


FABIO IADELUCA

DIPARTIMENTO DI ANALISI, STUDI E MONITORAGGIO DEI
FENOMENI CRIMINALI E MAFIOSI
(LIBERARE MARIA DALLE MAFIE)

RELAZIONE ANNUALE



UNITARIETÀ DELLA 'NDRANGHETA
I PROCESSI - PARTE II

VOL. VIII

PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
CITTÀ DEL VATICANO



**Pontificia Academia
Mariana Internationalis**
Città del Vaticano



Liberare Maria dalle mafie

**Dipartimento di analisi studio e
monitoraggio dei fenomeni
criminali e mafiosi**

**Dipartimento di analisi, studi e
monitoraggio dei delitti ambientali,
dell'ecomafia, della tratta degli esseri
umani, del caporalato e di ogni altra forma
di schiavitù**

A Papa Francesco esempio di vita per tutti noi

FABIO IADELUCA

DIPARTIMENTO DI ANALISI, STUDI E MONITORAGGIO DEI
FENOMENI CRIMINALI E MAFIOSI
(LIBERARE MARIA DALLE MAFIE)

RELAZIONE ANNUALE

UNITARIETÀ DELLA 'NDRANGHETA
I PROCESSI - PARTE II

VOL. VIII

PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
CITTÀ DEL VATICANO


IMMAGINE IN COPERTINA A CURA DI PADRE ANTONIO BAÙ
L'OPERA IN ORIGINALE È CUSTODITA PRESSO LA PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
CITTÀ DEL VATICANO

© EDIZIONI DELLA
PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
00120 - CITTÀ DEL VATICANO - 2022






ISBN: 978-88-89681-49-7





EVOLUZIONE CRIMINALE DELLA 'NDRANGHETA

PROF. FABIO IADELUCA



"QUI NON C'È 'NDRANGHETA DI MICO TRIPODO, NON C'È 'NDRANGHETA DI 'NTONI MACRÌ, NON C'È 'NDRANGHETA DI PEPPE NIRTA! SI DEV'ESSERE TUTTI UNITI, CHI VUOLE STARE STA E CHI NON VUOLE SE NE VA"
(SUMMIT DI MONTALTO, PEPPE ZAPPÀ, 26 OTTOBRE 1969).







IL PROCESSO “OPERAZIONE CRIMINE” E L’UNITARIETÀ DELLA ‘NDRANGHETA DECRETATA IN PRIMO GRADO DAL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZIONE GIP-GUP IN DATA 8 MARZO 2012, CONFERMATA IN SECONDO GRADO DALLA CORTE D’APPELLO DI REGGIO CALABRIA IN DATA 27 FEBBRAIO 2014 E LA SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO A CONFERMA DELLA STRUTTURA VERTICISTICA DELLA ‘NDRANGHETA DA PARTE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IN DATA 17 GIUGNO 2016.

PARTE II

55359/16



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 17/06/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO
Dott. ALDO CAVALLO
Dott. MONICA BONI
Dott. RAFFAELLO MAGI
Dott. ANTONIO CAIRO

- Presidente - SENTENZA
N. 830/2016
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 39799/2015
- Consigliere -
- Rcl. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI
REGGIO CALABRIA
nei confronti di:

PESCE SAVINO N. IL 27/07/1989
GIOFFRE' BRUNO N. IL 26/12/1961
IAROPOLI DOMENICO N. IL 05/11/1958
DE MASI GIORGIO N. IL 06/05/1952
GATTUSO CARMELO N. IL 16/07/1967
ANDRIANO' EMILIO N. IL 09/03/1952
TAVERNESE VINCENZO N. IL 30/04/1955
AQUINO GIUSEPPE N. IL 20/02/1962
AGOSTINO MARIO GAETANO N. IL 06/05/1944
CALLA' ISIDORO COSIMO N. IL 28/09/1958
GALEA ANTONIO CL.54 N. IL 16/01/1954
GALEA ANTONIO CL.62 N. IL 31/07/1962
LONGO VINCENZO N. IL 10/11/1963
MELECA FRANCESCO N. IL 27/06/1963
PISANO BRUNO N. IL 21/10/1978
RASO GIUSEPPE N. IL 01/10/1941
FRATTO DONATO N. IL 11/11/1956
COMMISSO VINCENZO N. IL 27/11/1936

inoltre:

OPPEDISANO PIETRO N. IL 28/11/1971
OPPEDISANO DOMENICO N. IL 05/12/1930
COSTA CARMELO N. IL 22/11/1970
OPPEDISANO MICHELE N. IL 25/06/1970
IETTO FRANCESCO N. IL 03/03/1963
LARIZZA SOTIRIO SANTO N. IL 01/11/1980
MARASCO MICHELE N. IL 06/11/1957
NAPOLI DOMENICO ANTONIO N. IL 31/01/1965
OPPEDISANO PASQUALE N. IL 21/10/1972
OPPEDISANO RAFFAELE N. IL 23/09/1967
PAPALUCA ANTONIO NICOLA N. IL 25/08/1964

27

1

GATTUSO NICOLA N. IL 20/05/1965
GIOFFRE' BRUNO N. IL 26/12/1961
NAPOLI SALVATORE N. IL 26/05/1936
VECCHIO GIUSEPPE N. IL 12/10/1925
DE MASI GIORGIO N. IL 06/05/1952
TRAMONTE BIAGIO N. IL 25/05/1967
ZURZOLO KEWIN N. IL 21/08/1988
SURACE LUCA N. IL 15/12/1976
IAMONTE REMINGO N. IL 31/08/1958
GATTUSO ANDREA N. IL 22/05/1937
IARIA GIUSEPPE ROMEO N. IL 26/09/1980
CHILA' DOMENICO N. IL 02/05/1941
BOSCHETTO SAVERIO N. IL 31/01/1962
MANGLA VITI SAVERIO N. IL 18/07/1961
CHILA' STEFANO N. IL 17/10/1978
PRESTOPINO GIUSEPPE N. IL 24/12/1966
AGNELLI GIOVANNI N. IL 12/01/1963
GATTUSO DOMENICO N. IL 26/02/1961
ALAMPI GIOVANNI N. IL 12/01/1946
ALTAMURA ANTONIO N. IL 27/06/1946
PAVIGLIANITI BRUNO N. IL 30/09/1941
PAVIGLIANITI CARMELO N. IL 11/07/1947
PAVIGLIANITI PAOLO N. IL 29/11/1974
ANDRIANO' EMILIO N. IL 09/03/1952
TAVERNESE VINCENZO N. IL 30/04/1955
BRUZZESE CARLO N. IL 12/11/1984
AQUINO ROCCO N. IL 04/07/1960
ALBANESE GIUSEPPE N. IL 02/01/1949
SCALI RODOLFO N. IL 14/08/1965
COMMISSO GIUSEPPE N. IL 02/02/1947
CORREALE MICHELE N. IL 02/11/1959
D'AGOSTINO RAFFAELE N. IL 27/03/1955
DE LEO COSIMO N. IL 27/04/1962
FILIPPONE ROSARIO N. IL 19/06/1957
GALATI SALVATORE GIUSEPPE N. IL 16/03/1964
GALEA ANTONIO CL.62 N. IL 31/07/1962
GATTELLARI ANTONIO N. IL 21/06/1948
GIOBERTI OSVALDO N. IL 14/09/1961
LAMARI ROCCO N. IL 02/05/1965
LEUZZI COSIMO GIUSEPPE N. IL 06/10/1954
LONGO VINCENZO N. IL 10/11/1963
MAESANO GIOVANNI N. IL 31/08/1949
MAESANO ANTONIO N. IL 01/11/1940
MARZANO FRANCESCO N. IL 12/05/1963
MOLLICA SAVERIO N. IL 04/03/1958
MUIA' CARMELO N. IL 09/07/1972
PALMANOVA LUIGI N. IL 18/01/1945
PROCHILO DOMENICO N. IL 03/10/1969
RASO GIUSEPPE N. IL 01/10/1941
STELITANO SEBASTIANO N. IL 06/06/1928
TASSONE DAMIANO ILARIO N. IL 27/09/1986
TRAPANI GIUSEPPE N. IL 29/07/1951
ZAPPIA VINCENZO N. IL 04/06/1966
ZAVETTIERI ANNUNZIATO N. IL 15/10/1970
FRASCA' DOMENICO N. IL 21/03/1960
TRICHILO GIUSEPPE N. IL 05/09/1974
MEDURI PAOLO N. IL 03/04/1931
MAISANO CLAUDIO UMBERTO N. IL 23/07/1971
PESCE ANTONINO N. IL 14/04/1992
FEMIA SALVATORE N. IL 02/11/1978

21

2

SCHIAVO TONINO N. IL 04/06/1957
FIDA MASSIMO N. IL 21/11/1973
PRATICO' SEBASTIANO N. IL 14/02/1952
IANNONE GIUSEPPE N. IL 01/12/1961
NESCI BRUNO N. IL 01/09/1951
MARVELLI GIUSEPPE N. IL 05/01/1953
FOCA' DOMENICO N. IL 13/02/1935
MENITI DEMETRIO N. IL 13/06/1960

avverso la sentenza n. 1870/2012 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 27/02/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Corp. Bivotti Fedi*
che ha concluso per *(v. pagina due segue)* ;
/

147

Udito, per la parte civile, l'Avv *(v. pagina seguente)*

Udito i difensori Avv. *(v. pagina seguente)* ;
/

Il presente giudizio di legittimità è stato trattato nelle udienze pubbliche tenutesi il 6 giugno 2016 e 7 giugno 2016, con definitivo differimento della deliberazione della sentenza all'udienza del 17 giugno 2016.

Dato l'elevato numero delle parti ricorrenti, si allegano alla presente sentenza - alle pagine che seguono - le copie informatiche dei verbali di udienza contenenti la verbalizzazione delle conclusioni.

.....

RT

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PROCESSO VERBALE DI DIBATTIMENTO

L'anno 2016 il giorno 06 del mese di GIUGNO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, *Sezione Prima Penale*

Composta dagli Ill.mi sigg. Magistrati:

1) Dr.ssa	Maria Cristina	SIOTTO	Presidente
2) Dr.	Aldo	CAVALLO	Consigliere
3) Dr.ssa	Monica	BONI	"
4) Dr.	Raffaello	MAGI	"
5) Dr.	Antonio	CAIRO	"

con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Proc. Gen. Dr. Luigi BIRRI'ERI e con l'assistenza del Cancelliere Giuseppe BALISTRERI si è riunita nell'Aula Magna per la discussione del ricorso fissato per l'udienza odierna.

Alle ore 10.15, d'ordine del Presidente, l'udienza è dichiarata aperta e, quindi, viene chiamato e trattato il ricorso seguente:

1) n. 1 ruolo	RG. 39799/2015	PG - R - C/ PESCE SAVINO GIOFFRE' BRUNO IAROPOLI DOMENICO DE MASI GIORGIO GATTUSO CARMELO ANDRIANO' EMILIO TAVERNESE VINCENZO AQUINO GIUSEPPE AGOSTINO MARIO GAETANO CALLA' ISIDORO COSIMO GALEA ANTONIO CL.54 GALEA ANTONIO CL.62 LONGO VINCENZO MELECA FRANCESCO PISANO BRUNO RASO GIUSEPPE FRATTO DONATO
---------------	----------------	--

247

5

COMMISSO VINCENZO
ID - R - OPPEDISANO PIETRO
ID - R - OPPEDISANO DOMENICO
IL - R - COSTA CARMELO
ID - R - OPPEDISANO MICHELE
IL - R - IETTO FRANCESCO
ID - R - LARIZZA SOTIRIO SANTO
ID - R - MARASCO MICHELE
ID - R - NAPOLI DOMENICO ANTONIO
ID - R - OPPEDISANO PASQUALE
ID - R - OPPEDISANO RAFFAELE
IA - R - PAPALUCA ANTONIO NICOLA
ID - R - GATTUSO NICOLA
ID - R - GIOFFRE' BRUNO
IA - R - NAPOLI SALVATORE
IA - R - VECCHIO GIUSEPPE
ID - R - DE MASI GIORGIO
IL - R - TRAMONTE BIAGIO
IL - R - ZURZOLO KEWIN
IA - R - SURACE LUCA
ID - R - IAMONTE REMINGO
IA - R - GATTUSO ANDREA
ID - R - IARIA GIUSEPPE ROMEO
IL - R - CHILA' DOMENICO
IL - R - BOSCHETTO SAVERIO
IA - R - MANGLAVITI SAVERIO
IL - R - CHILA' STEFANO
IL - R - PRESTOPINO GIUSEPPE
IL - R - AGNELLI GIOVANNI
IL - R - GATTUSO DOMENICO
IA - R - ALAMPI GIOVANNI
DA - R - ALTAMURA ANTONIO
IA - R - PAVIGLIANITI BRUNO
ID - R - PAVIGLIANITI CARMELO
ID - R - PAVIGLIANITI PAOLO
ID - R - ANDRIANO' EMILIO
IL - R - TAVERNESE VINCENZO
LA - R - BRUZZESE CARLO
ID - R - AQUINO ROCCO
IL - R - ALBANESE GIUSEPPE
ID - R - SCALI RODOLFO
ID - R - COMMISSO GIUSEPPE
ID - R - CORREALE MICHELE
ID - R - D'AGOSTINO RAFFAELE
IL - R - DE LEO COSIMO
IL - R - FILIPPONE ROSARIO
II - R - GALATI SALVATORE GIUSEPPE
ID - R - GALFA ANTONIO CL.62
ID - R - GATTELLARI ANTONIO
IL - R - GIOBERTI OSVALDO
ID - R - LAMARI ROCCO

257

ID - R - LEUZZI COSIMO GIUSEPPE
ID - R - LONGO VINCENZO
IL - R - MAESANO GIOVANNI
IL - R - MAESANO ANTONIO
IL - R - MARZANO FRANCESCO
IL - R - MOLLICA SAVERIO
ID - R - MUIA' CARMELO
IL - R - PALMANOVA LUIGI
AA - R - PROCHILLO DOMENICO
IA - R - RASO GIUSEPPE
IL - R - STELITANO SEBASTIANO
IL - R - TASSONE DAMIANO ILARIO
ID - R - TRAPANI GIUSEPPE
IL - R - ZAPPÀ VINCENZO
ID - R - ZAVETTIERI ANNUNZIATO
IL - R - FRASCA' DOMENICO
IL - R - TRICHILO GIUSEPPE
IL - R - MEDURI PAOLO
ID - R - MAISANO CLAUDIO UMBERTO
IL - R - PESCE ANTONINO
IL - R - FEMIA SALVATORE
ID - R - SCHIAVO TONINO
ID - R - FIDA MASSIMO
ID - R - PRATICO' SEBASTIANO
IL - R - IANNONE GIUSEPPE
ID - R - NESCI BRUNO
ID - R - MARVELLI GIUSEPPE
ID - R - FOCA' DOMENICO
IA - R - MENITI DEMETRIO
PC - N - MINISTERO DEGLI INTERNI
PC - N - PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI
PC - N - REGIONE CALABRIA
PC - N - PROVINCIA REGGIO CALABRIA
PC - N - A.N.A.S. S.P.A.
PC - N - S.O.S. IMPRESA
PC - N - F.A.I.

27

Sono presenti gli avvocati:

- SOLDANI AGNESE in rappresentanza dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO in difesa della parte civile MINISTERO DEGLI INTERNI e PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI;
- BASILE GIUSEPPE del foro di REGGIO CALABRIA in difesa della parte civile S.O.S. IMPRESA, nonché in qualità di sostituto processuale, come da nomine depositate in udienza, dell'avvocato PIZZUTO FRANCESCO del foro di PATTI difensore della parte civile F.A.I. - Federazione delle Associazioni Antiracket ed Antiusura Italiane e dell'avvocato BARRESI DOMENICO del foro di REGGIO CALABRIA difensore della parte civile PROVINCIA REGGIO CALABRIA;
- RIPAMONTI DANIELE del foro di MILANO in difesa di A.N.A.S. S.P.A.;
- SABATO GIUSEPPE del foro di ROMA, in qualità di sostituto processuale, come da nomina depositata in udienza, dell'avvocato GULLO LUIGI del foro di COSENZA difensore della parte civile REGIONE CALABRIA;

- ALBANESE COSIMO del foro di LOCRI in difesa di MELECA FRANCESCO e TASSONE DAMIANO ILARIO;
- ALBANESE FRANCESCO del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di TAVERNESE VINCENZO;
- ARICO' GIOVANNI del foro di ROMA in difesa di COSTA CARMELO, AQUINO ROCCO, FILIPPONE ROSARIO, SCHIAVO TONINO e NESCI BRUNO;
- BARILLA' DOMENICO del foro di ROMA, sostituto processuale, come dichiarato in udienza, dell'avvocato D'ASCOLA VINCENZO NICO del foro di REGGIO CALABRIA difensore di ALBANESE GIUSEPPE, SCALI RODOLFO, GALATI SALVATORE GIUSEPPE, LONGO VINCENZO e MELECA FRANCESCO;
- BELCASTRO GIUSEPPE del foro di ROMA in difesa di DE LEO COSIMO, come da nomina depositata in udienza, e GALEA ANTONIO CL.62;
- BELCASTRO MARCELLA del foro di PALMI in difesa di AGOSTINO MARIO GAETANO e TASSONE DAMIANO ILARIO;
- CALABRESE FRANCESCO del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di OPPEDISANO PASQUALE, CHILA' DOMENICO e MAESANO GIOVANNI;
- CALDERAZZO GIUSEPPE del foro di LOCRI in difesa di GALEA ANTONIO CL.62;
- CERAVOLO ROCCO DOMENICO del foro di PALMI in difesa di LAMARI ROCCO e NESCI BRUNO;
- CESARIO GAETANO del foro di LOCRI in difesa di FRASCA' DOMENICO;
- CIANFERONI LUCA del foro di ROMA in difesa di NAPOLI DOMENICO ANTONIO;
- COLLIA FRANCESCO del foro di PALMI in difesa di OPPEDISANO PIETRO, come da nomina, con revoca dei precedenti difensori, depositata in udienza, e di MARASCO MICHELE, nonché in qualità di sostituto processuale, come da nomina depositata in udienza, dell'avvocato GULLO MICHELE del foro di PALMI difensore di NAPOLI SALVATORE;
- CONTESTABILE GUIDO del foro di PALMI in difesa di OPPEDISANO PIETRO, COSTA CARMELO, OPPEDISANO MICHELE, PESCE SAVINO, VECCIIIO GIUSEPPE, LAMARI ROCCO e PESCE ANTONINO;
- FEMIA ROCCO del foro di TORINO in difesa di ZURZOLO KEWIN e FIDA MASSIMO;
- FLOCCARI DEMETRIO FRANCESCO del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di IAMONTE REMINGO, IARIA GIUSEPPE ROMEO, ZAVETTIERI ANNUNZIATO e MAISANO CLAUDIO UMBERTO;
- FONTE LEONE del foro di LOCRI in difesa di DE MASI GIORGIO, ANDRIANO' EMILIO, TAVERNESE VINCENZO, BRUZZESE CARLO e GATTELLARI ANTONIO;
- FRIZZI MAURIZIO del foro di GENOVA in difesa di SCHIAVO TONINO;
- FURFARO SANDRO del foro di LOCRI in difesa di DE LEO COSIMO e FEMIA SALVATORE;
- GAITO ALFREDO del foro di ROMA in difesa di GIOBERTI OSVALDO e MUIA' CARMELO;
- GASPARRO GIULIO del foro di ROMA in difesa di IARIA GIUSEPPE ROMEO;
- GAMBARDILLA FRANCESCO del foro di LAMEZIA TERME in difesa di PAPALUCA ANTONIO NICOLA e TRICHILO GIUSEPPE;
- GERACE ARMANDO del foro di LOCRI in difesa di GALEA ANTONIO CL.54 nonché in qualità di sostituto processuale, come da nomina depositata in udienza, dell'avvocato OPPEDISANO GIUSEPPE del foro di LOCRI difensore di COMMISSO VINCENZO;
- GROSSO CARLO FEDERICO del foro di TORINO in difesa di TRICHILO GIUSEPPE;
- IARIA GIACOMO del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di ZURZOLO KEWIN, GATTUSO ANDREA, GATTUSO DOMENICO e GATTUSO CARMELO nonché in qualità di sostituto processuale, come da nomina depositata in udienza, dell'avvocato PRIOLO ANTONINO del foro di REGGIO CALABRIA difensore di PRATICO' SEBASTIANO;
- LABATE ALDO RENATO MARIA del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di IANNONE

PT

GIUSEPPE nonchè in qualità di sostituto processuale, come da nomina depositata in udienza, dell'avvocato TOMMASINI PAOLO ANTONIO FELICE del foro di REGGIO CALABRIA difensore di D'AGOSTINO RAFFAELE;

- LAGANA' SERGIO del foro di LOCRI in difesa di PALMANOVA LUIGI;
- LOJACONO FRANCESCO del foro di ROMA in difesa di ANDRIANO' EMILIO, BRUZZESE CARLO, PESCE ANTONINO e FRATTO DONATO;
- MANAGO' ANTONIO del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di DE MASI GIORGIO, MOLLICA SAVERIO e MAISANO CLAUDIO UMBERTO;
- MANNA MARCELLO del foro di COSENZA in difesa di PRESTOPINO GIUSEPPE;
- MARTINO GIUSEPPE del foro di PALMI in difesa di SURACE LUCA nonchè in qualità di sostituto processuale, come da nomina depositata in udienza, dell'avvocato PUTRINO DOMENICO del foro di PALMI difensore di TRAMONTE BIAGIO;
- MAZZA MARIO del foro di LOCRI in difesa di FILIPPONE ROSARIO;
- MAZZONE ANTONIO del foro di LOCRI in difesa di LARIZZA SOTIRIO SANTO;
- MILICIA GIUSEPPE del foro di PALMI in difesa di CALLA' ISIDORO COSIMO, MOLLICA SAVERIO, RASO GIUSEPPE e ZAPPÀ VINCENZO;
- MINNITI EUGENIO BRUNO del foro di LOCRI in difesa di OPPEDISANO RAFFAELE;
- MISAGGI RICCARDO del foro di LOCRI in difesa di AQUINO ROCCO, AQUINO GIUSEPPE e FOCA' DOMENICO nonchè in qualità di sostituto processuale, come da nomina depositata in udienza, dell'avvocato BARILLARO ENRICO NICOLA FRANCESCO del foro di LOCRI difensore di SCALI RODOLFO e CALLA' ISIDORO COSIMO;
- MODAFFARI PIETRO del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di PRESTOPINO GIUSEPPE, MAESANO ANTONIO, STELITANO SEBASTIANO, TRAPANI GIUSEPPE e FRASCA' DOMENICO;
- MORACE CARLO del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di PAVIGLIANITI BRUNO, PAVIGLIANITI CARMELO e PAVIGLIANITI PAOLO e TRAPANI GIUSEPPE;
- NISI LORIS MARIA del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di IAMONTE REMINGO;
- NOVELLA MICHELE del foro di PALMI in difesa di PISANO BRUNO, come da nomina depositata in udienza, e di FIDA MASSIMO;
- ORLANDO FILIPPA del foro di PALMI in difesa di OPPEDISANO MICHELE e PAPALUCA ANTONIO NICOLA;
- POGGIO BRUNO del foro di REGGIO CALABRIA. sostituto processuale, come da nomina depositata in udienza, dell'avvocato CARBONE NATALE del foro di REGGIO CALABRIA difensore di MAESANO ANTONIO;
- PUNTURIERI MARINO M. del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di ZAVETTIERI ANNUNZIATO;
- PUTORTI' GIUSEPPE del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di GATTUSO NICOLA, BOSCHIETTO SAVERIO, GATTUSO CARMELO, PAVIGLIANITI CARMELO, PAVIGLIANITI PAOLO, MEDURI PAOLO nonchè in qualità di sostituto processuale, come da nomina depositata in udienza, dell'avvocato AZZARA' FRANCESCO del foro di REGGIO CALABRIA difensore di GATTUSO ANDREA e AGNELLI GIOVANNI e dell'avvocato GENOVESE EMANUELE MARIA del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di CHILA' STEFANO nonchè in qualità di sostituto processuale, come dichiarato in udienza, dell'avvocato DIENI GIULIA del foro di REGGIO CALABRIA difensore di MENITI DEMETRIO;
- RANIA STEFANIA del foro di CATANZARO in difesa di IETTO FRANCESCO, NAPOLI DOMENICO ANTONIO e PESCE SAVINO;
- SANTAMBROGIO MARIO del foro di PALMI in difesa di OPPEDISANO DOMENICO e COMMISSO GIUSEPPE;
- SCUTIERI RAFFAELLA del foro di ROMA, sostituto processuale, come da nomina depositata in udienza, dell'avvocato MARAFIOTI GIOVANNI del foro di VIBO VALENTIA difensore di ALTAMURA ANTONIO;

24

- SPEZIALE ANTONIO del foro di LOCRI in difesa di: ALBANESE GIUSEPPE, CORREALE MICHELE, GIOBERTI OSVALDO, LEUZZI COSIMO GIUSEPPE, MARZANO FRANCESCO, MUJIA' CARMELO, PROCHIO DOMENICO, MARVELLI GIUSEPPE nonché in qualità di sostituto processuale, come dichiarato in udienza, dell'avvocato COMMISSO ANGELICA del foro di LOCRI difensore di LEUZZI COSIMO GIUSEPPE e dell'avvocato MARRAPODI PIERMASSIMO del foro di LOCRI difensore di MARVELLI GIUSEPPE;
- VENETO ARMANDO del foro di PALMI in difesa di GATTELLARI ANTONIO e RASO GIUSEPPE;
- VIANELLO ACCORRETTI VALERIO del foro di ROMA in difesa di GALATI SALVATORE GIUSEPPE.

Si dà atto che è presente, per la pratica forense, il dott. Rapone Fernando – tess. Ord. Avv. Roma n. P69157 – praticante presso lo studio dell'avv. Lojacono.

Preliminarmente il Presidente sintetizza le questioni e le eccezioni poste dai ricorsi e, successivamente, il consigliere relatore completa la relazione scritta, già inviata alle parti, facendo riferimento alle memorie ed ai motivi aggiunti depositati in Cancelleria.

Il P.G. conclude per il rigetto del ricorso del Procuratore Generale, l'inammissibilità dei ricorsi di Agnelli Giovanni, Altamura Antonio, Boschetto Saverio, Fida Massimo, Focà Domenico, Frascà Domenico, Gattuso Andrea, Gattuso Domenico, Gioffrè Bruno, Iamonte Remingo, Iannone Giuseppe, Iaria Giuseppe Romeo, Maesano Giovanni, Marasco Michele, Napoli Salvatore, Oppedisano Pasquale, Praticò Sebastiano, Tassone Damiano Ilario, Tavernese Vincenzo, Tramonte Biagio, Zavattieri Annunziato e Zurzolo Kevin e il rigetto dei restanti ricorsi. Deposita requisitoria scritta.

L'avv. dello Stato SOLDANI AGNESE, riportandosi alla memoria depositata in Cancelleria, chiede l'accoglimento del ricorso del P.G. territoriale e il rigetto dei ricorsi degli imputati. Deposita conclusioni scritte e nota spese.

L'avv. BASILE GIUSEPPE conclude per il rigetto dei ricorsi. Deposita conclusioni scritte e nota spese per tutte le parti oggi rappresentate.

L'avv. RIPAMONTI DANIELE conclude per l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi. Deposita conclusioni scritte e nota spese.

L'avv. SABATO GIUSEPPE chiede l'accoglimento del ricorso del P.G. e il rigetto dei ricorsi degli imputati. Deposita conclusioni scritte e nota spese.

L'avv. ALBANESE COSIMO si riporta ai motivi di ricorso.

L'avv. ALBANESE FRANCESCO chiede l'accoglimento dei motivi e l'inammissibilità del ricorso del P.G.

L'avv. BELCASTRO MARCELLA chiede l'accoglimento dei motivi e il rigetto del ricorso del P.G.

L'avv. CESARIO GAETANO si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento.

L'avv. COLLIA FRANCESCO insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

L'avv. FEMIA ROCCO si riporta ai motivi di ricorso.

L'avv. FRIZZI MAURIZIO si riporta ai motivi di ricorso.

L'avv. LABATE ALDO RENATO MARIA si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento.

Chiede inoltre l'annullamento della sentenza impugnata relativamente al capo I per prescrizione.

L'avv. NOVELLA MICHELE chiede l'accoglimento dei motivi e l'inammissibilità del ricorso del P.G. Deposita memoria difensiva.

L'avv. PUNTURIERI MARINO M. si riporta ai motivi.

L'avv. RANIA STEFANIA si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento; inoltre chiede il rigetto del ricorso del P.G.

L'avv. VIANELLO ACCORRETTI VALERIO insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

227

L'avv. SCUTIERI RAFFAELLA si riporta ai motivi di ricorso.
L'avv. GAMBARIELLA FRANCESCO si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento.
L'avv. MINNITI EUGENIO BRUNO conclude per l'accoglimento del ricorso.
L'avv. GROSSO CARLO FEDERICO conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
L'avv. MAZZONE ANTONIO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
L'avv. VENETO ARMANDO conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
L'avv. MANAGO ANTONIO conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
L'avv. MARTINO GIUSEPPE conclude riportandosi ai motivi di ricorso.
L'avv. SANTAMBROGIO MARIO conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
Alle ore 14.30 l'udienza è sospesa.
Alle ore 15.25 l'udienza riprende.
L'avv. GASPARRO GIULIO conclude riportandosi ai motivi di ricorso.
L'avv. FLOCCARI DEMETRIO FRANCESCO conclude per l'accoglimento del ricorso.
L'avv. NISI LORIS MARIA conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
L'avv. MAZZA MARIO conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
L'avv. MILICIA GIUSEPPE conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso e per l'inammissibilità del ricorso del P.G.
L'avv. GERACE ARMANDO conclude riportandosi ai motivi di ricorso.
L'avv. MANNA MARCELLO conclude per l'accoglimento del ricorso.
L'avv. FURFARO SANDRO conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
L'avv. CARBONE NATALE conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
L'avv. MISAGGI RICCARDO conclude per l'accoglimento dei motivi dei ricorsi.
L'avv. CALDERAZZO GIUSEPPE conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
L'avv. CALABRESE FRANCESCO conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
L'avv. MORACE CARLO conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso. 127
L'avv. IAGANA SERGIO conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
L'avv. CONTESTABILE GUIDO conclude riportandosi ai motivi di ricorso e per l'inammissibilità del ricorso del P.G.
L'avv. CERAVOLO ROCCO DOMINICO si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento.
L'avv. BELCASTRO GIUSEPPE conclude per l'accoglimento del ricorso e per il rigetto del ricorso del P.G.
L'avv. PUTORTI GIUSEPPE conclude per l'accoglimento del ricorso e per l'inammissibilità del ricorso del P.G.
L'avv. IARIA GIACOMO conclude riportandosi ai motivi di ricorso e per l'inammissibilità del ricorso del P.G.
L'avv. FONTE LEONE conclude per l'accoglimento del ricorso e per il rigetto del ricorso del P.G.
L'avv. CIANFERONI LUCA riportandosi ai motivi, conclude per l'accoglimento del ricorso.
L'avv. ARICO GIOVANNI conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
L'avv. Barillà Domenico informa la Corte che nella giornata di domani sarà presente l'avvocato D'Ascola.

A questo punto, 20.15, vista l'ora tarda, la Corte rinvia in prosecuzione all'udienza del 7 giugno 2016, ore 10.00 che si terrà presso l'aula della Prima Sezione Penale.

Alle ore 20.30 l'udienza è tolta.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL CANCELLIERE

francesco barillà



IL PRESIDENTE

francesco barillà

11

n. 75 f. 1/2

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PROCESSO VERBALE DI DIBATTIMENTO

L'anno 2016 il giorno 07 del mese di GIUGNO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, PRIMA SEZIONE PENALE - 3-688

Composta dagli Ill.mi sigg. Magistrati:

1) Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA	Presidente
2) Dott. CAVALLO ALDO	Componente
3) Dott. BONI MONICA	Componente
4) Dott. MAGI RAFFAELLO	Componente
5) Dott. CATRO ANTONIO	Componente

con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Proc. Gen. Dr. BIRRITTERI LUIGI e con l'assistenza del Cancelliere BALISTRERI GIUSEPPE si è riunita nella sala delle udienze aperte al pubblico per la discussione del ricorso n. R.G. 39799/15 rinviato in prosecuzione alla data odierna, come da provvedimento adottato all'udienza del 6 giugno 2016. Alle ore 10.00, d'ordine del Presidente, l'udienza è dichiarata aperta:

- 1) n.l ruolo RG.39799/2015
- PG - R - PG C/
PESCE SAVINO
GIOFFRE' BRUNO
IAROPOLI DOMENICO
DE MASI GIORGIO
GATTUSO CARMELO
ANDRIANO' EMLIO
TAVERNESE VINCENZO
AQUINO GIUSEPPE
AGOSTINO MARIO GAETANO
CALLA' ISIDORO COSIMO
GALEA ANTONIO CL.54
GALEA ANTONIO CL.62
LONGO VINCENZO
MELECA FRANCESCO
PISANO BRUNO
RASO GIUSEPPE
FRATTO DONATO
COMMISSO VINCENZO
ID - R - OPPEDISANO PIETRO
ID - R - OPPEDISANO DOMENICO

47

(Per ogni ricorso il Cancelliere deve indicare il numero d'ordine del presente verbale nonché quello del Ruolo UD e del R.G. e trascrivere esattamente le generalità dei ricorrenti, le conclusioni del P.M. e quello dei difensori e della P.C. se intervenuti. Dei difensori devono essere indicati nome, cognome e Foro di appartenenza. Per i ricorsi rinviati dev'essere trascritto altresì il provvedimento di rinvio.)

12

IL - R - COSTA CARMELO
ID - R - OPPEDISANO MICHELE
IL - R - IETTO FRANCESCO
ID - R - LARIZZA SOTIRIO SANTO
ID - R - MARASCO MICHELE
ID - R - NAPOLI DOMENICO ANTONIO
ID - R - OPPEDISANO PASQUALE
ID - R - OPPEDISANO RAFFAELE
IA - R - PAPALUCA ANTONIO NICOLA
ID - R - GATTUSO NICOLA
ID - R - GIOFFRE' BRUNO
IA - R - NAPOLI SALVATORE
IA - R - VECCHIO GIUSEPPE
ID - R - DE MASI GIORGIO
IL - R - TRAMONTE BIAGIO
IL - R - ZURZOLO KEWIN
IA - R - SURACE LUCA
ID - R - IAMONTE REMINGO
IA - R - GATTUSO ANDREA
ID - R - IARIA GIUSEPPE ROMEO
IL - R - CHILA' DOMENICO
IL - R - BOSCHETTO SAVERIO
IA - R - MANGLAVITI SAVERIO
IL - R - CHILA' STEFANO
IL - R - PRESTOPINO GIUSEPPE
IL - R - AGNELLI GIOVANNI
IL - R - GATTUSO DOMENICO
IA - R - ALAMPI GIOVANNI
DA - R - ALTAMURA ANTONIO
IA - R - PAVIGLIANITI BRUNO
ID - R - PAVIGLIANITI CARMELO
ID - R - PAVIGLIANITI PAOLO
ID - R - ANDRIANO' EMILIO
IL - R - TAVERNESE VINCENZO
LA - R - BRUZZESE CARLO
ID - R - AQUINO ROCCO
IL - R - ALBANESE GIUSEPPE
ID - R - SCALI RODOLFO
ID - R - COMMISSO GIUSEPPE
ID - R - CORREALE MICHELE
ID - R - D'AGOSTINO RAFFAELE
IL - R - DE LEO COSIMO
IL - R - FILIPPONE ROSARIO
IL - R - GALATI SALVATORE GIUSEPPE
ID - R - GALEA ANTONIO CL.62
ID - R - GATTELLARI ANTONIO
IL - R - GIOBERTI OSVALDO
ID - R - LAMARI ROCCO

127

13

ID - R - LEUZZI COSIMO GIUSEPPE
 ID - R - LONGO VINCENZO
 IL - R - MAESANO GIOVANNI
 IL - R - MAESANO ANTONIO
 IL - R - MARZANO FRANCESCO
 IL - R - MOLLI CA SAVERIO
 ID - R - MUIA' CARMELO
 IL - R - PALMANOVA LUIGI
 AA - R - PROCHILO DOMENICO
 IA - R - RASO GIUSEPPE
 IL - R - STELITANO SEBASTIANO
 IL - R - TASSONE DAMIANO ILARIO
 ID - R - TRAPANI GIUSEPPE
 IL - R - ZAPPIA VINCENZO
 ID - R - ZAVETTIERI ANNUNZIATO
 IL - R - FRASCA' DOMENICO
 IL - R - TRICHILO GIUSEPPE
 IL - R - MEDURI PAOLO
 ID - R - MAISANO CLAUDIO UMBERTO
 IL - R - PESCE ANTONINO
 IL - R - FEMIA SALVATORE
 ID - R - SCHIAVO TONINO
 ID - R - FIDA MASSIMO
 ID - R - PRATICO' SEBASTIANO
 IL - R - IANNONE GIUSEPPE
 ID - R - NESCI BRUNO
 ID - R - MARVELLI GIUSEPPE
 ID - R - FOCA' DOMENICO
 IA - R - MENITI DEMETRIO
 PC - N - MINISTERO DEGLI INTERNI
 PC - N - PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI
 PC - N - REGIONE CALABRIA
 PC - N - PROVINCIA REGGIO CALABRIA
 PC - N - A.N.A.S. S.P.A.
 PC - N - S.O.S. IMPRESA
 PC - N - F.A.I.
 REL. MAGI RAFFAELLO

24

E' presente l'avvocato TADDEI GIOVANNI del foro di LOCRI in difesa di GIOFFRE' BRUNO che conclude insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. Deposita breve memoria.

E' presente l'avvocato LOJACONO FRANCESCO del foro di ROMA in difesa di ANDRIANO' EMILIO, BRUZZESE CARLO, PESCE ANTONINO e FRATTO DONATO che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso e il rigetto del ricorso del P.G.

E' presente l'avvocato ORLANDO FILIPPA del foro di PALMI in difesa di OPPEDISANO MICHELE, PAPALUCA ANTONIO NICOLA che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

E' presente l'avvocato D'ASCOLA VINCENZO NICO del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di ALBANESE GIUSEPPE, SCALI RODOLFO, GALATI SALVATORE GIUSEPPE, LONGO VINCENZO e MELECA FRANCESCO che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di

ricorso e il rigetto del ricorso del P.G.

E' presente l'avvocato GAITO ALFREDO del foro di ROMA in difesa di GIOBERTI OSVALDO e MUIA' CARMELO che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

E' presente l'avvocato SPENZIALI ANTONIO del foro di LOCRI in difesa di ALBANESE GIUSEPPE, CORREALE MICHELE, GIOBERTI OSVALDO, LEUZZI COSIMO GIUSEPPE, MARZANO FRANCESCO, MUIA' CARMELO, PROCHILO DOMENICO, MARVELLI GIUSEPPE nonché in qualità di sostituto processuale, come da nomina depositata in udienza, dell'avvocato COMMISSO ANGELICA del foro di LOCRI difensore di LEUZZI COSIMO GIUSEPPE e dell'avvocato MARRAPODI PIERMASSIMO del foro di LOCRI, come dichiarato in udienza, difensore di MARVELLI GIUSEPPE che, riportandosi ai motivi, conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

E' presente l'avvocato MODAFFARI PIETRO del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di PRESTOPINO GIUSEPPE, MAESANO ANTONIO, STELITANO SEBASTIANO, TRAPANI GIUSEPPE e FRASCA' DOMENICO che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

E' presente l'avvocato PRIOLO ANTONINO del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di PRATICO' SEBASTIANO che, riportandosi ai motivi, conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

E' presente l'avvocato CANANZI PASQUALE del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di CHILA' STEFANO che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

A questo punto (ore 13.00), ultimata la discussione dei ricorsi, l'udienza è sospesa e, previo allontanamento dall'aula del PG, del Cancelliere e del pubblico, la Corte rimane adunata nell'aula stessa a porte chiuse per decidere il ricorso trattato come sopra.

Alle ore 20.18, d'ordine del Presidente, l'aula viene riaperta e, presenti il PG ed il Cancelliere, il Presidente, visto l'art. 615 c.p.p., differisce la deliberazione alla udienza del 17 giugno 2016 ore 17.00

Alle ore 20.20 l'udienza è tolta.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL CANCELLIERE
Giuseppe Calabrese



IL PRESIDENTE
Di Stasi

RITENUTO IN FATTO

1. Nel presente procedimento la sentenza in primo grado è stata emessa dal GUP del Tribunale di Reggio Calabria in data 8 marzo 2012. La sentenza in secondo grado è stata emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria il 27 febbraio 2014 .

1.1 I RICORRENTI

A - Ricorre il Procuratore Generale territoriale in riferimento alle posizioni dei seguenti imputati (in numero di 18) :

IMPUTATO	ESITO PRIMO GRADO	ESITO SECONDO GRADO
Agostino Mario Gaetano	Assolto	CONFERMA
Andrianò Emilio	Condanna anni 5 mesi quattro per reato associativo	Ridetermina pena anni 6
Aquino Giuseppe	Assolto capi A - B condanna capo O (513 bis mediazione ferro) e capo L - anni 3 mesi 4	ASSOLUZIONE dai capi L e O - conferma nel resto
Callà Isidoro Cosimo	Condanna per reato associativo anni 10 mesi 8	ASSOLTO
Commisso Vincenzo	Assolto	CONFERMA
De Masi Giorgio	Condanna per reato associativo - ruolo direttivo - anni 10 mesi 8	Riqualifica in partecipe - anni 7 e mesi 4
Fratto Donato	Condanna per reato associativo anni 6	ASSOLTO
Galea Antonio classe '54	Assolto	CONFERMA
Galea Antonio classe '62	Condanna per reato associativo ad anni 8	Ridetermina anni 7
Gattuso Carmelo	Assolto	CONFERMA

27

Gioffrè Bruno	Riqualifica partecipe - con generiche - anni 5 e mesi 4	Ridetermina anni 6 e mesi 8
Iaropoli Domenico	Assolto	CONFERMA
Longo Vincenzo	Anni 10 e mesi 8 per il reato associativo con ruolo direttivo	Riqualifica in partecipe anni 8
Meleca Francesco	Assolto	CONFERMA
Pesce Savino	Condanna per reato associativo ad anni 4 mesi 8 con att. generiche	ASSOLTO
Pisano Bruno	Assolto	CONFERMA
Raso Giuseppe	Applicate generiche - anni 5 e mesi 4 per reato associativo	Ridetermina anni 6
Tavernese Vincenzo	Condanna per reato associativo (contatti tra la cosca Aquino e il Canada) e capo U (arma) - anni 8 mesi 8	ASSOLTO capo A - ridetermina capo U in anni 2 - esclusa aggravante art. 7 .

121

B- Ricorrono i seguenti imputati condannati (in numero di **79**) :

IMPUTATO	ESITO PRIMO GRADO	ESITO SECONDO GRADO
Agnelli Giovanni	Generiche - anni 4 e mesi 8	CONFERMA
Alampi Giovanni	Anni 8 per il reato associativo	CONFERMA
Albanese Giuseppe	Condanna per reato	Ridetermina pena anni 6

	associativo ad anni 8 mesi 10 gg.20	per esclusione recidiva
Altamura Antonio	Assolto	AFFERMA la penale responsabilità - generiche equivalenti - anni 4 e mesi 8
Andrianò Emilio	Condanna anni 5 mesi quattro per reato associativo	Ridetermina pena anni 6
Aquino Rocco	Condanna per tutti i capi contestati anni 10 e mesi 6 (mot.) in dispositivo anni 11 e mesi 2	Assolve dai capi L e O perchè il fatto non sussiste e per i capi residui - A, B, M - ridetermina in anni 9 e mesi 6
Boschetto Saverio	Assolto	Afferma la penale responsabilità - generiche equivalenti - anni 4 e mesi 8
Bruzzese Carlo	Anni 6 per reato associativo	CONFERMA
Chilà Domenico	Con generiche, anni 4 e mesi 8 per il reato associativo	CONFERMA
Chilà Stefano	Assolto	Afferma la penale responsabilità - generiche equivalenti - anni 4 e mesi 8
Commisso Giuseppe	Condanna per reato associativo ad anni 14 e mesi 8	CONFERMA
Correale Michele	Condanna per reato associativo ad anni 8 e mesi 4	CONFERMA
Costa Carmelo	Condanna per reato associativo ad anni 7	Generiche equivalenti, ridetermina anni 5 e mesi 4
D'Agostino Raffaele	Anni 8 in parte motiva ? in dispositivo anni 5 mesi	Ridetermina anni 8

127

	6 gg.20	
De Leo Cosimo	Assolto	Afferma la penale responsabilità - anni 6
De Masi Giorgio	Condanna per reato associativo - ruolo direttivo - anni 10 mesi 8	Riqualifica partecipe - anni 7 e mesi 4
Femia Salvatore	Concesse attenuanti generiche anni 5 mesi 4 NB locale di Singen	CONFERMA
Fida Massimo	Condanna per reato associativo ad anni 8	Esclusa recidiva anni 6
Filippone Rosario	Generiche - anni 4 e mesi 8	CONFERMA
Focà Domenico	Con attenuanti generiche - anni 5 e mesi 4 per il reato associativo	Inammissibile per rinuncia appello imputato- escluse generiche - ridetermina anni 8
Frasca Domenico	Solo capo c (art. 513 bis con aggravante art. 7) anni 2 e mesi quattro	Ridetermina anni 2 con pena sospesa
Galati Salvatore Giuseppe	Condanna per reato associativo - anni 4 mesi 8	CONFERMA
Galea Antonio classe '62	Condanna per reato associativo ad anni 8	Ridetermina anni 7
Gattellari Antonio	Condanna anni 10 e mesi 8 per il reato associativo	Ridetermina anni 9
Gattuso Andrea	Anni 8 - reato associativo	Ridetermina anni 7
Gattuso Domenico	Applicate generiche - anni 5 e mesi 4 per il reato associativo	Ridetermina anni 4 e mesi 8
Gattuso, Nicola	Anni 10 e mesi 8, con continuazione interna (detenzione arma)	Esclusa recidiva ridetermina anni 11 e mesi 4

141

Gioberti Osvaldo	ASSOLTO (vedi sent. n. 25292 del 2011)	Afferma la penale responsabilità - anni 6
Gioffrè Bruno	Riqualifica partecipe - con generiche - anni 5 e mesi 4	Esclude generiche - anni 6 e mesi 8
Iamonte Remingo	Anni 9 per reato associativo e intestazione fittizia capo P -	CONFERMA
Iannone Giuseppe	Solo capi H e I - condanna anni 1 e mesi 4 (mot.) in dispositivo anni 1 e mesi 8	Assolve capo H, ridetermina pena per capo I (truffa) anni uno ed euro 600 con pena sospesa
Iaria Giuseppe Romeo	Intestazione fittizia con Iamonte e armi - generiche - anni 2 e mesi 2	CONFERMA
Ietto Francesco	Condanna per reato associativo ad anni 9 e mesi 8 (mot.) in dispositivo anni 8 mesi 2 gg.20	Ridetermina anni 7 e mesi 4
Lamari Rocco	Esclude ruolo direttivo - condanna anni 8 mesi 2 e giorni 20	Riconosce ruolo direttivo - ridetermina anni 10
Larizza Sotirio Santo	Anni 8 per il reato associativo	Concesse generiche equivalenti ridetermina anni 4 e mesi 8
Leuzzi Cosimo Giuseppe	Riqualifica partecipe anni 8	Ridetermina anni 8 e mesi 8
Longo Vincenzo	Anni 10 e mesi 8 per il reato associativo	Riqualifica partecipe - ridetermina anni 8
Maesano Antonio	Assolto	Afferma la penale responsabilità - generiche equivalenti - anni 4 e mesi 8

RAT

Maesano Giovanni	Assolto	Afferma la penale responsabilità - condanna anni 6
Maisano Claudio Umberto	Anni 9 per il reato associativo	CONFERMA
Manglaviti Saverio	Con generiche anni 4 e mesi 8 per il reato associativo	CONFERMA
Marasco Michele	Condanna per reato associativo ad anni 8	CONFERMA
Marvelli Giuseppe	Condanna per reato associativo ad anni 8	Escluse attenuanti generiche - ridetermina anni 10
Marzano Francesco	Generiche equivalenti - ruolo partecipe - anni 4 e mesi 8	Escluse generiche ridetermina anni 6
Meduri Paolo	Riconosciuta continuazione con precedente giudicato e derubricato a partecipe-reato satellite incide per anni 2	CONFERMA
Meniti Demetrio	Con generiche anni 4 e mesi 8	Escluse generiche ridetermina anni 8
Mollica Saverio	Anni 8 per il reato associativo	Riconosciuta continuazione con precedente giudicato, ridetermina anni 10 e mesi otto pena complessiva
Muià Carmelo	Concesse generiche - anni 5 e mesi 4	Escluse generiche - ridetermina anni 8
Napoli Domenico Antonio	Condanna per reato associativo ad anni 5 mesi 6 gg.20	Ridetermina in aumento anni 6 mesi 8
Napoli Salvatore	Condanna per reato associativo ad anni 4 e mesi 8	Escluse generiche - ridetermina anni 6

127

Nesci Bruno	Riconosciute generiche, condanna anni 6 mesi 4 (c'è continuazione con arma di cui al capo 5) n.b. Locale di SINGEN	Escluse generiche - ridetermina anni 8 e mesi 4
Oppedisano Domenico	Condanna per reato associativo ad anni 10	Escluse generiche - anni 10
Oppedisano Michele	Condanna per reato associativo e porto di arma ad anni 10	Ridetermina anni 9 mesi 4
Oppedisano Pasquale	Condanna per reato associativo ad anni 8	CONFERMA
Oppedisano Pietro	Condanna per reato associativo ad anni 8	CONFERMA
Oppedisano Raffaele	Condanna per reato associativo ad anni 8	Ridetermina a favore anni 6 e mesi 8
Palmanova Luigi	Att. generiche - anni 4 e mesi 8	Escluse generiche ridetermina anni 6
Papaluca Antonio Nicola	Condanna per reato associativo ad anni 4 mesi 8 con generiche	Escluse generiche ridetermina anni 6 mesi 8
Pagliaviniti Bruno	Con generiche equivalenti anni 4 e mesi 8	CONFERMA
Pagliaviniti Carmelo	Con generiche equivalenti anni 4 e mesi 8	CONFERMA
Pagliaviniti Paolo	Con generiche equivalenti anni 4 e mesi 8	CONFERMA
Pesce Antonino	Condanna per reato associativo ad anni 6	Concesse generiche ridetermina anni 4 e mesi 8
Praticò Sebastiano	Escluso ruolo direttivo -	Riconosciuto ruolo

127

	concesse generiche - anni 5 mesi 4	direttivo - escluse generiche ridetermina anni 8 e mesi 8
Prestopino Giuseppe	Condanna per reato associativo ad anni 8	Riconosciuta continuazione con precedente giudicato - anni 8 e mesi otto pena complessiva
Prochilo Domenico	Att. generiche - anni 4 e mesi 8	CONFERMA
Raso Giuseppe	Applicate generiche - anni 5 e mesi 4 per reato associativo	Escluse generiche - ridetermina anni 6
Scali Rodolfo	Applicate generiche - anni 5 mesi 4	Escluse generiche - ridetermina anni 8
Schiavo Tonino	Applicate attenuanti generiche anni 4 e mesi 8 NB locale di Singen	Escluse generiche ridetermina anni 6
Stelitano Sebastiano	Riconosciuta continuazione con precedente giudicato - reato satellite anni 2	CONFERMA
Surace Luca	Condanna per reato associativo ad anni 5 mesi 4	CONFERMA
Tassone Damiano Ilario	Condanna per reato associativo anni 8 (?) in dispositivo anni 5 mesi 6 gg.20	Esclusa recidiva e concesse generiche equivalenti, ridetermina anni 4 e mesi 8
Tavernese Vincenzo	Condanna per capo A e capo U	Condanna per il solo capo U (porto di una pistola) anni 2 con esclusione aggravante art. 7 d.l. n.152 del 1991
Tramonte Biagio	Condanna per reato associativo ad anni 4 e	CONFERMA

147

	mesi 8	
Trapani Giuseppe	Qualifica partecipe anni 8 per il reato associativo	CONFERMA
Trichilo Giuseppe	Capo B (513 bis) e capo G (612) con aggravante art. 7 anni 2 mesi 4	Ridetermina - anni 2 e mesi 2
Vecchio Giuseppe classe '25	Condanna per reato associativo ad anni 4	Escluse generiche ridetermina anni 6
Zappia Vincenzo	Con generiche anni 4 e mesi 8 per reato associativo	CONFERMA
Zavettieri Annunziato	Anni 6 mesi 8 per il reato associativo	CONFERMA
Zurzolo Kewin	Condanna per reato associativo ad anni 4 e mesi 8	CONFERMA

127

2. Le principali fonti dimostrative utilizzate nella decisione di primo grado - emessa in sede di giudizio abbreviato - sono rappresentate da una imponente serie di captazioni di colloqui tra presenti che - unitamente ad altri apporti probatori - hanno consentito di ritenere raggiunta la prova della sussistenza, in larga misura, dell'ipotesi di accusa.

In particolare, quanto al reato associativo, contestato temporalmente sino alla data del 21 marzo 2011, la prospettazione di accusa concerne, essenzialmente, la ricorrenza in fatto dell'esistenza di un particolare modello organizzativo della associazione di stampo mafioso denominata *'ndrangheta*, la cui operatività ed il cui radicamento territoriale è ritenuto esistente in virtù dei contenuti di numerose decisioni irrevocabili, citate e riassunte nei loro aspetti essenziali nella decisione di primo grado.

In particolare viene ritenuta sussistente l'articolazione verticistica del sodalizio mafioso con affidamento ad un organismo sovraordinato - denominato *Provincia*

o *Crimine* - di compiti di coordinamento delle numerose realtà territoriali, articolate nella zona calabrese in tre mandamenti (Tirrenico, Ionico e Reggino) che a loro volta comprendono gli organismi territoriali delle *Società* e delle *Locali*.

Viene inoltre ritenuta provata la dipendenza funzionale dal *Crimine* delle Società o Locali impiantate in altre zone d'Italia (In particolare Lombardia, Piemonte e Liguria) e all'estero (Germania, Canada e Australia).

Come si è anticipato, l'attività investigativa risulta realizzata tra il 2008 e il 2010 principalmente attraverso captazioni di conversazioni - di particolare rilievo quelle realizzate nei locali della lavanderia *Ape Green* di Commisso Giuseppe in *Siderno* nonché presso l'agrumeto di Domenico Oppedisano in *Rosarno*, presso l'abitazione di Pelle Giuseppe in Bovalino o all'interno della vettura in uso al Gattuso Nicola - cui si sono unite le attività di osservazione e riscontro realizzate dalla polizia giudiziaria e i contenuti dichiarativi apportati da alcuni collaboratori di giustizia (Facchinetti Salvatore, Marando Rocco, Varacalli Rocco, Belnome Antonino).

Ad essere monitorato risulta, nell'estate del 2009, il rinnovo dell'organismo di vertice provinciale - discusso nel corso del matrimonio tra Elisa Pelle e Giuseppe Barbaro del **19 agosto del 2009** e successivamente formalizzato il **2 settembre del 2009** in Palsi - che ha condotto, tra l'altro, all'affidamento a Domenico Oppedisano di Rosarno della carica di 'Capo del Crimine'.

127

Quanto, inoltre, al significato dei rituali di investitura dei soggetti ammessi a far parte del sodalizio - con attribuzione delle relative doti - la decisione ne afferma la tendenziale rilevanza dimostrativa a fini di sussistenza del reato associativo, salvi casi in cui tale elemento non assicuri, in concreto, l'effettivo svolgimento di compiti rilevanti per la perduranza della associazione.

Ciò in rapporto al constatato rilievo dell'assetto organizzativo interno che le captazioni di conversazioni hanno, in tale ottica, consentito di decifrare.

In particolare, si ritiene dimostrata non soltanto l'ampia articolazione territoriale della 'ndrangheta ma l'esistenza di un ambito *cursus honorum* nell'ambito delle 'ndrine e delle rispettive locali.

Vengono identificati dei veri e propri «gradi» di una scala gerarchica interna, che tendenzialmente distingue gli affiliati delle singole «locali» in una società *minore* e in una società *maggiore*.

Nella cd. società minore vengono identificate, in serie di rilevanza, le cariche di *picciotto*, *camorrista*, *sgarrista*.

A capo della società minore vi è un soggetto chiamato 'capo giovane'.

Nella cd. società maggiore si accede con la dote della 'santa' cui fanno seguito il *vangelo*, il *trequartino*, il *quartino* e il *padrino*.

In alcune captazioni emerge l'esistenza di una dote individuale superiore a quella del padrino, chiamata *croce*, *stella* o *crociata*.

La progressione nelle doti - cui pare accedersi per anzianità coniugata alle particolari attitudini dimostrate - consente all'affiliato di incrementare il prestigio personale e la stessa importanza della *locale* o della *società* di riferimento.

In ogni gruppo territoriale vi sono dei soggetti responsabili della attribuzione di dette 'doti'. Si tratta di una terna di soggetti chiamata *copiata*.

I contenuti captativi consentono, ad avviso del GUP di Reggio Calabria, di delineare la ricorrenza dei profili strutturali e funzionali della 'ndrangheta calabrese nel modo che segue :

il vasto materiale probatorio prima indicato, derivanti dalle molteplici indagini che sono confluite in questo processo, a giudizio di questo Tribunale consente di ritenere infondate le deduzioni difensive e di pervenire, anche sotto il profilo logico, oltreché giuridico, ad una perentoria affermazione di fondatezza dell'ipotesi accusatoria formulata al capo A) della rubrica, dovendosi ritenere che:

- a) **l'organizzazione criminale di stampo mafioso denominata Ndrangheta**, storicamente nata e sviluppatasi in varie parti della provincia di Reggio Calabria (e principalmente nella fascia jonica e tirrenica, oltreché nella zona urbana del capoluogo) ha assunto via via nel tempo ed in un contesto di trasformazione ancora non concluso, una **strutturazione unitaria, tendente a superare il tradizionale frazionamento ed isolamento tra le varie 'ndrine**: sicché, come significativamente emerso anche nella parallela indagine milanese c.d. *Infinito*, la *Ndrangheta* non può più essere vista in maniera parcellizzata come un insieme di cosche locali, di fatto scoordinate, i cui vertici si riuniscono saltuariamente (pur se a volte periodicamente), ma come un "arcipelago" che ha una sua organizzazione coordinata ed organi di vertice dotati di una certa stabilità e di specifiche regole;

RT7

- b) la predetta unitarietà, a differenza di quanto è stato giudizialmente accertato per la mafia siciliana (con la "cupola" o "commissione" di Cosa nostra) fa pienamente salva la persistente autonomia criminale delle diverse strutture territoriali (ivi comprese quelle operanti nel Nord Italia, *in primis* la c.d. Lombardia: v. conclusioni dell'indagine c.d. Infinito), tradizionalmente fondate soprattutto su vincoli di sangue, in quanto non è emerso che essa influisca su ordinarie attività delinquenziali specifiche (i c.d. reati-fine) e, quindi, su profili operativi per così dire esterni (salvo casi eccezionali);
- c) tuttavia (ed è questa la novità del presente processo), l'azione dell'**organismo di vertice denominato Crimine o Provincia** - la cui esistenza è stata inoppugnabilmente accertata -, seppur non sembra intervenire direttamente nella concreta attività criminale gestita in autonomia dai singoli locali di *'ndrangheta*, svolge indiscutibilmente un ruolo incisivo sul piano organizzativo, innanzitutto attraverso la **tutela delle regole basilari dell'organizzazione** (una sorta di "**Costituzione**" criminale), quelle, in definitiva, che caratterizzano la *Ndrangheta* in quanto tale e ne garantiscono la riconoscibilità nel tempo e nello spazio, anche lontano dalla madrepatria Calabria; quindi garantendo il **mantenimento degli equilibri generali**, il **controllo delle nomine dei capi-locali** e delle **aperture di altri locali**, il **nulla osta per il conferimento di cariche**, la **risoluzione di eventuali controversie**, la **sottoposizione a giudizio di eventuali comportamenti scorretti** posti in essere da soggetti intranei alla *'ndrangheta*;
- d) quella unitarietà si manifesta anche sotto il profilo psicologico nella **adesione da parte di ogni singolo accolito ad un progetto criminale collettivo proprio della associazione nel suo complesso**, accomunato da **identità di rituali di affiliazione** (e dalla comunanza della c.d. *copiata*, cioè della terna di soggetti abilitati a conferire determinate cariche, come la *santa*), dal rispetto di **regole condivise**, **dal comune sentire di appartenere ad un corpus più ampio**, che coinvolge non solo le cosche tradizionalmente operanti nel territorio di origine (provincia di Reggio Calabria), ma anche le **cosche che**, pur se più o meno distanti (Serre

RM

vibonesi, Lombardia, Piemonte, Liguria, Germania, Canada, Australia) **si riconoscono nel c.d. Crimine di Palsi (i locali c.d. allineati)**; su tale aspetto, si rinvia anche a quanto si dirà *infra* sul contributo delle varie articolazioni territoriali alla "*Mamma di San Luca*";

- e) l'esistenza di quell'organismo verticistico - i cui poteri, allo stato delle prove acquisite, sono definibili solo nei termini suddetti, non essendo ancora chiarito definitivamente quali poteri sanzionatori esso abbia - non esclude la **possibilità dell'insorgere di conflitti e di faide tra gruppi contrapposti** (come è avvenuto storicamente ed anche nel recente passato).

Sotto tale ultimo profilo, si impone un'ulteriore considerazione, già svolta nell'ordinanza cautelare. La tesi secondo la quale l'organizzazione '*Ndrangheta* ha carattere unitario non può in alcun modo ritenersi sconfessata dal fatto che periodicamente possano nascere **faide** fra le varie cosche operanti su un certo ambito territoriale: da un lato perché in qualsiasi organizzazione complessa, e tanto più in quelle a base criminale (basti pensare alle vicende di Cosa Nostra siciliana, segnata da gravi "turbolenze" e da numerosi omicidi persino negli anni della *pax mafiosa* voluta da Bernardo PROVENZANO), vi sono fasi patologiche in cui possono verificarsi contrasti interni e delitti gravissimi; dall'altro perché si tratta pur sempre di episodi che, quando si sono verificati, non hanno messo in discussione gli equilibri complessivi nei termini generali che si sono fin qui descritti. Ed è certo che nel periodo oggetto di indagine (approssimativamente quello dalla fine del 2007 all'inizio del 2010) non risultano grossi contrasti all'interno dell'organizzazione diversi da quelli monitorati nelle intercettazioni (si pensi a quanto si dirà nel capitolo sull'articolazione tedesca in ordine ai conflitti tra i locali tedeschi e quelli svizzeri o alla locale di Motticella e così via).

Estremamente significative al fine di ulteriormente corroborare la tesi dell'unitarietà dell'associazione '*Ndrangheta* anche sotto il profilo della consapevolezza soggettiva sono poi le emergenze probatorie inerenti il **contributo degli affiliati alla "*Mamma di San Luca*",** desumibili dall'ordinanza cautelare dell'Operazione Minotauro di Torino (v. il relativo cap., pagg. 1191 ss.), a riprova del vincolo che lega gli affiliati dei vari locali distaccati con il resto dell'organizzazione: essi, infatti, a

cadenze periodiche debbono pagare una vera e propria "tassa" (quella che Nicola IERVASI, durante uno sfogo al telefono con Domenico GUARNERI, definisce "**una tassa, focu meu, non c'è la faccio più io**") da versare a favore del vertice del sodalizio.

Come evidenziato dal g.i.p. torinese, tale condotta (per la cui puntuale ricostruzione si rinvia integralmente alla citata ordinanza, con ampi riferimenti alle plurime prove ivi indicate) rende esplicito "**il legame tra i singoli appartenenti, i singoli locali e la societas sceleris nel suo complesso** (rappresentata dai vertici calabresi), per il cui mantenimento economico i componenti dei locali territoriali devono contribuire. La comune appartenenza è appunto confermata dal periodico invio di denaro e contributi che servono a sostenere iniziative e azioni che non riguardano direttamente il singolo territorio da cui proviene il denaro, ma l'associazione nel suo complesso. Non da ultimo, il vincolo economico rafforza il rispetto dovuto alle alte cariche che, anche attraverso la riscossione del tributo, impongono il loro ruolo di comando: anche in tale modo viene infatti perpetuata l'efficacia direttiva dei vertici del sodalizio. Con tali condotte, pertanto, viene fornito un aiuto economico all'organizzazione in modo stabile, in forma non episodica, cronologicamente cadenzato: viene così a realizzarsi uno stabile e continuo approvvigionamento di risorse finanziarie con la consapevolezza, da parte dei singoli, della importanza decisiva ai fini del sostentamento e sopravvivenza dell'intero sodalizio (...). Le conversazioni sopra riportate permettono altresì di comprendere come tale pratica sia diffusa a livello generale all'interno della compagine, coinvolgendone tutte le strutture: infatti dell'obolo parlano appartenenti a locali diversi (Cuorgnè, Natile di Careri a Torino, Chivasso), facendo anche riferimento ad altre strutture a loro estranee quali il rappresentante della "provincia" (GIORGIO Francesco) ed il crimine. Le conversazioni ascoltate rendono inoltre palese un'ulteriore fondamentale caratteristica del versamento economico alla "casa madre", ossia quello dell'astrattezza della causa del versamento stesso: la dazione di denaro, invero, viene richiesta dai vertici della società criminale per le esigenze generali della organizzazione senza che sia collegata a vicende e ad episodi particolari o ad esigenze contingenti. Tale conferimento rappresenta pertanto un aiuto costante ed

27

obbligato alla vita dell'associazione e contribuisce al rafforzamento della stessa".

Peraltro, lo stesso collaboratore di giustizia Rocco VARACALLI nell'interrogatorio del 18 gennaio 2007 (riportato in quell'ordinanza) ha dichiarato che **"Mi risulta che tutte le 'ndrine dei locali, e quindi anche la 'ndrina di Natile a Torino, debbano finanziare la MAMMA del CRIMINE di POLSI (...)"**. Si tratta di affermazioni del tutto credibili, provenendo da un soggetto pienamente inserito nell'associazione (per quanto prima evidenziato) e che sono riscontrate dalle intercettazioni in atti.

3. I profili di responsabilità individuale risultano delineati nella decisione di primo grado, quanto al reato associativo ed ai reati-scopo contestati a taluni soggetti, in rapporto all'analisi dei contenuti captativi e delle indagini di riscontro.

Data la notevole complessità dei materiali dimostrativi, noti alle parti, può realizzarsi rinvio ai contenuti della decisione, riservando la indicazione dei singoli punti argomentativi alla parte della presente esposizione dedicata alla sintesi della decisione qui impugnata.

RM

3. Quanto agli aspetti di carattere processuale va ricordato che da pagina 22 a pagina 27 la decisione di primo grado decide - in via generale - su questioni poste dalle difese e relative a profili di utilizzabilità delle intercettazioni nel modo che segue :

... **2.4.1** - La fonte di prova più ponderosa e decisiva è costituita, come prima accenato, dall'ingente compendio di conversazioni, telefoniche ed ambientali, acquisite al processo, molte delle quali di straordinario interesse investigativo, anche per le modalità di installazione degli apparati di captazione e per il luogo in cui è avvenuta tale installazione (sovente, come nel caso della Lavanderia *Apegreen* di Giuseppe COMMISSO in Siderno, ritenuto al sicuro, anche perché al di fuori della copertura dei segnali telefonici cellulari).

Riguardo tali intercettazioni le difese hanno, *more solito*, sollevato una serie di censure, sia di natura processuale che in ordine ai criteri di valutazione, ampiamente

scrutate dalla giurisprudenza di legittimità e che vanno partitamente esaminate in questa sede, trattandosi di questioni generali, rinviando ai paragrafi relativi alle singole posizioni le doglianze specifiche.

2.4.2 - La difesa degli imputati Antonio GALEA cl. '62 e Domenico Antonio NAPOLI (Avv. Staiano) all'udienza del 16 gennaio 2012 ha sollevato l'eccezione di inutilizzabilità in abbreviato delle intercettazioni non trascritte da un perito e, quindi, delle trascrizioni redatte dalla Polizia giudiziaria, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità in ordine alla professionalità del traduttore e trascrittore, posto che la fruibilità della intercettazione passa - a suo dire - attraverso la perizia, ex artt. 191 e 268, co. 7, c.p.p.

L'eccezione, se si è ben compreso il senso della stessa come sinteticamente espresso dal difensore in udienza, sembra postulare che le trascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria (e, in definitiva, dalla parte pubblica del processo penale), siano illegittime o che la loro acquisizione al fascicolo processuale debba considerarsi tale ai fini del giudizio di merito. In definitiva, secondo quanto sostenuto dal difensore, si dovrebbe ritenere che l'utilizzo di quelle trascrizioni sia contrario al principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. con riguardo a chi preferisce essere giudicato in dibattimento (nel quale l'art. 268, co. 7, c.p.p. consente la perizia trascrittiva), al principio del diritto di difesa ex art. 24 Cost. (derivandone una menomazione di quel diritto per l'imputato che ha scelto il giudizio abbreviato) e al principio del giusto processo ex art. 111 Cost.

Il difensore ha poi eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 192, co. 3 e 4, c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non richiede la necessità di riscontri per le dichiarazioni eteroaccusatorie oggetto di intercettazioni.

A tacer d'altro, questo giudice ritiene che le superiori eccezioni siano prive di pregio: intanto, perché la scelta da parte dell'imputato del rito abbreviato (che ormai è imposta al giudice, il cui ambito valutativo si limita solo all'ipotesi di richiesta di abbreviato condizionato) non può certo consistere nella eliminazione totale di una fonte di prova legittimamente acquisita, posto che non state sollevate censure in ordine alla non conformità delle trascrizioni al contenuto delle conversazioni intercettate nella trascrizione della Polizia giudiziaria o a presunte violazioni di legge; senza dimenticare che la prova è costituita dalla

registrazione della captazione della conversazione e, quindi, il *file* audio acquisito al fascicolo processuale e non la trascrizione, mera operazione rappresentativa in forma grafica della registrazione fonica (v., *ex multis*, Cass. 28 settembre 2004, n. 47891; Cass. 11 dicembre 2009, n. 1084, secondo cui sono utilizzabili nel giudizio abbreviato le intercettazioni per le quali è stato omesso dal pubblico ministero il deposito dei supporti magnetici sui quali sono state riversate le registrazioni delle conversazioni intercettate).

In realtà:

- a) Va ricordato che nel giudizio abbreviato la specialità del rito comporta che è onere dell'interessato eccepire preliminarmente - e cioè prima dell'introduzione del procedimento - l'eventuale illegittima acquisizione delle prove, posto che, una volta introdotto il rito, non è più consentita la formulazione di eccezioni concernenti la validità degli atti e l'utilizzabilità degli elementi probatori contenuti nel fascicolo del pubblico ministero (Cass. 27 maggio 1999, n. 8803, nella vigenza, peraltro, della formulazione dell'art. 438 c.p.p. che consentiva al giudice di valutare se accogliere o meno la richiesta, laddove oggi - com'è noto - la scelta dell'imputato è insindacabile; invero, in tema di giudizio abbreviato, l'imputato può eccepire le cosiddette inutilizzabilità patologiche (relative a prove assunte *contra legem*) nonché le nullità che inficiano gli atti processuali, ma non è suo onere formulare tali eccezioni prima di accedere al rito, qualora richieda di essere giudicato nelle forme del giudizio abbreviato non condizionato (ovvero senza integrazione probatoria), in quanto l'ammissibilità di tale rito non è valutata dal giudice e costituisce un diritto dell'imputato, il quale può dunque formularle per la prima volta anche nel giudizio di legittimità;
- b) Il richiamo all'art. 3 Cost. appare incongruo, perché si tratta di due situazioni processuali diverse, essendo evidente che, anche alla luce dell'art. 111 Cost. (ugualmente richiamato dal difensore), il giudizio abbreviato è (e dovrebbe essere) un giudizio più veloce (ma non per questo meno approfondito) di quello ordinario, in cambio di uno sconto di pena nell'eventualità di una condanna;

121

- c) Non v'è alcuna violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., laddove l'imputato ha scelto liberamente di essere giudicato con il rito speciale e, quindi, allo stato degli atti (quelli esistenti nel fascicolo del pubblico ministero e quelli che ha prodotto sino all'ordinanza ammissiva), senza che ciò comporti alcuna menomazione, potendo egli contestare nel merito il contenuto delle conversazioni o, anche tramite consulenza di parte tempestivamente depositata, la correttezza della trascrizione o ancora chiedere un abbreviato condizionato o sollecitare il giudice a disporre una perizia ex art. 441 c.p.p., qualora ne sussista l'indispensabilità;
- d) è di tutta evidenza che la prova è costituita dalle bobine o nastri contenenti la registrazione (e, quindi, dal supporto materiale contenente la registrazione stessa e, quindi, il file audio acquisito al fascicolo processuale) e non dalla relativa trascrizione, la quale è uno dei modi per rendere possibile la consultazione della prova che, dunque, esiste ed è utilizzabile anche in mancanza di trascrizione e qualunque sia il metodo di trascrizione utilizzato (Cass. 28 settembre 2004, n. 47891);
- e) E ciò è tanto più vero, laddove si consideri che a norma dell'art. 438 c.p.p. (così come novellato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479), a fronte della richiesta del giudizio abbreviato da parte dell'imputato, il giudice non può fare altro che accogliere la richiesta, non sussistendo alcuno spazio valutativo o di filtro e non potendo, in tal modo, l'imputato tentare (più o meno furbescamente: è questo il termine usato dal difensore istante) di porre nel nulla un compendio probatorio legittimamente entrato a far parte del fascicolo processuale ed accettato dallo stesso imputato;
- f) Non si ravvisa alcuna nullità patologica (peraltro neanche dedotta) nelle intercettazioni in questione, secondo il criterio definitorio prima specificato; Infine, non si comprende perché il giudice non potrebbe porre a base della sua decisione anche l'ascolto diretto delle conversazioni intercettate (cioè una forma di esame della prova diretta senza alcuna intermediazione), come, peraltro, hanno sollecitato molte altre difese e come il decidente ha fatto in molti casi dubbi o contestati, proprio alla luce di quanto detto sopra in ordine alla nozione di prova nelle intercettazioni (cfr. Cass. 19

247

dicembre 2008, n. 2409, secondo cui il giudice ha il potere di procedere all'ascolto diretto delle registrazioni delle conversazioni telefoniche intercettate, benché disponga agli atti della relativa trascrizione, senza che questa modalità di apprezzamento della prova documentale debba svolgersi nel contraddittorio).

2.4.3 - Ancora, l'avv. Antonio Managò (nell'interesse di Giorgio DEMASI), all'udienza del 9 gennaio 2012 ha eccepito l'inutilizzabilità delle intercettazioni captate presso la Lavanderia Apegreen di Giuseppe COMMISSO, posto che:

- a) dopo la fase iniziale, si sono autorizzate quelle intercettazioni convogliandole presso il Commissariato di Siderno, per impossibilità tecnica di far pervenire il segnale alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, laddove si sarebbe dovuta delegare la Procura di Locri;
- b) nei decreti di proroga non sarebbe stata fatta menzione del permanere dello stato di inidoneità degli impianti della Direzione distrettuale antimafia, quale necessario presupposto della legittimità dell'utilizzo di quegli impianti diversi.

A giudizio del decidente, le superiori censure sono prive di pregio, reiterando, peraltro, analoghe eccezioni disattese nell'ambito di questo processo dalla Suprema Corte (Cass. 24 febbraio 2011, n. 21229, imputato MARZANO, confermativa del l'ordinanza del Tribunale del riesame del 16 settembre 2010).

I giudici di legittimità, infatti, hanno evidenziato che il decreto del Pubblico ministero in data 8 luglio 2009 che aveva disposto l'esecuzione delle intercettazioni ambientali all'interno del locale adibito a lavanderia, denominato Apegreen, con impianti in dotazione al Commissariato della Polizia di Stato di Siderno e nella sede di esso, è puntualmente motivato, seppure *per relationem* alla richiesta dello stesso Pubblico ministero, depositata il 3 luglio 2009, di proroga delle operazioni captative, accolta dal Giudice per le indagini preliminari con decreto in pari data, sia con riguardo all'inidoneità degli impianti esistenti negli uffici della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, in quanto il segnale trasmesso dal sistema già utilizzato non risultava ottimale al punto di compromettere l'utilità del servizio, stante l'ubicazione dei locali della lavanderia in un piano seminterrato, con la conseguente necessità di installare un sistema *wireless* in prossimità del

127

luogo da controllare ovvero presso gli uffici del più vicino Commissariato P.S. di Siderno; sia con riguardo alle eccezionali ragioni di urgenza, giustificanti il mutamento delle modalità esecutive delle operazioni di intercettazione in corso, per la progressione degli episodi emergenti dalla complessiva attività di captazione e l'esigenza non differibile di seguirne gli sviluppi e i commenti da parte dei loro protagonisti. Nella fattispecie, dunque, risulta pienamente osservata la disposizione di cui all'art. 268, co. 3, c.p.p., che giustifica il compimento delle operazioni di intercettazione mediante apparecchiature esterne non solo nel caso di inidoneità "tecnico- strutturale" degli impianti installati negli uffici della procura della Repubblica, concernente le condizioni materiali degli impianti stessi, ma anche nel caso di **inidoneità cosiddetta "funzionale"**, da valutare in relazione al tipo di indagine in corso e allo specifico delitto per il quale si procede (cfr. sul requisito dell'inidoneità degli impianti che può comprendere, congiuntamente o alternativamente, i predetti aspetti strutturali e/o funzionali: Cass. 14 aprile 2010, n. 17231). Sicché non può non ritenersi che quella inidoneità permanesse nel tempo, attenendo alla stessa strutturazione della modalità captativa, necessitante di un luogo vicino alla fonte di captazione.

Ha aggiunto, poi, la Suprema Corte che nessun onere incombeva al Pubblico ministero di accertare se l'inconveniente tecnico, emerso nel corso delle intercettazioni ambientali, potesse essere superato spostando le operazioni presso altri uffici di procura: infatti, le disposizioni in materia di esecuzione delle intercettazioni telefoniche e/o ambientali non prevedono che all'insufficienza o inidoneità della postazione di una sede di procura si possa rimediare con il ricorso ad un diverso ufficio di procura non competente a svolgere l'indagine in corso.

Va aggiunto (Cass. 27 maggio 2010, n. 25383) ai fini della legittimità del decreto del pubblico ministero che dispone, a norma dell'art. 268 c.p.p., comma 3, ult. parte, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, basta che il requisito di insufficienza, oppure inidoneità degli impianti della procura della Repubblica vada soppesato non in astratto, ma appunto con riguardo alle concrete ed obiettive caratteristiche dell'indagine, nel cui contesto si inseriscono

127

le operazioni di intercettazione, sicché nella specie è da considerarsi pienamente consentito il ricorso agli impianti presso il Commissariato di Siderno, luogo più vicino alla fonte delle onde *wireless* da captare. L'obbligo di motivazione del decreto del Pubblico ministero risulta quindi nella specie adeguatamente assolto, considerato che si è data contezza, sia pure senza particolari lunghe locuzioni od approfondimenti, delle ragioni che rendevano gli impianti di quella Procura concretamente inadeguati al raggiungimento dello scopo, in relazione al reato per cui si procedeva ed al tipo di indagini necessarie (Cass. sez. Un., 12 luglio 2007, n. 30347).

2.4.4 - Del tutto generiche e, in definitiva inammissibili, oltreché infondate, sono le censure mosse dall'avv. Riccardo Misaggi con la memoria depositata all'udienza del 13 gennaio 2012 (cfr. Cass. 4 novembre 2011, n. 3882, in tema di inammissibilità di una censura di inutilizzabilità "omnicomprensiva", perché attinente a tutto o ad una serie corposa di materiale intercettativo, senza specifica indicazione dei motivi di censura).

2.4.5 - Va inoltre ricordato che, secondo quanto statuito da Cass. Ss.uu. 17 novembre 2004, n. 45189, ai fini dell'utilizzabilità degli esiti di **intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso** da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendo sufficiente il deposito, presso l'Autorità giudiziaria competente per il "diverso" procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime: in tal caso, è **onere della parte** che ne eccepisce l'inutilizzabilità produrre sia il decreto di autorizzazione sia il documento al quale esso rinvia, in modo da porre il giudice del procedimento *ad quem* in grado di verificare l'effettiva inesistenza, nel procedimento *a quo*, del controllo giurisdizionale prescritto dall'art. 15 Cost. E ciò riguarda precipuamente le conversazioni riportate nelle ordinanze cautelari delle Operazioni "Minotauro" di Torino e "Infinito" di Milano.

127

4. La decisione di secondo grado.

4.1 Quanto ai profili generali, la Corte di Appello evidenzia - in rapporto alla ricorrenza della fattispecie di cui al capo A - che l'intero processo ha posto come tema essenziale l'esistenza di un particolare assetto organizzativo interno della

associazione *'ndrangheta*, in ciò presupponendo, in rapporto ai contenuti di decisioni irrevocabili acquisite ai sensi dell'art. 238 bis cod.proc.pen., l'esistenza del diffuso potere di intimidazione ricollegato storicamente all'operare di tale gruppo mafioso nella regione Calabria ed in altri luoghi nazionali ed esteri.

Da ciò deriva la considerazione - già espressa in primo grado - per cui l'assenza o il limitato numero di reati-scopo contestati nel presente giudizio non ha alcuna portata ridimensionante i contenuti dell'accusa, dovendosi valutare il materiale dimostrativo nel suo complesso, come inclusivo degli apporti probatori derivanti dalle numerose decisioni irrevocabili in atti.

Ciò porta ad affermare - secondo la decisione impugnata - che la emersione di particolari rituali di affiliazione, il significato agli stessi attribuito, l'esistenza di una rigida progressione di ruolo, sono elementi che vanno riferiti alla dimensione interna di «quella» particolare struttura mafiosa già nota come *'ndrangheta* e le cui modalità operative risultano precedentemente accertate nelle citate decisioni.

La forza simbolica dei rituali, l'esistenza di precise regole di apertura e funzionamento dei singoli gruppi territoriali, l'esistenza di un organismo sovraordinato di composizione dei conflitti non risultano, pertanto, dati scarsamente significativi ma vanno interpretati come un punto di forza della organizzazione, tale da comportare una carica di fascinazione nei confronti dei possibili nuovi adepti e al contempo un efficace strumento di garanzia per il raggiungimento degli scopi associativi generali.

127

Si evidenzia pertanto come le decisioni di altro procedimento - acquisite - che hanno giudicato circa l'esistenza di numerosi reati-scopo vadano ad integrare, in sostanza, la piattaforma probatoria posta a base della decisione e si evidenziano diversi episodi che - anche nella istruttoria svolta - testimoniano l'evidente potere di controllo del territorio e di infiltrazione in attività economiche da parte della consorteria criminale investigata (gli episodi riferibili alla cosca Aquino).

Vi sarebbe, inoltre, logica spiegazione circa l'assenza - nei riferimenti captativi e nella dimensione probatoria del processo - di talune famiglie notoriamente inserite nel contesto della *'ndrangheta* (come, ad esempio, i Molè di Gioia Tauro) vuoi in ragione del periodo cui le captazioni si riferiscono (tra il 2008 e il 2010) in rapporto alle vicende interne di tali famiglie (detenzione o momenti di difficoltà nella successione al capo) che in virtù dei particolari equilibri interni delle famiglie del capoluogo Reggio Calabria, il che comporta che la presenza di alcune di queste (ad es. i De Stefano) risulta in realtà riconoscibile attraverso l'esame del ruolo del Ficara Giovanni.

4.2 In tema di identificazione delle condotte partecipative, la Corte di Appello evidenzia - in sintesi - che è ben possibile ritenere integrata una condotta partecipativa al sodalizio mafioso anche in assenza di prova di specifiche condotte illecite attuative dell'accordo, essendo rilevante *l'accordo in sè*, ossia l'avvenuta affiliazione con attribuzione della qualifica di 'uomo d'onore', dato che ciò comporta la piena e incondizionata 'messa a disposizione' della propria persona per le esigenze del gruppo criminoso, sulla base di collaudate massime di esperienza. Vengono indicati, sul tema, numerosi e recenti approdi raggiunti nella presente sede di legittimità, anche in riferimento ai contenuti di alcuni provvedimenti cautelari emessi nel procedimento.

4.3 Quanto al punto controverso della pretesa *unitarietà della 'ndrangheta*, la Corte di secondo grado riprende ampiamente le argomentazioni del primo giudice, tese a rappresentare il « modernissimo e difficile equilibrio tra centralismo delle regole e dei rituali e decentramento delle ordinarie attività illecite ».

Ciò porta a ribadire che l'esistenza dell'organismo sovraordinato denominato *crimine* o *provincia* è un dato dimostrativo emerso pienamente nel processo, attraverso la interpretazione delle stesse affermazioni dei conversanti e l'analisi di numerosi episodi che hanno consentito di identificare la tipologia di attribuzioni di detto organismo, essenzialmente teso a comporre o prevenire conflitti tra le diverse realtà locali ed a fungere da custode delle regole interne in punto di organizzazione (chiusura o apertura di nuove locali, riattivazione di locali già chiuse, modalità di attribuzione delle 'doti' ed altro). Ciò è testimoniato dal continuo bisogno degli affiliati di 'consultarsi' con i referenti di maggior rilievo delle rispettive zone come Oppedisano Domenico o Commisso Giuseppe, emersi nel presente processo.

RM

4.4 Viene inoltre ribadita la ricostruzione in fatto operata dal primo giudice di alcuni episodi particolarmente significativi come l'utilizzo di eventi familiari - ad es. i matrimoni tra cui quello tra Elisa Pelle e Giuseppe Barbaro (con circa duemila invitati, tenutosi in due ristoranti diversi per l'impossibilità di contenere tutte le persona in una struttura unica) - allo scopo di realizzare riunioni di vertice del gruppo mafioso, la sacralizzazione delle decisioni di maggior rilievo presso il santuario di Polsi, le scelte in tema di riapertura di 'locali' già chiuse, la

--

tendenza delle locali operanti in altre zone del territorio nazionale a rivolgersi ai referenti calabresi per le necessità organizzative dei rispettivi territori, la riunione del cd. 'tribunale interno' per valutare le condotte 'devianti' di *ciccillo* Gattuso.

4.5 Quanto alla valutazione dei contenuti captativi, la Corte di merito ribadisce che il rilievo dimostrativo dei colloqui non necessita - a fini di ritenere raggiunta la prova a carico dei conversanti o di terzi citati nelle conversazioni - dell'ausilio di specifici riscontri esterni, non vertendosi in condizioni tali da richiedere l'applicazione dell'art. 192 co.3 cod.proc.pen. .

Ciò che rileva è la ricostruzione complessiva della spontaneità dei colloqui e del grado di affidabilità dei conversanti, in una con la logica interpretazione dei contenuti delle conversazioni.

Nel caso in esame rilevano, in particolare, le condizioni di fatto in cui risultano realizzati i colloqui, in luoghi ritenuti dai conversanti 'idonei' ad affrontare temi riservati (la lavanderia del Comisso, l'agrumeto dell'Oppedisano, l'abitazione del Pelle) e la certa inclusione, con attribuzione di responsabilità direttive, dei principali *loquentes* nel consorzio criminoso (appunto, Oppedisano Domenico, Comisso Giuseppe, Pelle Giuseppe, Gattuso Nicola solo per citarne alcuni).

Ciò, a parere della Corte, esclude le ipotesi di millanteria o di calunnia, trattandosi di colloqui univocamente e complessivamente finalizzati a realizzare attività rilevanti per il mantenimento in vita della organizzazione.

Viene ipotizzata tuttavia la necessità di distinguere - sul piano del rilievo dimostrativo - la conversazione 'diretta' (contenente spunti autoincriminanti per uno dei conversanti) da quella *inter alios*, con necessità - in tale ultimo caso - di verifica dei contenuti attraverso un accurato esame del 'peso dimostrativo' della conversazione in rapporto al complesso degli elementi acquisiti.

4.6 Quanto alla esclusione della aggravante della transnazionalità, approdo già raggiunto in primo grado, la Corte ne ribadisce il fondamento logico-giuridico (rigettando la doglianza del P.M.) affermando che se è vero che l'associazione oggetto di giudizio opera, con proprie articolazioni territoriali, in più di uno stato ciò rappresenta una caratteristica operativa transnazionale della stessa associazione incriminata ai sensi dell'art. 416 bis cod.pen. , il che - alla luce delle precisazioni fornite da Sez. U. n. 18374 del 2013 - esclude la possibilità di ravvisare la citata aggravante.

4.7 Viene invece ribadita la sussistenza in fatto dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416 bis cod.pen. - disponibilità di armi - avente carattere oggettivo, sia in rapporto alla notoria e processualmente accertata disponibilità di armi in capo alla 'ndrangheta che in rapporto a taluni spunti probatori specifici emersi durante l'istruttoria.

4.8 Quanto ai profili di trattamento sanzionatorio, in via generale, si afferma che:

a) le circostanze attenuanti generiche possono essere concesse anche in riferimento a fatti di reato di rilevante gravità. Ciò posto, la loro applicazione - in taluni casi - agli imputati ritenuti responsabili è stata operata in riferimento alla condizione di pregressa incensuratezza e alla verifica delle modalità di realizzazione del reato. In nessun caso sono state ritenute prevalenti alla ritenuta aggravante (quella dell'essere armata l'associazione);

b) il ricorso per cassazione proposto dal P.M. viene ritenuto ammissibile quanto alla denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione in rapporto alla concessione delle attenuanti generiche lì dove motivata con esclusivo riferimento alla incensuratezza, così come viene ritenuto ammissibile in rapporto all'erronea considerazione della natura di aggravante dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 416 bis co.2 cod.pen. . Viene ritenuto, di contro, inammissibile in riferimento alle censure mosse sul punto della quantificazione della pena in misura pari al minimo edittale (va ricordato che in rapporto al *tempus commissi delicti* le fasce edittali, data la ricorrenza dell'aggravante di cui al co.4 risultano : per l'ipotesi del soggetto ritenuto partecipe **9/15** anni e per l'ipotesi del ruolo direttivo **12/24**; lì dove vi sia il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti le fasce edittali sono rispettivamente **7/12** e **9/14**) tranne l'ipotesi in cui sia stata denunciato il vizio di quantificazione della pena in misura inferiore al limite minimo edittale.

R27

4.9 Quanto all'esame delle singole posizioni (in numero complessivo di **90** vista la pluralità di impugnazioni), ne vanno qui rievocati i tratti essenziali, al fine di poter illustrare le doglianze poste dai ricorrenti.

Per comodità espositiva si adotta l'ordine alfabetico generale, diverso rispetto all'ordine contenuto in sentenza (basato sui riferimenti territoriali) .

IMPUTATO	SINTESI della VALUTAZIONE PROBATORIA OPERATA IN SECONDO GRADO
Agnelli Giovanni	<p>Ricorre l'imputato, a fronte di statuizione conforme - nei due gradi di merito - di condanna alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione, per ritenuta appartenenza al locale di Oliveto.</p> <p>Gli elementi a carico sono, in sintesi, rappresentati da :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la circostanza che l'imputato è gestore di un bar in Oliveto, consapevolmente messo a disposizione degli affiliati che lo utilizzano come luogo di incontro a fini di scambio di informazioni; - in proposito, si indicano nella decisione di primo grado numerose captazioni di conversazioni, non soltanto tra gli affiliati ma anche tra alcuni di loro e l'Agnelli (in particolare con Nicola Gattuso che in più occasioni chiama l'utenza fissa dell'esercizio per sapere se erano presenti determinati soggetti o se erano passati in precedenza) a conferma dell'assunto; - nella conversazione captata in data 23 marzo 2009, intervenuta tra Nicola Gattuso e Chila Stefano il primo si lamenta dell'eccessivo ..assenteismo..ed afferma, tra l'altro.. <i>dobbiamo essere presenti, non dico tutte le sere ma tre volte alla settimana nel bar..</i> ; - nella conversazione del 18 novembre 2008 sempre Nicola Gattuso, conversando con Stefano Chilà, indica, secondo il GUP, i componenti della locale di Oliveto e menziona, tra gli altri, <i>Gino del bar Agnelli..</i> <p>Nel valutare le doglianze difensive ivi proposte, la Corte di secondo grado afferma, in sintesi che :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'esistenza della locale di Oliveto è confermata dal complesso dell'istruttoria svolta; - l'indicazione operata dal Gattuso al Chilà individua Agnelli come componente di detto organismo ed è stata correttamente interpretata dal GUP, non essendovi plausibile spiegazione alternativa dei contenuti dichiarativi; - il bar non solo veniva utilizzato dai sodali per le riunioni ma lo stesso Agnelli operava come soggetto idoneo a smistare le convocazioni per gli incontri, in ciò mostrando consapevolezza di ciò che sarebbe avvenuto all'interno dell'esercizio. <p>Si conferma pertanto l'affermazione di penale responsabilità e il trattamento sanzionatorio come commisurato in primo grado.</p>
Agostino Mario Gaetano	<p>Ricorre il solo P.G. territoriale, a fronte di doppia decisione conforme di assoluzione.</p> <p>L'imputato è stato tratto a giudizio con l'accusa di appartenenza al locale di San Giorgio Morgeto.</p> <p>A suo carico, i contenuti di alcune conversazioni</p>

127

	<p>captate presso l'agrumeto di Domenico Oppedisano.</p> <p>In una di queste conversazioni, <i>inter alios</i>, Oppedisano raccoglie le doglianze di altro affiliato della predetta locale e afferma che a Mario Agostino era stata <i>tolta la carica</i> per comportamenti scorretti.</p> <p>Di tale scorrettezza comportamentale vi è menzione anche in una ulteriore conversazione intervenuta tra Nicola Gattuso e Domenico Oppedisano, durante la quale il Gattuso afferma .. <i>Peppe Vecchio lo sa cosa ha fatto Mario Agostino..?</i> .</p> <p>A fronte di tali dati, in sintesi, il GUP afferma che da un lato non è del tutto certa l'identificazione dell'imputato nel soggetto evocato (posto che in San Giorgio Morgeto risiedono tre Agostino Mario) nonostante le integrazioni fornite dall'accusa e che, in ogni caso, vi è dubbio sulla attualità ed effettività dell'appartenenza associativa, non essendo chiaro se la carica 'tolta' ad Agostino Mario faccia o meno permanere la sua affiliazione.</p> <p>Nel valutare l'impugnazione proposta dal P.M. (ove si evidenziavano anche omissioni valutative) la Corte di merito osserva, in sintesi, che :</p> <ul style="list-style-type: none"> - manca la prova certa della identificazione dell'imputato nel soggetto evocato e le conversazioni appaiono frammentarie e contraddittorie in chiave di tenuta logica di una richiesta condanna.
Alampì Giovanni	<p>Raggiunto da affermazione di penale responsabilità in entrambe le decisioni di merito (appartenenza alla locale di Trunca-Allai).</p> <p>Gli elementi a carico sono, in sintesi, rappresentati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conversazione del 13 febbraio 2008 intercorsa tra Nicola Gattuso e Francesco Gattuso, nel corso della quale il secondo, tra l'altro, afferma a proposito di Andrea Gattuso.. <i>ti ricordi il bordello che abbiamo fatto per il padrino di tuo padre ? .. a Trunca..</i> . In tale contesto, Francesco Gattuso ricorda che ..<i>hanno voltato le spalle per andarsene tutti, ma c'è stato Giovanni Alampì, poi, che li raccoglieva..</i>; - altra conversazione del 21 novembre 2008 tra Nicola Gattuso e Commisso Giuseppe (mastro di Siderno) durante la quale si fa riferimento alle doti possedute da Alampì Matteo (figlio di Giovanni, già condannato con decisione irrevocabile per il reato associativo) e da Alampì Giovanni (<i>.. il figlio ha una cosa in più..</i>) ; - altro riferimento (qui alla dote di padrino) si rinviene nella conversazione del 18 luglio 2008 tra Nicola Gattuso e Michele Oppedisano; - ancora, il 19 dicembre 2008 conversano Nicola Gattuso e lo stesso Michele Oppedisano e il

PM

	<p>primo, su un suo progetto di ampliamento delle doti a taluni affiliati afferma di aver avuto l'assenso da Giovanni Alampi.</p> <p>Pur trattandosi di conversazioni inter alios il GUP ritiene che non vi siano dubbi nè sulla identificazione dell'imputato che sull'effettivo ruolo rivestito dall'Alampi in ambito associativo, ciò in rapporto alla charezza dei temi trattati e alla complessiva affidabilità (in senso di inserimento nel contesto) dei conversanti.</p> <p>Nel valutare l'appello, la Corte di secondo grado afferma, in sintesi, che :</p> <ul style="list-style-type: none"> - i contenuti delle conversazioni sono univoci nell'attestare il ruolo associativo svolto dall'imputato e non si prestano a spiegazioni alternative ragionevoli, nè necessitano di riscontri esterni. L'esistenza della locale di Allai si deduce sia da precedenti decisioni irrevocabili che dal contenuto delle captazioni. Viene pertanto confermata sia l'affermazione di penale responsabilità che il trattamento sanzionatorio, in ragione dell'incremento per ritenuta recidiva già apportato dal primo giudice (anni 9 + 3 per recidiva, ridotta la pena per il rito ad anni otto).
Albanese Giuseppe	<p>Raggiunto da affermazione di penale responsabilità in entrambe le decisioni di merito, con riduzione della pena in secondo grado dovuta ad esclusione della recidiva, è stato ritenuto affiliato alla società di Siderno.</p> <p>Gli elementi essenziali utilizzati a carico risultano, in sintesi, :</p> <ul style="list-style-type: none"> - conversazione del 22 agosto 2009 tra Commisso Giuseppe e Cataldo Carmelo (all'interno della lavanderia Apegreen) durante la quale si evoca il ..Pino, in possesso della dote di <i>padrino</i> e Commisso successivamente chiede al Cataldo di intercedere per un rapporto commerciale in favore di <i>Pino</i>..; - il fatto che il 15 ottobre 2009 Commisso Giuseppe si reca in Torino accompagnato proprio da Albanese Giuseppe (verifica di p.g. e ascolti) ; - conversazione diretta del 28 gennaio 2010 durante la quale Albanese si dichiara disponibile a 'custodire' il Commisso in appartamenti di sua proprietà in caso di necessità ed in rapporto a 'soffiate' ricevute sulle indagini in corso (per sottrarsi a eventuali titoli cautelari...; la frase è <i>te ne vai lì e non ti preoccupare..</i>) ; - il fatto che il Commisso il 13 luglio del 2010 viene tratto in arresto in una proprietà dell'Albanese. <p>Nel valutare le doglianze difensive, la Corte di merito afferma, in sintesi che :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le emergenze istruttorie appaiono univocamente convergenti sul ruolo associativo svolto e la diversa lettura fornita dalla difesa (rapporto personale agevolato dalla parentela e

127

	<p>riconoscenza per l'agevolazione commerciale ricevuta) non sono accoglibili perchè contrastanti con i contenuti complessivi delle captazioni.</p> <p>Viene esclusivamente accolta la doglianza in punto di incidenza della recidiva, esclusa per la eterogeneità e il modesto rilievo dei precedenti.</p> <p>Si ribadisce il diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione dello stretto rapporto con il mastro Comisso e del grado rivestito. La pena finale viene pertanto determinata in anni 9 ridotti ad anni 6 per la scelta del rito.</p>
Altamura Antonio	<p>Ricorre l'imputato a fronte di condanna in secondo grado per ritenuta appartenenza alla società di Rosarno alla pena di anni 4 e mesi 8 (generiche equivalenti).</p> <p>La Corte di secondo grado valorizza e reinterpreta i contenuti captativi del 30 dicembre 2009, <i>inter alios</i>, tra Domenico Oppedisano e Bruno Nesci (affiliato operativo in Germania).</p> <p>In tale conversazione Oppedisano afferma che Peppe Pelle avrebbe sollecitato il conferimento di una carica a compare <i>'ntoni Altamura</i>. Sul punto vi erano dei contrasti interni per il parere contrario di alcuni soggetti di Gioia Tauro.</p> <p>La identificazione nell'imputato del soggetto citato è ritenuta certa - in secondo grado - in rapporto a talune circostanze di contesto (la morte improvvisa del cognato Franzè).</p> <p>Si ritiene che il conferimento della carica sia un indicatore tranquillizzante di appartenenza, posto che la carica può essere conferita - per ciò che emerge dalla istruttoria - solo a soggetti già affiliati. Peraltro il fatto che tale carica sia stata <i>sponsorizzata</i> da due personaggi come Oppedisano e Pelle (di notevole caratura associativa) è aspetto che tende a confermare l'importanza dell'incarico ricevuto da Altamura.</p> <p>Va rilevato che in motivazione si indica la pena finale di anni sei ma in dispositivo si attesta l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche con condanna alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione (pag. 2451).</p>
Andrianò Emilio	<p>Ricorrono l'imputato ed il P.G. a fronte di doppia conforme di condanna sulla responsabilità (pena di anni 6 di reclusione in secondo grado).</p> <p>La posizione di Andrianò concerne le attività del locale di Grotteria e necessita di specificazioni circa le fonti acquisite in diverso procedimento.</p> <p>Nel corso delle indagini coordinate dall'A.G. milanese sono infatti emersi dati conoscitivi circa lo stretto collegamento esistente tra il locale di Grotteria e quello operante in Lombardia località Cormanò, comandato da Pietro Francesco Panetta (cognato di Domenico Focà).</p> <p>Sono riportate le captazioni che hanno consentito</p>

RTT

di individuare in Carmelo Bruzzese il punto di riferimento del gruppo di Cormano. Da tali captazioni emergono riferimenti al locale di Grotteria ed anche alle persone di Domenico Focà ed Emilio Adrianò.

In particolare quella intercorsa il 6 marzo del 2008 tra il Panetta e Vincenzo Mandalari (ritenuto capo del locale di Bollate) :

(...)

MANDALARI Compare Panetta ma Roberto deve capire che **lui fa parte di un locale come si deve** ...e non fa parte degli altri cazzo di sciaquetti, sennò ti stacchi e vai in un altro locale"

PANETTA Fatti un locale...! (inc) "

MANDALARI **Se tu vuoi...vuoi (inc) te ne vai a Solaro e vedi che a Solaro quante doti che ti danno..!**

PANETTA E vedi le doti che ti danno

MANDALARI Oh...!"

PANETTA Ma gliel'ho detto quella sera la..., gli ho detto ma Robè se (inc) c'era questa situazione qua, e non vuoi restare qua? **Ti prendi quattro o cinque giovanotti e ti apri un Locale...**, già te lo ha detto **Carmelo BRUZZESE**, all'epoca! no ma che state dicendo lui mi disse di no qua e la ...!

E allora che vuoi...? "

MANDALARI E si Panetta!"

PANETTA Che la cosa già era avviata laggiù...tutto a posto...se tu non andavi quella sera di agosto ad armare quel casino che ti sei messo in prima linea...la "

MANDALARI (inc) nel muso e non rompere i coglioni...! "

PANETTA Scarti a tutti, pure a mio Nipote, e tu vai giù per quindici giorni all'anno e addirittura fai il coso il BOSS e non hai niente...!"

MANDALARI **E non hai niente ancora** e non hai niente ancora...!

PANETTA E non hai niente ancora...!

127

	MANDALARI	Figurati quando prendi una dote in più dai...!
	PANETTA	Io gliel'ho detto ...! "
	MANDALARI	No ma non è che FOCA' ha tutti i torti! "
	PANETTA	Ma no ma Roberto e tutto come (inc) Roberto vuole essere vuole apparire...vuole essere in prima linea...!"
	MANDALARI	Ma a Peppe arrivò la mamma si ?"
	PANETTA	È questo il problema gli arrivata a Peppe! "
	MANDALARI	Allora Focà si deve muovere...!"
	PANETTA	Ma Focà si muove! "
	MANDALARI	Deve essere sempre un passo più sotto di Peppe...! "
	PANETTA	Ma Focà si muove, Focà si muove, però adesso con questa attaccata di Carmelo la...! la LATITANZA di Carmelo, perchè sennò era già pronto a farlo...! poi vi dissi..."
	MANDALARI	Perchè Peppe fa parte di Carmelo "
	PANETTA	No Carmelo (inc), quattro del locale di GROTTERIA , allora mio cognato ha dovuto dire speriamo che si libera Carmelo sennò gliela do lo stesso, però adesso ci sono pure i problemi di mio cognato con Peppe, con quella politica..., perchè Peppe era già pronto sicuro per questa cosa qua, e lo fermò mio cognato..., quando fu quella politica la ...poi ad Agosto sono tornati a parlarne davanti a me ...! Con questo Carmelo Bruzzese, Emilio con qualcun'altro di là ..., a voi no a voi noi a voi aspettiamo...! Quando ce lo dite voi, poi dice che a settembre attaccarono a questo Carmelo...!"
	MANDALARI	(bestemmia) di Focà... "
	PANETTA	Perchè sennò io ero (inc) "
	MANDALARI	Anche perchè Panetta ve

127

		l'ho detto Roberto...nel modo più assoluto potrà dire un domani non posso andare...!"
	PANETTA	(inc) Roberto vuole la cosa no..., per questo sto aspettando pure...! Perché questo qua è capace di andare laggiù a prendere posizioni , questo già le prende così da solo, perchè (inc) ha i due cognati...a Peppe e un cognato suo... che hanno il TREQUARTINO ...! e allora quello come arriva laggiù sa tutto...praticamente "
	MANDALARI	Trequartino!!! " (voce in sottofondo che si sovrappone a quella di Panetta) MINUTO 13.48.330.-
	PANETTA	" E a mio nipote Peppe (inc) quello comincia a (inc), gli ha detto con te o senza di te lo faccio lo stesso..., (inc) col trequartino, gli disse vediamo se lo fa Roberto..., vediamo se lo fa...! Vuole essere fatto, allora quando va laggiù, lo presero da parte e lo fecero quando andò giù a Natale... ! Senza di lui e non gli dissero neanche niente...! (ndr. Panetta sta raccontando a Mandalari delle doti che ha preso il nipote Peppe nel periodo di natale all'insaputa di Malgeri Roberto...!"
	(...)	
	MANDALARI	Roberto dovrebbe capire che in un momento più severo, solo perché si è permesso di parlare con Giovanni Ficara , al momento per un paio di anni (inc 15.36.500), ma per un paio di anni no un mese o due..., per un paio di anni però..."
	PANETTA	Eh non la prende tanto facilmente questa dote..., può fare quello che vuole Nunzio

197

	<p>Novella, "</p> <p>MANDALARI Quindi perchè non si parla...! Poi tu con chi hai parlato, con Gianni Ficara..., allora le parole che ti abbiamo detto io e Panetta dove le hai messe...? Allora noi non capiamo più niente, quando noi diciamo stiamo attenti stiamo attenti...!"</p> <p>PANETTA Ma dopo tu tu ignorantemente o furbo come sei ..., tu fino adesso gente fedele dietro di te non passa mai..., non passa mai, sai che c'è questo momento di criticHELLA, questo (inc) e tu ti sbilanci con lui...? Com'è che questo qua si è permesso di dire che se mai lo sa FOCA' U FIACCA, vai a trovarlo, che ti dice che il compare Peppe ormai va appresso al cognato...! Perchè gliel'ha detto, perchè glielo hai detto tu Roberto..., perchè sei tu che hai parlato per la dote che ti ha bloccato Mimmo FOCA', sicuro...! e ...<i>(inc)</i>..."</p> <p>MANDALARI " (Inc) pure un pò Nunzio NOVELLA... "</p> <p>PANETTA " È logico è questo... "</p> <p>MANDALARI " Questo è cretino...Giovanni Ficara! "</p> <p>...omissis...</p> <p>Analogamente, dalla conversazione tra i due predetti in data 4 novembre 2008 si ha la conferma dei ruoli del BRUZZESE e del FOCA' all'interno del "locale" di Grotteria e di quello di capo ("responsabile") del "locale" di Gioiosa Jonica ricoperto da Totò (Antonio) URSINO (MANDALARI riporta le parole di tale RISPOLI che parlando di MALGERI avrebbe detto che pure che FOCA' non gli è simpatico per quanto lo conosce, visto che fa parte dei <i>responsabili</i>).</p> <p>Il 10 marzo 2008 veniva intercettata altra conversazione tra MANDALARI e PANETTA (progr. 176), con una conferma del ruolo del BRUZZESE: ...omissis...</p> <p>PANETTA Poi mi diceva ..inc.. mi ha detto ma... quello della marina ma gli hanno aperto il locale, ma</p>
--	--

127

	<p>l'accordo di là giù? Gli ho detto non credo che facevano una cosa, speriamo che hanno mandato l'ok da là giù, pure, altrimenti..inc...io ai paesani suoi inc..è a CAULONIA non a GROTTERIA no la MARINA.. se era la MARINA vi interessavate voi, se era GROTTERIA me ne interessavo io, per questi di CAULONIA ...inc...</p>
MANDALARI	<p>Qua si dovrebbe interessare COSIMO (BARRANCA) allora.</p>
PANETTA	<p>Eh?</p>
MANDALARI	<p>si dovrebbe interessare COSIMO.</p>
	<p>E comunque a COSIMO io non lo capisco!</p>
PANETTA	<p>Neanche io lo capisco a COSIMO, con COSIMO è inutile che andiamo a parlare Enzo, io non vado più a parlare con COSIMO, perchè non vedono nè il sopra nè il sotto, l'ho visto già si fa i cazzi suoi.</p>
MANDALARI	<p>...Si perchè sennò doveva , doveva ribellarsi in qualche maniera..</p>
PANETTA	<p>È logico! È logico!</p>
MANDALARI	<p>..inc... Nunzio (NOVELLA) lo ha messo da parte lui accettò questo discorso è basta.</p>
	<p>Perchè sennò tu a questo MANNO che camminava sempre d'accordo con te, perchè nun tu cuglisti (portare dalla propria parte ndr).</p>
PANETTA	<p>È logico!</p>
MANDALARI	<p>Invece di mandarlo per Nunzio lo hai perso..inc...COSIMO lo sapete cosa ha fatto? Ha visto che compare NUNZIO scarta, prima era nel dubbio che si butta sotto o non si butta...inc...</p>
PANETTA	<p>...inc ... lui dove va mette in difficoltà anche qualche altro, per esempio a me, a qualche altro di noi lo mette in difficoltà perchè</p>

127

	<p>lui dici ..inc..magari è possibile se un domani succede una cosa del genere ho avuto la cosa di BRUZZESE, si distacca da qua sotto per rispondere là sotto.</p> <p>MANDALARI Senza dirglielo a nessuno però!</p> <p>PANETTA Senza dirlo a nessuno. Però, sapete uno cosa gli risponde, cosa gli dice, e questi oltre venti anni, dove li ho fatti? A leccare culi là sopra ah!</p> <p>MANDALARI COSIMO non si è comportato bene nei confronti di nessuno, PANETTA! E Soprattutto nei confronti di se stesso.</p> <p>PANETTA Certo!</p> <p>MANDALARI Almeno che non si faccia i cazzi suoi, chiusa la partita.</p> <p>PANETTA No! ma non penso! No non penso che si faccia i cazzi suoi!</p> <p>MANDALARI no ma non lo penso neanche io! (Mandalari saluta)</p> <p>...omissis...</p> <p>Il 18 aprile 2008 Vincenzo MANDALARI e Pietro Francesco PANETTA, conversando sull'autovettura targata DG 721 PL (progr. 614, RIT 865/08), fanno ancora una volta riferimento al "locale" di Grotteria, capeggiato da Carmelo BRUZZESE ed al fatto che FOCA', oltre ad aver sostituito, nel periodo di latitanza, lo stesso BRUZZESE, reggendo di fatto il locale (come confermato anche nella conversazione del successivo 1 maggio, progr. 716, riportata <i>infra</i>), fungeva, all'epoca dei colloqui, quale anello di congiunzione con le articolazioni lombarde, come peraltro ripetutamente emerso anche oltre (vedasi, ad esempio, la conversazione del 20 agosto successivo, progr. 790); lo stesso FOCA' aveva la possibilità di <i>posare</i> gli affiliati (lett: "ha avuto una discussione con Mimmo Focà, e Mimmo Focà ha bloccato. ..Allora mi ha detto: se hanno problemi personali con Mimmo Focà o Mimmo Focà o manda un 'mbasciata che Roberto non è buono e lo distacciamo...omissis... Questo discorso è serio Panetta.. ascoltate Panetta... lascia stare quello che ti ha detto lui,.. ragioniamo io e voi, fino a prova contraria, Mimmo Focà è Mimmo Focà se c'è una discussione con Mimmo Focà e Mimmo Focà dice di no, non si fa"): </p>
--	---

127

	<p>MANDALARI Io l'unica cosa... che mi prese in castagna... Panetta, perchè... pensate che ieri mattina... Panetta, ve lo giuro sulla tomba di mio padre, vi volevo domandare se siete stato voi a dirglielo a Focà oppure no, ieri mattina... vi volevo... quando eravamo qua, mi è venuto in mente di domandarvi di quella cosa, poi abbiamo preso un altro discorso, e non ve lo domandai.... perchè se io e voi avessimo parlato ieri mattina. "</p> <p>PANETTA "inc.."</p> <p>MANDALARI ...Io gli dicevo no compare Nunzio"</p> <p>PANETTA Si si ah ah.. "</p> <p>MANDALARI Comunque io penso di non aver sbagliato.. gli ho detto... si compare Nunzio a te lo sai che non ti posso dire una menzogna... mi fece una cazziata, compare Panetta, che non finiva più... .."ma che cazzo fai queste doti te le devo dare io,.. questi non valgono niente Antonio Rampino non scese mai...inc.., " chi ce l'ha chi non ce l'ha poi se la prese con Focà,</p> <p>MANDALARI Gli ho detto Nunzio ascolta, ora mi hai domandato ti devo raccontare il fatto com'è! prima che morisse, Antonio RAMPINO, e come cazzo fai a saperlo tu che eravamo solo io e lui cazzo, io so che dopo che me la diede a me non scese in Calabria!! Non parlo con nessuno! Non lo sa nessuno! Come fai a saperlo tu! Gli dicevo io, perchè io lo dove pensi tu, Nunzio Novella tu punti a Mimmo Focà.</p> <p>PANETTA Si .. si "</p> <p>MANDALARI Io non te lo posso confermare... Panè, Ho detto: io faccio il mio</p>
--	--

127

197

	<p>(...)</p> <p>dovere voi avete preso una dote da Antonio Rampino voglio che me la prendo... (INC)...</p> <p>MANDALARI Lamarmore ha detto ora hai qualcosa che non va su Roberto per caso? ..mah.. compare Nunzio di Roberto non lo devi domandare a me, glielo devi domandare a Panetta, io so solo che Roberto ha avuto una discussione con Mimmo Focà te lo dico, personalmente a me, Roberto mi ha sempre rispettato, non dico di no, so solo che ha avuto una discussione con Mimmo Focà (...) Panetta non vuole, perchè io so, e questo lo so io che era già predisposto per Roberto, poi ha avuto una discussione... non so i particolari... ha avuto una discussione con Mimmo Focà, e Mimmo Focà ha bloccato. ..Allora mi ha detto: se hanno problemi personali con Mimmo Focà o Mimmo Focà o manda un 'mbasciata che Roberto non è buono e lo distacciamo (allontanamento dalla locale ndr), se no, io Roberto fa parte della "LOMBARDIA" e quindi lo faccio lo stesso... questo non è un problema mio, compare Nunzio, questo è un problema di Panetta... dice perchè a me una volta Panetta mi ha detto quello si quando mi domandò Panetta</p>
	<p>(...)</p> <p>MANDALARI Panetta, perchè mi ha detto una parola ed era già che esce il discorso...ora torniamo al nostro fatto.. perche dice..</p>

127

	io non posso venire meno a quello... me lo ha richiesto... BRUZZESE.. "
PANETTA -	Quale BRUZZESE? "
MANDALARI	BRUZZESE il vostro paesano..come si chiama...? "
PANETTA	CARMELO BRUZZESE??.. "
MANDALARI	Si!"
PANETTA	E quando gliel' ha richiesto Carmelo BRUZZESE?"
MANDALARI	E che ne so io Panetta!"
PANETTA	Se fa a Roberto mi sa me che vanno a finire male qua , ve lo dico io che vanno a finire male.. "
MANDALARI	Panetta io di proposito ho detto..."
PANETTA	Roberto, ..Roberto non penso che ha preso la dote ve lo dico.."
MANDALARI	"Eh.. "
PANETTA	" Io non penso che ha preso la dote, "
	... omissis ...
MANDALARI	"Anche perchè Panetta parliamoci chiaro.. io non penso... (INC)... in questo momento... io non penso a voi penso a Mimmo Focà , perchè questo cretino così dico questo cretino se lo fa..se lo fa si ci sciarriano (ndr. litigano) con Mimmo Focà...e voi che sapete questo. " ----
PANETTA	" Non se la prende la dote con Roberto!"
MANDALARI	" Ma se la prende vi dico Panetta!"
PANETTA	" EH va beh ve lo dico io che non se la prende la dote Roberto "
	(...)
MANDALARI	" Questo discorso è serio Panetta.. ascoltate Panetta... lascia stare quello che ti ha detto lui,.. ragioniamo io e voi,.. fino a prova contraria, Mimmo Focà è Mimmo Focà se c'è una discussione con Mimmo Focà e Mimmo

127

	Focà dice di no, non si fa "
PANETTA	È logico è naturale.."
(...)	
MANDALARI	Io andrei a fare due più due questa mattina, non a pregare Panetta!.. due più due, dopodichè dico: compare Nunzio, se voi fate questo..se voi fate questo.. io sicuramente non posso stare con voi, perchè... SE FACCILO IL CAPO LOCALE e vi dico una cosa e volete farlo lo stesso.. volete farlo lo stesso fatelo.. da parte mia vi dico di non farlo.. però vi dico che lo fate lo stesso NON MI STA PIU' BENE FARE IL CAPO LOCALE A CORMANO, quindi adesso ne parlo con mio cognato e poi vedremo il da farsi...voi fate quello che volete.. "
(...)	
PANETTA	.Inc..io non gliel'ha confermo, io non gli confermo niente io non ho niente. "
MANDALARI	"Io dèvo lavorare...io devo lavorare a carico mio e tu mi incasini inc... "
PANETTA	"È logico! "
MANDALARI	"Io me la negherò, io ad un altro a cui posso dire questo discorso lo faccio a Mimmo Focà "
PANETTA	"Lui può pensare il Rampino ..il Rampino... inc..c'era bisogno che me la dava il Rampino se come dite voi Mimmo mio cognato ne ha così se me la doveva dare me la dava mio cognato...là sotto..perchè me la doveva dare Rampino, Rampino si... pazzo si, ma non fino a questo punto..per me.. "
MANDALARI	"No io.. a carico mio Panetta, pure se prendevano in ..inc.. a me.. a parte che io.. "
PANETTA	"No, va bene.! "
MANDALARI	" ..Se io gli dico di voi

127

		..come me l'ha predo questa...quindi.. "
PANETTA		" Ma questo qualche cosa ..inc..io a mio cognato glielo dico "
MANDALARI		"Esatto...e poi io questo discorso di Nunzio Novella glielo racconto pure a Mimmo Focà. "
PANETTA		"È logico! "
MANDALARI		"E poi gli dirò.. Compare Mimmo (fischio) chiuso! Io negherò con tutto il mondo...negherò...voi mi dovete sostenere però... se no..Rampino è morto qua chi mi sostiene.. "
PANETTA		" È logico! "
MANDALARI		"Anche perchè io tolgo a voi di mezzo, io a voi vi devo spostare... "
(...)		
MANDALARI		"Esatto... poi gli dici è questa è una... ma voi negate Panetta tutto "
PANETTA		"Allora la questione di Roberto... "
MANDALARI		" Tanto Panetta ascoltate... vi ripeto, tenete a mente quello che vi dico io, l'ho confermata io, è lui sa che l'avete pure voi, anzi sapete quello che dirà, che siete stato voi a darmela, siete stati voi e Focà a darmela a me , questa è la sua testa, io però, a voi non ve ne ho parlato mai, di dare me l'ha data Rampino, due mese prima di morire, un mese due mesi prima di morire quindi chi è che me la può negare. "
PANETTA		Sapete qual'è il discorso, perchè.. appena si incontra (NOVELLA CARMELO ndr) con mio cognato (FOCA' Domenico ndr) e viene fuori qualche parola glielo dice in faccia qual'è la verità, perchè lo so lo conosco a mio cognato. "
MANDALARI		Panetta, ma siamo sempre lì, compare Nunzio voi mi

27

	sbiancaste un paio di doti mie pure, scusate, abbiamo una regola me l'avete insegnata voi questa regola, (INC) Panetta. "
PANETTA ...omissis...	"Si...si...si.. "
MANDALARI	"Io gliel'ho detto io perchè gliel'ho detto ieri, io una frecciata gliel'ho buttata Panetta, mi toccava come dovere, per rispetto di Mimmo Focà.. e anche a voi non c'è bisogno di dirlo e soprattutto..ma perchè soprattutto vedo una discussione che non vorrei, e allora gli ho detto attenzione compare Nunzio, Mimmo Focà ha una discussione aperta con Roberto... mi ha detto (NOVELLA Carmelo ndr) se è una discussione personale sono cose sue, se è una discussione a livello di malandrino allora Mimmo Focà mi deve mandare una 'MBASCIATA da là sotto per fermare Roberto (la sua promozione ndr) . Guarda compare Nunzio che sono anche discorsi che si devono fare... "
PANETTA	"Inc "
MANDALARI	"E allora "
PANETTA	"Inc "
MANDALARI	"Però non mi domandare cosa (il motivo della discussione ndr) perchè non so, a me non mi compete entrare dentro..Panetta. Mi ha detto, ma io voglio sapere, tu hai qualcosa da dire su Roberto! No! ti dico solo che ha avuto questa discussione con Mimmo Focà questo te lo dico. Però come ragazzo niente da dire inc... "
PANETTA	"Assolutamente.. "
MANDALARI	"Mica ci posso dire io non lo fare, a parte che ti dico non ho niente, però so che

127

	ha avuto una discussione con Mimmo Focà, certo fai quello che vuoi."
PANETTA	"inc siamo nisciuti fermi (ci dobbiamo fermare ndr)i "
MANDALARI	"Siami nisciuti fermi aspettate prima chiariamo e poi partiamo.. "
PANETTA	"È logico! "
MANDALARI	" In regola sociale siccome qua la regola sociale è quella tua e non quella normale, però vi ripeto voi davanti a questo discorso oggi o domani ne dovete rispondere non a lui, a Mimmo, a Mimmo Focà dovete rispondere...Per me questa mattina andate là, e dovete dirglielo chiaro,... chiaro dovete dirglielo...Panetta! , a parte che ci sono pure io, lo sostengo pure io con voi questo discorso. "
	... omissis ...
MANDALARI	"Ed intanto è uscito il discorso...quindi lui ..lui..dice Enzo mi ha detto così mi ..inc...Enzo l'ha avuta, se Enzo l'ha avuta, c'è dentro Panetta questo è il conto che fa lui ... c'è dentro Panetta ,...Panetta ce l'ha pure, a Panetta gliel'ha data Mimmo Focà , perchè qualche cosa sa lui...Panetta... che c'è qualche altra cosa.là. "
PANETTA	"E...non lo sa? Lo sa che.. "
MANDALARI	"Mimmo Focà..inc .questo va sempre con Mimmo Focà, Enzo... Mimmo Focà ce l'ha sempre nel cuore ...inc.. Quindi il discorso mio lui (NOVELLA Carmelo ndr) l'ha lavorato così da solo,da solo l'ha lavorato, a me mi ha chiamato e mi ha preso all'improvviso, io glielo confermo..basta il discorso finisce così.. "

RM

	<p>PANETTA "Si si..si.. "</p> <p>(...)</p> <p>L'esistenza di un "locale" a Grotteria ed il ruolo apicale svolto da Carmelo BRUZZESE e, durante la latitanza di questi, dal FOCA', sono confermati dalla seguente conversazione ambientale dell'1 maggio 2008 (progr. 716, RIT 865/08, prima citata), tra il MANDALARI e Antonino LAMARMORE, imputato anch'egli nel processo Infinito di Milano, essendo accusato di essere il Mastro Generale della Lombardia, personaggio anche quest'ultimo che, in ragione del ruolo apicale rivestito, è altamente credibile nelle sue dichiarazioni etero accusatorie, in difetto di elementi che ne possano minare l'attendibilità:</p> <p>... omissis ...</p> <p>MANDALARI "Eh mannaggia! No PANETTA, io da un lato, lo capisco, da un lato non approvo quello che fà!"</p> <p>LAMARMORE "Io non sapevo, che lui ha tutti questi uomini, tutti delle N'DRINE di li sotto (Calabria)! Tutti delle N'DRINE di la sotto compare ENZO! Ed essendo tutte N'DRINE di la sotto, che lui qualsiasi cosa fà, ci deve dire a quelli la sotto: VEDI CHE IO GLI STO DANDO, A QUESTO QUA, QUESTA COSA QUI! Se loro ti dicono di no, No! Loro, quando scendono giù, che devo andare la sotto, gli raccontano cosa hanno fatto in dodici mesi che sono stati sù (Lombardia)! Io questo discorso qui, non lo capisco, e quelli che sono venuti..."</p> <p>MANDALARI "Ma se non vanno, FOCA' li accusa! "</p> <p>LAMARMORE "Se non vanno li accusa, li mette sotto..come si chiama? Che poi non sono tutte ..inc..FOCA'! Erano le cinque N'DRINE li! "</p> <p>MANDALARI " Si sono cinque 'NDRINE! "</p> <p>LAMARMORE " Cinque N'NDRINE! Ma il capo locale è</p>
--	--

RM

	<p>BRUZZESE (CARMELO BRUZZESE) giusto o no? Di tutte queste N'DRINE qua! "</p> <p>MANDALARI " Ma parliamo, di tutta la GROTTERIA, si! Che poi le hanno lasciate N'DRINE, perché sono N'DRINE non hanno fatto il locale! Eh!?"</p> <p>LAMARMORE " Eh! Però il capo LOCALE di tutta questa zona qua, è ANTONIO BRUZZESE (confonde il nome) ehh CARMELO BRUZZESE!"</p> <p>MANDALARI " CARMELO BRUZZESE! "</p> <p>LAMARMORE " Ora... "</p> <p>MANDALARI " Però sempre...vado dritto? "</p> <p>LAMARMORE " Si.! "</p> <p>MANDALARI " CARMELO BRUZZESE, e FOCA! Ora BRUZZESE è latitante, dovrebbe essere FOCA! "</p>
	<p>Altra conversazione utile è quella del 20 agosto 2008 (progr. 790), intercorrente ancora una volta tra PANETTA e MANDALARI che, nell'occasione, stavano <i>rientrando</i> da Grotteria, ove erano stati a trovare Domenico FOCA' e dalla quale si evidenziano ulteriori elementi circa il ruolo di primo piano assunto da quest'ultimo nell'ambito del <i>locale</i> di Grotteria.</p> <p>Ciò posto, la posizione, in tale contesto, di Andrianò Emilio, cui è contestato il ruolo direttivo, viene rievocata da pag. 2.101 a pag. 2.106 della decisione impugnata.</p> <p>Oltre a quanto emerge dalle captazioni prima riportate, si evidenzia la partecipazione dell'Andrianò all'incontro avvenuto, poco dopo l'omicidio del Novella, in località Mammola - Valle Spana riunione cui risultano aver preso parte : <i>Giuseppe Commisso</i> (vertice della società di Siderno), <i>Vincenzo Tavernese</i> (ritenuto appartenente alla commissione di Toronto) <i>Rocco Aquino</i>, <i>Domenico Focà</i> (ritenuto reggente la locale di Grotteria) <i>Emilio Andrianò</i> (sempre di Grotteria) <i>Rodolfo Scali</i> (ritenuto appartenente al locale di Mammola), <i>Maurizio Logozzo</i>, <i>Cosimo Recupero</i> e <i>Francesco Bonarrigo</i>.</p> <p>Si indica Andrianò come partecipe ad altri incontri con i vertici della zona jonica.</p> <p>Si ripropongono i contenuti di una conversazione telefonica intercorsa in data 19 giugno 2009 tra</p>

127

	<p>Domenico Focà ed il Panetta, durante la quale in riferimento a contrasti interni al gruppo si compie riferimento anche alla persona di Andrianò come soggetto idoneo alla mediazione.</p> <p>In definitiva il GUP ritiene pienamente dimostrata l'appartenenza di Andrianò al locale di Grotteria, pur dovendosi escludere il ruolo direttivo.</p> <p>Nel valutare le proposte impugnazioni, la Corte di secondo grado afferma, in sintesi, che :</p> <p>a) le doglianze difensive sono infondate. Viene ribadita la certa intraneità alla consorceria criminale dei conversanti Panetta e Mandalari, elementi di spicco della articolazione lombarda in Cormano e Bollate. Gi stessi pertanto erano da ritenersi affidabili e forniscono involontari ma precisi elementi di conoscenza sulla organizzazione del locale di Grotteria, con cui sono in costante contatto. Viene ritenuta certa l'identificazione dell'imputato nel soggetto più volte evocato durante le conversazioni.</p> <p>Ciò posto, i contenuti appaiono univoci e disegnano un sicuro apporto associativo fornito dall'imputato Andrianò Emilio. Peraltro detti contenuti sono riscontrati attraverso la verifica della presenza fisica dell'Andrianò a numerosi incontri con altri affiliati, documentati in atti.</p> <p>Non si tratta di semplici riunioni conviviali, come sostenuto dalla difesa, in rapporto alla caratura mafiosa dei soggetti con cui l'Andrianò si incontra ed alla complessiva interpretazione logica dei dati emersi durante l'indagine.</p> <p>Quanto al ruolo direttivo, si conferma la sua esclusione, pur essendo di certo l'imputato un affiliato di spessore (il che determina la conferma della negazione delle attenuanti generiche), posto che dalle stesse captazioni non emerge in modo certo l'esercizio di siffatti poteri, attribuiti per converso al Focà durante la latitanza di Carmelo Bruzzese.</p> <p>Si rettifica la pena, in tal parte accogliendo l'impugnazione del P.M, commisurata in primo grado in misura inferiore al minimo edittale.</p>
<p>Aquino Giuseppe classe '62</p>	<p>Ricorre il solo P.G. a fronte di assoluzione parziale in primo grado e totale in secondo grado. La posizione va ricostruita in modo congiunto con quella del fratello, Aquino Rocco.</p> <p>Conviene pertanto illustrare i contenuti della decisione in modo congiunto a quella di Aquino Rocco.</p>
<p>Aquino Rocco classe '60</p>	<p>La posizione di Rocco Aquino risulta trattata con particolare ampiezza nella decisione di primo grado.</p> <p>Vengono rievocate le vicende oggetto di precedenti accertamenti giudiziari, da cui è emerso che la famiglia <i>Aquino</i>, storicamente</p>

R27

	<p>contrapposta nel territorio di Marina di Gioiosa ionica alla cosca <i>Mazzaferro</i>, ha svolto un ruolo di notevole spessore nel contesto criminale calabrese, con accertati collegamenti con narcotrafficienti internazionali. Dopo l'arresto di Aquino Salvatore, avvenuto in data 13 febbraio 1999 (Aquino Salvatore è stato condannato in via definitiva ma per il delitto di associazione finalizzata al narcotraffico) sarebbero emerse le figure dei suoi nipoti <i>Aquino Rocco</i> e <i>Aquino Giuseppe</i>.</p> <p>Nella parte generale sulla cosca Aquino/Coluccio vengono indicate e riportate talune captazioni ambientali relative ai colloqui intrattenuti in carcere da Aquino Salvatore (nelle date del 19 aprile 2008 e 19 novembre 2008) con il nipote Rocco, ritenuti significativi del rapporto venutosi ad instaurare tra i due in tema di equilibri esterni del gruppo.</p> <p>Si è ritenuto, in particolare, che la reggenza esterna del gruppo Aquino sia stata affidata a Rocco Aquino pur in presenza di un contrasto interno con altro esponente della medesima famiglia, Nicola Rocco Aquino.</p> <p>Di ciò vi è traccia - secondo i giudici del merito - in numerose conversazioni, tra cui quelle captate in prossimità della consultazione elettorale/ amministrativa dell'aprile 2008 ed in epoca immediatamente successiva.</p> <p>Vengono indicate più conversazioni sul tema (pagine 1382 e ss. decisione impugnata cui si rinvia), da cui emergerebbe in maniera univoca, secondo le decisioni di merito, il contrasto in atto per la <i>leadership</i> sul territorio tra i due Aquino (Rocco del '60 e Nicola Rocco del '44) .</p> <p>Viene inoltre rievocato l'accertamento di polizia giudiziaria relativo alla riunione tenutasi dopo l'omicidio di Carmelo Novella, il <i>30 luglio del 2008</i>, in località montana Valle Spana (comune di Mammola) riunione cui risultano aver preso parte : <i>Giuseppe Comisso</i> (vertice della società di Siderno), <i>Vincenzo Tavernese</i> (ritenuto appartenente alla commissione di Toronto) <i>Rocco Aquino</i>, <i>Domenico Focà</i> (ritenuto reggente la locale di Grotteria) <i>Emilio Andrianò</i> (sempre di Grotteria) <i>Rodolfo Scali</i> (ritenuto appartenente al locale di Mammola), <i>Maurizio Logozzo</i>, <i>Cosimo Recupero</i> e <i>Francesco Bonarrigo</i>.</p> <p>Quanto alla contestazione associativa, la posizione di Rocco Aquino viene illustrata alle pagine 1389 e ss. .</p> <p>Si evidenzia la prolungata latitanza (quasi due anni) e l'arresto avvenuto il 14 febbraio 2012 all'interno di un nascondiglio realizzato nel sottotetto della sua villa in Marina di Gioiosa Ionica.</p> <p>Le risultanze investigative sono particolarmente copiose. Si compie riferimento alle seguenti</p>
--	---

727

	<p>captazioni ambientali :</p> <ul style="list-style-type: none"> o il 27 luglio 2009 (RIT 951/09, progr. 1501), all'interno della Lavanderia Apegreen di Siderno, Giuseppe CATALANO (ritenuto capo del "locale" di Siderno a Torino) aveva detto a Giuseppe COMMISSO che Rocco AQUINO avrebbe appoggiato la sua concessione del grado di "Quartino" ad un affiliato piemontese; o il 14 agosto 2009 (progr. 2374 e 2375) il COMMISSO Giuseppe, nel parlare con Carmelo BRUZZESE della riapertura del "locale" di Motticella, aveva riferito di una riunione tenutasi in merito, alla presenza anche di Rocco AQUINO; o nel corso del dialogo del 18 agosto 2009 (progr. 2580) tra il predetto COMMISSO ed il cugino Roberto COMMISSO, il primo aveva riferito che al matrimonio PELLE - BARBARO del giorno successivo (v. cap. 4) ci sarebbe stato anche l'AQUINO, il quale, peraltro, aveva anche sostenuto l'investitura di un membro della 'ndrangheta; o la stessa notizia era stata comunicata il giorno dopo dal Mastro a Francesco COMMISSO (progr. 2616); o il 4 settembre 2009 (progr. 3381, RIT 951/09) Rocco AQUINO e Giuseppe COMMISSO avevano parlato di un incontro che sarebbe avvenuto nel pomeriggio a Rosarno con il boss della "tirrenica" Vincenzo PESCE ed avevano poi parlato delle loro cariche di 'ndrangheta; effettivamente, quel pomeriggio in località San Fili (RC), lungo la Strada di Grande Comunicazione in direzione Rosarno (RC), era stata vista transitare un'autovettura "Hyundai", con a bordo l'AQUINO e il COMMISSO. o il giorno successivo, da alcune conversazioni tra il Mastro e Francesco COMMISSO prima e Roberto COMMISSO poi (progr. 3431; 3443), emergeva che l'indomani vi sarebbe stato il matrimonio di Michele FIORILLO (v. cap. 34), durante il quale si sarebbero assegnate cariche di Ndrangheta, con la partecipazione
--	---

RM

	<p>anche di vari sodali (anche in rappresentanza delle famiglie PELLE e GIORGI), tra cui l' AQUINO;</p> <ul style="list-style-type: none"> o il successivo 14 ottobre 2009 (progr. 5261 e 5262) Giuseppe COMMISSO e Giuseppe MARVELLI stavano parlando di un incontro da tenersi con il boss Giuseppe PELLE per attribuire delle cariche di <i>'ndrangheta</i>, ed il primo aveva sottolineato la necessità della presenza dell'AQUINO; quell'incontro, poi, non ci sarebbe stato (progr. 5275). o il 6 novembre 2009 (progr. 6363) il COMMISSO, nel parlare con Bruno LONGO di particolari cariche di <i>'ndrangheta</i> e di formule d'investitura, aveva indicato anche il nome di Rocco AQUINO; o il 21 novembre 2009 (progr. 7387) il Mastro aveva riferito all'AQUINO di non esser più potuto andare a Torino con Giuseppe ALBANESE e di non sapere ancora nulla delle cariche di San Luca, ma che a breve ci sarebbe stata l'investitura di Raffaele D'AGOSTINO; o il 21 novembre 2009 (progr. 7388) prendendo spunto da un controllo di Polizia subito dallo stesso COMMISSO quando si trovava a bordo dell'autovettura utilizzata da Nicola GATTUSO, avevano commentato che quest'ultimo era controllato con <i>"microspie e telecamere"</i> e che erano state intercettate alcune riunioni <i>"da compare Mico"</i> (Domenico OPPEDISANO cl. 30), nel corso delle quali era stata conferita la dote della <i>santa</i>. AQUINO aveva stigmatizzato chi non aveva usato prudenza (<i>"dovevano essere previgenti"</i>), mentre il COMMISSO, pur essendo certo di non aver partecipato a tali summit, aveva detto <i>"io mi devo guardare"</i>, lasciando chiaramente intendere che temeva di essere destinatario di qualche provvedimento giudiziario e doveva essere pronto a sottrarsi a una eventuale cattura. o l'AQUINO risulta coinvolto nel pranzo-summit del Ristorante Piccadilly dell'11 dicembre 2009 ; o il 17 dicembre 2009 (progr. 8345)
--	---

127

	<p>il Mastro COMMISSO, dialogando con Giuseppe MARVELLI di un incontro di <i>'ndrangheta</i> da tenersi nei giorni seguenti, aveva affermato la necessità della presenza di Rocco AQUINO;</p> <ul style="list-style-type: none"> o nel corso della conversazione del 2 febbraio 2010 (progr. 10596 ss), Giuseppe COMMISSO e Rocco AQUINO avevano discusso di vari aspetti della "Società", facendo riferimento ai "movimenti" riferiti da Mario URSINI e ad eventi delittuosi di loro conoscenza, tra cui l'omicidio di Damiano VALLELUNGA. Il Mastro aveva poi riferito che Giuseppe RASO era intenzionato ad attribuire delle nuove "cariche" a Michele RACCO, il quale era stato mandato anche da Vincenzo PESCE e Domenico OPPEDISANO. o il 3 febbraio 2010, Domenico OPPEDISANO, Rocco AQUINO, Rocco Bruno TASSONE, Rosario BATTAGLIA, Michele FIORILLO, Nazzareno FIORILLO, Salvatore Giuseppe GALATI, Giuseppe COMMISSO e altri soggetti non identificati si erano incontrati presso il centro commerciale "I Portici" per poi dirigersi in Bovalino a casa di Giuseppe PELLE. <p>La figura di Rocco AQUINO emerge anche nell'ambito dell'indagine <i>Infinito</i> di Milano. Ad esempio, il 9 novembre 2008 (RIT 865/08) i boss lombardi Vincenzo MANDALARI e Pietro Francesco PANETTA, nel ricordare la morte di Carmelo NOVELLA e nel parlare delle contromosse per riprendere un controllo sistematico degli affari gestite dalle cosche della Lombardia, avevano fatto riferimento anche a Carmelo BRUZZESE e Rocco AQUINO tra i soggetti che avevano deciso di predisporre un organismo di controllo (lett: "camera di controllo") operativo nel Nord Italia che rispondesse direttamente ai vertici calabresi. Analogamente, il 19 giugno 2009 era stata intercettata una telefonata (utenza 3929103254, progr. 124) tra Domenico FOCA' e il PANETTA: si tratta di una discussione relativa all'origine di un contrasto tra il primo e tale FAZZARI, che sarebbe da ricondursi alla mancata assegnazione di una idonea qualifica a Cosimeiu. Ciò avrebbe comportato l'interessamento di Rocco (AQUINO), u mastro (Giuseppe COMMISSO), Cosimo (BARRANCA), "PINO NERI" (Giuseppe Antonio NERI), Emilio ANDRIANÒ e Carmelo BRUZZESE. Ma prima ancora, il 13 luglio 2008 (RIT 1635/08,</p>
--	--

127

	<p>progr. 25) Vincenzo TAVERNESE e Rocco MAZZAFERRO avevano discusso su indiscrezioni relative a precorsi dissidi interni alla famiglia AQUINO, e sul fatto che Rocco AQUINO (cl. 60) ne avesse assunto le redini in sostituzione di AQUINO Nicola Rocco. Gli stessi conversanti il giorno successivo erano ritornati sull'argomento, discutendo della spaccatura creatasi all'interno della famiglia AQUINO a causa dei voti, ossia delle elezioni comunali, del ruolo assunto da Rocco AQUINO (cl. 60), che godeva della stima e considerazione degli interlocutori; del ruolo dello stesso TAVERNESE che, a suo dire, avrebbe tentato una mediazione; di ciò che avrebbe trovato Salvatore AQUINO all'uscita dal carcere; del potere acquisito dagli AQUINO, con evidente riferimento all'<i>escalation</i> di tale famiglia all'interno del locale di Marina di Gioiosa Jonica, dovuto - sembrerebbe - agli esiti del conflitto insorto con 'all'epoca più potente famiglia MAZZAFERRO, in quella che è stata ribattezzata la <i>guerra dei contrabbandieri</i>. Sempre TAVERNESE e MAZZAFERRO il 24 dicembre 2008 avevano fatto riferimento, nel contesto della spaccatura interna alla famiglia, alla circostanza che una frangia era attualmente capeggiata dai <i>due Rocchi</i>, ossia da Nicola Rocco AQUINO e da Rocco AQUINO (cl. 60). Ulteriore particolare di interesse emerge quando MAZZAFERRO Rocco si rammarica, affermando che <i>loro sarebbero dovuti rimanere uniti</i>, in tal modo attestando - di fatto - la sua appartenenza agli AQUINO. Il successivo 8 agosto 2009 i due avevano discusso della situazione relativa alla famiglia MAZZAFERRO che, secondo TAVERNESE, in passato si era trovata ad affrontare problemi analoghi causati anche dal comportamento del cognato Giuseppe AGOSTINO (<i>Peppe u' gnomo</i>), responsabile di aver gestito autonomamente alcune importazioni di stupefacenti senza avvertire <i>don Vincenzo</i>, ossia Vincenzo MAZZAFERRO, storico capo dell'omonima cosca; quindi avevano parlato del mancato accordo sulle votazioni amministrative che aveva generato la spaccatura interna alla famiglia AQUINO era stata oggetto di interventi <i>da parte dei forestieri</i>, ossia, in ragione delle emergenze precedentemente riportate, della PROVINCIA; infine delle dinamiche legate all'intervento esterno ed, in particolare di <i>quello di Siderno</i>, che si ritiene identificarsi in virtù del complessivo quadro in Giuseppe COMMISSO (cl. 47), che avevano permesso di assumere "il comando" a Marina di Gioiosa Jonica a Rocco AQUINO ("il piccolino").</p> <p>Significativa è la conversazione ambientale (RIT 865/08, progr. 792) tra i boss Vincenzo MANDALARI e Francesco Paolo PANETTA (soggetti ritenuti inclusi nella Ndrangheta operante in</p>
--	---

127

	<p>Lombardia) i quali, discutendo di dinamiche criminali in Lombardia in generale e della posizione di Roberto MALGERI (il quale, secondo il parere di Domenico FOCA', anche se ha riconosciuto di aver sbagliato "il locale di giu' non lo ha liberato quindi al momento ROBERTO è un uomo fermo"), avevano fatto riferimento ai poteri della PROVINCIA e dei vari LOCALI e all'opportunità dei tre responsabili della Lombardia di scendere in Calabria per poter riportare, poi, le decisioni prese. Infatti, il MANDALARI aveva proposto di interessare Bruno LONGO, considerato "allacciato" con personaggi della Calabria. PANETTA aveva risposto: "lui risponde tra Siderno e la Marina (n.d.r. Marina di Gioiosa Ionica) Rocco AQUINO e Peppe u mastru".</p> <p>Si ritiene certa l'identificazione dell'imputato, anche in rapporto ai contenuti complessivi dell'istruttoria ed estremamente significativo il compendio istruttorio, con rigetto delle obiezioni difensive sia in tema procedurale che sul piano valutativo.</p> <p>Vengono inoltre ricostruite, a carico di Aquino Rocco, talune condotte specifiche.</p> <p>In particolare, l'imputato è stato raggiunto in primo grado da affermazione di responsabilità per tutti i reati contestati.</p> <p>Oltre al reato associativo, con ruolo direttivo, per Aquino Rocco sono state ritenute dal GUP dimostrate le accuse in tema di :</p> <ul style="list-style-type: none"> - illecita concorrenza con violenza o minaccia, aggravata dalla finalità di agevolazione mafiosa (capo B relativo al condizionamento in tema di forniture ed altro operato nei confronti della GIOIOSA società consortile, società che aveva ottenuto dall' ANAS in data 8 marzo 2007 l'appalto per la realizzazione di un tratto della SS 106 nel territorio di Marina di Gioiosa Ionica. In concorso con altri, tra cui Aquino Giuseppe) ; - intestazione fittizia aggravata dalla finalità di agevolazione mafiosa e relativa all'attività commerciale Hotel ristorante Miramare (capo L in concorso con altri imputati tra cui Aquino Giuseppe); - tentata estorsione aggravata dalla finalità di agevolazione mafiosa (capo M relativo alla condotta tenuta nei confronti di Gwendolina Gabriele al fine di indurla a desistere dall'azione di recupero delle sue spettanze lavorative maturate tra giugno e luglio 2009 per aver prestato servizio presso l'Otel Miramare) ; - illecita concorrenza con violenza o minaccia, aggravata dalla finalità di agevolazione mafiosa (capo O contestato in concorso tra Aquino Rocco e Aquino Giuseppe e relativo al condizionamento del mercato delle forniture di ferro, in particolare imponendo agli imprenditori edili di rifornirsi
--	---

127

	<p>necessariamente a mezzo della NUOVA EDIL di Aquino Giuseppe e c. s.a.s. , società che realizzava una mera intermediazione commerciale tra i produttori - in particolare la FERRIERA SILA di Catania - e i potenziali acquirenti).</p> <p>La ricostruzione di tali episodi delittuosi è rievocata a partire da pagina 1394 della decisione impugnata.</p> <p>Può dirsi, in sintesi, che dagli atti è emersa la influenza delle due famiglie Aquino e Mazzaferro in occasione dei lavori stradali indicati in riferimento al capo B della contestazione.</p> <p>In virtù della esclusione di ditte riconducibili ai Mazzaferro dal novero dei fornitori di materiali e servizi, si erano infatti verificati incendi e danneggiamenti delle strutture e dei mezzi di cantiere della GIOIOSA tra giugno e luglio del 2007.</p> <p>Ciò veniva accertato durante le indagini che evidenziavano come le ditte selezionate nella prima fase per le forniture erano riconducibili ad interessi imprenditoriali degli Aquino (ad esempio la EDIL TRICHILO per la fornitura delle gabbie in ferro). Da qui le 'rimostranze' dei Mazzaferro e la necessità di trovare una mediazione con inserimento di altri fornitori in percentuale, riducendo gli 'spazi' assegnati alle ditte riconducibili agli Aquino.</p> <p>Le numerose captazioni di conversazioni, consentivano di appurare che :</p> <ul style="list-style-type: none"> - i responsabili del cantiere si erano inizialmente accordati con .. Rocco .. ; - dopo i danneggiamenti avanza delle proposte commerciali il Mazzaferro Ernesto ; - i dirigenti della GIOIOSA comprendono che per mantenere .. gli equilibri .. occorre riparlare con Rocco e accontentare, almeno in parte, il Mazzaferro, che aveva sponsorizzato la ditta TRAEDIL di Domenico Frascà per le forniture di ferro, materiale che era stato in precedenza assegnato alla EDIL TRICHILO di Domenico Trichilo ; - le febbrili consultazioni, alcune delle quali captate, includono dunque i vari soggetti coinvolti e portano nel settembre del 2007 alla redistribuzione delle quote di forniture di ferro tra la EDIL TRICHILO (che fornirà 341.000 kg ad un prezzo più basso) e la TRAEDIL (ditta che fornirà 183.000 kg ad un prezzo leggermente maggiore), con aggravio di costi per l'impresa costruttrice. <p>Si ritengono pienamente dimostrati, sulla base di conversazioni in atti, i rapporti intrattenuti da un lato tra Domenico Trichilo e Rocco Aquino, dall'altro tra Domenico Frascà e il Mazzaferro, così come il condizionamento imposto alla GIOIOSA dall'Aquino e dal Mazzaferro, con affermazione di penale responsabilità per Aquino</p>
--	---

127

	<p>Rocco e Domenico Trichilo quanto al capo B.</p> <p>Quanto ad Aquino Giuseppe il GUP lo manda assolto dalle contestazioni di cui ai capi A e B .</p> <p>Il riferimento motivazionale viene espressamente ricollegato, sul tema, ai contenuti della decisione emessa da questa Corte di legittimità in data 14 luglio 2011, nel cui ambito si era evidenziato che quanto alla imputazione associativa i riferimenti specifici ad Aquino Giuseppe - nelle captazioni - erano carenti e non univoci, mentre in rapporto alla concorrenza sleale di cui al capo B non vi è prova di condotte minacciose o violente ascritte all'imputato.</p> <p>Viene inoltre affermata la penale responsabilità di Aquino Rocco e Aquino Giuseppe sia in riferimento al reato di cui al capo L (intestazione fittizia) che in riferimento al capo O (illecita concorrenza nel settore della distribuzione del ferro).</p> <p>Quanto al capo L - contestato in riferimento a più condotte e sino al novembre 2003 - si ricostruisce la vicenda dell'assetto societario ed operativo dell'Hotel Miramare, nel modo che segue.</p> <p>I due Aquino sono stati ritenuti soci occulti. Al novembre del 2003 la società in accomandita semplice Hotel Miramare di Zavaglia Carlo e c. s.a.s. era costituita tra Carlo Zavaglia (accomandatario) e Salvatore Totino (socio accomandante subentrato a Totino Domenico, Totino Rossella e Gagliuso Giuseppe).</p> <p>La riferibilità della attività di impresa a Rocco Aquino viene essenzialmente desunta dalla «costante ingerenza» di costui nelle attività gestionali, emersa ampiamente dalle indagini (captazioni ambientali nonché deposizioni testimoniali rese da Emma Angela e Gabriele Gwendalina).</p> <p>Tale costante presenza - e correlato attivismo aziendale - viene ritenuta non conforme alla pretesa qualità formale di socio derivante da una parziale cessione (per circa il 10%) della quota di Salvatore Totino, accomandante, avvenuta con scrittura privata del 13 marzo 2006 esibita dalla difesa (e mai registrata).</p> <p>Rocco Aquino segue personalmente i lavori di ristrutturazione della struttura ricettiva, seleziona i materiali, sorveglia i dipendenti, in ciò mostrando di fatto un interesse <i>uti dominus</i>.</p> <p>Sin dal 2000 Rocco Aquino ed il fratello Giuseppe erano stati attenzionati dall'autorità giudiziaria in diverse inchieste, il che rassicura circa il particolare finalismo richiesto dalla disposizione incriminatrice.</p> <p>Le condotte gestionali di fatto sono state riscontrate come commesse anche da Giuseppe Aquino, il che determina il convincimento in capo al GUP della esistenza di un sottostante</p>
--	---

121

investimento economico realizzato dagli Aquino e dissimulato quanto alla titolarità delle quote sociali con la complicità dei titolari formali.

Quanto al capo O si ritiene raggiunta dal GUP la prova a carico di entrambi gli imputati qui in valutazione, con la seguente motivazione: ritiene questo giudice di dover affermare la sussistenza di indizi di colpevolezza gravi, precisi e concordanti in ordine al delitto in esame, osservando come, nel più generale contesto fin qui delineato di incontestabile controllo mafioso del territorio da parte degli AQUINO, le prove acquisite al processo consentano di delineare un quadro inquietante per il quale i due imputati hanno imposto agli imprenditori del settore del ferro, al di fuori di qualsiasi logica economica ed imprenditoriale, di rifornirsi di quel materiale necessariamente *per il tramite* della propria impresa ... In effetti, è emerso che la suddetta condotta veniva resa possibile dal dispiegamento di un convincente intervento intimidatorio posto in essere da Rocco AQUINO (evidentemente forte del suo inserimento, in posizione apicale, nella ben nota famiglia di *'ndrangheta* degli AQUINO di Marina di Gioiosa Ionica), quale socio accomandante, ma di fatto come vero *dominus* degli affari inerenti tale attività: risultano, invero, intercettate numerose telefonate con alcune ferriere della Sicilia a cui egli chiedeva, con frequenza quasi giornaliera, la quotazione del ferro che avrebbe comunicato puntualmente ad altri interlocutori che precedentemente gli avevano chiesto tale dato. E' importante sottolineare che la funzione di Rocco AQUINO sarà solo ed esclusivamente quella di dover mediare l'acquisto del materiale a favore di altre ditte edili che glielo hanno richiesto, ma che avrebbero tutto l'interesse di saltare questo anello di congiunzione, rivolgendosi direttamente alle industrie ferriere. Particolarmente indicativa di questo "*modus procedendi*" può essere richiamata, tra le tante conversazioni, quella del 7 aprile 2008 (progr. 276), nel corso della quale tale CALOGERO, dipendente della FERRIERA S.I.L.A. di Catania, aveva avvertito Rocco AQUINO di una proposta commerciale che aveva a sua volta ricevuto da un tale Vincenzo IERACE di Marina di Gioiosa Jonica. Nella circostanza l'AQUINO, quantomeno infastidito dalla notizia, in modo esplicito aveva detto a CALOGERO di richiamare il soggetto per comunicargli che se avesse avuto bisogno di ferro, avrebbe dovuto rivolgersi a lui ("*eh...tu non gli sapevi dire che a gioiosa marina ci sono io che stai servendo...*"), poco dopo ribadendo il concetto ("*...eh...se si...se gli serve di rivolgersi alla nuova edil... omissis ... eh...comunque tu gli dici questo qua... gli chiami e gli dici che tu come vendite a Gioiosa Marina*"),

RH

hai a me e se serve qualcosa di rivolgersi a me"). Atteso il tenore del dialogo (ed alla luce del contesto di cui si è ampiamente detto, posto che Rocco AQUINO non è un qualsiasi imprenditore, ma anche un boss della Ndrangheta), non v'è da spendere molte parole per ricordare che l'intimidazione mafiosa non necessita di palesi estrinsecazioni, potendosi utilmente manifestare anche per presupposti o con discorsi indiretti, evidentemente recepiti nell'ambiente come particolarmente convincenti. Ed appare palese la consapevolezza di Calogero del potere che l'AQUINO detiene nello specifico settore commerciale in zona e, del fatto che nessuno altro possa intraprendere analoga attività imprenditoriale. Da qui la conclusione di tutta evidenza che le ditte edili, pur avendone tutto il diritto e la possibilità, in funzione della loro posizione commerciale, non possono rivolgersi direttamente ad un grossista (ferriera) ma, per l'approvvigionamento di materiale, devono necessariamente rivolgersi a Rocco AQUINO. Indiscutibile appare, peraltro, il concorso di Giuseppe AQUINO, sia per il suo ruolo specifico di socio accomandatario sia per la collaborazione prestata al fratello nelle relazioni con le ditte acquirenti, come si evidenzierà nel prosieguo. Peraltro, emerge anche l'esistenza di un rapporto privilegiato della NUOVA EDIL con la ditta EDIL TRICHILO di TRICHILO Giuseppe, la quale è presente nelle mediazioni di materiale poste in essere da AQUINO. La EDIL TRICHILO viene interpellata ogni qual volta ad AQUINO arrivano richieste di ferro lavorato, gabbie d'armatura, rete elettrosaldata, staffe, ecc. nonché, a volte, anche per semplici fasci di ferro grezzo in barre. Dall'altra invece, ogni qual volta vi sono richieste per ferro grezzo in barre, l'AQUINO contatta determinate ferriere, dislocate in Sicilia, in Campania e Basilicata ...

In conclusione, questo giudice non può non addivenire ad una pronuncia di colpevolezza a carico dei due imputati Rocco e Giuseppe AQUINO in ordine al delitto *sub O*), ritenendo provata adeguatamente, in una valutazione complessiva e non frazionata del materiale acquisito, la sussistenza di specifiche condotte quattro meno minacciose, idonee ad alterare concretamente le regole poste a presidio della libera concorrenza, imponendo una intermediazione sul territorio "controllato" non necessaria né utile alle altre imprese.

Quanto al capo **M** (tentata estorsione) viene affermata la penale responsabilità di Rocco Aquino, unico imputato.

La vicenda è stata ricostruita sulla base delle dichiarazioni rese da Gabriele Gwendolina, denunziante. Costei ha narrato le modalità

RM

	<p>dell'assunzione presso la struttura turistica nell'estate del 2009, con contatti diretti avuti con Rocco Aquino, con inizio della prestazione lavorativa il 17 giugno 2009 ed accordo retributivo per 700 euro mensili. Avendo avuto un malore il 12 luglio, la donna non aveva proseguito nella attività lavorativa ed era rientrata in provincia di Isernia.</p> <p>A fronte di richiesta formale di pagamento delle sue spettanze retributive, narra di aver ricevuto una telefonata dal .. Rocco .. con cui costui, con voce alterata le disse che per questa sua azione avrebbe provveduto a pubblicare su siti internet del settore delle note negative sul suo conto, accusandola del fatto che il malore era in realtà stato causato da abuso di sostanze alcoliche.</p> <p>Il GUP ritiene attendibile e circostanziato il racconto dei fatti reso dalla persona offesa (lo stesso Zavaglia, pur negando che all'interno dell'hotel operasse un addetto con nome Rocco aveva riconosciuto che la donna aveva lavorato presso Il Miramare, affermando che la stessa era stata regolarmente retribuita) e ritiene corretta la qualificazione giuridica.</p> <p>In parte motiva la sanzione per Aquino Rocco viene indicata in complessivi anni dieci e mesi sei.</p> <p>La Corte di Appello, nel valutare le impugnazioni proposte sulle posizioni di Aquino Rocco e Aquino Giuseppe, dopo averne ampiamente illustrato i contenuti (sia sugli aspetti in rito che in rapporto ai motivi di merito in senso stretto) tratta la posizione di Aquino Rocco da pag. 1735 a pag. 1755 affermando - in sintesi - che :</p> <p>- infondate risultano le deduzioni difensive in rapporto alla condanna per il reato associativo.</p> <p>Si ritengono, in particolare, del tutto chiare e convergenti le affermazioni risultanti dalle captazioni, sia quelle ove l'imputato non compare tra i presenti che quelle dirette. Da tali dati emerge la particolare vicinanza operativa di Aquino Rocco al 'mastro' Commisso Giuseppe, essendo stati accertati numerosi incontri tra i due sia presso la lavanderia Ape Green in Siderno che in occasioni 'esterne' (incontro a casa del Pelle, pranzo al ristorante Piccadilly con altri affiliati, matrimonio Pelle/Barbaro). In tutte le occasioni di cui sopra si parla di vicende rilevanti per l'associazione criminosa e il parere di Aquino risulta tenuto in grande considerazione dal Commisso. Da ciò si deduce con certezza la intraneità e il ruolo ricoperto dall'imputato.</p> <p>La Corte di Appello afferma inoltre che non vi è dubbio alcuno sulla identificazione dell'imputato, in numerose occasioni conversante diretto (espressamente disattendendo i rilievi avanzati sul tema), che nessun rilevante errore di trascrizione è stato riscontrato, che nessuna</p>
--	--

121

rilevante discrasia tra le registrazioni video degli ingressi dell'Aquino presso il centro commerciale 'i portici' e le successivi captazioni ambientali può dirsi sussistente, che ben poteva il GUP in sede di abbreviato ammettere la produzione del P.M. tesa a convalidare gli esiti delle captazioni (a fronte delle contestazioni difensive) ai sensi dell'art. 441 co.5 cod.proc.pen. .

- infondate risultano le deduzioni difensive in rapporto alla condanna per il delitto di illecita concorrenza di cui al capo B.

La condotta risulta correttamente ricostruita in fatto e qualificata in diritto, non potendosi nutrire dubbi sulla identificazione del .. Rocco .. evocato nei colloqui captati nell'attuale imputato, data la convergenza logica del complesso dei dati acquisiti (ivi compresa la circostanza dell'accostamento nei colloqui della persona del Rocco all' Hotel Miramare ove alloggiavano i dirigenti della GIOIOSA).

La sequenza di eventi ricostruita in primo grado è convalidata dal contenuto inequivoco delle conversazioni captate.

Analogamente il collegamento economico/ imprenditoriale tra Rocco Aquino e il Trichilo trova sicura conferma in captazioni dirette, come quella in cui il Trichilo, non poco irritato per il ritardo nel pagamento di una fornitura si rivolge all' Aquino per risolvere la questione.

Quanto alla considerazione difensiva per cui non sarebbe compatibile con la ritenuta 'caratura mafiosa' dell' Aquino l'accordo intervenuto con il rivale Mazzaferro, la Corte osserva che in tutta evidenza si è trattato di una scelta strategica che ha consentito all' Aquino di proseguire il già avviato rapporto con la Gioiosa arrivando - in ogni caso - a fornire, quanto al ferro, una notevole quantità di materiale che ha consentito di realizzare un profitto doppio rispetto al concorrente.

Viene altresì ritenuta sussistente la particolare finalizzazione di cui all'art. 7 d.l. 152 del 1991.

Dalle captazioni, in parte rievocate, si coglie con piena evidenza il condizionamento sull'impresa aggiudicataria e la modalità mafiosa con cui si realizzano gli accordi.

Quanto alla contestazione di intestazione fittizia, la Corte di secondo grado, pur confermando il dato di fatto della ingerenza gestionale di Rocco Aquino a far data dal 2008, accoglie l'impugnazione della difesa.

Ciò perchè non risulta individuabile un atto di effettiva 'intestazione fittizia' della titolarità di quote societarie in realtà di pertinenza dell'Aquino. Non vi è, in altre parole, alcuna possibilità concreta di affermare che l'ultimo atto di ripartizione delle quote, avvenuto nel 2003, sia frutto di una finalità di dissimulazione tesa a

127

	<p>coprire un investimento degli Aquino. L'assoluzione si estende ad Aquino Giuseppe e agli altri coimputati.</p> <p>Quanto alla ulteriore... ipotesi... di illecita concorrenza di cui al capo O, viene parimenti accolta l'impugnazione della difesa, non essendovi prova alcuna di violenza o minaccia, elementi costitutivi della fattispecie tipica.</p> <p>Viene confermata, di contro, la affermazione di responsabilità per la tentata estorsione di cui al capo M, data la ricorrenza della intimidazione, il fine di profitto e la certa identificazione dell'imputato. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte di Appello per Aquino Rocco conferma l'entità della sanzione per il delitto associativo - anni tredici di reclusione - con aumento per la ritenuta continuazione pari ad anni uno per il capo B e mesi tre per il capo M, si da pervenire alla quota di anni 14 e mesi 3, ridotta per la scelta del rito ad anni 9 e mesi 6.</p> <p>Quanto ad Aquino Giuseppe, viene come si è detto emessa sentenza di assoluzione per i capi L (intestazione fittizia Hotel Miramare) e O (illecita concorrenza nel settore del ferro). Quanto alla doglianza del P.M. circa l'assoluzione in primo grado (proposta per il solo capo A) la Corte osserva che gli elementi probatori emersi a carico sono del tutto insufficienti. Non può essere valorizzato in chiave di accusa il coinvolgimento di Aquino Giuseppe nella gestione di fatto dell' Hotel Miramare nè nelle altre attività economiche gestite in modo del tutto prevalente dal fratello Rocco. Dall'accusa di concorrenza sleale relativa al mercato del ferro l'imputato è stato inoltre assolto. Le captazioni residue non offrono chiare indicazioni circa l'intraneità associativa di Aquino Giuseppe, trattandosi di notizie alquanto generiche circa i dissidi interni all' ampia famiglia e l'incremento del patrimonio immobiliare dei due fratelli Aquino. Non vi sono dati probatori reali ma al più elementi di sospetto.</p>
Boschetto Saverio	<p>Raggiunto da affermazione di penale responsabilità in secondo grado (accolta impugnazione P.M.) e condannato alla pena di anni 4 e mesi 8 (generiche equivalenti). E' il cognato di Gattuso Nicola.</p> <p>L'accusa ne ipotizza l'affiliazione alla locale di Croce Valanidi, comandata da Francesco Gattuso. La decisione di primo grado evidenzia come elementi a carico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conversazione intercorsa in data 11 luglio 2008 tra l'imputato e Nicola Gattuso in auto, durante la quale si compie riferimento, da parte del secondo a 'mangiate' (interpretate come riunioni di 'ndrangheta, visto il complessivo tenore della conversazione) in tale modo : .. <i>ma voi mangiate</i>

127

non ne avete fatte in questa estate ? .. ed alla interlocuzione (presumibilmente negativa) del Boschetto, il Gattuso .. e come vi tenete ? (in chiave: di accusa: letta e come fate a mantenere i contatti ?) ;

- In precedenti occasioni il Boschetto aveva fatto riferimento a un incontro avvenuto prima di natale e prima di pasqua in un ristorante anche con Ciccio Gattuso, che tuttavia indica come .. il figlio di Melo.. (soggetto diverso dal Ciccio Gattuso cugino del Nicola ritenuto capo del gruppo di Croce Valanidi) ;

- sempre nel corso della conversazione captata in data 11 luglio 2008 si compie riferimento a tale Demetrio che aveva ricevuto la .. santa..; Il Gattuso fa riferimento, inoltre, al suo impegno per il Boschetto.. io..se non avevo certe cose come facevo a portare te avanti...

Nel compiere la valutazione probatoria il GUP, in sintesi, ritiene che tale conversazione - nel suo complesso - consenta di nutrire forti sospetti sull'avvenuta affiliazione del Boschetto ma non appare del tutto univoca, visto l'atteggiamento espressivo del Boschetto (sovente, passivo) e la impossibilità di ritenere con assoluta certezza che le ..mangiate.. cui si riferisce il Gattuso siano realmente delle riunioni di 'ndrangheta.

Nella sua impugnazione il P.M. ha evidenziato che la conversazione del giorno 11 luglio 2008 va letta nella sua interezza - dura circa sette ore - e contiene passaggi espressivi inequivoci.

Tale prospettazione viene convalidata dalla Corte di merito che accoglie l'impugnazione.

Nel corso della conversazione - riportata da pagina 964 a pagina 990 della sentenza di appello - vengono affrontati numerosi argomenti, con passaggi ulteriori rispetto a quelli valutati dal GUP.

Tra questi, rinviando al testo, vanno segnalati :

- un punto della conversazione in cui il Boschetto racconta al Gattuso di aver preso parte ad un incontro da .. Mico Chilà..dove era presente anche il padre (del Gattuso) e in tale contesto Boschetto rievoca una sua affermazione (.. le cose nostre ce la vediamo a casa nostra..) tesa ad evidenziare un contrasto in atto. Il Gattuso evidenzia che in quel contesto c'era un soggetto .. accusato.. che non avrebbe dovuto essere presente ed afferma, tra l'altro.. dove siamo arrivati in questo reggio..;

- successivamente si compie riferimento a tal Limitri (identificato in Meniti Demetrio) ed a problemi che tale soggetto stava determinando nel contesto della ..provincia.. ;

- in tale ambito si affronta, ancora, il tema di contrasti interni nella locale di Allai per la nomina di ..capo locale ..di cui parla diffusamente il Gattuso Nicola, anche coinvolgendo il cugino

127

	<p>Ciccillo nella narrazione degli eventi e ricevendo richieste di ulteriori dettagli dal Boschetto Saverio;</p> <p>emerge che ad essere esposto a critiche per i suoi comportamenti è proprio Ciccillo Gattuso ed il Boschetto, nel commentare i racconti del Gattuso Nicola afferma, tra l'altro .. <i>uno scompenso totale si è creato.. e .. lo sistemi tu, ora..</i>;</p> <p>- venivano affrontati ulteriori argomenti che evidenziano come i conversanti abbiano contezza di vicende interne al sodalizio criminoso, conferimento di doti e condotte tenute da persone ritenute appartenenti al medesimo contesto associativo. Si evidenzia, tra l'altro, il punto della conversazione in cui Gattuso Nicola e Boschetto Saverio parlano dei contrasti sorti con i Paviglianiti (si rinvia alla posizione di costoro).</p> <p>Si tratta, ad avviso della Corte di merito, di un compendio probatorio altamente indiziante e univoco nella sua interpretazione, posto che non solo il Boschetto viene messo a conoscenza di fatti che una persona non affiliata non avrebbe potuto conoscere ma esprime in più occasioni il suo punto di vista (dunque non da ricettore passivo) oltre a confermare la propria presenza in occasioni di incontro con altri affiliati.</p> <p>Ne viene dunque affermata la penale responsabilità, come sopra ricordato.</p>
Bruzese Carlo	<p>Ritenuto in entrambe le decisioni di merito affiliato al 'locale' di Grotteria (condanna ad anni sei di reclusione). E' il figlio di Carmelo, ritenuto capo - il Carmelo - di detta articolazione territoriale. Gli elementi di conoscenza circa l'esistenza della articolazione territoriale di Grotteria sono tratti dalle captazioni già illustrate in sede di analisi della posizione di Andrianò, cui si rinvia.</p> <p>Quanto alla posizione specifica del Bruzese Carlo, si cita in particolare il contenuto della conversazione captata il 21 ottobre 2008 ed intercorsa tra il Mandalari e il Panetta.</p> <p>In tale conversazione il Panetta afferma che il giorno prima era passato da lui, a Milano, il 'compare Franco' figlio di Carmelo (identificato nell'attuale imputato, a nome Carlo e figlio di Carmelo Bruzese) . Costui si trovava in compagnia di altre persone ed era diretto a Torino e, successivamente in America. Alla domanda del conversante .. <i>perchè il figlio di Carmelo cos'è ? ..</i> il Panetta risponde .. <i>il figlio di Carmelo ha la .. alta. poi è venuto con quattro giovanotti, il figlio di Ciccio Andrinò e altri due..</i> .</p> <p>Nel prosieguo, Panetta afferma di aver informato il ..Franco .. di quanto stava avvenendo in Lombardia ed in particolare della questione di</p>

RTT

..Roberto .. Su tale aspetto, ..Franco.. avrebbe affermato, a dire del Panetta, che secondo suo padre se Roberto non avesse fatto quello che avrebbe dovuto fare sarebbe stato 'distaccato'. Alla replica del Panetta (*..se lui accetta le cose che ci sono nel locale di Cormano mi sta bene, senno'..*) Franco affermò che ne avrebbe parlato con il padre, tramite una lettera.

La identificazione del .. Franco .. nella persona dell'imputato è ritenuta certa, essendo stata verificata la circostanza del viaggio di Bruzzese Carlo in quei giorni in provincia di Torino e successivamente a Milano. Nessuna partenza vi è stata poi per l'America, come riferito dal Panetta, ma tale dato viene ritenuto irrilevante, data la certezza dell'incontro tra i due a Milano.

La conversazione, sia pure riportata dal Panetta al Mandalari e sia pure nella sua unicità di fonte, viene dal GUP ritenuta altamente indicativa della intraneità del Bruzzese Carlo alla organizzazione, data la delicatezza degli argomenti trattati, l'impegno a riferire al padre le affermazioni ricevute e il ruolo di spessore rivestito all'interno del gruppo dal Panetta.

Nel valutare i contenuti dell'atto di appello, la Corte di secondo grado afferma che l'identificazione è del tutto certa, posto che effettivamente Bruzzese Carlo era in Milano il giorno 20 ottobre ed era in compagnia del figlio di Ciccio Andrianò. Non può che essere lui il figlio di Carmelo incontratosi con il Panetta, posto che il Bruzzese non ha alcun figlio, tra l'altro, a nome Franco.

La Corte ritiene logica e corente la lettura data dal GUP ai contenuti intercettati. Si afferma che il riferimento alla .. alta, è stato congruamente rapportato al possesso di una 'dote', sia per la circostanza del legame familiare dell'imputato con il Bruzzese Carlo (che giustifica il possesso di una dote alta) che in rapporto ai contenuti delicati della conversazione.

Inoltre, come già evidenziato dal GUP, è emerso che il 16 di ottobre, prima di partire per il nord, l'imputato aveva intrattenuto un colloquio con il padre - captato - durante il quale Carmelo Bruzzese chiede al figlio .. *di vedere anche per il compare Filippo, perchè ..visto che vai, vedi una cosa e un'altra..* .

Ciò conferma che il viaggio del Bruzzese Carlo nin era soltanto un viaggio di piacere ma era l'occasione per incontrare soggetti affiliati anche per conto del padre.

Viene dunque confermata l'affermazione di penale responsabilità. Si afferma inoltre che la condizione di soggetto latitante osta al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

124

<p>Callà Isidoro Cosimo</p>	<p>Ricorre il solo P.G. a fronte di assoluzione in secondo grado. Il GUP aveva ritenuto raggiunta la prova della condotta di direzione della locale di Mammola, con condanna in primo grado alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione.</p> <p>Le fonti di prova a carico sono rappresentate da più captazioni, il cui contenuto essenziale è il seguente.</p> <p>In data 22 agosto del 2009 Commisso Giuseppe dialoga con Commisso Roberto e Macri Marco. Quest'ultimo, nell'ambito di una più ampia conversazione, chiede al Mastro notizie su Mammola, ove erano sorti dei conflitti (<i>.. si sono aggiustati con Isidoro ? .. fanno parte tutti dello stesso locale ? .. , .. adesso è a posto Mammola ? .. Isidoro dice che hanno avuto un poco di problemi.. Isidoro Macri non è .. con Rocco so che c'è qualcosa che non andava..</i>) e Commisso lo rassicura (<i>.. si sono aggiustati.. li abbiamo aggiustati.. gli abbiamo aperto il locale..</i>) precisando che <i>il locale ce l'ha Turi Macri..</i> . Da tale conversazione emerge che il conflitto interno era stato molto aspro, posto che il Commisso afferma <i>.. hanno litigato con Isidoro, l'hanno sparato ad Isidoro Callà.. si sono aggiustati .. e dopo hanno litigato di nuovo, dopo che li abbiamo aggiustati e tutto, si rispondevano.. dopo onestamente mi sono incazzato io..</i> .</p> <p>Sempre il Commisso racconta di aver convocato, in tale contesto, Isidoro (Callà? Macri ?) e Rodolfo, e di averli redarguiti, dicendo loro, tra l'altro, <i>.. quando vi chiama compare Isidoro vi dovete mettere a disposizione e dovete fare quello che vi dice lui..</i> . Si ritiene che l'Isidoro cui si doveva obbedienza fosse Isidoro Macri e l'Isidoro convocato il Callà.</p> <p>In una ulteriore conversazione captata nella vettura di Bruno Iaria il 27 giugno del 2008 si fa riferimento all'obbligo di tutti i <i>locali</i> di rispondere al Crimine e si narra l'episodio precedente di Mammola, quando Mario Valente aveva cacciato dalla società Rodolfo Scali e Isidoro Callà. A seguito del contrasto erano intervenuti i 'Crimini' e avevano nominato, secondo il conversante, come responsabili di Mammola proprio lo Scali ed il Callà.</p> <p>Nel valutare la posizione di Isidoro Callà, il GUP osserva che oltre ai dati già evidenziati (la narrazione fatta a terzi dal Commisso) emergono altre risultanze probatorie.</p> <p>Callà Isidoro ha preso parte ad un ampio incontro - solo apparentemente conviviale in prospettiva di accusa - in data 17 gennaio 2009 con gli Aquino ed i Coluccio. Inoltre la sua figura emerge nel corso delle indagini sulle cellule di 'ndrangheta nel Torinese. Si citano captazioni dell'anno 2007 da cui emergerebbe l'influenza di</p>
-----------------------------	---

R27

	<p>Callà sul <i>locale</i> di Cuornè. In particolare Laria Bruno lo indica ad un terzo come probabile capo società a Mammola (afferma .. <i>Rodolfo Scali è il capo locale. E' Isidoro, Mico Callà forse è capo società, mi sembra che era lui..</i>), in collegamento con la cellula piemontese.</p> <p>La valutazione congiunta dei dati emersi conduce, secondo il primo giudice, ad un certo giudizio di intraneità.</p> <p>Nell'accogliere le doglianze espresse dalla difesa nell'atto di appello (con assoluzione per non aver commesso il fatto), la Corte di secondo grado osserva che :</p> <p>- quanto al primo elemento, i contenuti della conversazione intervenuta tra Commisso Giuseppe, Commisso Roberto e Macri Marco non sono del tutto univoci, posto che è pacifico il riferimento iniziale - e prevalente - ad Isidoro Macri. In tale prima parte della conversazione si fa riferimento ad Isidoro Callà solo come soggetto che a seguito del contrasto interno era stato 'sparato' . Successivamente, non può dirsi certo che le persone convocate dal Commisso fossero realmente Isidoro Callà e Rodolfo Scali e non lo stesso Isidoro Macri (sempre con Rodolfo Scali); ciò perchè le affermazioni del Commisso non sono del tutto chiare e potrebbero anche essere interpretate come dirette al Rodolfo in presenza di Isidoro Macri e non di Isidoro Callà.</p> <p>Tale dubbio porta a ritenere non univoca l'interpretazione del dato.</p> <p>Anche gli elementi tratti dalla conversazione proveniente dall'indagine Minotauro non si ritengono certi, posto che l'espressione è in forma dubitativa e dopo la parola Isidoro (che potrebbe essere anche riferita ad Isidoro Macri..) si parla di Mico Callà, soggetto realmente esistente come emerge da altro brano intercettato.</p> <p>Non vi è pertanto certezza circa la interpretazione dei contenuti delle conversazioni e ciò conduce alla pronunzia di assoluzione, non potendosi valorizzare esclusivamente il dato della presenza di Isidoro Callà all'ampio incontro conviviale del 17 gennaio 2009, pur se lo stesso rappresenta un indizio a carico.</p>
Chilà Domenico	<p>Raggiunto da affermazione di penale responsabilità in entrambi i gradi di giudizio di merito per appartenenza alla locale di Trunca - Allai, con minimo pena e concessione attenuanti generiche equivalenti.</p> <p>Gli elementi a carico, sono in sintesi rappresentati da :</p> <p>- conversazione del 11 luglio 2008 intercorsa tra Nicola Gattuso e Saverio Boschetto, già riportata nell'illustrare la posizione del Boschetto; i due discutono, tra l'altro, di vicende relative alla locale</p>

127

di Allai e della formazione del cd. *..banco nuovo..*. In tale contesto si compie riferimento a *Nino Sapone* (e a *Mico Chilà*), come soggetto antagonista rispetto a Demetrio Meniti nel ruolo di capo-locale, secondo affermazioni del Meniti riportate da Nicola Gattuso. Sempre in tale conversazione, in un momento antecedente, il Gattuso Nicola aveva affermato di non temere circa il ribaltamento su di lui dell'accusa già contestata al cugino Ciccillo Gattuso (nella riunione del cd. Tribunale) perchè avrebbero parlato in sua difesa Meniti, Nino Sapone, *Mico Chilà* e Sasà.

Sempre durante tale lunghissima conversazione, vi è un punto in cui il Boschetto racconta al Gattuso di aver preso parte ad un incontro da *.. Mico Chilà..* dove era presente anche il padre (del Gattuso) e in tale contesto Boschetto rievoca una sua affermazione (*.. le cose nostre ce la vediamo a casa nostra..*) tesa ad evidenziare un contrasto in atto. Il Gattuso evidenzia che in quel contesto c'era un soggetto *.. accusato..* che non avrebbe dovuto essere presente ed afferma, tra l'altro *.. dove siamo arrivati in questo reggio..*

Inoltre, è stata captata una conversazione diretta, sempre nell'auto del Gattuso, tra costui ed il Chilà in data 30 giugno 2008. Nel corso di tale conversazione, emerge che i due preparano la condotta da tenere il successivo 3 luglio alla prevista riunione del 'tribunale' che avrebbe dovuto discutere dell'accusa rivolta a Ciccillo Gattuso.

Nel valutare detti elementi il GUP ritiene certa l'identificazione dell'imputato nel conversante diretto del 30 giugno 2008 (riconosciuto dagli operanti che ne intercettavano l'utenza telefonica) e univoco il tenore delle conversazioni *inter alios*. Vengono concesse le circostanze attenuanti generiche (equivalenti) in ragione della non elevata gravità dei precedenti e della complessiva considerazione della condotta.

Nel valutare i contenuti della impugnazione, la Corte di merito osserva che :

- del tutto condivisibile è il contenuto della decisione di primo grado quanto alla identificazione, posto che non vi sono dubbi di affidabilità sul riconoscimento fonico operato dall' p.g. anche in rapporto al complesso di elementi emersi dall'istruttoria. I contenuti della conversazione *inter alios* del 11 luglio 2008 risultano chiari e univoci nell'attribuzione a Mico Chilà di un ruolo preciso nell'ambito della controversia che era sorta per la nomina del capo-locale di Allai, il che rassicura circa l'effettività della condotta partecipativa.

Si mantiene inalterato il trattamento sanzionatorio, ritenendosi qui ben concesse le circostanze attenuanti generiche in rapporto al

1207

	<p>ruolo 'di non particolare spessore' rivestito dall'appellante.</p>
<p>Chilà Stefano</p>	<p>Raggiunto da affermazione di penale responsabilità in secondo grado (accoglimento impugnazione P.M.) con condanna per appartenenza alla locale di Oliveto alla pena di anni quattro e mesi otto.</p> <p>Nella decisione di primo grado vengono indicati i seguenti elementi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - premessa la certezza della identificazione (sulla base di inequivoche captazioni), in data 18 novembre 2008 Nicola Gattuso e Chilà Stefano sono captati durante uno spostamento in auto. Nel corso di tale conversazione il Gattuso fa riferimento alle cariche della cd. <i>società minore</i> ed elenca una serie di soggetti. Il Chilà afferma.. <i>ma tu.. ce ne sono molte.. spiegamele queste cose. L'altro giorno sono rimasto come lo scemo .. perchè non sapevo come si doveva rispondere..;</i> - in data 20 novembre Chilà è di nuovo in compagnia del Nicola Gattuso mentre costui ripete a memoria la formula del 'battesimo' di un <i>..locale..</i> ; - in data 2 dicembre 2008 si intercetta il Gattuso mentre costui parla con il Chilà cui racconta di averlo dovuto proteggere da una 'accusa' perchè durante una discussione con un terzo - si ritiene per ragioni correlate all'attività commerciale di autolavaggio - aveva fatto pesare la circostanza di essere affiliato (<i>.. quello l'avete fatto un mese addietro e lui parla di affiliato..; ... Stefano, ti mettono nei guai se parli assai..;</i>); - in data 23 marzo 2009 Gattuso conversa in auto con il Chilà e si lamenta dell'assenteismo degli affiliati (<i>.. dobbiamo essere presenti nel bar non dico tutte le sere ma tre volte la settimana..</i>) e il Chilà afferma che in ogni caso chiamava a Gino (Agnelli) per sapere se doveva salire (<i>.. eh, lo pure se non salgo, telefono.. a Gino</i>). <p>A fronte di tali dati conoscitivi, il GUP ritiene che le conversazioni non appaiono univoche, residuando margini di dubbio sulla effettiva affiliazione penalmente rilevante e potendosi in realtà ipotizzare una affiliazione solo <i>in itinere</i>.</p> <p>La Corte di merito accoglie l'impugnazione proposta dal P.M. .</p> <p>Viene osservato, in proposito, che i dati emersi sono dotati di significato univoco, con ricchezza di contenuti. Le conversazioni 'dirette' sono diverse e tutte convergono verso il risultato probatorio in termini di avvenuta affiliazione del Chilà. Gli argomenti esposti dal Gattuso non sarebbero stati portati a conoscenza di un soggetto estraneo al sodalizio, pena l'elevazione di una accusa di <i>trascuranza</i>. Piena chiarezza viene</p>

127

	<p>attribuita alla conversazione del 2 dicembre 2008, Viene pertanto affermata la penale responsabilità, con determinazione della pena nel minimo edittale della condotta partecipativa (generiche equivalenti) e riduzione per il rito.</p>
<p>Commisso Giuseppe</p>	<p>Figura centrale del processo, posto che all'interno dei locali della lavanderia Ape Green posta all'interno del centro commerciale I Portici di Siderno risultano captate la maggior parte delle conversazioni rilevanti. I numerosi soggetti che entrano in contatto con il Commisso sono stati correttamente identificati mediante l'utilizzo di video riprese che consentono di immortalare i soggetti entrati nel centro commerciale. Viene ritenuto uno dei principali esponenti del mandamento jonico, in costante contatto con altri affiliati di peso, anche operanti in realtà geografiche diverse dalla Calabria .</p> <p>Numerosissime sono le captazioni di conversazioni di particolare rilievo dimostrativo che lo riguardano in prima persona, riportate e analizzate nelle due decisioni di merito.</p> <p>Tra queste vanno indicate :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la conversazione del 20 agosto 2009 in cui il Commisso afferma, nel commentare l'investitura di Domenico Oppedisano, che anche lui era stato in precedenza posto a 'capo' del <i>Crimine</i>; - quella del 16 luglio 2009 con De Leo Cosimo in cui racconta delle sue precedenti cariche associative e dei pregressi traffici di droga proveniente dagli Stati Uniti; - quella del 31 luglio 2009 intervenuta con Bruzese Giuseppe e Etreni Rocco in cui spiega agli interlocutori, appena giunti dal Canada, la particolare forza del gruppo di Siderno ove sono attive ben 96 locali e descrive l'organigramma della società facendo i nomi dei principali responsabili dei vari settori di interesse; - quella del 27 luglio 2009 sugli aspetti organizzativi delle locali di 'ndrangheta in Piemonte; - quelle relative al ramo della organizzazione canadese, intervenute tra il 23 luglio e il 10 agosto del 2009. <p>Risultano inoltre contatti diretti con Oppedisano Domenico, nonché il ruolo svolto per addivenire al rinnovo delle cariche del <i>Crimine</i> deliberato tra agosto e settembre del 2009.</p> <p>Di particolare rilievo viene ritenuto il ruolo svolto per le trattative interne correlate al tema della riapertura del locale di Motticella.</p> <p>Nel valutare i motivi di doglianza ivi proposti, la Corte territoriale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rigetta questione di nullità relativa alle pretese ricadute della decisione n.143 del 2013 della

RCT

	<p>Corte Cost. in tema di limitazione del numero di colloqui fruibili con il difensore per il soggetto sottoposto a regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.penz. - essenzialmente in rapporto alla natura tassativa delle nullità ed alla non retroattività della decisione del giudice delle leggi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - rigetta ulteriore questione di nullità relativa alla temporanea separazione durante il giudizio di primo grado della posizione del Comisso all'udienza del 7 ottobre 2011 (era in corso la requisitoria della pubblica accusa) con riunione alla successiva udiienza del 10 ottobre 2011, non trattandosi di provvedimento impugnabile; - ribadisce la validità storica e logica delle considerazioni operate dal GUP sul ruolo tenuto dal Comisso nella organizzazione di stampo mafioso; - ribadisce il diniego delle circostanze attenuanti generiche; - ribadisce il trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado (pena finale anni 14 e mesi 8) anche respingendo questione attinente la sussistenza della recidiva contestata. <p>In particolare, su tale ultimo aspetto, la Corte osserva che se è vero che in data 26 marzo 2008 il Comisso ha ottenuto la riabilitazione per reati da ultimo commessi nel 1987, tale evento non può avere effetto a lui favorevole, posto che l'art. 180 cod.pen. prevede che la riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto commette entro sette anni un delitto non colposo per cui venga inflitta pena non inferiore a due anni. Tale evenienza si è verificata nel presente processo, posto che le condotte emerse rientrano in tale arco temporale.</p>
<p>Comisso Vincenzo classe '36</p>	<p>Ricorre il solo P.G. a fronte di doppia conforme di assoluzione. Le ragioni della assoluzione possono così sintetizzarsi . Premesso che :</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella conversazione del 23 luglio 2009 Comisso Giuseppe, nel dialogare con il Bruzzese Giuseppe (correo canadese) cui riferisce notizie anche in tema di assetti associativi fa riferimento a <i>..logico..</i> ed afferma <i>.. logico è pure..come a noi..</i> ; - la conversazione captata il 3 dicembre 2009 vede presente Comisso Vincenzo, Comisso Giuseppe e Prochilo Domenico. In tale frangente, si parla di una attività da compiere il giorno seguente (una <i>..mangiata..</i>), di cui tuttavia il Comisso Vincenzo non era stato informato ed a cui non vi è prova che si sia recato; - l'identificazione dell'imputato nel soggetto evocato con il soprannome <i>..logico..</i> è ritenuta

127

	<p>certa. Il soggetto è parente del Commisso Giuseppe ed è il suocero di Domenico Prochilo detto <i>Benito</i>.</p> <p>Tanto premesso, a fronte di un ragionamento probatorio espresso dal GUP e basato essenzialmente sulla equivocità dei dati, la Corte di merito così valuta l'impugnazione del P.M. :</p> <ul style="list-style-type: none"> - i dati probatori sono insufficienti a fondare un giudizio di penale responsabilità, posto che la prima conversazione - 23 luglio - non consente di delineare i termini esatti della condotta, difettando di qualsiasi indicazione di ruolo o carica che valga a specificarla, e la seconda conversazione - 3 dicembre - vede il Commisso Vincenzo partecipare al colloquio (essenzialmente tra il Prochilo e il Commisso Giuseppe) in modo marginale. <p>Viene pertanto confermata la decisione di primo grado.</p>
Correale Michele	<p>Raggiunto da affermazione di responsabilità, conforme, in entrambe le decisioni di merito (con pena anni 8 e mesi 4) per appartenenza alla società di Siderno, contrada Lamia (con ruolo direttivo).</p> <p>Gli elementi a carico, in sintesi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella conversazione del 16 luglio 2009 intervenuta tra Commisso Giuseppe e Di Leo Carmine (all'interno dei locali della lavanderia) i due fanno riferimento a tale <i>..zorra..</i> , soggetto detenuto per essersi assunto la responsabilità di un determinato reato (<i>.. ha accettato, u brisculu di Domenico..</i>) e il Commisso afferma <i>.. se facciamo qualche movimento, raccogliamo i soldi, tutto al più gli li mandiamo anche a lui ..</i> ; - in quella del 14 agosto 2009 tra Commisso e Carmelo Bruzzese pure viene fatto riferimento al Correale e in quella del 27 novembre 2009 sempre Commisso Giuseppe aveva riferito a Commisso Francesco che <i>.. Antonio Figliomeni aveva fatto 'delle cariche' senza coinvolgere Michele Correale;</i> - ancora, in data 13 aprile 2010 vi è captazione diretta della conversazione tra Commisso Giuseppe e Correale Michele. Durante il colloquio si affronta il tema dei possibili, prossimi arresti e il Correale afferma <i>... se ci fermano adesso ci rovinano..</i> (a sua volta, il Commisso fa riferimento ad informazioni ricevute su possibili <i>170 mandati di cattura.. in arrivo</i>) ; - si compie, inoltre, riferimento alle risultanze di diversa ma correlata indagine (Recupero Bene Comune) che vede il Correale coinvolto sia per contestazione associativa di stampo mafioso che per narcotraffico . In tale contesto, in una captazione di conversazioni il Correale viene indicato come <i>Mastro scelto</i> di contrada Lamia.

124

	<p>Nel valutare le doglianze difensive, la Corte di secondo grado convalida pienamente il ragionamento probatorio espresso dal GUP.</p> <p>Viene ritenuta del tutto inequivoca l'espressione captata durante il dialogo con Commisso Giuseppe in data 13 aprile 2010, insuscettibile di interpretazioni alternative rispetto a quella realizzata.</p> <p>Inoltre, si ritiene del tutto legittimo l'utilizzo dei dati emersi nella diversa indagine e confluiti nel rito abbreviato, idonei a caratterizzare la condotta del Corrales in punto di ruolo direttivo svolto.</p> <p>Del resto tale ruolo risulta in modo chiaro anche dalla conversazione <i>inter alios</i> del 27 novembre 2009.</p> <p>Viene pertanto ribadita sia l'affermazione di penale responsabilità che l'entità del trattamento sanzionatorio, con conferma del diniego delle circostanze attenuanti generiche.</p>
Costa Carmelo	<p>Ritenuto appartenente - in entrambe le decisioni di merito - alla articolazione territoriale di Rosarno, con riconoscimento attenuanti generiche in secondo grado.</p> <p>Gli elementi a carico consistono nella verifica della partecipazione del Costa alla riunione del cd. <i>Tribunale in Allai</i> (nei pressi di Reggio Calabria), prevista per il 3 luglio del 2008.</p> <p>In tale riunione si sarebbe dovuta valutare la condotta di <i>trascuranza</i> attribuita a Ciccillo Gattuso, che aveva consentito ad un soggetto non affiliato di assistere ad un <i>summit</i> di 'ndrangheta.</p> <p>Il Costa viene contattato da Michele Oppedisano alle ore 9.04 e si reca unitamente a costui e a Domenico Oppedisano in Reggio Calabria. Dalle 12.12 alle 16.45 viene spento il cellulare di tutti i soggetti coinvolti in tale riunione.</p> <p>A ciò si aggiungono :</p> <ul style="list-style-type: none"> - altri incontri ritenuti rilevanti con soggetti affiliati, tra cui Michele Oppedisano classe '70, Nicola Gattuso e Ciccillo Gattuso. <p>La Corte, nel valutare le doglianze, afferma che vi è certezza storica circa l'episodio del 3 luglio, nel senso che il Costa si recò in Allai per accompagnare Oppedisano Domenico alla importante riunione e ciò appare significativo. Del resto costui emerge come uomo di fiducia dell'Oppedisano e prende parte a più incontri con soggetti di rilievo nell'ambito della consorterìa criminosa.</p> <p>Le circostanze attenuanti generiche vengono ritenute accordabili in rapporto allo svolgimento di un ruolo 'di supporto' e sono ritenute equivalenti alla recidiva e alla residua aggravante contestata.</p>

121

<p>D'Agostino Raffaele</p>	<p>Ritenuto in entrambe le decisioni di merito affiliato alla articolazione territoriale di Canolo.</p> <p>Gli elementi valorizzati nella decisione di primo grado muovono dai contenuti della captazione ambientale del 21 novembre 2009.</p> <p>I conversanti, all'interno della lavanderia Ape Green di Siderno risultano essere Commisso Giuseppe, la moglie Clementina e Rocco Aquino.</p> <p>Durante tale conversazione (dunque <i>inter alios</i>) viene organizzata una trasferta per qualcosa da realizzare entro natale, in particolare a beneficio di tal <i>Raffaele</i>. Si tratta di una riunione che deve necessariamente coinvolgere gente di <i>Reggio</i> e di cui era stato informato <i>Vincenzo</i> (identificato in <i>Vincenzo Pesce</i>) che aveva dato parere favorevole.</p> <p>La persona indicata come <i>Raffaele</i> viene indentificata nell'imputato <i>D'Agostino Raffaele</i> e la cerimonia in questione viene ritenuta il conferimento di una importante 'dote'.</p> <p>Ciò anche in riferimento ai contenuti delle successive captazioni.</p> <p>In particolare si indicano come rilevanti quelle del 3 dicembre 2009 (conversazione tra Commisso Giuseppe, Commisso Vincenzo e Domenico Prochilo), 7 dicembre 2009 (Commisso Giuseppe + uomo) e 9 dicembre 2009 (Commisso Giuseppe e Aquino Rocco nonché Commisso Giuseppe e Domenico Prochilo).</p> <p>L'incontro risulta effettivamente realizzato in data 11 dicembre 2009 e viene monitorato dagli investigatori.</p> <p>In mattinata arrivano presso il centro commerciale <i>I Prortici</i> di Siderno Ciccillo Gattuso, Nicola Gattuso, Michele Correale, Pietro Commisso e lo stesso Rocco Aquino. Da qui, unitamente a Commisso Giuseppe, il gruppo di soggetti si reca in Canolo presso il ristorante <i>Piccadilly</i>.</p> <p>L'osservazione realizzata presso detto luogo ha consentito di identificare come partecipanti all'incontro, <i>oltre ai predetti</i>, <i>Raffaele D'Agostino</i>, <i>Carmelo Bruzzese</i>, <i>Domenico Oppedisano</i>, <i>Rosario Filippone</i>, <i>Giorgio Demasi</i>, <i>Giuseppe Raso</i>.</p> <p>Ad avviso del GUP non vi è dubbio che in tale occasione sia stata conferita al <i>D'Agostino</i> una importante 'dote', posto che il contenuto delle conversazioni trova conferma nelle attività di osservazione, che consentono di apprezzare l'effettiva presenza in Canolo in data 11 dicembre di soggetti affiliati di 'peso', provenienti da aree geografiche diverse, unitamente al <i>Raffaele D'Agostino</i>.</p> <p>A ciò si aggiungono i contenuti di una conversazione captata in data 4 marzo 2010 e intervenuta tra <i>Giuseppe Commisso</i> e <i>Belcastro</i>.</p>
----------------------------	---

127

In tale ontesto nel riferirsi a D'Agostino Raffaele il Comisso afferma .. *lui è santista.. glie l'abbiamo data la carica..* e ricorda che tale conferimento è avvenuto uno o due mesi prima.

La decisione del GUP respinge pertanto tutte le obiezioni difensive (tra cui quella relativa al fatto che l'imputato è stato per 24 anni in carcere per sequestro di persona e scarcerato nel 2006 è stato sottoposto alla sorveglianza speciale, nonchè assolto nel medesimo anno da analoga contestazione ex art. 416 bis c.p. temporalmente ricollegata al periodo detentivo) in rapporto al fatto che il conferimento della dote di *santista* non può essere ritenuto meramente simbolico ma è sicuro indicatore della pregressa affiliazione.

Nel valutare il contenuto dei motivi di appello, la Corte di secondo grado, in sintesi, ritiene del tutto condivisibile il ragionamento probatorio espresso dal GUP.

Vengono confutate le obiezioni difensive sui vari temi proposti.

La Corte ritiene del tutto legittima l'utilizzazione in sede di abbreviato delle trascrizioni delle conversazioni realizzata dalla polizia giudiziaria senza necessità alcuna di perizia trascrittiva, valorizza i contenuti delle captazioni e la inequivoca attività di osservazione della riunione tenutasi nel ristorante Piccadilly in Canolo, con obiettivo valore dimostrativo circa l'avvenuta attribuzione della carica di 'santista'.

Non si apprezzano discrasie logiche nella decisione di primo grado e le ipotesi alternative introdotte dalla difesa non risultano convincenti, posto l'obiettivo contrasto delle medesime con i dati acquisiti. Si evidenzia in particolare che le persone giunte presso il Piccadilly abbandonano il locale in rapida sequenza (tra le 15.19 e le 15.23), allo scopo di non farsi notare insieme all'esterno. Ciò rappresenta un ulteriore dato di conferma circa la natura della riunione, posto che tale condotta era stata decisa in precedenza (come risulta dalle captazioni) proprio per non destare sospetto. Non vi è contrasto tra l'età del D'Agostino e il conferimento della sola dote di santista, dato il lungo periodo detentivo sofferto, nè può dirsi carente la prova circa l'esistenza di un *..locale..* a Canolo, posto che tale organismo ricomprende anche un comune limitrofo.

Viene dunque confermata la decisione in tema di responsabilità ed accolta l'impugnazione del Pubblico Ministero sulla misura della pena.

La pena indicata nel dispositivo della decisione di primo grado era inferiore al minimo edittale e ciò rappresenta un vizio (in motivazione il GUP aveva indicato una pena più elevata sostenendo la tesi dell'errore materiale) che va emendato con nuova determinazione espressa in pena base di anni nove, aumentato di un terzo per la recidiva ad

RM

	anni 12, ridotta per il rito a quella inflitta di anni otto.
De Leo Cosimo	<p>Risulta raggiunto da affermazione di penale responsabilità in secondo grado, per ritenuta appartenenza alla società di Siderno (condanna ad anni sei di reclusione).</p> <p>La prima conversazione che lo riguarda è secondo l'accusa quella del 16 luglio 2009 intrattenuta con Commisso Giuseppe.</p> <p>Come si ricorderà in tale conversazione viene citato il Corraale detto zorro : i due fanno riferimento a tale <i>..zorro..</i> , soggetto detenuto per essersi assunto la responsabilità di un determinato reato (<i>.. ha accettato, u brisculu di Domenico..</i>) e il Commisso afferma <i>.. se facciamo qualche movimento, raccogliamo i soldi, tutto al più glie li mandiamo anche a lui ..</i>; in tale ambito, dopo un racconto del Commisso sulle antiche attività di 'ndrangheta il De Leo afferma <i>.. non è che hanno paura a fare qualche altra cosa ? ..</i> ciò in rapporto alla consistente pressione esercitata dalle forze dell'ordine su Siderno, commentata anche dal Commisso.</p> <p>La seconda conversazione è <i>inter alios</i>, captata il 10 agosto 2009 sempre tra il Commisso e gli affiliati canadesi Rocco Etrani e Giuseppe Bruzzese. Durante tale colloquio, Commisso afferma che il figlio di Mico De Leo <i>.. quello è attivo, Cosimello ha la Santa..</i> .</p> <p>Il GUP, nel valutare i dati, aveva affermato che :</p> <ul style="list-style-type: none"> - resta un dubbio di identificazione soggettiva per quanto concerne l'intercettazione del 16 luglio 2009 (si rigetta la richiesta di integrazione probatoria tesa ad irrobustire il dato) ; - quanto ai contenuti di quella del 10 agosto, si afferma che il riferimento è effettivamente alla persona dell'imputato ma non consente di affermarne la penale responsabilità, non emergendo un effettivo ruolo dinamico svolto. <p>In sede di impugnazione, il P.M. oltre a evidenziare critiche in fatto e in diritto aveva sottolineato l'esistenza a carico del De Leo Cosimo di una ulteriore conversazione non valutata, quella intervenuta il 12 dicembre 2009 tra il Commisso Giuseppe e lo stesso De Leo (in tale colloquio si parla di un argomento molto rilevante, ossia della temporanea chiusura della concessione di nomine e della stessa società di Siderno <i>.. stiamo fermi..</i>, ipotizzata perchè <i>.. qualcuno neanche tanto bene si comporta..</i>, dunque bisognava azzerare tutte le cariche di Siderno per un paio di anni - anche per ragioni di tutela della riservatezza - e vedere come si sarebbero comportati gli affiliati, secondo quanto afferma il Commisso <i>.. siamo rimasti che ci rispettiamo.. con quelli che si meritano..</i> .</p> <p>Commisso chiede, sul punto, l'opinione del De</p>

12/1

	<p>Leo, trattandosi di un argomento ancora in discussione. Il De Leo, in tale contesto, rievoca la sua lunga militanza e chiede ulteriori chiarimenti al Commisso, rimettendosi alle sue valutazioni).</p> <p>La Corte di secondo grado, in sintesi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ritiene certa l'identificazione del De Leo nelle varie conversazioni e ritiene ampiamente provata la condotta partecipativa. De Leo viene chiaramente indicato come soggetto in possesso di una dote elevata, quella della 'santa', da parte del Commisso, persona di certo affidabile dato il ruolo svolto e dimostrato nell'intero giudizio. Le ulteriori conversazioni, dirette, confermano sia l'intraneità associativa che lo spessore del ruolo. Di particolare rilievo viene ritenuta quella del dicembre 2009, non valutata dal GUP ma già presente in atti. <p>La negazione delle circostanze attenuanti generiche è rapportata al rilievo del ruolo svolto, definito di primo piano.</p>
De Masi Giorgio	<p>Ricorrono l'imputato e il P.G. a fronte di condanna in secondo grado alla pena di anni 7 e mesi 4 (riqualifica in partecipazione).</p> <p>E' stato ritenuto elemento di vertice - in primo grado - nell'ambito della articolazione territoriale di Gioiosa Ionica.</p> <p>Gli elementi a carico, in sintesi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - conversazione intervenuta il 29 agosto 2009 tra Domenico Oppedisano e Salvatore Condò. In tale colloquio il Condò afferma di essersi trasferito a Gioiosa Jonica (in rapporto ad un contrasto insorto in San Giorgio Morgeto con tal Mario Agostino) ed Oppedisano afferma.. a Gioiosa.. abbiamo a coso.. c'è Giorgio De Masi.. è in gamba, pure suo fratello è in gamba; - contatto telefonico accertato nel 2007 tra Giorgio De Masi e Nicola Gattuso per un appuntamento; - il De Masi si reca presso il terreno di Oppedisano Domenico il 4 agosto 2009 in Rosarno ma Oppedisano non è presente in quel momento; - viaggio del De Masi a Torino del settembre 2009 ed incontro con Pino Neri (soggetto ritenuto anch'egli affiliato per la zona lombarda); - incontro tra il De Masi e il Commisso avvenuto in Siderno in data 14 agosto del 2009 e captazione del relativo colloquio. I due discutono di una tensione venutasi a creare con quelli della 'piana' e in particolare con Vincenzo Pesce. Si parla anche del fatto che al prossimo matrimonio Pelle/Barbaro saranno attribuite le cariche provinciali e .. vogliono dare la carica a Rosarno..; - presenza del De Masi a diversi incontri monitorati e ritenuti in realtà riunioni di 'ndrangheta tra cui quella del dicembre 2009 al

147

	<p>ristorante Piccadilly in Canolo ; - rapporti intrattenuti con le locali lombarde e piemontesi. Il GUP nel convalidare l'opzione di accusa osserva che i riferimenti oggetto di captazione - in alcuni casi diretti - sono univoci e sostengono la considerazione dello svolgimento di un ruolo direttivo. Valutando l'impugnazione proposta dalla difesa la Corte di Appello afferma la sicura intraneità di De Masi Giorgio al sodalizio mafioso. Di particolare rilievo dimostrativo viene ritenuto il colloquio diretto intercorso tra l'imputato ed il Comisso in data 14 agosto 2009 per la delicatezza degli argomenti trattati e la particolare 'qualità mafiosa' del Comisso. Inoltre, la partecipazione alla significativa riunione al ristorante Piccadilly, contestata dalla difesa, viene ritenuta certa. Non può, per converso, ritenersi dimostrato il ruolo direttivo. Le indicazioni in tal senso non appaiono univoche, e nel procedimento cd. Mistero il ruolo di capo del locale di Gioiosa è stato assegnato, sulla base degli elementi in quella sede raccolti, a diverso soggetto, attuale coimputato. Si ritiene pertanto che il rilievo della attività svolta possa esclusivamente condurre al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena (come partecipe) in misura leggermente superiore al minimo edittale (anni dieci) con incremento di un anno per recidiva semplice e riduzione per il rito (anni 7 e mesi 4 di reclusione pena finale).</p>
Femia Salvatore	La posizione va trattata unitariamente a quella di Nesci Bruno.
Fida Massimo	<p>Ritenuto in entrambe le decisioni di merito affiliato alla società di Rosarno. La Corte di secondo grado esclude il rilievo della recidiva e ridetermina la pena, senza concedere le attenuanti generiche, in anni 6. Il principale elemento a carico è rappresentato dalla - ritenuta certa - partecipazione alla cerimonia di affiliazione delle <i>nuove piante</i> (tra cui il nipote Zurzolo, da lui presentato) avvenuta in data 11 agosto 2009 in presenza di Domenico Oppedisano e Marasco Michele in contrada Serricella (come da captazioni ambientali, osservazione di p.g. e successivo controllo su strada). La Corte di merito, nel valutare i contenuti delle impugnazioni afferma, in sintesi, che : - le spiegazioni alternative fornite dal Fida circa il suo rapporto con Oppedisano non sono convincenti e contrastano con le inequivoche</p>

127

	<p>risultanze investigative;</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo <i>sponsor</i> di un futuro affiliato, come risulta essere il Fida (presentatore del nipote) non può essere già affiliato anch'egli, per massima di esperienza consolidata ; - la condotta è idonea ad accrescere le potenzialità operative del gruppo criminoso ed è dunque penalmente rilevante <i>sub specie</i> partecipazione. <p>Il diniego delle circostanze attenuanti generiche viene motivato in rapporto alla sottrazione volontaria alla esecuzione del titolo cautelare.</p>
Filippone Rosario	<p>Raggiunto da conforme affermazione di penale responsabilità nei due giudizi di merito (con attenuanti generiche equivalenti condanna alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione) per la ritenuta appartenenza al locale di Canolo . Oltre alla presenza fisica, già evidenziata in sede di esame della posizione del D'Agostino Raffaele, alla riunione tenutasi in Canolo nel dicembre del 2009 in occasione del conferimento della 'santa' al D'Agostino, si evidenziano altri due dati a carico.</p> <p>Il primo è rappresentato da una parte della conversazione captata il 14 agosto 2009 ed intervenuta tra Commisso Giuseppe ed il Bruzzese Carmelo. Durante tale conversazione il Commisso afferma di doversi recare a Canolo per risolvere una lite familiare insorta tra i fratelli Filippone.</p> <p>Il secondo è rappresentato dal recupero di una conversazione captata nel 2006 in cui i conversanti - Antonio Stilo e Antonio Scrici - fanno riferimento, in un colloquio incentrato su questioni associative al Filippone Rosario come capo-locale di Canolo, all'epoca.</p> <p>Il GUP ritiene che una valutazione congiunta dei dati porti alla affermazione di appartenenza del Filippone al <i>locale</i> in questione. Le circostanze attenuanti generiche - equivalenti - sono ricollegate alla pregressa incensuratezza e alla complessiva considerazione delle condotte.</p> <p>Nel valutare i contenuti dell'appello proposto dalla difesa, la Corte di merito osserva che :</p> <ul style="list-style-type: none"> - non è fondata la censura di inutilizzabilità della captazione della conversazione intercorsa tra Stilo e Scrici, legittimamente acquisita ai sensi dell'art. 270 c.p.p. ; - quanto al merito, si condivide il ragionamento probatorio realizzato dal GUP. <p>La posizione è analoga a quella del Raso e del D'Agostino. Si afferma pertanto che l'esistenza del locale di Canolo non è smentita dalla residenza del Raso in luogo diverso ma limitrofo e si ribadisce l'alta valenza indiziante della partecipazione alla riunione presso il ristorante</p>

RST

	<p>Piccadilly.</p> <p>Quanto a tale aspetto - contestato dalla difesa- si evidenzia che gli operanti hanno visto l'auto del Filippone dirigersi verso il locale e detta autovettura si trovava parcheggiata sin dalle 12.30 nei pressi del ristorante. Tale luogo è distante rispetto a quello della abitazione del Filippone ed è pertanto del tutto logico dedurre che costui ha fatto ingresso nell'esercizio intorno alle 12.30 per poi uscire - peraltro in compagnia del Raso - intorno alle 15.30. Tutti i partecipanti alla ritenuta riunione escono, in ordine sparso, nell'arco di quattro minuti.</p> <p>Ciò posto, l'alto valore indiziante di tale dato va saldato ai contenuti della conversazione captata nel gennaio 2006 in diverso procedimento (indicativa dell'elevato ruolo del Filippone, all'epoca). La Corte replica sul tema che Stilo Antonio è soggetto certamente attendibile sul piano dell'inserimento criminale, sia perchè legato da vincoli di parentela ad esponenti della famiglia D'Agostino che in rapporto al tenore complessivo della conversazione.</p> <p>La conversazione dell'agosto del 2009 assume, in tale quadro, una valenza di suoporto logico, posto che attesta l'esistenza di un consolidato rapporto tra il Filippone e il Commisso Giuseppe.</p> <p>Viene pertanto confermata la decisione di primo grado sia in rapporto al giudizio di responsabilità che in punto di commisurazione della pena.</p>
Focà Domenico	<p>Raggiunto da condanna in primo grado per il reato associativo (ruolo direttivo- locale Grotteria), in appello vi è stata rinunzia ai motivi (vedi pag. 2120 della decisione impugnata). La Corte di secondo grado ha tuttavia accolto il ricorso del P.M. in punto di trattamento sanzionatorio con esclusione delle circostanze attenuanti generiche e rideterminazione della pena in aumento (anni otto di reclusione, lì dove in primo grado era stata inflitta la pena di anni cinque e mesi quattro previe generiche equivalenti ricollegate alla incensuratezza).</p> <p>La posizione è stata sostanzialmente illustrata in sede di sintesi delle fonti di prova emerse a carico del coimputato Andrianò (locale di Grotteria) e relative ai colloqui captatati tra Panetta e Mandalari.</p> <p>Va qui ulteriormente ricordato che la Corte di secondo grado espressamente afferma che l'appello proposto nell'interesse di Focà va dichiarato inammissibile a seguito di 'espressa rinunzia' formulata all'udienza del 11 febbraio 2014.</p> <p>Viene accolto il ricorso del P.M. non essendovi motivazione adeguata in rapporto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche ed essendo stata, in ogni caso,</p>

127

	<p>determinata la pena in misura inferiore al minimo edittale che per l'ipotesi direttiva è pari ad anni dodici (con esclusione delle attenuanti). Da qui la rideterminazione in anni otto, applicata la riduzione correlata alla scelta del rito.</p>
Frascà Domenico	<p>Risulta raggiunto da conforme - nei due gradi di merito - affermazione di responsabilità per il reato di illecita concorrenza aggravata descritto al capo C.</p> <p>Si tratta del soggetto - ditta TRAEDIL - che ha fornito il ferro alla società conortile GIOIOSA in virtù della ritenuta 'imposizione' ricollegabile alla condotta di Mazzaferro Ernesto.</p> <p>Va pertanto rievocata la sintesi già operata nel trattare la posizione di Aquino Rocco in relazione al capo B.</p> <p>Nel valutare le doglianze difensive, la Corte di merito afferma, in sintesi, che vi è prova della pressione operata dal Mazzaferro al fine di assicurare la fornitura del ferro, in quota, al Frascà. Ciò in rapporto alla accertata sequenza temporale tra le ulteriori condotte di violenza tese ad impedire l'accesso al cantiere ai mezzi del Trichilo (emergente dalle captazioni) e la ammissione alle forniture in favore del Frascà (intervallo di soli tre giorni) il che, sul piano logico, impone di ritenere il Frascà come impresa veicolata dal Mazzaferro Ernesto per l'esecuzione di una parte delle forniture del ferro.</p> <p>Viene peraltro ribadito che tale ammissione era antieconomica per la Gioiosa, dato che il prezzo concordato con il Frascà Oera più alto di quello praticato dal Trichilo.</p> <p>La decisione di primo grado viene dunque confermata quanto agli aspetti di responsabilità.</p> <p>La pena, ridotta ad anni due, viene condizionalmente sospesa potendosi formulare, anche in rapporto alla condizione di pregressa incensuratezza, prognosi favorevole circa le future condotte.</p>
Fratto Donato	<p>Ricorre il solo P.G. a fronte di assoluzione in secondo grado.</p> <p>In primo grado il GUP ne aveva affermato la penale responsabilità come aderente ad una imprecisata locale svizzera, ma in costante contatto personale con esponenti delle articolazioni territoriali tedesche di Singen, Radolfzell, Rielasingen e della locale svizzera di Frauenfeld.</p> <p>Secondo il GUP prende parte alle riunioni del sabato in Radolfzell con una certa regolarità e conversa di temi inerenti l'associazione con altri affiliati in più occasioni.</p> <p>La Corte di Appello, nel valutare l'impugnazione proposta dalla difesa afferma in sintesi che :</p>

127

	<p>la non esistenza di un <i>..locale..</i> di riferimento non sarebbe di per sé ostativa alla affermazione di penale responsabilità, ma dai contenuti dei colloqui captati non si evince con la dovuta certezza il ruolo attribuito al Fratto nel capo di imputazione. Si desume, in particolare, dalle conversazioni intervenute con il coimputato Schiavo, la consapevolezza in capo al Fratto di attriti esistenti tra il locale di Singen e quello svizzero ma non anche di un ruolo svolto dal Fratto per mediare tra i due sodalizi.</p> <p>Vengono partitamente esaminati gli ulteriori colloqui reputati rilevanti in primo grado e si afferma che al di là di commenti eticamente riprovevoli dagli stessi non emerge con certezza l'avvenuta affiliazione del Fratto ad una articolazione territoriale di 'ndrangheta, sia essa tedesca o svizzera. La semplice conoscenza degli attriti insorti può dunque trovare spiegazione diversa rispetto a quella della intraneità, né la frequentazione con soggetti inclusi può essere ritenuta decisiva al fine di affermare la penale responsabilità dell'imputato.</p>
Galati Salvatore Giuseppe	<p>Raggiunto da conforme affermazione di responsabilità nei due gradi di giudizio di merito (condanna anni 4 e mesi 8 previe generiche equivalenti).</p> <p>Viene ritenuto appartenente alla articolazione territoriale di Vibo e delle Serre Vibonesi, località sottoposta al controllo della 'ndrangheta reggina di Polsi.</p> <p>Vi sono, sul tema, captazioni dirette dell'Oppedisano sul fatto che <i>.. il vibonese ha fatto sempre capo qua..</i></p> <p>In tale contesto, gli elementi a carico del Galati, sono in sintesi :</p> <p>risultanze della indagine cd. Minotauro ed in particolare presenza del Galati unitamente al Comisso ad un incontro di particolare rilievo tenutosi in Torino il 27 giugno 2007 presso il bar Italia;</p> <p>partecipazione al matrimonio di Michele Fiorillo in Vibo Valentia il 6 settembre 2009, a margine del quale si sarebbe tenuta una importante riunione di 'ndrangheta con il conferimento della 'santa' al Fiorillo con investitura da parte del Comisso ;</p> <p>elementi tratti da conversazioni intervenute il 14 ottobre 2009 tra Comisso Giuseppe e Marvelli Giuseppe, nonché tra lo stesso Comisso e Rocco Aquino da cui emerge che l'imputato era in attesa di ricevere la dote del 'padrino' , pur se la riunione predisposta a tal fine verrà rinviata;</p> <p>presenza del Galati nella lavanderia Ape Green di Siderno e colloquio intervenuto con il Comisso il 15 ottobre 2009 da cui si deduce che la persona evocata il giorno precedente come Pino era</p>

127

	<p>proprio lui.</p> <p>Tali elementi vengono ritenuti del tutto univoci dal GUP il quale ribadisce con certezza l'identificazione dell'imputato nel soggetto evocato nei dialoghi inter alios.</p> <p>Nel valutare i contenuti dell'atto di appello, la decisione di secondo grado convalida ampiamente il ragionamento probatorio espresso dal GUP.</p> <p>Si afferma in particolare che nessun rilievo ha la residenza dell'imputato in Piscopio, posto che trattasi di una frazione di Vibo Valentia.</p> <p>Dunque il riferimento a ..Pino di Vibo.. (conv. Del 18 agosto 2009) consente di identificarlo in modo corretto, posto che va letto il dato in modo unitario rispetto al complesso del compendio probatorio (il Galati si recherà poi in prima persona dal Commisso, ad es.).</p> <p>I contenuti delle captazioni del 5 settembre 2009 consentono inoltre di ritenere che il Galati era già in possesso della Santa e pertanto era affilato di lungo corso, e ciò toglie spazio alle doglianze difensive circa l'effettiva identificazione del soggetto cui doveva essere conferito il padrino.</p> <p>Vengono ritenuti inoltre pienamente utilizzabili gli atti relativi al processo Minotauro, anche in tal caso pienamente indicativi di sicura intraneità.</p> <p>Si conferma pertanto sia il giudizio di responsabilità che il trattamento sanzionatorio.</p>
<p>Galea Antonio classe '54</p>	<p>Ricorre il solo P.G. a fronte di doppia conforme di assoluzione.</p> <p>Le decisioni di merito hanno sottoposto a valutazione i seguenti dati :</p> <ul style="list-style-type: none"> - in data 23 luglio 2008 viene captata la conversazione tra Commisso Giuseppe e l'affiliato canadese Bruzzese. Durante tale dialogo il Bruzzese chiede notizie al Commisso di <i>Antonio che è pure là fuori, nò.. il capo 'ndrina, come si chiama Antonio l'elettrauto ..</i> e il Commisso afferma <i>.. lui pure.. sì.</i> <p>Il Galea svolge attività di elettrauto in Siderno, zona nord. SS106 in prossimità del cimitero.</p> <p>La difesa ha rappresentato che tale luogo è distante dal centro commerciale ove è ubicata la lavanderia Apegreen. Nei pressi del centro commerciale vi sarebbe, inoltre, un diverso esercizio di elettrauto.</p> <p>A fronte di tali dati il GUP, anche in virtù di quanto deciso da questa Corte in sede cautelare su ricorso dell'imputato ha affermato che l'Indicazione è oggettivamente generica.</p> <p>Il P.M. in sede di impugnazione ha contestato l'assunto, affermando - tra l'altro - che il <i>..là fuori..</i> utilizzato dal Bruzzese in senso dialettale significa appunto, <i>lontano</i> e dunque l'indicazione era in realtà precisa.</p>

R47

	<p>La Corte di merito, in rapporto a tale contrasto interpretativo, riafferma la genericità della indicazione. Aggiunge, inoltre, che la mera indicazione della qualifica di <i>'capondrina</i>, non sarebbe in ogni caso sufficiente ad affermare la penale responsabilità, in quanto priva di contenuti concreti.</p>
<p>Galea Antonio classe '62</p>	<p>Ricorre l'imputato e il P.G. a fronte di condanna in primo e secondo grado - per appartenenza alla società di Siderno - alla pena di anni 7 di reclusione (in appello rideterminazione favorevole).</p> <p>Gli elementi a carico sono rappresentati da :</p> <ul style="list-style-type: none"> - conversazione del 31 luglio 2009 tra Commisso Giuseppe e gli affiliati canadesi Etreni e Bruzzese, più volte citata. In tale conversazione Commisso informa i suoi interlocutori, tra l'altro, della attuale carica di <i>Mastro di Giornata</i> rivestita da Antonio Galea nell'ambito della cd. <i>società maggiore</i> (... Antonio Galea, il figlio di Ciccio Galea.); - la identificazione è ritenuta certa in rapporto a tale indicazione; - conversazione del 10 agosto 2009 tra gli stessi soggetti ove si compie ulteriore riferimento ad Antonio Galea. <p>Ulteriori elementi a carico sono tratti dalla informativa cd. Recupero Bene Comune del 21 settembre 2009 (anche in tal caso si tratta, essenzialmente di una conversazione inter alios ove viene citato, dal cugino Stinà Roberto il Galea Antonio come persona che aveva dato l'assenso alla sua affiliazione).</p> <p>Nel valutare le impugnazioni ivi proposte, la Corte di merito afferma in sintesi che :</p> <ul style="list-style-type: none"> - - nessun vizio di costituzionalità può essere ricollegato alla mancata adozione delle specifiche cautele valutative di cui all'art. 192 co.3 cod.proc.pen. in caso di captazioni di conversazioni con portata accusatoria nei confronti di terzi, posto che la captazione assicura la spontaneità del colloquio (a differenza dell'atto di indagine consistente in dichiarazioni) e la valutazione può essere realizzata con prudente apprezzamento in rapporto alla personalità dei colloquanti e ai contenuti della conversazione; - quanto al merito, si ritiene certa l'identificazione anche in rapporto ad ulteriore conversazione 'diretta' tra il Commisso e l'attuale imputato, registrata il 21 luglio del 2009 (durante la quale il Galea esprime rammarico per il mancato invito alle nozze Pelle/Barbaro del giorno 19) ; - tale conversazione, peraltro, si pone come ulteriore dato a carico che convalida pienamente il ragionamento probatorio del GUP, con

R47

	<p>conferma del ruolo di mera partecipazione. La pena - base viene confermata in anni nove (minimo della partecipazione) con limitazione dell'incremento per la recidiva (anni uno e mesi sei) si da pervenire ad anni 10 e mesi sei, ridotti per il rito.</p>
Gattellari Antonio	<p>Raggiunto da affermazione di colpevolezza in entrambe le decisioni di merito, in secondo grado con riduzione del trattamento sanzionatorio, e dunque ritenuto affiliato con ruolo direttivo al locale di Oppido Mamertina come da imputazione. Gli elementi a carico sono in sintesi rappresentati da :</p> <ul style="list-style-type: none"> - conversazione intercorsa il 24 gennaio 2008 tra Nicola Gattuso, Ciccillo Gattuso e Domenico Oppedisano (captata nella vettura del Gattuso) immediatamente dopo un incontro avvenuto in un ristorante con altri soggetti durante la quale Oppedisano afferma che alcuni invitati non sono venuti ..Bonarrigo doveva venire, Toni Cartella doveva venire e non sono venuti.. (la frase viene ritenuta significativa perchè la riunione si considera un incontro di 'ndrangheta) ; - si ritiene certa l'identificazione in Gattellari Antonio di Toni cartella, anche in rapporto a esiti di indagini di p.g.; - conversazione del 18 ottobre 2008 sempre captata nell'auto di Nicola Gattuso, tra costui e Michele Oppedisano, durante la quale Oppedisano fa riferimento al Ciccio Bonarrigo e al cartella definendoli dei .. <i>tragediatori</i>.. in riferimento ad una vicenda che appare ricollegata a dissapori interni con affiliati operanti in Liguria; - il 21 novembre 2008 viene captata ulteriore conversazione intercorsa tra Nicola Gattuso e Giuseppe Comisso ove pure si accosta la figura del Bonarrigo a quella del <i>Ntoni Cartella</i>.. <p>A tali elementi si aggiungono dati tratti dalle indagini svolte in Monza (procedimento Infinito della DDA di Milano). Nel rinviare al testo della decisione (p. 1096 e ss.) va detto che emergono più riferimenti al Bonarrigo e al Gattellari come soggetti in stretto contatto con persone operanti in Lombardia tra cui Minasi Saverio, Novella Carmelo, Mandalari Vincenzo, Panetta Francesco soggetti che appaiono stabilmente inseriti nella struttura associativa per cui è processo.</p> <p>Il GUP nel valutare le risultanze istruttorie afferma che i contenuti captati - sia pure <i>inter alios</i> - sono del tutto univoci e non vi è dubbio alcuno sulla identificazione.</p> <p>Nel valutare la proposta impugnazione, la Corte di merito afferma, in sintesi, che nessun reale dubbio può sussistere in ordine alla identificazione, data la pluralità di riferimenti contenuti nelle captazioni e le verifiche su eventi familiari che hanno consentito di risolvere la</p>

RM

	<p>questione. Quanto alla valenza dei contenuti captati, si afferma che i colloqui ineriscono con certezza a rilevanti questioni interne (sia per il contenuto che per la provenienza soggettiva), il che rende pienamente dimostrata la rilevanza del ruolo svolto dall'imputato.</p> <p>La riduzione del trattamento sanzionatorio (pena finale anni nove) viene dunque esclusivamente ricollegata alla ridotta incidenza della recidiva.</p>
<p>Gattuso Andrea</p>	<p>Raggiunto da affermazione di penale responsabilità in entrambe le decisioni di merito per appartenenza alla locale di Oliveto (anni sette rideterminazione pena in appello). Genitore di Gattuso Nicola.</p> <p>Gi elementi a carico sono, in sintesi, rappresentati nella decisione di primo grado da :</p> <ul style="list-style-type: none"> - conversazione del 13 febbraio 2008 intercorsa tra Nicola Gattuso e Francesco Gattuso, nel corso della quale il secondo afferma .. <i>ti ricordi il bordello che abbiamo fatto per il padrino di tuo padre ? .. a Trunca..</i> , ritenuta indicativa del livello raggiunto in seno alla consorteria criminosa; - partecipazione alla ricostruita riunione del 3 luglio 2008 del cd. <i>Tribunale</i> in Allai; - conversazione captata in data 31 agosto 2009 nell'agrumeto di Domenico Oppedisano ed intervenuta tra costui, l'imputato, e Filippo Dattola. In tale contesto si discuteva, tra l'altro, della possibile apertura di nuove <i>locali</i> in Piemonte e di altri argomenti di rilievo. <p>Nel valutare il contenuto della impugnazione ivi proposta, la Corte di merito afferma, in sintesi, che :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le questioni in rito (genericità del capo di imputazione e tema della costituzione di parte civile) sono infondate, posto che da un lato la struttura sintattica della imputazione consente di delimitare il ruolo ipotizzato dall'accusa in termini sufficienti e dall'altro l'appartenenza ad una delle locali comporta, data l'impostazione di accusa, appartenenza alla complessiva struttura criminosa in quanto tale, con offesa corale agli interessi protetti dalla norma incriminatrice, pur in assenza di specifici reati-fine ; - quanto al merito, si afferma che le plurime e concrete indicazioni estraibili dalle captazioni in atti (provenienti anche da soggetti diversi dal figlio Nicola) depongono in senso univoco per l'appartenenza alla associazione, non essendovi ragionevoli esplicazioni alternative; - si afferma inoltre che il quadro indiziario è ulteriormente rafforzato da una conversazione solo in parte indicata dal GUP che concerne la cerimonia di conferimento della 'santa' a Gattuso Demetrio, cui avrebbe preso parte l'attuale imputato Gattuso Andrea (colloquio intercorso tra

RIT

	<p>Gattuso Nicola e Boschetto Saverio) . Si afferma pertanto la certa intraneità di Gattuso Andrea alla organizzazione e si rettifica la pena, da un lato accogliendo la doglianza del P.M. circa la entità della pena-base (anni 9, minimo della forbice partecipativa) dall'altro riducendo l'incidenza della recidiva ad anni uno e mesi sei, con determinazione finale, post-riduzione per il rito ad anni 7 di reclusione.</p>
Gattuso Carmelo	<p>Ricorre il P.G. a fronte di doppia conforme di assoluzione. Gli elementi indicati a carico consistono essenzialmente in : - la conversazione intrattenuta dall'imputato, di professione commercialista, con Nicola Gattuso, in data 10 febbraio 2008, captata all'interno della vettura di quest'ultimo. Si tratta di un articolato colloquio durante il quale Nicola Gattuso afferma .. <i>quelli che ci siamo dobbiamo vederci una volta a settimana...</i> e Carmelo soggiunge.. <i>per parlare per ragionare..</i> e Gattuso afferma.. <i>bon vesperi belli compagni..</i> . In seguito, il Gattuso critica la condotta di tal <i>Mico Scordo</i> per lo scarso impegno mostrato e il Carmelo asseconda tale valutazione. Ancora, il Gattuso fa riferimento a ..<i>compare Paolo..</i> ed alla sua ..<i>locale..</i> affermando che lui è ..<i>con noi..</i> e il Carmelo compie riferimento, non integralmente comprensibile, ai <i>Ficara</i>. Il Gattuso prosegue dicendo .. <i>e noi tra un paio di giorni ci siamo combinati come a loro..</i>, poi continua a parlare di problemi sorti <i>nelle locali</i>. La valutazione operata dal GUP di tale conversazione, indicata come unica in atti posta a carico dell'imputato, è espressa in termini di insufficienza probatoria, anche in ragione della ritenuta consistenza di ipotesi di lettura alternative rispetto alla effettiva comunanza di interessi mafiosi. Nel valutare i contenuti della impugnazione proposta dal P.M. (che lamentava l' assenza di valutazione di una seconda conversazione, esistente in atti e captata in data 31 maggio 2008, nonché un evidente travisamento della prova in rapporto ai contenuti del 10 febbraio 2008) la Corte osserva che : - <i>le risultanze processuali inducono a rilevare la presenza di un quadro indiziante, posto che lo stesso emerge come soggetto che gravita in un'area di sospetto, che tuttavia non assurge a chiara e definitiva connotazione criminosa, essendo composta da dati equivoci e non decisamente orientati in direzione accusatoria.</i> Viene dunque confermata la statuizione assolutoria.</p>
	Risulta raggiunto da affermazione di penale

124

<p>Gattuso Domenico</p>	<p>responsabilità in entrambi i gradi di giudizio di merito, in rapporto alla articolazione territoriale sita in Oliveto (minimo pena e generiche). Fratello di Gattuso Nicola.</p> <p>Gli elementi a carico risultano essenzialmente tratti da :</p> <ul style="list-style-type: none"> - conversazione del 31 luglio 2008 tra Nicola Gattuso e Giovanni Ficara, durante la quale il primo afferma che il fratello Domenico possiede la dote del <i>trequartino</i>, inerente la cd. società maggiore; - episodio del 'viaggio' in sicilia avvenuto nel gennaio del 2009 insieme al fratello Nicola Gattuso. <p>Tale episodio, ricostruito nella decisione di primo grado, consiste in una particolare mediazione di una controversia commerciale insorta tra Oppedisano Michele e una ditta di Isola Capo Rizzuto, in relazione a dei divani. I due Gattuso (Nicola e Domenico) si recano a Catania allo scopo di sollecitare un intervento a favore dell'Oppedisano da parte di un soggetto conosciuto dal Domenico, indicato come già appartenente al clan Santapaola. Tale intervento risulta effettivamente avvenuto e consente di risolvere il problema di Michele Oppedisano.</p> <p>Nel valutare le doglianze difensive la Corte di secondo grado afferma, in sintesi, che :</p> <ul style="list-style-type: none"> - non vi è indeterminatezza del capo di imputazione, non dovendosi ritenere indispensabile l'indicazione del <i>dies a quo</i> ed essendo stati indicati i tratti essenziali di una condotta a forma libera; - non vi è vizio nella ammissibilità della costituzione di parte civile per le ragioni già esposte a proposito di Gattuso Andrea; - la conversazione tra Nicola Gattuso e Ficara (esponente anch'egli di primo piano della conosteria criminosa) viene ritenuto indice affidabile della effettiva attribuzione al Gattuso Domenico di una 'dote' di notevole rilievo, per ciò che è complessivamente emerso dall'attività istruttoria; - l'episodio del viaggio in Sicilia per tutelare gli interessi economici di Michele Oppedisano viene ritenuto indicativo dell'appartenenza, atteso che effettivamente fu chiesto ed ottenuto, specie in virtù della condotta dell'attuale imputato, l'intervento di persone inserite nel clan Santapaola (essendo accertato il rapporto tra Di Dio e detto clan) allo scopo di risolvere la questione. Le ipotesi alternative prospettate dalla difesa (conoscenza del Di Dio per comune passione venatoria) non sono logicamente accoglibili perchè contrastano con il tenore e i contenuti delle conversazioni captate. <p>Le circostanze attenuanti generiche vengono confermate come equivalenti in rapporto al ruolo</p>
-------------------------	--

RM

	'di non particolare spessore' con rideterminazione della pena nel minimo edittale e riduzione per il rito.
Gattuso Nicola	<p>Risulta raggiunto da conforme affermazione di penale responsabilità nei due gradi di merito, con attribuzione di un ruolo rilevante nell'ambito associativo (ruolo direttivo nella <i>locale</i> di Oliveto, in costanti rapporti con il versante Jonico e con affiliati di altre realtà territoriali).</p> <p>E' stato a lungo monitorato durante le indagini con captazioni ambientali dei colloqui intrattenuti nelle vetture a lui in uso, e le indicazioni di intercettazioni ritenute rilevanti sono copiose.</p> <p>Il GUP ne riconosce i limiti caratteriali, con inusuale loquacità, ma al contempo riafferma il valore delle captazioni che consentono di delineare un ruolo di assoluto rilievo nell'ambito dell'intero gruppo criminoso oggetto di analisi.</p> <p>In sintesi, vanno ricordate le più significative captazioni che lo riguardano, per come esposte nella decisione di primo grado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9 dicembre 2007 con riferimento espresso alla <i>locale</i>; - 23 ottobre 2008 durante la quale il Gattuso, in auto da solo, ripete a memoria talune formule di affiliazione o di conferimento di doti o cariche; - 3 gennaio 2009, conversazione con Michele Oppediano durante la quale i due si confrontano sulla esatta dizione delle formule idonee a conferire le doti di <i>quartino</i>, <i>trequartino</i> e <i>padrino</i> <p>Anche in riferimento a richieste avute da terzi e a riti da celebrare;</p> <ul style="list-style-type: none"> - conversazioni intercettate tra l'imputato e Domenico Oppediano vertenti su aspetti associativi, in data 12 e 14 giugno 2008; - 21 novembre 2008 e conversazione tra l'imputato e Francesco Gattuso detto <i>ciccillo</i> (altro soggetto emerso nell'indagine come affiliato di notevole importanza) vertente sulla necessità di recuperare il testo idoneo al conferimento della <i>stella</i>, smarrito da Mico Oppediano; - conversazione durante la quale l'imputato, parlando con il cognato Boschetto Saverio, gli riferiva di aver partecipato alla cerimonia con cui era stata conferita la <i>..santa..</i> a Demetrio Gattuso; - conversazione del 18 novembre 2008 durante la quale l'imputato spiega a Chilà Stefano di <i>.. avere questa cosa nel DNA..</i> e di aver saputo comportarsi all'interno della organizzazione <i>..andando dietro agli anziani..</i>; - conversazione del 14 gennaio 2008 durante la quale il Gattuso Nicola parla di complesse vicende associative con altri due soggetti, facendo riferimento ad un conflitto insorto (<i>.. c'è gente</i>

1207

che non vogliono sapere niente di là, sotto più...c'è bordello..) e paventando il ritorno alla precedente condizione di frammentazione tra i gruppi ; *...sapete come andiamo a finire.. da qua a un altro anno o due.. quello che abbiamo diventerà zero.. ognuno.. ci basiamo un'altra volta tutti sullo sgarro e ognuno si guarda la sua locale, il suo territorio, punto. .. ;*

- conversazione del 1 giugno 2010 tra l'imputato e Commisso Giuseppe, durante la quale il Gattuso e il Mastro si preoccupano degli imminenti arresti e della possibile collocazione di microspie .

Vi è inoltre affermazione di penale responsabilità per il possesso illegale di un'arma, citata dallo stesso Gattuso Nicola durante una conversazione captata con Ciccillo Gattuso.

Nel valutare le impugnazioni ivi proposte, la Corte di merito afferma, in sintesi che :

- in rito si rigetta una questione di nullità della decisione di primo grado richiamandosi la motivazione espressa su analogo tema in rapporto ad altri imputati (si rigetta questione di nullità relativa alle pretese ricadute della decisione n.143 del 2013 della Corte Cost. in tema di limitazione del numero di colloqui fruibili con il difensore per il soggetto sottoposto a regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. essenzialmente in rapporto alla natura tassativa delle nullità ed alla non retroattività della decisione del giudice delle leggi);

- nel merito, si riafferma l'esistenza di una *locale* ad Oliveto, in rapporto al complessivo andamento della istruttoria, e si ritiene riduttivo il compendio intercettivo evidenziato dal GUP, posto che la figura del Gattuso Nicola si incontra *costantemente* nell'intera istruttoria e si riflette sull'esame di numerose altre posizioni, con rafforzamento reciproco dei dati indizianti. Costui risulta stabilmente in contatto con esponenti di rilievo radicati in diverse zone del territorio calabro e svolge vere e proprie funzioni di 'raccordo' tra i diversi agglomerati mafiosi della zona jonica, tirrenica e di Reggio città.

Non vi è pertanto alcuna possibilità di accogliere l'impostazione difensiva, tesa a dipingere il Gattuso come un millantatore o un esaltato inconcludente, pure essendo stati evidenziati i suoi aspetti caratteriali tesi ad un certo eccesso verbale.

Viene pertanto considerato e apprezzato il rilievo del Gattuso Nicola come uomo della *..provincia..*, inserito di fatto nell'organismo sovraordinato oggetto di indagine.

Si richiama la nota vicenda della convocazione della riunione del *Tribunale di 'ndrangheta* in Allai (il processo a Ciccillo Gattuso), cui Nicola Gattuso prende parte, rigettandosi le obiezioni difensive sul tema.

R27

	<p>Viene ritenuta del tutto piana la lettura fornita alla conversazione da cui si è desunto il possesso dell'arma.</p> <p>Quanto al trattamento sanzionatorio, si esclude l'incidenza della recidiva per il modesto rilievo dei precedenti ma al contempo si accoglie l'impugnazione del P.M. circa l'avvenuta violazione di legge verificatasi in primo grado, posto che la pena va commisurata alla acclarata responsabilità direttiva.</p> <p>Si quantifica, pertanto, la pena-base in anni 15 (tre anni superiore al minimo edittale) con incremento di anni due per la riconosciuta continuazione e successiva riduzione per il rito (anni 11 e mesi 4 di reclusione).</p>
Gioberti Osvaldo	<p>Raggiunto da affermazione di penale responsabilità in secondo grado, con accoglimento della impugnazione del P.M. avverso la assoluzione; ritenuto appartenente alla articolazione territoriale di Siderno, con pena pari ad anni 6.</p> <p>La posizione di tale imputato ha visto la valutazione discorde di tali elementi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella conversazione del 10 agosto 2009 il Commissario Giuseppe, sempre dialogando con i 'canadesi' Rocco Etreni e Giuseppe Bruzzese, affermava che Osvaldo, il genero di Ciccio Marzano, <i>saveva la Santa</i> e forse anche il <i>Vangelo</i> (<i>.. mi pare che gli abbiano dato il vangelo.., la santa ce l'ha sicuro..</i>) . <p>Nel prosieguo, sempre Commissario afferma che <i>.. Osvaldo lo abbiamo chiamato ultimamente.. quando abbiamo riaperto, abbiamo chiamato uno per 'ndrina..</i> .</p> <p>La identificazione è ritenuta certa (l'imputato è coniuge di Carmela Marzano, figlia di Ciccio Marzano).</p> <p>Il GUP afferma esplicitamente che è certa l'indicazione circa il possesso della <i>..santa..</i>, tuttavia tale affermazione non appare sufficiente a fondare la condanna, anche in rapporto a quanto ritenuto da questa Corte - in sede cautelare - nella specifica decisione numero 25292 del 2011.</p> <p>La Corte di secondo grado accoglie l'impugnazione proposta dal P.M., essenzialmente affermando che l'attribuzione della 'dote' è certa ed è rassicurante indice rivelatore dell'affiliazione, anche considerando che nella parte successiva della conversazione il Commissario afferma di aver recentemente chiamato il Gioberti - Osvaldo - in sede di riassetto organizzativo, il che impone di ritenere effettivamente esercitato il ruolo, non meramente nominalistico.</p> <p>Ricorrono l'imputato e il P.G. a fronte di</p>

127

<p>Giofrè Bruno</p>	<p>condanna in secondo grado alla pena di anni 6 e mesi 8.</p> <p>E' il soggetto cui (sulla base dei contenuti captati) in sede di redistribuzione delle 'cariche' avvenuta nell'estate del 2009 è stata assegnata quella di componente del <i>Crimine</i> ed in particolare di <i>Mastro Generale</i>. Sul piano territoriale è ritenuto il <i>capo-locale</i> di San Luca.</p> <p>In secondo grado la pena, escluse le circostanze attenuanti generiche, è stata commisurata in anni sei e mesi otto di reclusione.</p> <p>Le affermazioni tratte dai colloqui intercettati tra Domenico Oppedisano, nominato nella stessa occasione <i>Capocrimine</i>, il figlio Raffaelè e il nipote Pietro sono ritenute inequivoche in tal senso, parlando Oppedisano di un tal Bruno .. <i>il macellaio di San Luca, che vende la carne là sopra..</i></p> <p>Le attività di osservazione consentivano inoltre di verificare non solo la presenza dell'imputato in Polsi ma il fatto che nel suo retrobottega si incontrarono Domenico Oppedisano ed altri affiliati (tra cui Ciccillo Gattuso e Nicola Gattuso). Analoghe affermazioni venivano captate nella lavanderia del Comisso in Siderno il 20 agosto 2009.</p> <p>Anche Comisso, nel riferire a Carmelo Bruzzese e Rodolfo Scali i nuovi assetti organizzativi decisi durante le nozze Pelle/Barbaro affermava che <i>Mastro Generale</i> è un certo Bruno di San Luca, che ha la macelleria a Polsi (in altra conversazione .. <i>che ha la baracca nella festa a Polsi..</i>).</p> <p>Oltre tali dati, viene citato il contenuto di una conversazione captata il 19 marzo del 2010 ed intercorsa tra l'attuale imputato e la moglie, ove si esprimevano preoccupazioni per la possibile presenza di microspie in auto.</p> <p>Il GUP afferma che non vi è dubbio alcuno circa l'identificazione nell'imputato del soggetto evocato durante le conversazioni <i>inter alios</i>, date le verifiche realizzate sull'effettivo possesso da parte del Giofrè della 'baracca.macelleria' in Polsi. Viene tuttavia esclusa, per mancanza di concreti elementi al riguardo, l'ipotesi direttiva e vengono concesse le circostanze attenuanti generiche in rapporto alla pregressa incensuratezza.</p> <p>Nel valutare i contenuti delle proposte impugnazioni, la Corte di merito :</p> <p>a) ritiene infondate le doglianze difensive. L'attribuzione della rilevante carica provinciale è da ritenersi certa in virtù della convergenza delle fonti;</p> <p>b) ritiene infondata la doglianza del P.M. circa l'attribuzione di un ruolo meramente partecipativo. Ad avviso della Corte la carica di <i>Mastro Generale</i> non è di per sè decisiva in punto</p>
---------------------	--

127

	<p>di effettivo esercizio di poteri direttivi, posto che attiene per lo più alla cura del cerimoniale durante la festa di Polsi. Nè sono stati acquisiti dati informativi capaci di sostenere l'ipotesi di maggior gravità e nè il Comisso nè l'Oppedisano ricordano il cognome dell'imputato; c) ritiene tuttavia fondata la doglianza del P.M. in punto di attribuzione delle attenuanti generiche, concesse sulla base della mera incensuratezza. Si indica pertanto la pena base in anni dieci (un anno superiore al minimo editale) ridotta a quella inflitta (anni 6 e mesi 8) per la scelta del rito.</p>
Iamonte Remingo	<p>Raggiunto da affermazione di penale responsabilità in entrambi i gradi di giudizio di merito in rapporto al reato associativo (società di Melito Porto Salvo con ruolo direttivo) e al reato di intestazione fittizia di cui al capo P.</p> <p>Gli elementi a carico sono in sintesi così indicati :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la cosca Iamonte è risultata esistente in precedenti giudicati ed il padre così come i fratelli di Iamonte Remingo sono da tempo detenuti; - la figura di maggior spessore risulta essere quella di Carmelo Iamonte, per come emerge dai colloqui intercettati tra Nicola Gattuso e Michele Oppedisano. In uno di tali colloqui Gattuso ricorda come Carmelo gli aveva detto di <i>..lasciare stare il fratello e di ..completarlo.. se lui fosse mancato più di dieci anni..</i> . I due ipotizzano di <i>..completare..</i> (attribuire nuova dote) Remingo dopo alcuni avvenimenti prossimi; - in altre conversazioni, sempre <i>inter alios</i>, si fa riferimento alla opposizione di Remingo Iamonte al conferimento della dote di 'trequartino' a tal Saverio Foti. In particolare remingo avrebbe in proposito affermato, secondo la narrazione di Nicola Gattuso <i>.. non c'è niente per nessuno, qui comando io..</i>; - ulteriori elementi sono tratti da una captazione del 28 giugno 2008, sempre nell'auto di Nicola Gattuso in cui si fa riferimento al fatto che Iamonte Remingo era stato invitato a prendere parte alla riunione del 'Tribunale' ma avrebbe mandato a rappresentarlo un cigno in quanto sottoposto alla sorveglianza speciale. <p>I dati conoscitivi vengono ritenuti altamente significativi dal GUP che respinge ogni lettura alternativa proposta dalla difesa.</p> <p>Vi è inoltre riferibilità allo Iamonte della attività commerciale Garibaldi Caffè (intestatario formale IARIA), in rapporto ad esiti di captazioni riportate in atti (pagine 1172 e ss. della sentenza di appello).</p> <p>Nel valutare le doglianze ivi proposte, la Corte di merito afferma, in sintesi, che :</p>

RTT

	<p>- la decisione va confermata, essendo emersa in modo univoco la perdurante partecipazione dello Iamonte Remingo alle attività della cosca, già oggetto di precedenti giudizi. Viene riproposta integralmente la conversazione <i>inter alios</i> del 24 gennaio 2008 relativa alla opposizione di Remingo Iamonte al conferimento della ulteriore 'dote' a Foti Saverio (da pag. 1223 a pag.1226), fatto che aveva determinato il disappunto di Paolo Meduri. La conversazione intercorre tra Nicola Gattuso e il cugino Ciccillo Gattuso. Viene fatto espresso riferimento a Iamonte Remingo e Ciccillo Gattuso riferisce le espressioni che costui avrebbe utilizzato nei confronti del Sasà, assumendosi presente ai fatti. Ciò conferisce valore dimostrativo alla successiva captazione intervenuta in data 11 marzo 2008 nel corso della quale Gattuso Nicola riferisce il fatto ad un terzo. L'episodio si ritiene, dunque, provato, con piena validità dimostrativa del ruolo svolto dallo Iamonte. Analogo valore viene riconosciuto alla circostanza dell'invito alla riunione del 'Tribunale', che parimenti si rievoca con riproduzione del testo delle captazioni relative.</p> <p>Viene pertanto confermata la decisione sul punto della responsabilità per il ruolo direttivo svolto dall'imputato.</p> <p>Analogo conferma per il reato di intestazione fittizia, in rapporto al contenuto delle captazioni ed alla natura di socio occulto rivestita dallo Iamonte.</p>
Iannone Giuseppe	<p>Estraneo a contestazione associativa, è stata affermata la penale responsabilità in primo grado per i reati di cui ai capi H (frode nell'esecuzione del contratto di appalto) e capo I (truffa pluriaggravata). In secondo grado ritenuta sussistente la sola ipotesi della truffa di cui al capo I (condanna anni uno di reclusione ed euro seicento di multa).</p> <p>La condotta dello Iannone, architetto ed ispettore di cantiere per conto dell'ANAS, componente della Direzione dei lavori, è stata incidentalmente accertata durante le indagini relative al condizionamento operato dalla cosca Aquino nei confronti della società GIOIOSA (appalto per la bretella SS 106).</p> <p>In primo grado si è ritenuta raggiunta la prova in rapporto ad entrambi i reati contestati, in ragione dei contenuti di captazioni di conversazioni relative alla diversa qualità (rispetto al progetto e al capitolato) del calcestruzzo e dei pali forniti e messi in opera per la realizzazione della strada, cui si è unito l'esito di perizia tecnica. Si è ritenuto che Iannone abbia consapevolmente attestato in modo non rispondente al vero la conformità delle opere realizzate al capitolato,</p>

RM

	<p>così recando vantaggio alla società Gioiosa e omettendo di evidenziare le irregolarità nella esecuzione dei lavori, in ciò concorrendo alla realizzazione della frode.</p> <p>Nel valutare i contenuti delle doglianze, la Corte di Appello esclude la sussistenza del delitto di cui al capo H esclusivamente per motivo in diritto.</p> <p>Quanto alla truffa, ed al concorso dello Iannone, la Corte evidenzia che la captazione delle conversazioni intercorse tra CASCINO ed EMMA (relative alle modalità di realizzazione dei lavori) fugano ogni dubbio circa la consapevolezza dell'imputato circa l'utilizzo di componenti o tecniche di lavorazione difformi da quelle previste (in un caso Iannone aveva anche ipotizzato di .. scrivere..; in un ulteriore caso era presente alla installazione di uno dei pali con metodo diverso da quello indicato) e tale aspetto non è oggetto di adeguata confutazione nei motivi di appello.</p> <p>La condotta concorsuale risulta dunque ricostruita in modo specifico e senza incertezze dimostrative. Ne deriva la conferma, sul punto, della affermazione di penale responsabilità.</p>
Iaria Giuseppe Romeo	<p>Ne è stata affermata la penale responsabilità per detenzione di armi e intestazione fittizia aggravata ai sensi dell'art. 7 d.l. n.152 del 1991 (in concorso con Iamonte Remingo). Condanna alla pena di anni due e mesi due di reclusione previo riconoscimento attenuanti generiche.</p> <p>Le fonti dimostrative sono rappresentate da captazioni che la Corte di secondo grado ritiene univoche in rapporto ad entrambe le fattispecie.</p>
Iaropoli Domenico	<p>Ricorre il P.G. a fronte di doppia conforme di assoluzione.</p> <p>Le decisioni di merito non hanno convalidato l'opzione di accusa (affiliato al gruppo di Rosarno) essenzialmente in ragione della equivocità degli elementi a carico, rappresentati dalla nuda indicazione di appartenenza emessa dal collaborante Facchinetti, da una conversazione telefonica (non ritenuta significativa) con Oppedisano Domenico e da un fugace passaggio dell'imputato nel luogo ove era in corso la cerimonia di affiliazione delle nuove piante in data 11 agosto 2009, ritenuto casuale.</p> <p>La Corte ribadisce la valutazione del GUP, evidenziando, in definitiva, l'assenza di riscontri rispetto ai contenuti narrativi - già scarni - del Facchinetti.</p>
Ietto Francesco	<p>Affermata la sua penale responsabilità in entrambi i gradi di giudizio (con rideterminazione in secondo grado in anni 7 e mesi 4). Opera in Lombardia e mantiene rapporti con il territorio di origine ed in particolare con Giuseppe Pelle di Bovalino.</p>

5-101 / 121-122-3

121

La sua posizione è trattata nelle decisioni di merito unitamente a quella di Oppedisano Michele, anch'egli condannato in entrambi i gradi di giudizio.

La vicenda, ricostruita con l'ausilio di numerose captazioni avvenute tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009, ha consentito di verificare l'esistenza di una dipendenza funzionale tra le articolazioni lombarde della associazione criminosa e i nuclei territoriali calabresi, tirrenico e jonico, specie per regolamentare conflitti insorti tra le famiglie per questioni economiche e di influenza territoriale. In particolare è emerso che Oppedisano Michele classe '70, unitamente al cugino omonimo del '69, mantiene rapporti con Varca Pasquale e sostiene il suo tentativo di ottenere lavori di movimento terra in lombardia dalla *Perego Strade*, società cui era tuttavia collegato - in rappresentanza della zona jonica - Ietto Francesco con la collaborazione di Strangio Salvatore. I due cugini Oppedisano sollecitano un incontro tra Varca Pasquale e il boss Giuseppe Pelle, si recano effettivamente con il Varca dal Pelle, in presenza dello Strangio, ma non riescono ad ottenere ciò che avevano chiesto, per la tutela offerta dal Pelle al duo Strangio-Ietto. Accettano la decisione di Pelle non potendo opporsi.

In tale contesto Ietto viene intercettato in dialoghi con lo Strangio ed in particolare il giorno successivo all'incontro decisivo avuto tra costui, gli Oppedisano ed il Pelle, lo Ietto domanda a Strangio *...se l'appalto è stato determinato lì o si deve fare qua..*

Ciò posto, nel valutare i contenuti della impugnazione, la Corte di merito afferma, in sintesi, che :

- la vicenda della infiltrazione nella società Perego è altamente indicativa di un ruolo partecipativo, in virtù dei contenuti captativi e dei rapporti intrattenuti dallo Ietto con i vari soggetti coinvolti, tra cui Giuseppe Pelle, la cui caratura mafiosa non poteva certo essere ignorata ma viene utilizzata dal duo Strangio-Ietto a loro vantaggio, nei confronti del Varca e degli Oppedisano.

In tale contesto, non assumono rilievo a scarico gli elementi addotti dalla difesa, posta l'unitarietà della compagine associativa e la non indispensabile ricostruzione di uno stretto ambito territoriale di militanza (in rapporto alla deduzione di assenza di contatti tra lo Ietto e il Marvelli, accomunati in una locale).

La pena viene rettificata in diminuzione rispetto alla decisione di primo grado, con determinazione finale in quella di anni sette e mesi quattro di reclusione (anni 9 per la condotta partecipativa, con diniego delle circostanze attenuanti generiche ed incremento di anni due per recidiva, ridotta

1217

	per il rito a quella inflitta).
Lamari Rocco	<p>Raggiunto da affermazione di penale responsabilità in entrambi i gradi di giudizio di merito. In secondo grado riconosciuto ruolo direttivo (locale di Laureana di Borrello) con incremento sanzione (anni dieci).</p> <p>Gli elementi a carico, sono in sintesi rappresentati da :</p> <ul style="list-style-type: none"> - il 29 agosto del 2009 Domenico Oppedisano, nel suo agrumeto, indica ai suoi interlocutori la cd, terna dei <i>carichisti, o copiata, ossia i soggetti che avevano il potere di conferire la dote della santa : .. Rocco Lamari per la zona nostra, per la jonica Ntoni Manglaviti e per Reggio Bastiano Praticò.. ;</i> - a tale elemento il GUP aggiunge, in assenza di dubbi sulla identificazione, il contenuto della decisione emessa nel 2004 dalla locale Corte di Appello con condanna per tentata estorsione (aggravata ai sensi dell'art. 7 d.l. n.152 del 1991) e assoluzione dal reato associativo all'epoca contestato. <p>Si ritiene significativo il contenuto di detta decisione e l'inserimento - da parte dell'Oppedisano - del Lamari nella terna dei carichisti, superando le obiezioni difensive sulla valenza del dato. Viene ritenuta assente, tuttavia, la prova dello svolgimento di funzioni direttive.</p> <p>In secondo grado si afferma, in sintesi, che :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la conversazione citata dal GUP si unisce ad altre di analogo tenore, in cui Domenico Oppedisano attribuisce sempre al Rocco Lamari la funzione di 'carichista' . Non vi è pertanto un unico spunto, ma più dati convergenti. La provenienza delle affermazioni da Domenico Oppedisano rassicura circa l'effettività dei contenuti. Ciò posto, il livello emerso di intraneità associativa è certamente elevato e consente non soltanto - in una con le risultanze pregresse - di affermare la responsabilità dell'imputato ma di ritenere sussistente l'ipotesi del comma 2 dell'art. 416 bis. Viene respinta l'eccezione relativa al bis in idem per la precente assoluzione, posta la diversità fattuale rapportata al ruolo provinciale emerso nel presente processo. La pena viene determinata in anni 12 con incremento pari ad anni tre per la contestata recidiva (l'aumento era di anni tre e mesi uno in primo grado) e riduzione per il rito.
Larizza Sotirio Santo	<p>Raggiunto da affermazione di penale responsabilità in entrambe le decisioni di merito, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in secondo grado e contenimento della sanzione.</p> <p>Il Larizza è uno dei soggetti detenuti che chiede</p>

R-D

	<p>la 'progressione' , mandando un messaggio all'esterno tramite il codetenuito Oppedisano Pasquale (si rinvia alla sintesi di tale posizione). Il GUP ritiene tale dato significativo della pregressa affiliazione alla <i>locale</i> di Palizzi. Valutando i contenuti della proposta impugnazione, la Corte di merito afferma, in sintesi, che :</p> <ul style="list-style-type: none"> - non vi è dubbio alcuno sulla identificazione; - i contenuti dei colloqui captati dimostrano che il Larizza, in quanto 'liscio' aspirava ad u conferimento di dote e da ciò si deduce che era già affiliato alla 'ndrangheta. <p>Vengono concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti in rapporto al fatto che .. egli si trova ai gradini più bassi della scala gerarchica.., e da ciò può desumersi la marginalità del ruolo. L'omicidio da lui commesso nel 1999 non ha alcuna attinenza con fatti di criminalità organizzata e pertanto dette attenuanti generiche neutralizzano anche la contestata recidiva.</p>
Leuzzi Cosimo Giuseppe	<p>Raggiunto da affermazione di responsabilità in entrambi i gradi di giudizio di merito e ritenuto appartenente al <i>locale</i> di Caulonia. Quanto alle fonti dimostrative, va riportato stralcio della decisione impugnata. Secondo l'impostazione accusatoria, gli elementi a suo carico si rinvergono in alcune conversazioni intercettate, nelle quali la sua figura emerge con assoluta certezza, in quanto viene indicato con il nome, con il luogo nascita, con il mestiere , nel contesto di inquietanti conflitti per la spartizione di appalti pubblici, in un arco temporale che ha visto l'uccisione di Damiano e Giovanni VALLELONGA.</p> <p>Va intanto analizzata la conversazione del 10 ottobre 2009 (progr. 5069, RIT 951/09) tra Giuseppe COMMISSO e Vittorio BARRANCA: rinviando alle trascrizioni integrali acquisite al processo, può sintetizzarsi che i due stavano parlando dell'omicidio di Damiano VALLELONGA, avvenuta il 27 settembre precedente in Riace (RC), ipotizzando chi potesse essere stato. Premesso che il COMMISSO aveva evidenziato la complessità della questione (<i>"No questo fatto di compare DAMIANO buonanima è troppo difficile ...troppo... è troppo vasto il giro"</i>), BARRANCA era convinto che quell'omicidio era riferibile ad uomini per così dire "vicini" al gruppo della vittima, per evitare la spartizione di alcuni appalti pubblici da compiere nel comune di Caulonia Marina (<i>"Ma per me adesso ci sono altre cose sotto che ha preso impegni dalla parte di là pure con LEUZZI chissà che cavolo ha preso ... omissis ... questi giovanotti non gli sono stati agli impegni che ha preso con GIANNI con LEUZZI... avete</i></p>

RIT

capito che non gli stanno... questi si rivoltano contro ... VICI SARACO... quella volta hanno fatto, hanno fatto, il fatto mio però quella volta l'hanno fatto apposta questa è una cosa che l'hanno studiata per farla apposta... là è stata tutta studiata da LEUZZI... e lì hanno fatto accordi con questo LEUZZI, di qualche cosa di prendersi tutti questi lavori di Caulonia che se li prende tutto questo LEUZZI no? ... E questo GIANNI ha fatto accordi con questo LEUZZI di fare il gioco a me no?... e di giocare a me, mi hanno giocato a tavolino"). Osservano gli inquirenti che è verosimile che i due si riferissero all'appalto per i lavori di ricostruzione e stabilizzazione della spiaggia prospiciente il lungomare del Comune di Caulonia (RC), bandito, il 20 agosto 2009, dalla Provincia di Reggio Calabria. Il BARRANCA aveva continuato: "...MASTRO ci sono cose le cose poco chiare...io vedo le cose poco chiare ... vedo le cose poco chiare!"; dal momento che, continua, costui "Non è venuto più... vi dico che neanche è sceso, né a parlare, né a ragionare o che ci vediamo... perché non si è presentato quella sera... perché ha detto che si è sentito male ma non era vero niente...". Peraltro, aveva riferito che Giovanni VALLELONGA non si era presentato a un incontro chiarificatore con Vincenzo SARACO ("Vici") e tale "PINO CHIERA" e che si era creata una situazione di conflitto ("Erano nella pace... erano nella tranquillità... erano tranquilli che andavano tranquilli avanti... ed hanno voluto la tragedia... ora se la devono sbrigare loro la tragedia, loro sanno gli accordi che hanno fatto e gli impegni che hanno preso... io, dicono di no, che io non ho partecipato agli accordi che hanno fatto con LEUZZI Omissis ... per lavori, per cose no ... omissis ... che io dopo, quando hanno parlato per questo lavoro, io gli ho detto: c'è COSIMO DE LUCA ed è giusto che li deve avere pure lui, è di Caulonia due se li fa DELUCA e uno se lo fa COSIMO (NdA: inteso come COSIMO LEUZZI)... due se li fa... perché non gli è stato bene a questo qua, poteva prendere tutto per lui?"). Secondo l'interpretazione degli inquirenti, nell'ambito della spartizione degli appalti sarebbero sorte delle controversie per la presenza, appunto, di tale "COSIMO DELUCA", un imprenditore che avrebbe preteso la sua fetta di lavori a discapito di LEUZZI Cosimo Giuseppe ("... c'è il paesano che è un cristiano...non è che dici che... per giusta regola viene prima lui...(inc.)... non che ho parlato con COSIMO, sempre parlando la, che questo VICI SARACO sempre se lo difendeva... se lo difendeva per qualsiasi cosa, dicendo che doveva lavorare lui... e deve lavorare lui per l'amore di Dio... e COSIMO DELUCA che mi ha fatto: e che facciamo, gli teniamo il sacco ai forestieri?"), tanto che il BARRANCA aveva

127

aggiunto: "E giusto che deve lavorare (NdA: il DELUCA), vuol dire che quando sarà due uno ed uno l'altro si fa... così lavorano tutti e due... e penso che non gli ho detto niente di sbagliato io... gli possiamo dare tutto per lui?... tutto per lui?... tutto per lui?... ma non è giusto, che tu sei di Stignano (Cosimo LEUZZI) sempre... ha sbagliato DELUCA perché ha sbagliato, che ha fatto quello che ha fatto... non ha dato conto a nessuno, ha fatto per i fatti suoi... però voglio dire, adesso che facciamo lo abbandoniamo?... lo lasciamo solo?".

Giuseppe COMMISSO si era poi informato se il gruppo di LEUZZI, SARACO e VALLELONGA avesse disponibilità economica ("Ma loro hanno soldi?"), ottenendo risposta negativa, con l'evidenziazione che si erano rivolti a Rocco AQUINO per poter accedere ad alcuni lavori: "Fesserie, non hanno niente, pidocchi... che è venuto ROCCO AQUINO che gli ha mandato a dire che li fa lavorare qua che vengono a lavorare per gli americani la per le case dice è giusto?... ma andate voi a chiederglielo... che io no vado a chiedergli niente a nessuno, se non avete soldi statevi a casa! giustamente andate la e gli dite vogliamo investire pure noi, è giusto che siamo a Caulonia... e vogliamo partecipare pure noi a questi lavori... prendete i soldi, li mettete e partecipate... "ma io ci devo pensare sopra..."... andate e diteglielo voi... che tutto il bordello questo è che dicono: viene quello!".

Notano gli inquirenti che il riferimento agli importanti lavori di costruzione è il così detto *affaire "Italian Connection"*, una grossa speculazione edilizia tentata da quella multinazionale, per mezzo della "Medea group", che prevedeva la costruzione di circa 600 mini-appartamenti e villette nel comune di Caulonia Marina. Tuttavia, con il crollo del mercato internazionale, bloccò gli investitori stranieri e quei lavori furono lasciati per così dire incompiuti.

Per inquadrare ulteriormente la conflittuale vicenda degli appalti in cui potrebbe inserirsi l'omicidio di Damiano VALLELUNGA, va evidenziato che il 20 aprile 2010 alle ore 16.00 circa, in località Ferdinandea, a cavallo tra le provincie di Reggio Calabria e Vibo Valentia, veniva assassinato anche Giovanni VALLELONGA. Il successivo 11 maggio Giuseppe COMMISSO aveva commentato quest'ultimo evento proprio con il LEUZZI (progr. 15268, all'interno della lavanderia *Apegreen* in Siderno), mostrandosi preoccupato per gli arresti dell'Operazione c.d. Reale che avevano coinvolto la famiglia PELLE di San Luca. Dal tenore del colloquio può evincersi il timore del LEUZZI di essere oggetto di ordinanza di custodia cautelare.

LEUZZI: ...mi trovo un avvocato.../
 COMMISSO: Prendetevi a qualcuno.../

227

LEUZZI: Me lo prendo, perché poi mi aspetto ...(inc.)... se arriva verso Caulonia, prima o poi ci arriva perché hanno ammazzato...(inc.)...

LEUZZI: Ma di questa non sappiamo niente?...

COMMISSO: Eh... ci sono nomi...

LEUZZI: A chi dicono?...

COMMISSO: Uno è questo qua con ...(inc.)...

COMMISSO: ...hanno detto che erano (inc.) a ROCCO AQUINO e poi c'erano... adesso non so a chi... una zia di PEPPE PELLE...

LEUZZI: Io sono andato là... da compare PEPPE, sono andato da lui...

COMMISSO: Statevi attenti.../

LEUZZI: No, ma adesso a questi li tengono dentro davvero... a PEPPE lo denunciano pure.../

COMMISSO: Poi hanno detto a questo, il figlio ...(frase inc.)... questo, era là quel giorno ...(inc.).../

LEUZZI: Di compare PINO di Polistena.../

COMMISSO: Questo c'è pure.../

LEUZZI: Poi c'era ...(inc.)... poi c'erano BRUNO LONGO e VINCENZO LONGO di Polistena.../

COMMISSO: ROCCO di Africo... era là lui quel giorno ROCCO.../

LEUZZI: Eh?.../

COMMISSO: C'eravamo che abbiamo portato a lui là... non c'eravate voi là .../

LEUZZI: Io no ...(frase inc.).../

COMMISSO: E questo qua, là a Reggio che ha ...(inc.)... lui è di Bagnara.../

LEUZZI: Ah, ho capito questo qua chi è.../

COMMISSO: ...e ROCCO MORABITO.../

LEUZZI: ROCCO MORABITO... il figlio di FRANCO vi ricordate?... se vi ricordate?.../

COMMISSO: Il figlio di ...(inc.)... da quella parte c'era ROCCO PAPALIA ...(inc.)... si è saputo di GIUSEPPEANTONIO.../

LEUZZI: Sì, sì quelli che sono sempre... a questo qua ce lo abbiamo?.../

COMMISSO: Ce lo abbiamo!.../

LEUZZI: Sì, questo ce l'ho pure io che me lo hanno detto.../

COMMISSO: Bastardi!.../

LEUZZI: Mannaggia ...(frase inc.)... questi sono di là.../

COMMISSO: No, è di dove è PAPALIA, di Delianuova.../

LEUZZI: Delianuova?.../

COMMISSO: Che casino che sta succedendo... ci sono un sacco di ...(frase inc.).../

LEUZZI: Voi andate per là?.../

COMMISSO: Eh?.../

LEUZZI: ...(inc.).../

COMMISSO: Sì, sono andato a trovarli e non li ho trovati.../

LEUZZI: Invece ROCCO e GIUSEPPE ...(frase

27

	<p>inc.).../ <i>Omissis</i> <i>Dialogo incomprensibile fino al minuto 05:01"</i> COMMISSO: PEPPE MARVELLI.../ LEUZZI: Eh.../ COMMISSO: ...<i>(inc.)</i>... a PEPPE ...<i>(Inc.)</i>.../ LEUZZI: Ecco questo vi volevo dire.../ LEUZZI: Dai CASTANI sono andati pure?.../ COMMISSO: No... non dite che quelle due di Reggio, che non sia la sorella?.../ <i>Omissis</i> <i>Dialogo incomprensibile o non utile fino al minuto 06:12"</i> COMMISSO: I tassi ve li ricordate?... quelli dell'ultima busta.../ <i>Omissis</i> <i>Dialogo incomprensibile fino al minuto 06:51"</i> LEUZZI: L'altro giorno siamo capitati che ...<i>(inc.)</i>... il figlio di compare VINCENZO e ...<i>(inc.)</i>.../ COMMISSO: Quel giorno qualche persona si è risentita, che non lo abbiamo chiamato quando abbiamo fatto il movimento... a VINCENZO quando abbiamo fatto un movimento di 'NDRINA ...<i>(frase inc.)</i>... noi abbiamo fatto quel movimento e a lui lo abbiamo lasciato al tavolo, avete capito voi... che ci siamo dovuti spostare... e poi ...<i>(frase inc.)</i>... me lo hanno detto ...<i>(frase inc.)</i>... solo che siamo entrati in pochi.../ LEUZZI: Sì, sì, sì.../ COMMISSO: Che altrimenti ho detto io.../ <i>Omissis</i> <i>Dialogo incomprensibile fino al minuto 08:05"</i> COMMISSO: Ma loro mi parlavano per questi ...<i>(inc.)</i>... questi di Rosarno che gli volevano dare qualcosa.../ LEUZZI: ...<i>(frase inc.)</i>.../ COMMISSO: Ma forse non lo sapeva lui... glielo avevo detto io... ed adesso gliel'ho detto io, l'ultima volta parlo io, gli posso dire però: ognuno nel paese ...<i>(inc.)</i>.../ LEUZZI: Con questi di Rosarno, noi siamo rimasti con compare VINCENZO ...<i>(frase inc.)</i>.../ <i>Omissis</i> <i>Dialogo incomprensibile fino al minuto 09:25"</i> LEUZZI: Con questi fatti dei telefoni, che sappiamo ...<i>(inc.)</i>... avete visto quel giorno, che parlavano al telefono.../ COMMISSO: Ci arrestano per il telefono.../ LEUZZI: Mi avete capito?... sapete quante volte ...<i>(frase inc.)</i>.../ COMMISSO: ...<i>(inc.)</i>.../ LEUZZI: Mannaggia ...<i>(risata)</i>... avete capito cosa vi voglio dire, il fatto quale è?.../ COMMISSO: Me lo vedono sempre a casa ... "ma che lo vuoi il telefono, ti chiamiamo e non ci rispondi mai"... ma se io lo lascio posato.../ LEUZZI: Ma io ho telefono?... voglio il</p>
--	--

127

	<p>telefono io?.../</p> <p>COMMISSO: Sì, io lo lascio sempre, mi dimentico di accenderlo dalla mattina.../</p> <p>LEUZZI: Ma lasciate perdere, lasciate perdere...(inc.).../</p> <p><i>Omissis</i></p> <p><i>Dialogo incomprensibile o non utile fino al minuto 10:21"</i></p> <p>COMMISSO: ...questi ragazzi di GIANNI cosa fanno?.../</p> <p>LEUZZI: Eh...(inc.)... adesso per questo vi voglio dire io...(frase inc.).../</p> <p>COMMISSO: ...(frase inc.).../</p> <p>LEUZZI: ...(frase inc.)... l'altro giorno hanno ammazzato il genero di...(inc.).../</p> <p>COMMISSO: Dopo di quello là hanno ucciso pure un ragazzo... infatti là si.. non finisce mai...(inc.).../</p> <p>LEUZZI: Loro sono leggeri, compare.../</p> <p>COMMISSO: Quando cadono nei problemi, poi si devono guardare.../</p> <p><i>Omissis</i></p> <p><i>Dialogo incomprensibile fino al minuto 13:10"</i></p> <p>LEUZZI: ...(frase inc.)... era pazzo per questa...(inc.).../</p> <p>COMMISSO: Questa era una nipote loro?... .</p> <p>Le conversazioni captate, cui si aggiungono indicazioni di appartenenza provenienti dal collaborante Antonino Belnome vengono ritenute altamente indicative della intraneità del Leuzzi (soggetto già in precedenza condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.) al sodalizio criminoso oggetto di ricostruzione.</p> <p>Il GUP tuttavia esclude la ricorrenza del ruolo direttivo, non essendo detta ipotesi sostenuta da elementi certi.</p> <p>Nel valutare le proposte impugnazioni, la Corte di merito :</p> <ul style="list-style-type: none"> - osserva che l'esistenza di una <i>..locale ..</i> a Caulonia è indubbia, posto che se ne parla in numerose conversazioni captate all'interno della lavanderia del Commisso, tra cui si cita una - particolarmente significativa - intervenuta in data 21 gennaio 2010 tra il Commisso e Muià Carmelo; - ritiene ampiamente provata la partecipazione del Leuzzi, raggiunto sia da fonte dichiarativa che dai contenuti inequivoci delle captazioni. <p>Si osserva inoltre che la precedente condanna definitiva concerne l'appartenenza ad una cosca che operava in un territorio contiguo a quello di Caulonia e dunque non si pone in contrasto logico con l'odierno accertamento.</p> <p>Viene respinta anche l'impugnazione proposta dal P.M. in rapporto al ruolo direttivo, con accoglimento solo della doglianza relativa alla entità della pena, commisurata in primo grado al di sotto del minimo edittale in riferimento alla</p>
--	---

PM

	<p>pena-base. Viene pertanto indicata la pena base in anni 9 (minimo edittale) con incremento pari ad anni quattro per la recidiva e riduzione per il rito a quella inflitta.</p>
<p>Longo Vincenzo</p>	<p>Ricorre l'imputato e il P.G. a fronte di condanna in secondo grado ad anni 8 di reclusione (con esclusione della ipotesi direttiva che era stata ritenuta provata in primo grado). Gli elementi a carico vengono così indicati nella decisione di primo grado : - conversazione del 14 giugno 2008 intervenuta tra Nicola Gattuso e Domenico Oppedisano nel corso della quale Oppedisano afferma .. quando gli abbiamo formato la società a Polistena toccava a Gianni, Gianni Longo.. in seguito si compie riferimento a Vincenzo Longo e a tale Ciccio, che hanno la dote della crociata. Oppedisano non esprime giudizi lusinghieri sul conto di Vincenzo Longo, affermando .. tutto quello che ha glie l'ho dato io., vuole comandare tutte cose lui.. veramente in una società non è così.. ; - in altra conversazione anche gli esponenti del versante jonico -in particolare il Commisso - parlano della dote della stella o del quartino posseduta da Vincenzo Longo. Viene inoltre ritenuta certa la partecipazione del Longo ad un incontro svoltosi presso l'abitazione di Giuseppe Pelle in data il 3 febbraio 2010 (in base a conversazione <i>inter alios</i> captata in periodo successivo ove i conversanti rievocano la presenza di Longo di Polistena nonchè sulla scorta di un riconoscimento operato sulla base di un filmato che attesta la presenza del Longo presso il centro commerciale di Siderno unitamente al Commisso, all'Oppedisano Domenico e al Surace) e viene inoltre ricostruita la vicenda dell'appalto riguardante lavori di ristrutturazione della scuola Enrico Fermi di Reggio Calabria (da pag. 1130 a pag. 1133 della decisione di primo grado). Su tale aspetto si ritiene che Vincenzo Longo tramite tal Gullace si era aggiudicato l'appalto - in quota - per la ristrutturazione dell'immobile e trattandosi di zona ricadente nella competenza territoriale di altra locale era dovuto intervenire Nicola Gattuso per evitare problemi con la cosca Serraino di Cardeto, cui era stata assicurata la percezione di una quota dei profitti. Nel valutare i dati emersi, il GUP afferma che non vi è dubbio circa l'intraneità associativa del Longo, cui va riconosciuto un ruolo apicale (partecipazione al summit del 3 febbraio 2010 in casa Pelle e appoggio di Oppedisano nella vicenda del mantenimento dell'appalto).</p>

127

	<p>Nel valutare l'impugnazione proposta dalla difesa la Corte di secondo grado afferma, in sintesi, che :</p> <p>non vi è prova del ruolo direttivo, ma va confermata l'affermazione di penale responsabilità, in virtù della univoca direzione nel senso della operatività associativa del Longo dei dialoghi captati.</p> <p>In particolare, la Corte di merito osserva che una corretta e non parcellizzata lettura dei dati captativi consente di leggere in modo del tutto chiaro la vicenda dell'appalto per la ristrutturazione della scuola come altamente indicativa del ruolo associativo ricoperto dall'imputato. Si ritiene inoltre dimostrata in modo congruo la partecipazione del Longo al <i>summit</i> in casa Pelle, rigettandosi le obiezioni difensive sul tema.</p>
Maesano Antonio	<p>Raggiunto da affermazione di penale responsabilità in secondo grado, con accoglimento della impugnazione proposta dal P.M. avverso la sentenza di assoluzione emessa dal GUP (minimo pena con generiche equivalenti).</p> <p>La contestazione lo inquadra nella articolazione territoriale di Roghudi.</p> <p>L'elemento di fatto si rinvia essenzialmente nella conversazione captata in casa di Giuseppe Pelle in data 14 marzo 2010, intervenuta tra Pelle medesimo, Maesano Giovanni (fratello di Antonio) e Sebastiano Praticò.</p> <p>La valenza di tale dato va ricollegata, in fatto, alla complessiva sequenza di conversazioni che si riferiscono alla nomina del nuovo capo-locale di Roghudi. Come si evidenzia anche nell'esame delle posizioni di altri imputati coinvolti nel tema (ad es. Zavettieri) vengono captate le <i>fibrillazioni</i> associative correlate alla nomina del nuovo capo-locale in virtù delle precedenti frizioni tra le famiglie Zavettieri (collegata ai Morabito) e Tripodi (oggetto di precedenti giudizi) con una vera e propria faida da cui uscirono vincenti gli esponenti della cosca Zavettieri.</p> <p>Nel gennaio del 2010 era deceduto il capo-locale Antonio Romeo (della famiglia Zavettieri) e ciò aveva determinato scontri interni per la successione.</p> <p>La vicenda viene ricostruita attraverso numerose captazioni avvenute presso l'abitazione di Giuseppe Pelle in Bovalino nei primi mesi dell'anno 2010.</p> <p>Si fronteggia uno schieramento vicino ai Tripodi (Tripodi Giovanni, sostenuto dai Latella) e uno che sostiene gli Zavettieri, di cui fanno parte i Pelle e i Morabito. Ad essere indicato come possibile <i>capo-locale</i> da tale ultimo gruppo è Annunziato Zavettieri, secondo i contenuti delle</p>

127

	<p>decisioni di merito.</p> <p>In tale ambito si discute anche delle 'doti' in possesso dei due aspiranti ed emerge che Annunziato Zavettieri, che il gruppo Pelle/Morabito vorrebbe far progredire, è in possesso del solo <i>..trequartino..</i> e va parificata la sua posizione a quella dell'avversario con possibile conferimento di nuove doti.</p> <p>Le conversazioni captate presso l'abitazione del Pelle sono riportate integralmente nella decisione di secondo grado da pagina 1275 a pagina 1283. In tale ambito, dunque, il Pelle conversa con Maesano Giovanni e Praticò Sebastiano.</p> <p>Il Praticò riferisce di un incontro ove si voleva conferire il <i>..vangelo..</i> ma non si è raggiunto l'accordo ed afferma, tra l'altro.. noi chiaramente quello che avevamo fatto., erano.. portare a suo fratello Nino.. (identificato nel fratello di Maesano Giovanni, appunto, Maesano Antonio). Si auspica che l'accordo venga trovato <i>entro natale</i> e il Praticò ribadisce <i>.. siamo rimasti d'accordo con compare Ciccio (identificato in Francesco Gattuso) che si dovevano fare queste persone .. poi si doveva dare il vangelo a suo fratello.. suo fratello Nino..</i> (e il Maesano afferma <i>c'è mio fratello Nino</i>).</p> <p>A fronte di tale dato, pur non sussistendo dubbi sulla identificazione dell'imputato nel soggetto evocato, il GUP evidenzia che se da un lato il programmato conferimento della dote del <i>Vangelo</i> presuppone la precedente attribuzione del gradino anteriore della scala gerarchica (ossia.. <i>la santa</i>) dall'altro ciò non rassicura circa l'effettivo svolgimento di un ruolo associativo dinamico che vada oltre l'attribuzione di un mero <i>status</i>.</p> <p>Nel valutare i contenuti dell'impugnazione proposta dall'accusa, la Corte di merito osserva che :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pur trattandosi di un'unico dato dimostrativo, l'interpretazione del suo contenuto è univoca e conduce alla affermazione di penale responsabilità. <p>Si osserva sul tema che la notevole caratura criminale dei conversanti, in una con la certa identificazione, determina il convincimento circa l'effettivo coinvolgimento di Maesano Antonio nella dinamica realizzativa dei fatti narrati, in un momento di particolare rilievo per le questioni sorte.</p> <p>Al contempo, per il complessivo tenore dell'istruttoria, il conferimento - auspicato - del <i>vangelo</i> presuppone l'attuale possesso del grado antecedente, come riconosciuto dal GUP.</p> <p>Il tema della decisione diventa dunque prettamente giuridico.</p> <p>La Corte evidenzia pertanto che l'accerta <i>affiliazione</i> consente - di per sé - di ritenere</p>
--	---

127

	<p>dimostrata la condotta partecipativa, stante la ragionevole attribuzione a tale dato di un effetto concreto di 'messa a disposizione' della propria persona per le esigenze del sodalizio, con relativo accrescimento della potenzialità operativa del gruppo criminoso.</p> <p>Si ritiene pertanto irrilevante la mancata dimostrazione di condotte specifiche di attuazione del programma criminoso, circostanza - quest'ultima - idonea al riconoscimento esclusivamente delle circostanze attenuanti generiche equivalenti.</p> <p>Si evidenzia, peraltro, che questa Corte di legittimità in sede cautelare aveva ragionato in analoghi termini sulla posizione del Maesano, rigettando il ricorso della difesa avverso la conferma del titolo cautelare e si conclude per l'affermazione di penale responsabilità, nei termini descritti.</p>
<p>Maesano Giovanni</p>	<p>Analogo andamento processuale concerne Maesano Giovanni. con assoluzione in primo grado ed accoglimento della impugnazione proposta dal P.M. da parte della Corte di appello reggina.</p> <p>Anche in tal caso l'accusa lo inquadra nella articolazione territoriale di Roghudi.</p> <p>Gli elementi a carico sono, in sintesi, rappresentati da :</p> <p>- conversazione captata in casa di Giuseppe Pelle in data 14 marzo 2010, intervenuta tra Pelle medesimo, Maesano Giovanni e Sebastiano Praticò, in parte riportata in precedenza (per la posizione di Maesano Antonio). Nel prosieguo il Praticò afferma che nella riunione del giorno 9, ove era presente Rocco Morabito, aveva insistito per il conferimento di una nuova dote al cognato Maesano Giovanni (anch'egli presente). Giuseppe Pelle finge di non essere al corrente di tale richiesta, ma in realtà aveva ottenuto informazioni sul punto proprio da Rocco Morabito, come risulta dalla conversazione del 10 marzo 2010 intercorsa tra Giuseppe Pelle e Rocco Morabito. Durante tale colloquio si fa riferimento - da parte del Morabito - al fatto che in occasione del conferimento di una dote allo Stelitano, il giorno precedente, il Praticò si era lamentato del fatto che suo cognato Giovanni Maesano pur essendo amico degli Zavettieri non era stato tenuto in considerazione.</p> <p>Nel valutare i dati emersi il GUP pur nell'affermare come significativo il quadro indiziario (anche in rapporto alla presenza fisica del Maesano in casa Pelle il 14 marzo, nonché in rapporto ai temi trattati) si sofferma sulla valenza di un potenziale elemento antagonista, anch'esso emergente dalle captazioni.</p>

127

	<p>In particolare, Rocco Morabito nel rievocare quanto accaduto alla riunione del 9 marzo aveva affermato .. <i>compare Maesano no, non, un bel cristiano però non ha niente</i>... Da ciò emerge la possibile lettura alternativa tesa a qualificare il Maesano come soggetto che in virtù dei rapporti di amicizia ambiva ad entrare nella 'ndrangheta ma non era ancora formalmente affiliato. Dubbio valorizzato dal GUP nella decisione di assoluzione.</p> <p>Nel valutare i contenuti della proposta impugnazione la Corte di secondo grado afferma, in sintesi, che :</p> <p>- la doglianza espressa dall'accusa è fondata in punto di 'decontestualizzazione' dell'affermazione resa dal Morabito che, se letta nel contesto complessivo della conversazione (e della serie di eventi in cui si inserisce) non può avere il significato ipotizzato dal GUP. Il <i>niente</i> di cui parla il Morabito va rapportato alle doti della cd. società maggiore e non al fatto che il Maesano potrebbe addirittura non essere affiliato.</p> <p>La stessa interlocuzione diretta tra il Maesano e il Pelle del giorno 14 offre piena conferma circa l'inserimento del Maesano nel gruppo criminoso, in rapporto al tenore della conversazione ed ai delicati argomenti trattati, relativi al conflitto interno al <i>locale</i> di Roghudi.</p> <p>Si rievoca peraltro la parte della conversazione relativa alla posizione del fratello Maesano Antonio (non oggetto di apprezzamento da parte del GUP) e si ritiene del tutto inverosimile la spiegazione alternativa sulle ragioni della presenza dell'imputato in casa Pelle, avanzata dalla difesa.</p> <p>Viene ritenuta la penale responsabilità, con negazione delle circostanze attenuanti generiche (minimo pena ridotta per il rito) in ragione della intensità del ruolo.</p>
Maisano Claudio Umberto	<p>Raggiunto da affermazione di colpevolezza in entrambe le decisioni di merito per affiliazione alla articolazione territoriale di Sinopoli (anni 9) .</p> <p>Risulta condannato in via definitiva per il delitto di omicidio commesso nel 2003. In costante stato detentivo.</p> <p>La affermazione di penale responsabilità si fonda sui contenuti delle <i>captazioni ambientali</i> dei colloqui intervenuti tra Pasquale Oppedisano e i suoi congiunti, esaminati in riferimento alla posizione di Oppedisano.</p> <p>Il Maisano è infatti stato identificato nel soggetto (il lungo) che da detenuto desiderava scalare i gradi della organizzazione con il conferimento di una dote ulteriore rispetto alla crociata di cui era già in possesso. La risposta a tale sollecitazione non fu positiva, al momento attuale.</p>

127

	<p>Il GUP nel valutare i dati dimostrativi afferma che è certo l'interessamento del detenuto per la progressione di dote e ciò comporta il mantenimento - quantomeno morale - della condizione di affiliato.</p> <p>Nel valutare le obiezioni difensive la Corte di merito afferma, in sintesi, che è condivisibile il ragionamento probatorio espresso dal giudice di primo grado essendo dimostrato l'attivo interessamento del Maisano per l'ottenimento della dote.</p>
Manglaviti Saverio	<p>Raggiunto da affermazione di penale responsabilità (appartenenza alla locale di Trunca - Allai) in entrambi i gradi di giudizio di merito, con riconoscimento minimo pena e attenuanti generiche.</p> <p>Gli elementi a carico, in sintesi, sono così indicati :</p> <p>- conversazione del 11 luglio 2008 captata a bordo della vettura in uso a Gattuso Nicola. Costui e il cognato Boschetto Saverio discutono di vicende relative alla locale di Allai e della formazione del cd. <i>..banco nuovo..</i>. In tale contesto si compie riferimento a <i>Nino Sapone</i> (e a <i>Mico Chilà</i>), come soggetto antagonista rispetto a <i>Demetrio Meniti</i> nel ruolo di capo-locale, secondo affermazioni del <i>Meniti</i> riportate da <i>Nicola Gattuso</i>. Successivamente, il <i>Gattuso</i> narra di una accesa discussione intervenuta tra <i>Ciccillo Gattuso</i> e <i>Saverio Manglaviti</i> - in presenza del <i>Meniti</i> -, nel corso della quale il <i>Manglaviti</i> aveva dato dell'<i>infame</i> a <i>Ciccillo Gattuso</i>.</p> <p>Tale riferimento viene interpretato come riferito al sostegno che <i>Ciccillo Gattuso</i> stava dando al <i>Meniti</i> (a discapito degli altri ed in particolare del <i>Sapone</i>) per la vicenda della carica di capo-locale di <i>Allai</i>.</p> <p>Sempre in tale conversazione, in un momento antecedente, il <i>Gattuso Nicola</i> aveva affermato di non temere circa il ribaltamento su di lui dell'accusa già contestata al cugino <i>Ciccillo Gattuso</i> (nella riunione del cd. Tribunale) perchè avrebbero parlato in sua difesa <i>Meniti</i>, <i>Nino Sapone</i>, <i>Mico Chilà</i> e <i>Sasà</i>.</p> <p>Il riferimento a <i>Sasà</i> viene interpretato come riferito a <i>Manglaviti Saverio</i>.</p> <p>Vi è poi captazione diretta del colloquio intercorso tra l'imputato e <i>Nicola Gattuso</i> in data 1 agosto 2008. Durante tale colloquio, per come riportato nella decisione di primo grado, si parla di una riunione tenutasi in <i>Allai</i> cui non sarebbero stati invitati <i>Pino Ficari</i> e <i>Giuseppe Leuzzo</i>. Il <i>Manglaviti</i> replica che erano stati invitati <i>.. due per ogni parte..</i> e a fronte dell'invito del <i>Gattuso</i> di andare a parlare con <i>.. Paolo ..</i> (probabilmente il <i>Meduri</i>), <i>Manglaviti</i> replica <i>.. non conosco a nessuno e non voglio andare in nessun posto.. da</i></p>

127

	<p><i>Paolo.. da Paolo se lo vedo lo sputo.. ;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - risulta monitorato un incontro, nel dicembre del 2008, tra Manglaviti e Domenico Chilà; - il Manglaviti risulta frequentare il bar Agnelli. <p>Quanto alla posizione del Manglaviti il GUP ritiene univoco il compendio captativo prima descritto. Valutando le deduzioni difensive, la Corte di secondo grado afferma che :</p> <ul style="list-style-type: none"> - corretta è l'identificazione dell'imputato nel soggetto evocato nelle conversazioni non dirette, dato il chiaro contenuto delle medesime; - quanto al contenuto, se ne apprezza la concludenza in chiave accusatoria. Quanto al rifiuto di recarsi .. <i>da Paolo..</i> la Corte legge il dato in chiave di conferma dell'appartenenza al sodalizio o comunque di non smentita, posto che i toni derivano .. <i>da una situazione critica intercorrente con tutta evidenza tra i due..</i> non tale da comportare ridimensionamenti della univocità dei dati raccolti. <p>Viene condivisa l'affermazione di penale responsabilità e confermato il trattamento sanzionatorio, con attenuanti generiche equivalenti.</p>
Marasco Michele	<p>Ritenuto appartenente alla società di Rosarno, con il ruolo di <i>mastro di giornata</i> e condannato, con doppia conforme, alla pena di anni otto di reclusione (per partecipazione).</p> <p>Le decisioni di merito valorizzano i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in data 11 agosto 2009, sulla base di ciò che risulta dalle captazioni e dalle attività di riscontro della polizia giudiziaria, prende parte - unitamente a Domenico Oppedisano ed altri - alla cerimonia di affiliazione di alcuni giovani, indicati come le <i>nuove piante</i> . Detta cerimonia si tiene in un terreno agricolo di sua proprietà in contrada Serricella; - il collaborante Facchineti Salvatore già nel 2007 lo aveva indicato come <i>contabile</i> della società di Rosarno ; - nelle conversazioni captate Oppedisano lo indica tra gli affiliati (il 18 agosto 2009) e come componente della cd. <i>copiata</i>; - in diverse occasioni si incontra e conversa con Oppedisano Domenico ed in particolare nella conversazione del 20 agosto 2009 si parla di argomenti rilevanti per l'associazione (conferimento e possesso di cariche o doti); - in una captazione del 3 settembre 2009 afferma che aveva <i>battezzato</i> alcuni <i>di noi</i> . <p>Nel valutare il contenuto delle doglianze, la Corte di merito afferma che :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la cerimonia tenutasi in contrada Serricella risulta essere effettivamente quella di un rito di affiliazione alla 'ndrangheta di nuovi adepti (le

RM

	<p>piante) ed i tempi di durata (circa 15 minuti) vengono ritenuti sufficienti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ciò appare significativo del ruolo svolto, posto che solo soggetti certamente inclusi, da tempo, nel gruppo criminoso hanno la potestà di formalizzare le nuove affiliazioni; - le ulteriori conversazioni captate tra il Marasco e l'Oppedisano apportano ulteriori elementi di certezza circa la pienezza della condotta partecipativa dell'imputato data la delicatezza degli argomenti trattati. <p>Viene respinta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche in rapporto al rilievo del ruolo svolto ed alla esistenza di gravi precedenti.</p>
Marvelli Giuseppe	<p>Ritenuto responsabile in entrambe le decisioni di merito, con incremento della sanzione in secondo grado.</p> <p>Il ruolo svolto risulta essere quello di responsabile della locale di Natile di Careri (in Calabria) e referente del Crimine in Torino.</p> <p>In rapporto con Giuseppe Pelle (v. conversazione diretta del 11 marzo 2010 ove il Pelle spiega a Marvelli Giuseppe e a Marvelli Giovanni i problemi sorti per la locale di Roghudi nonché v. le preoccupazioni espresse dal Pelle al Ficara per le indagini in corso in un dialogo ove si compie riferimento a Peppe Marvelli e le affermazioni del Pelle sul sostegno elettorale da offrire allo Iaria anche attraverso il Marvelli).</p> <p>Dunque la vicenda associativa del Marvelli sarebbe testimonianza del legame funzionale, in ambito associativo tra il Piemonte e la Calabria.</p> <p>A carico del Marvelli sono state acquisite le dichiarazioni del collaborante Varacalli Rocco e vengono ampiamente utilizzate le risultanze investigative relative alla operazione Minotauro (sull'operare della 'ndrangheta in Piemonte) sintetizzate nelle due decisioni di merito (tra cui l'accertata influenza sulla scelta del capo-locale della cellula torinese, capacità di conferire le 'doti' agli affiliati ivi operanti).</p> <p>Nel valutare le doglianze ivi proposte, la Corte di secondo grado afferma, in sintesi, che :</p> <ul style="list-style-type: none"> - priva di pregio è la questione relativa alla competenza territoriale, pur ritualmente proposta, atteso che « le indagini hanno permesso di acclarare specifiche condotte delittuose poste in essere dal Marvelli in questo distretto, seppure lo stesso risulti formalmente dimorante in Piemonte» ; - analogamente, non può accogliersi la questione relativa alla mancata visione e ascolto dei flies data da nullità di ordine generale a regime intermedio, non più deducibile in quanto sanata con la richiesta di rito abbreviato; - quanto al merito, si afferma che le condotte

RM

	<p>risultano univocamente accertate, sia sul versante calabro che su quello piemontese e consentono di mantenere ferma l'attribuzione del ruolo direttivo, non essendovi ragionevole spiegazione alternativa rispetto alla evidenza dei contenuti captativi.</p> <p>La Corte, inoltre, in accoglimento della impugnazione del P.M. esclude la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, quantificando la pena-base in quella di anni 15 di reclusione (tre anni oltre il minimo edittale) ridotta per il rito ad anni dieci.</p>
Marzano Francesco	<p>In entrambe le decisioni di merito è stato ritenuto affiliato alla società di Siderno. In secondo grado sono state escluse le circostanze attenuanti generiche (ridetermina anni 6).</p> <p>Gli elementi a carico, in sintesi, sono rappresentati da :</p> <ul style="list-style-type: none"> - conversazione del 23 luglio 2009 tra Commisso Giuseppe e l'affiliato canadese Bruzzese Giuseppe, durante la quale si compie riferimento a Ciccio Marzano, che ha il ..vangelo.. ed è definito ..mastro di buon ordine.. . <p>La identificazione viene ritenuta certa. Il GUP applica le attenuanti generiche in rapporto alla condizione di incensuratezza.</p> <p>Nel valutare le impugnazioni proposte, la Corte di merito :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ritiene certa l'identificazione operata, anche in riferimento ad altri atti di indagine riguardanti il Marzano e ritiene condivisibile il ragionamento probatorio espresso dal GUP, posto che la dote rivestita è ampiamente indicativa della perdurante affiliazione. <p>Si ritiene viziata la motivazione con cui sono state concesse le circostanze attenuanti generiche, alla luce del ruolo svolto, che non può definirsi di secondo piano.</p>
Meduri Paolo	<p>Ritenuto, in entrambe le decisioni di merito, affiliato con compiti direttivi al locale di Croce Valanidi (zona sud di Reggio Calabria), riconosciuta continuazione con precedente giudicato (sentenza di condanna definitiva per 416 bis c.p.).</p> <p>Gli elementi a carico sono, in sintesi, rappresentati da diverse captazioni di conversazioni (sia dirette che <i>inter alios</i>) nella autovettura in uso a Nicola Gattuso.</p> <p>Facendo rinvio al testo della decisione, emerge la costante interferenza del Meduri, attraverso le conversazioni del Gattuso, in importanti decisioni afferenti il conferimento o meno di cariche così come emerge, al contempo, la sfiducia nelle sue attuali capacità di coordinamento - data l'età - da parte di taluno dei conversanti.</p> <p>Del Meduri si parla anche nel corso di una</p>

RT

	<p>riunione tenutasi in data 10 marzo 2010 nell'abitazione di Giuseppe Pelle cui intervengono, oltre al Pelle, Maesano Giovanni e Praticò Sebastiano. L'argomento trattato durante la discussione è quello di una inosservanza alle regole interne commessa proprio da Francesco Gattuso, a vantaggio di Nicola Gattuso. In tale contesto, uno dei conversanti riferisce di un messaggio pervenuto dal carcere da parte di 'compare Paolo' che aveva chiesto di <i>non procedere</i> nei confronti di Ciccio (Gattuso) perchè <i>.. quando esce se la vede lui..</i> .</p> <p>Viene ritenuta certa la identificazione del 'compare Paolo' nella persona dell'imputato .</p> <p>Le conversazioni vengono ritenute altamente significative circa il ruolo svolto, anche in tempi recenti, dall'imputato all'interno della consorteria criminosa, ferma restando l'esclusione del contestato ruolo direttivo.</p> <p>Nel valutare le impugnazioni ivi proposte, la Corte di Appello afferma - in sintesi - che :</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessun dubbio può nutrirsi sulla identificazione dell'imputato nel soggetto sovente evocato nelle conversazioni intercettate, dato che i soprannomi utilizzati sono stati già accertati come criterio identificativo nella precedente decisione definitiva; - i contenuti delle conversazioni sono del tutto inequivoci ed attestano la prosecuzione dell'attività associativa da parte del Meduri, secondo le linee argomentative già espresse in primo grado.
Meleca Francesco	<p>Ricorre il solo P.G. a fronte di doppia conforme di assoluzione. Era contestata al Meleca l'appartenenza alla società di Siderno.</p> <p>L'avvenuta assoluzione è essenzialmente correlata ad un dubbio in punto di identificazione. L'elemento a carico è rappresentato dai contenuti della conversazione del 23 luglio 2009 intervenuta tra Comisso Giuseppe e il 'canadese' Bruzzese.</p> <p>Nel corso di tale conversazione, Comisso afferma <i>.. a Vennarello sapete chi è attivo ? il suo interlocutore risponde .. Franchicello..o nigru.. che lavora al comune..</i> . Comisso conferma e aggiunge <i>.. gli abbiamo comprato i ferri..</i> . Seguono indicazioni su altri soggetti del luogo. Si commenta inoltre il fatto che a Vennarello <i>c'è poca gente..</i> e Comisso afferma <i>.. questi ci sono, non ce ne sono altri.. c'è Ntonicello e mi hanno detto he se n'è andato, non lo hanno chiamato perchè ha fatto quella cosa..</i> .</p> <p>Dunque il primo tema probatorio è rappresentato essenzialmente dalla possibilità o meno di identificazione di Meleca Francesco nel soggetto cui i conversanti hanno fatto riferimento.</p> <p>Sul punto, la difesa ha dimostrato che nel</p>

197

	<p>comune di Siderno risiedono cinque soggetti aventi cognome Meleca e nome Francesco. L'accusa ha ritenuto di identificare l'imputato in riferimento al soprannome <i>..o nigru..</i> e al fatto che costui ha eseguito lavori di disboscamento, come <i>operaio saltuario</i>, per conto dell'amministrazione comunale.</p> <p>Il Gup afferma che l'identificazione non è certa e che la indicazione della appartenenza non è suffragata da altri elementi.</p> <p>Nel valutare il contenuto della impugnazione proposta dal P.M. (ove si citano ulteriori conversazioni reputate rilevanti sui rapporti tra la consorteria mafiosa e il sindaco Figliomeni Alessandro e si approfondisce il tema del rapporto tra l'imputato Meleca e detto sindaco) la Corte di merito afferma, in sintesi, che :</p> <ul style="list-style-type: none"> - permane il dubbio di identificazione, posto che le ulteriori risultanze valorizzate in prospettiva di accusa se da un lato attestano l'esistenza di rapporti tra l'imputato e il sindaco Figliomeni Alessandro non riguardano - nei contenuti espressivi - questioni associative. <p>Viene dunque confermata la pronuncia assolutoria.</p>
Meniti Demetrio	<p>Raggiunto da affermazione di penale responsabilità in entrambi i gradi di giudizio (per appartenenza alla locale di Trunca-Allai), con accoglimento della impugnazione in punto pena da parte della Corte di Appello (escluse attenuanti generiche in secondo grado).</p> <p>Gi elementi a carico, in sintesi, sono rappresentati da :</p> <ul style="list-style-type: none"> - conversazione del 14 gennaio 2008 durante la quale Gattuso Nicola parla di complesse vicende associative con altri due soggetti - uno dei quali identificato proprio nell'imputato Meniti -, facendo riferimento ad un conflitto insorto (<i>.. c'è gente che non vogliono sapere niente di là, sotto più..c'è bordello..</i>) e paventando il ritorno alla precedente condizione di frammentazione tra i gruppi : <i>... sapete come andiamo a finire.. da qua a un altro anno o due.. quello che abbiamo diventerà zero.. ognuno.. ci basiamo un'altra volta tutti sullo sgarro e ognuno si guarda la sua locale, il suo territorio, punto. ...</i> . In tale contesto il Meniti, in tutta evidenza parte del conflitto, aveva affermato <i>.. questo che venga, che venga a settembre alla montagna e che dica di aver ragione..</i> ; - conversazione del 13 febbraio 2008 intercorsa tra Nicola Gattuso e Francesco Gattuso (suo cugino) detti <i>ciccillo</i>. Emerge che i due si stavano recando da Demetrio Meniti . Quest'ultimo sale a bordo dell'auto ed i tre conversano di vicende conflittuali insorte all'interno della locale di Trunca Allai, con Ciccillo Gattuso che attraverso il

4/11/2008

127

Demetrio Meniti cerca di ingrossare le fila di uno dei gruppi in conflitto (*.. chi si dirige con i consigli di don ciccio non va fuori regola.. ma voi qualche uomo tiratelo ! ..*) . In stanza, dal prosiegua della conversazione, intervenuta tra i due Gattuso una volta sceso dalla vettura il Meniti, si comprende che è in atto un tentativo di scissione, nel senso che alcuni soggetti avevano costituito un *..banco nuovo..* e non riconoscevano più l'autorità del Meniti, persona a sua volta legata a Francesco Gattuso ;

- si compie inoltre riferimento alla prevista riunione del cd. Tribunale del 3 luglio 2008, proprio ad Allai, con coinvolgimento del Meniti negli aspetti organizzativi della medesima;

- ancora, vi sono chiari riferimenti al Meniti nella conversazione intercorsa tra Nicola Gattuso e Saverio Boschetto, già citata illustrando la posizione del Boschetto.

Il GUP, nel valutare i dati emersi, ritiene univoca e piana l'interpretazione dei contenuti captati, tale da smentire la contraria prospettazione difensiva (non si negano gli incontri ma se ne offre diversa lettura rappresentata dalla esistenza di controversie interne al consorzio irriguo di cui era presidente), riconoscendo il ruolo direttivo. Le circostanze attenuanti generiche vengono correlate alla condizione di incensuratezza.

Nel valutare le impugnazioni ivi proposte, la Corte di secondo grado osserva che :

- quanto ad una eccezione in rito (relativa alla inesistenza dei presupposti per la partecipazione a distanza) rileva che nessuna violazione dei diritti difensivi è dato riscontrare, attesa l'inesistenza di un diritto alla presenza fisica in udienza e la costante possibilità di comunicazione con i difensori;

- quanto ai profili di merito ribadisce la validità del ragionamento probatorio esposto in primo grado, con condivisibile attribuzione di valore dimostrativo ai contenuti dei colloqui, che non si prestano ad interpretazioni alternative;

- l'elevata collocazione in ambito associativo dei soggetti con cui il Meniti conversa di temi essenziali nell'ambito della riconosciuta esistenza della locale di Allai è elemento che conferma l'inquadramento del Meniti quale soggetto anch'egli avente funzioni direttive, Anche la partecipazione dell'imputato alla organizzazione della riunione del Tribunale si ritiene dimostrata.

Si ritiene immotivata la concessione delle attenuanti generiche, contrastante con l'apprezzamento del ruolo svolto e la pena viene parametrata al minimo edittale della ipotesi contestata (anni 12, ridotti ad anni 8 per la scelta del rito).

121

<p>Mollica Saverio</p>	<p>Raggiunto da affermazione di penale responsabilità in entrambi i gradi di giudizio per appartenenza alla articolazione territoriale di Motticella... In secondo grado ritenuta continuazione con precedente giudicato.</p> <p>Gli elementi a carico, in sintesi sono rappresentati da :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le captazioni relative al tema della <i>riapertura</i> del locale di Motticella. <p>E' emerso che sul territorio di Motticella in seguito ad una sanguinosa faida intervenuta negli anni '80 tra i gruppi SCRIVA/PALAMARA/SPERANZA da un lato e MOLLICA/MORABITO dall'altro, era stata chiusa la struttura territoriale. Nell'agosto del 2009 si captano conversazioni relative ad una possibile 'riapertura' che necessitava del consenso provinciale. Ne parlano più persone con Commisso Giuseppe, al fine di superare l'ostilità a detta riapertura dei MORABITO di Africo. In particolare si evidenziano :</p> <p>a) conversazione del 13 agosto 2009 intervenuta tra Saverio Mollica, Giuseppe Velonà e il Commisso, durante la quale proprio il Mollica, introducendo il tema domanda al Mastro .. <i>ma voi dite che ci sono problemi...?</i>.. e successivamente aggiunge .. <i>l'abbiamo sistemata la situazione al paese, no ?</i> .., e il Commisso afferma, tra l'altro, .. <i>se siete a posto avete diritto</i> .. ma bisognava parlare con ..<i>gli Africoti</i>.. ed avere l'assenso, altrimenti la struttura sarene nata .. <i>bastarda</i>... Il Mollica rappresenta che gli uomini ci sarebbero .. <i>se ci raccogliamo una ventina</i>..e il Commisso spiega che per ottenere il risultato devono essere d'accordo .. <i>cinque locali</i>.. ; b) conversazioni successive in cui il Commisso comunica a terzi la intenzione di riaprire il ..<i>locale</i>.. di Motticella (<i>.. di questi .. dei Mollica che prima hanno avuto problemi.. è venuto qua Saverio..</i>) e che testimoniano la trattativa che ne deriva (colloquio tra Commisso e Rocco Morabito del '60, avvenuto il 21 agosto 2009 con dura opposizione del Morabito, colloquio del giorno successivo tra Commisso e Marco Macrì); c) conversazione del 7 settembre 2009 intervenuta tra Commisso e Saverio Mollica durante la quale il Commisso spiega che in virtù della dura posizione presa dal Morabito non può essere riaperta la locale a Motticella ma, al più in un paese limitrofo ... <i>quelli lo possono attivare a Bruzzano, il locale viene tenuto a Bruzzano</i>.. e quindi si potrebbe aprire a Motticella solo una ..<i>ndrina distaccata</i>... Mollica si rende disponibile a questa soluzione, patrocinata dal Commisso .. <i>ma noi facciamo come dite voi</i>... .</p> <p>Nell'illustrare, dunque, la posizione del Mollica, il GUP evidenzia il pieno valore dimostrativo di tali dati, uniti alla considerazione della precedente condanna dell'imputato per il reato associativo</p>
------------------------	---

1207

	<p>commesso in Africo sino al 1995.</p> <p>Nel valutare i motivi di appello, la Corte di secondo grado osserva che:</p> <p>La mancata verifica della effettiva costituzione della 'ndrina di Motticello non osta alla affermazione di penale responsabilità. Ciò in rapporto ai contenuti delle conversazioni, durante i quali lo stesso Mollica afferma di avere già a disposizione un buon numero di uomini e alla considerazione logica per cui solo un soggetto già intraneo avrebbe potuto prendere tale iniziativa e andarla a prospettare al Commisso. Viene pertanto confermata l'affermazione di penale responsabilità con accoglimento solo della istanza subordinata di riconoscimento della continuazione. La pena...inflitta nel presente giudizio viene qualificata come pena-base (anni otto di reclusione) e quella inflitta per il reato già giudicato viene degradata a reato-satellite, nella misura di anni due e mesi otto di reclusione.</p>
Muià Carmelo	<p>Ritenuto appartenente alla articolazione territoriale di Siderno in entrambe le decisioni di merito (in secondo grado escluse generiche e inflitta pena anni 8).</p> <p>Gli elementi a carico sono essenzialmente rappresentati da :</p> <ul style="list-style-type: none"> - conversazione <i>inter alios</i> del 10 agosto 2009 intervenuta tra Commisso Giuseppe e idue affiliati canadesi Rocco Etreni e Giuseppe Bruzzese. Durante tale colloquio, come già detto avente ad oggetto l'attuale assetto della locale di Siderno, il Commisso afferma che .. <i>abbiamo quattro 'ndrine ... tra cui Ferraro</i>. In proposito, si compie riferimento al Muià.. <i>Mino..</i> e il Commisso afferma che .. <i>è capo 'ndrina ed ha il vangelo;</i> - l'identificazione è ritenuta certa, anche in rapporto ad ulteriori atti di indagine; - conversazione diretta intercorsa tra il Muià e il Commisso in data 21 ottobre 2009, durante la quale si discute di questioni associative (il Muià afferma .. <i>io sono a disposizione vostra..</i> il tema è quello della temporanea <i>chiusura</i> della società di Siderno - per un tempo di circa sei mesi - allo scopo di azzerare le cariche già conferite in virtù del negativo comportamento di taluno degli affiliati, il Muià condivide e afferma .. <i>facciamo le cose nuove, belle pulite..pure le cariche.. tutte quante nuove..</i>); - altra conversazione diretta tra il Muià e il Commisso del 4 dicembre 2009, avente ad oggetto il medesimo argomento e gli assetti della <i>società nuova</i> con necessità di escludere taluni dei componenti attuali (il Muià ... <i>io non so che cosa succederà, che faremo, se faremo, se ci saranno.. loro luce di paradiso non ne vedranno..</i>; Commisso inoltre si lamenta delle condotte tenute dai Figliomeni);

127

	<p>- altra conversazione diretta tra il Muià e il Comisso del 12 gennaio 2010 sempre vertente su assetti associativi e posizioni rivestite da singoli affiliati.</p> <p>Inoltre si evidenzia la partecipazione del Muià Carmelo - per il gruppo di Siderno - alle nozze Pelle/Barbaro del 19 agosto 2009 (desunta da una conversazione ambientale) nonché altri elementi tratti dal titolo cautelare emesso nei confronti di Figliomeni Alessandro.</p> <p>Nel valutare le impugnazioni proposte la Corte di merito, in sintesi, afferma che :</p> <ul style="list-style-type: none"> - vanno esclusi dal quadro decisivo i riferimenti agli atti di indagine relativi al titolo cautelare emesso nei confronti del Figliomeni, posto che sono in realtà riferiti a persona diversa, Muià Francesco. Ciò tuttavia non comporta alcuna revisione del complessivo giudizio di intraneità dell'imputato alla società di Siderno, con ruolo direttivo. In particolare, la pluralità di conversazioni e i temi trattati - anche in prima persona - non si prestano ad alcuna ipotesi alternativa rispetto a quella ritenuta in primo grado. Viene dunque confermata l'affermazione di penale responsabilità e viene accolto il ricorso del P.M. in relazione alle concesse attenuanti generiche, ritenute incompatibili con l'intensità del ruolo e motivate in modo pressicché apparente (la mera incensuratezza) in primo grado. <p>Quanto alla entità della pena si indica il minimo edittale del ruolo direttivo (anni 12), ridotto per il rito ad anni 8.</p>
Napoli Domenico Antonio	<p>Ritenuto appartenente alla articolazione territoriale di Rosarno in entrambe le decisioni di merito. In secondo grado rettifica in aumento della pena ad anni 6 e mesi 8.</p> <p>Gli elementi a carico sono essenzialmente rappresentati da :</p> <ul style="list-style-type: none"> - conversazione del 20 agosto 2009 <i>inter alios</i> intervenuta tra Domenico Oppedisano e Michele Marasco, durante la quale il primo riferisce al secondo degli importanti accordi presi (le nuove nomine dei vertici del Crimine) durante le nozze, celebrate il giorno precedente), Pelle-Barbaro. Riferisce della riluttanza di Peppe Pelle ad accettare l'investitura dello stesso Oppedisano come Capo dell'organismo provinciale ed afferma che, in tale contesto, ... <i>c'era u massareddu...</i>, identificato nell'imputato (anche attraverso la stessa attività captativa); - partecipazione ad un incontro, ritenuto significativo, presso il ristorante Gaetanaccio in data 31 agosto 2009 (vi prendono parte, tra gli altri, Pesce Vincenzo e Domenico Oppedisano). <p>La Corte di secondo grado, nel valutare le doglianze afferma, in sintesi, che :</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessun vizio è ravvisabile per la mancata

147

	<p>trascrizione con perizia delle captazioni di conversazioni utilizzate (è stata utilizzata la trascrizione operata dalla "polizia giudiziaria) stante l'assenza di una previsione espressa di sanzione sul tema e l'avvenuta celebrazione del rito abbreviato;</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessun vizio di costituzionalità può essere ricollegato alla mancata adozione delle specifiche cautele valutative di cui all'art. 192 co.3 cod.proc.pen. in caso di captazioni di conversazioni con portata accusatoria nei confronti di terzi, posto che la captazione assicura la spontaneità del colloquio (a differenza dell'atto di indagine consistente in dichiarazioni) e la valutazione può essere realizzata con prudente apprezzamento in rapporto alla personalità dei colloquanti e ai contenuti della conversazione; - quanto al merito, si ribadisce la estrema valenza indiziante delle conversazioni e della attività di osservazione svolta dalla p.g. e si ritiene certa l'identificazione dell'imputato nel soggetto evocato nella conversazione del 20 agosto 2009; - nessun rilievo ha il fatto che il Napoli non si sua - come indicato in un primo momento - recato a Palsi in data 1 settembre, posto che la condotta partecipativa si deduce dalle prima indicate risultanze. <p>La pena viene rettificata in aumento con accoglimento della impugnazione del P.M. perchè quantificata erroneamente al di sotto del limite minimo edittale. Si incrementa la pena di anni uno per recidiva.</p>
Napoli Salvatore	<p>Ritenuto appartenente alla articolazione territoriale di Rosarno in entrambe le decisioni di merito. In secondo grado incremento di pena - anni sei -per esclusione attenuanti generiche.</p> <p>Gi elementi a carico sono rappresentati da :</p> <ul style="list-style-type: none"> - conversazione <i>inter alios</i> tra Oppedisano Domenico e Nesci Bruno (locale di Singen) del 30 dicembre 2008 durante la quale, nel descrivere la consistenza del gruppo Rosarnese, Oppedisano afferma che <i>Saro Napoli ha oltre 60 uomini ..</i>; - identificazione attraverso altre captazioni, tali da attribuire certezza alla corrispondenza; - frequentazioni accertate con Domenico Oppedisano ; - altra conversazione <i>inter alios</i> del 12 giugno 2008, tra Gattuso Nicola, Russo Francesco e Oppedisano Michele da cui si traggono elementi circa la presenza di Napoli Salvatore ad una riunione con altri esponenti del gruppo. <p>Nel valutare le doglianze ivi proposte, la Corte di merito afferma, in sintesi, che :</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessun dubbio vi è sulla identificazione; - la valenza indiziante delle conversazioni è tale da resistere ai dubbi proposti, in ragione della

RM

	<p>caratura criminale dei conversanti, della precisa indicazione del Napoli come soggetto che aveva a disposizione un elevato numero di altri affiliati e degli accertati-rapporti di frequentazione con Mico Oppedisano.</p>
<p>Nesci Bruno e Femia Salvatore</p>	<p>La posizione di Nesci Bruno va trattata in modo unitario con quella del Femia Salvatore. Entrambi sono stati ritenuti aderenti al <i>..locale .. di Singen in Germania nelle decisioni di merito, il primo con ruolo direttivo.</i></p> <p>Le intercettazioni realizzate su utenze estere sono state in parte oggetto di apposita rogatoria e in parte realizzate dall' A.G. tedesca e da questa trasmesse alla Procura di Reggio Calabria. Il tema verrà ripreso in seguito, qui limitandoci ad affermare che il GUP le ritiene tutte utilizzabili (quelle non coperte da rogatoria ai sensi dell'art. 270 c.p.p.).</p> <p>Più volte il Nesci dialoga con Domenico Oppedisano e viene captato.</p> <p>I colloqui sono ritenuti espressivi di piena intraneità, posto che il Nesci, pur operativo in Germania, si rivolge ad Oppedisano al fine di far rispettare regole interne asseritamente violate.</p> <p>In una telefonata del 5 ottobre 2008, riportata nella decisione di primo grado, i due così si esprimono:</p> <p>Bruno: a uno che...come devo dire na...na...na pianta che è qua con noi...</p> <p>Mico: eh...</p> <p>Bruno: (inc.)...la sotto...</p> <p>Mico: è sceso qua?</p> <p>Bruno: si ad agosto...</p> <p>Mico: eh...</p> <p>Bruno: e gli hanno dato ...</p> <p>Mico: eh...</p> <p>Bruno: cose senza chiedere ordini a nessuno...</p> <p>Mico: eh...</p> <p>(...)</p> <p>Bruno: que...questo manco ha chiesto niente qua a noi...non è che questo aveva chiesto e noi glielo abbiamo rifiutato...</p> <p>Mico: ho capito...e va bene...</p> <p>Bruno da noi...da noi questo qua, sta persona non aveva chiesto niente...</p> <p>Mico: noi...noi guardate...</p> <p>Bruno: (inc.)...viene qua e dice che...faccio cose così...</p> <p>Mico: ehh...noi.. .e noi nemmeno di questo sappiamo niente...</p> <p>Bruno: e quello è stato di...di Fabrizia con quegli altri là sotto.</p> <p>(...)</p> <p>Bruno: si ero là io...fecero quello che dovevano fare e mi...nemmeno mi hanno calcolato...queste cose qua mi...queste cose non mi piacciono...</p> <p>Mico: eh..eh..eh...</p>

121

Bruno: perchè se se una cosa...se uno si merita un fiore, devo saperlo io (inc.)...se è qua, no che glielo diano loro senza (inc.)...per me quello non se ne meritava...

(...)

Bruno: eh...compà in questo modo (inc.)...fanno quello che vogliono, ho cominciato...nemmeno ci calcolano...e allora che...

Mico: eh..eh...eh...ma...ma voi, guardate... voi che cosa dovete fare? Non riconoscete li a lui? Eh...più di questo..volete fa?...

Bruno: eh...ma questo lo lo faccio compare...

Mico: questo lo potere fare...

Bruno: si, ma lo faccio ma però non è giusto che loro fanno queste cose...

Mico: ma..ma e...lo so, ma vedete...ma loro oramai è come una Repubblica...

Bruno: no, questo ora comincia...comincia...che se la stanno prendendo con tutti come...cercano di fare...

Mico: si, si, si ma...

Bruno: ...e vogliono mettere...come dice...in guerra noi altri...

Mico: si sono ammo...si sono ammosciati...si sono ammosciati un poco

Bruno: si?

Mico: si, si

(...)

Bruno: non sono cose da fare queste qua...

Mico: si, si

Bruno non sono azioni da fare...perchè allora come devo dire se io...se io (inc.)...non gli piacevo nemmeno a loro, se era una...se facevo una cosa io a qualcuno di loro la no?

Mico: certo, certo, certo

Bruno: eh..eh...eh...ed io so che (inc.)...

Mico: non dovevano...non dovevano perm....

Bruno: (inc.)...

Mico: non dovevano permettersi per giusto perchè altrimenti ...

Bruno ma se volevano farlo a me potevano mandare un messaggio (testuale) "un'imbasciata"...mi potevano chiamare che ero là...dire: guarda, che vi pare questo è là se lo merita non se lo merita, lo facciamo non lo facciamo (inc.)...

Mico: certo..certo...

Bruno: e così comincia...(inc.)...

Mico: non lo potevano fare in nessun modo

Bruno: non ci...non ci hanno calcolato per niente compà...

Mico: eh..eh...si...ma vedete...eh..eh..eh...c'è...c'è però ricordatevelo che c'è chi gli ha dato la liberatoria...

Bruno: e si, ma sempre di là di loro stessi...di qua di noi no compà...

Mico: ma..eh..eh...non lo so..non lo so

Bruno: eh..eh...questa è qua compà non è che è

R17

la...

Mico: si, si...eh...ma (inc.)...quando scese qua...eh..eh...ma lui di dov'è di Fabrizia è?

Bruno: si di Fabrizia

Mico: eh...e vabbè

Bruno: no, ma se poi questo avesse chiesto qua qualcosa compare...

Mico: si, si

Bruno: e noi glielo avessimo rifiutato...allora è un conto...dici...se ne sono andati là sotto (inc.)...ma non...non ha chiesto niente completamente a noi...non è che questo dice lo voglio questo fiore...niente...

(...)

Mico: va bene, comunque con vi preoccupate

Bruno...

Bruno: eh

Mico: in qualche maniera si...si chiariscono le cose

Bruno: apposto vedete voi...

Mico: ok

In seguito dalle attività investigative emerge che il gruppo operante in Singen, con a capo il Nesci, era entrato in conflitto con altro gruppo avente sede a Fravenfeld in Svizzera. Gli aderenti al gruppo di Singen si riuniscono di regola la domenica nel bar Risiko di Salvatore Femia. Qui sarà attivata una captazione ambientale a far data dal 3 dicembre 2009.

Dalle captazioni emerge che il Nesci, per risolvere il problema si rivolge a Domenico Oppedisano di Rosarno.

Vanno riportate le principali conversazioni :

8 marzo 2009 NESCI - OPPEDISANO

NESCI - Volevo domandarvi se vi è arrivata una imbasciata da noi altri qua della squadra nostra?

OPPEDISANO ah?

NESCI - vi è arrivata una imbasciata della squadra nostra di qua ?

OPPEDISANO - no

NESCI - no?

OPPEDISANO - di qua no, di li no

NESCI - e mi hanno detto che vi hanno mandato una imbasciata li ... stamattina ci hanno chiamato qua, della squadra nostra, ... di quell'altra squadra, di quell'altra squadra dicendo che Damiano ha mandato una imbasciata ...

OPPEDISANO - eh! no qua...

NESCI - ... o torniamo con quella squadra la o se no la squadra nostra qua non può stare

OPPEDISANO - eh!

NESCI - e non possiamo, e non possiamo fare squadra

OPPEDISANO - ah non potete fare niente!?

NESCI - si

OPPEDISANO - io non so niente, a me non mi ha detto niente nessuno

127

NESCI - e dicono che noi non possiamo tenere la squadra
 OPPEDISANO - eh! ... e non vi siete messi d'accordo?
 NESCI - no, no. E compare che mi metto d'accordo! con quella squadra non torno più io
 OPPEDISANO - eh eh e va bene. Comunque, vi regolate voi altri
 NESCI - *la squadra come ce l'avevamo, dico, la possiamo tenere noi?*
 OPPEDISANO - *come non la potete tenere!*
 NESCI - e mi hanno detto di no
 OPPEDISANO - chi lo ha detto di no?
 NESCI - *e quelli di la. Dice che Damiano ha mandato l'imbasciata dice che adesso vi ha mandato l'imbasciata pure a voi, stamattinma ci hanno chiamato la, poi me ne sono andato e li ho piantati la perchè se no...inc... andavamo a finire male, avete capito!*
 OPPEDISANO - *non è vero niente*
 NESCI - e non lo so io. Io adesso questo voglio sapere, se la possiamo tenere o non la possiamo tenere?
 OPPEDISANO - nooo! e chi è che lo dice, chi è che mette queste leggi?
 NESCI - quello della Svizzera
 OPPEDISANO - ma guardate non date rette alle chiacchiere
 NESCI - e lui dice che è sceso lì sotto che ha parlato con Damiano, che Damiano mi ha mandato l'imbasciata a me dicendo che ve la manda pure a voi, voi me la mandate a me che la squadra nostra non può... che non possiamo stare con la squadra nostra
 OPPEDISANO - e va bhe vuol dire... devono venire qua a dirmi qualcosa a me!
 NESCI - o andiamo la con loro, se vogliamo andare, se ci aprono sempre la porta loro
 OPPEDISANO - eh! quando vengono qua e parliamo con me poi vi saprò dire le cose come stanno
 NESCI - io allora... io posso tenere la squadra come ce l'avevamo?
 OPPEDISANO - *voi momentaneamente state come eravate*
 (...)
 Commenta il GUP che in definitiva, si aveva conferma che tra il gruppo facente capo a NESCI (avente come referente calabrese l'OPPEDISANO) ed altro facente capo ad un personaggio certamente di origine calabrese, che nelle intercettazioni viene soprannominato "lo svizzero" vi sarebbero stati degli attriti per il predominio territoriale che una fazione vorrebbe esercitare sull'altra. Ed altri contrasti emergono con il "locale" di Villingen (fonetico: *Viringhen*) in Germania.
 ... da quanto sopra e dalle altre conversazioni

R7

intercettate può desumersi che in Germania esiste un'altra "società" di ndrangheta avente base in altra città (fonetico) Viringhen ("io me ne vado a VIRINGHEN, perché le regole sono che io me ne devo andare alla Società più vicina"); al fine di porre rimedio all'attrito sorto in Germania tra NESCI e lo "svizzero", tale Marcello si sta facendo promotore di una riunione alla presenza di un personaggio di spessore (Crimine) e di altri: ("E adesso Marcello vuole fare l'appuntamento per Agosto... la sotto per ragionare con quello del CRIMINE, Damiano, Rocco, Totò"); NESCI, capo società in Germania, riceve ordini e disposizioni dalla Calabria ("io quando vado la sotto, parlo di quello che devo parlare, e quando vango qua, dico quello che mi dicono la sotto"); l'articolazione ndranghetista extranazionale operante in Germania (e anche in Svizzera) "risponde" al CRIMINE ("Adesso se lo vuole fare lo fa, però ci devono essere pure quelli del CRIMINE presenti gli ho detto io... Perché lui dipende di là, come dipendiamo tutti").

La perdurante esistenza di problemi con altri gruppi in territorio tedesco e svizzero emerge dall'incontro che il NESCI aveva avuto con OPPEDISANO il 5 aprile 2009 presso il mercato di Cinquefrondi (v. RIT 2377/07, progr. 4088), dalla telefonata del successivo 12 aprile 2009 (progr. 480) tra il NESCI ed un soggetto ignoto, in cui si fa cenno alla progressiva degenerazione del contrasto, dalla ulteriore telefonata del 22 aprile 2009 (RIT 2262/08, progr. 796) tra il primo e sua zia, in cui si discute anche di dissidi tra le fazioni 'ndranghetistiche dei comuni di Fabrizia e Prateria. Alla domanda della congiunta se fossero "vere tutte le scemate che dicono per quel cornuto della Svizzera? (...) dicono che vi siete litigati, vi siete litigati bene... e poi dicono che ti hanno dato uno schiaffo!) NESCI rispondeva dicendo:

adesso vi spiego io com'è, senza che andate vedendo cose... siccome mi hanno chiamato là sotto, e lui non doveva essere presente... arrivo la quella mattina ed eravamo io, Tonino, e Bruno il cugino vostro "u pacioto",

ZIA: eh... che cazzo fa... che cazzo fa lui in Germania..?

NESCI: e adesso comanda lui qua... prima di Natale ci eravamo divisi con loro...

ZIA: eh... però adesso quel cornuto là, che fa in Germania, che viene lì e comanda?

NESCI: sì, dice che lui vuole fare il comandante di tutti, lui dice che è andato la sotto, e che gli hanno dato l'ordine, e che mi avevano mandato l'imbasciata a me, che non posso stare come sono, che o sto sotto di lui o che qua o che là... quella mattina quando ha detto in quel modo, ha detto che Prateria,

147

rispondeva sempre con Fabrizia, mi sono girato io e gli ho detto "questo qua te lo stai sognando, che Prateria non ha mai risposto a Fabrizia, e tu non sai tante cose che sò io "... Poi lui ha cominciato ad offendermi...

ZIA: eh...

NESCI: Io per non fare questioni, perchè ero andato preparato, e l'avevo già tra le mani (NdA: si riferisce ad un'arma), e se la tiro lo sparo, poi ho pensato che prima che me ne vada in galera per un coso sporco di questi...

ZIA: No... No... fratello mio...no...no...

NESCI: Mi sono alzato zia, li ho piantati come dei broccoli a tutti quelli che erano là, e me ne sono andato, senza dire nemmeno arrivederci, e li ho lasciati abbaiare... e me ne sono andato, dietro di me è venuto Bruno, il "u pacioto" cugino vostro, e ce ne siamo andati... basta chiuso là, finito... io sono sceso sotto a Pasqua, sono andato a parlare con chi doveva parlare [NdA: il 5 aprile 2009 il NESCI, come visto, si era incontrato con OPPEDISANO], sono andato con quello che ha detto che mi aveva mandato l'imbasciata, per vedere se era vero e non è vero niente, ora ieri sera, mi avevano chiamato un'altra volta... che è venuto uno di Fabrizia, Marcello PEPPINA, ed era qua ieri sera, mi hanno chiamato, solo che io lavoravo di sera, mi hanno chiamato... e lui era pure sotto nella baracca... quando smonto vado la sotto, ho domandato che mi ha chiamato Tonino SCHIAVO, ho detto io, chi c'è, mi ha detto così, così... ho detto io, no io non vengo, chi vuole parlare con me ho detto io, alle dieci e dieci, sono davanti la casa io, chi vuole parlare con me può venire a trovarmi che sono davanti la casa...

ZIA: Hai fatto bene...

NESCI: E poi ieri sera è venuto Marcello quello di Fabrizia, che è venuto qua, ma adesso dicono che se ne è andato, ed è venuto pure un ragazzo della OFFICELLI, il figlio di Melo... (...)

Alla fine NESCI comunicava alla zia di avere chiamato "quello di Fabrizia, quello PIPINI Marcello", che gli aveva dato appuntamento quando lui sarebbe sceso ad agosto in Calabria "per ragionare lì sotto questa faccenda, con quelli che dobbiamo ragionare, si gli ho detto, io sono libero, e sicuro dei fatti miei, che sono sceso adesso, e quello di cui dovevo parlare ho parlato con tutti quanti là, sono andato a trovare tutti quelli che dovevo trovare, e buttano tutti fuoco per lui, anzi gli avevano mandato un'imbasciata, di stare attento perchè come dire.. si è messo apposto la sotto che è sceso apposta perchè aveva problemi, e ancora va mettendo i piedi di fuori con tutti quanti, con quello di Serre, con Damiano VALLELONGA, con quello di ...

R27

NESCI BRUNO - e va bene ma se quelli la gli accettano che si fa dopo
 OPPEDISANO - non lo credo che possano fare quello che dicono loro
 NESCI BRUNO - ma se voi gli potete mandare, se gli potete mandare un'imbasciata lo sapete qualche numero di telefono perchè loro prima di domani non arrivano, loro sono in viaggio, sono in Italia che io già lo so
 OPPEDISANO - eh!
 NESCI BRUNO - stanno scendendo si
 OPPEDISANO - e va bene, se sappiamo qualcosa qua noi
 NESCI BRUNO - e magari se vedete qualcuno gli mandate un imbasciata a quello la sopra e glielo dite no che non diano il via libera in questa maniera
 (...)
 OPPEDISANO - ma guardate, i cazzoni sono quelli che vanno dietro scusate...
 NESCI BRUNO - e io lo so...
 OPPEDISANO - eh eh
 NESCI BRUNO - lo so che i cazzoni sono quelli che gli vanno dietro, che gli credono
 OPPEDISANO - eh eh. Perchè nessuna persona può agire per dire che dice...inc... che non c'è
 NESCI BRUNO - e lo so
 OPPEDISANO - il discorso unitario
 NESCI BRUNO - questo lo so compare Mico ... io lo so questo fatto qua
 OPPEDISANO - eh
 NESCI BRUNO - ma siccome lui già si era montato la testa già di quando è sceso allora
 OPPEDISANO - ah
 NESCI BRUNO - e adesso ha cominciato... già li ha raccolti a tutti proprio pure a quello che era venuto lì che voleva venire nella "montagna" nostra
 OPPEDISANO - eh
 NESCI BRUNO - a quello di Giffone
 OPPEDISANO - eh
 NESCI BRUNO - che vi ha detto a voi che voleva venire nella "montagna" nostra
 OPPEDISANO - no, ma nella montagna vostra quelli di la no, questo giffonese no
 NESCI BRUNO - e quello la allora è venuto lì da voi per dire a voi, per dirmelo voi a me che vuole venire nella "montagna" nostra
 OPPEDISANO - no, no, e di coso... noi... fino a ieri noi ci siamo incontrati e non si è parlato niente di questi fatti
 NESCI BRUNO - e lui se ne è andato lì con loro compare, domenica sono stati assieme tutti
 OPPEDISANO - no no no, non è vero niente
 NESCI rientra in Italia nell'estate del 2009 ed il ruolo di capo del locale di Singen viene assunto dallo Schiavo.

127

	<p>Quanto alla posizione associativa, il GUP ritiene ampiamente dimostrato il contributo del Nesci e la sua affiliazione.</p> <p>Il rapporto emerso tra il locale di Singen e la struttura centrale di Rosarno (Oppedisano) è tale da far configurare quella realtà territoriale tedesca come una articolazione della struttura unitaria della 'ndrangheta.</p> <p>Nel valutare le impugnazioni proposte la Corte di secondo grado, in sintesi, afferma che : non vi è difetto di giurisdizione in rapporto al fatto che le condotte illecite, secondo gli appellanti, sarebbero state commesse in territorio estero (motivazione alla pagine 2314 e ss.) posto che l'articolazione tedesca non è - per la Corte - da ritenersi un gruppo del tutto autonomo ma è in realtà collegato funzionalmente alla struttura unitaria reggina.</p> <p>Vi è soggezione del gruppo territoriale tedesco alle decisioni operate in Calabria e dunque gli affiliati vanno ritenuti punibili per condotta commessa, almeno in parte, in Italia (essendo aderenti alla <i>struttura unitaria</i>), pur avente una proiezione territoriale all'estero.</p> <p>Si precisa inoltre che è, sul tema, irrilevante la mancata acquisizione di elementi di prova circa l'avvenuta commissione di reati-fine in Germania, sotto un duplice profilo.</p> <p>Da un lato la dipendenza del gruppo radicato in Singen dal <i>Crimine</i> reggino comporta che la capacità intimidatoria non è soltanto quella propria degli appartenenti alla 'locale' ma anche e soprattutto quella che promana dalla 'ndrangheta calabrese, anche se non risulta ancora percepita all'esterno nell'area geografica di riferimento.</p> <p>Dall'altro essendo il reato di cui all'art. 416 bis c.p. un reato di pericolo, non è richiesta la realizzazione di concreti atti di violenza e sopraffazione nel territorio in cui la stessa opera, dai quali desumere una effettiva capacità di intimidazione.</p> <p>Quanto agli elementi a carico del Nesci, se ne conferma la piena valenza probatoria. Ha plurimi contatti diretti con l'Oppedisano su temi rilevanti per l'associazione. Il fatto di essere rientrato in Italia alla metà del 2009 non elide il disvalore e la punibilità per le condotte antecedenti. Viene dunque confermato il ruolo apicale e confermata la condanna per il possesso di una pistola, in Italia (dato emergente anch'esso da una captazione) con accoglimento della impugnazione del P.M. circa l'applicazione in primo grado delle attenuanti generiche.</p> <p>Quanto al Femia Salvatore (conversante diretto in più occasioni con il Nesci e con altri affiliati, nonché soggetto che metteva a disposizione l'esercizio commerciale ove avvenivano le riunioni</p>
--	---

127

	<p>in Singen, cui prendeva parte), la Corte di Appello rigettava le questioni processuali – tra cui quella relativa a preteso bis in idem derivante dall'apertura di un procedimento penale in Germania per il reato di associazione semplice che parrebbe essersi concluso con decreto di archiviazione, per assenza di un giudicato straniero-, e quelle in tema di utilizzabilità degli atti assunti all'estero.</p> <p>Nel merito si afferma che il contenuto delle captazioni denota piena consapevolezza della partecipazione ad un organismo associativo e che l'imputato offre contributo di tipo logistico. Si conferma l'affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio con generiche equivalenti.</p>
Oppedisano Domenico	<p>Risulta condannato per il reato associativo, con ruolo direttivo, alla pena di anni dieci di reclusione. E' la figura centrale del processo di merito (unitamente a Comisso Giuseppe di Siderno), che si alimenta - sul piano istruttorio - dalle captazioni di numerose conversazioni e riprese video registrate presso l'agrumeto di sua proprietà in Rosarno. L'istruttoria ha consentito di ricostruire la sua nomina - tra agosto e settembre del 2009 - alla carica di <i>Capo del Crimine</i>. Tale carica risulta attribuita all'anziano Oppedisano anche in rapporto alla forte influenza esercitata su di lui da Vincenzo Pesce del '59, da molti affiliati indicato come il reale determinatore delle sue scelte (e come il principale artefice della sua nomina). Numerosissime sono le captazioni di conversazioni di particolare rilievo dimostrativo che lo riguardano in prima persona, riportate e analizzate nelle due decisioni di merito.</p> <p>Tra queste vanno indicate :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la conversazione del 30 dicembre 2008 con Nesci Bruno su aspetti organizzativi e consistenza numerica degli affiliati della società di Rosarno; - la conversazione tra presenti del 18 agosto 2009 ; - i colloqui intrattenuti in carcere con il nipote Oppedisano Pasquale; - le numerose conversazioni <i>inter alios</i> che lo indicano come reggente della società di Rosarno e, successivamente, come capo Crimine. <p>Nel valutare il contenuto delle doglianze ivi proposte, la Corte :</p> <ul style="list-style-type: none"> - rigetta questione di nullità relativa alle pretese ricadute della decisione n.143 del 2013 della Corte Cost, in tema di limitazione del numero di colloqui fruibili con il difensore per il soggetto sottoposto a regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. essenzialmente in rapporto alla natura tassativa delle nullità ed alla non retroattività della decisione del giudice delle

RM

14/05/2011

	<p>contenuti della conversazione captata in data 24 dicembre 2008 con Gerace Arcangelo, durante la quale quest'ultimo si riferiva ai kalashnikov in passato tenuti nelle case e l'imputato affermava .. <i>io ce li ho, a Milano..</i> .</p> <p>Nel valutare le doglianze la Corte di merito afferma, in sintesi, che :</p> <ul style="list-style-type: none">- non vi è vizio del procedimento in rapporto alla mancata possibilità effettiva dell'ascolto integrale- da parte dell'imputato - delle registrazioni che lo riguardavano, in virtù del fatto che tale situazione dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, non più deducibile per l'avvenuta adozione del rito abbreviato;- sul piano del rilievo dimostrativo, si convalida pienamente la lettura degli atti operata dal GUP. <p>In particolare si ritiene chiara l'appartenenza dell'imputato alla associazione in virtù dell'ausilio prestato al Varca per la soluzione della vicenda <i>Perego</i> ed in riferimento ai contatti avuti con Gattuso Nicola, anch'egli personaggio centrale dell'istruttoria realizzata, non apparendo irrilevanti (come sostenuto dalla difesa) i contenuti delle captazioni ove si rievocano le varie formule di <i>investitura maggiore</i>. Viene altresì evidenziato che Oppedisano Michele del '70 prende parte alla riunione del Tribunale in Allai, il che conferma ulteriormente il suo ruolo e lo spessore associativo correlato.</p> <p>Quanto al possesso delle armi si ritiene del tutto chiara la captazione e non si accolgono le ipotesi di diversa lettura dei contenuti (la frase non sarebbe riferita alle armi) prospettate dalla difesa.</p> <p>La recidiva viene ritenuta sussistente limitatamente a due condanne per reati di truffa intervenute nel 2006 e nel 2008, il che giustifica l'incremento di pena che viene calcolato in anni tre (sui 10 di pena base) con ulteriore aumento di anni uno per la riconosciuta continuazione e riduzione per la scelta del rito alla pena di anni nove e mesi otto.</p>
Oppedisano Pasquale	<p>Ritenuto appartenente alla società di Rosarno in entrambe le decisioni di merito. Nipote di Oppedisano Domenico, risulta in stato detentivo (anche per il delitto di omicidio).</p> <p>A carico di tale imputato vengono poste le captazioni dei colloqui con lo zio Domenico e i cugini Michele, Pietro e Raffaele.</p> <p>In tali conversazioni emerge che Pasquale Oppedisano ambiva ad una dote maggiore di quella di cui era in possesso e stimolava in tale direzione i congiunti, al fine di realizzare detto desiderio.</p> <p>Inoltre, la volontà dell'Oppedisano Pasquale veniva esternata anche ad altri congiunti nella</p>

127

	<p>leggi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ribadisce la validità e coerenza del percorso valutativo operato dal GUP; - esclude, in accoglimento della impugnazione del P.M. le circostanze attenuanti generiche (che in primo grado erano state ritenute subvalenti) mantenendo la quantificazione della pena in anni 15 (3 anni superiore al minimo edittale di 12), ridotta per il rito ad anni 10.
<p>Oppedisano Michele classe '70</p>	<p>Ritenuto appartenente alla <i>'ndrangheta</i> di Rosarno in entrambe le decisioni di merito, con attività di ausilio alla articolazione operante in Lombardia e legata al gruppo di Rosarno (viene monitorato anche nel capoluogo lombardo, in una occasione significativa).</p> <p>La posizione di Michele Oppedisano è trattata nelle decisioni di merito unitamente a quella di Ietto Francesco, anch'egli condannato in entrambi i gradi di giudizio.</p> <p>La vicenda, ricostruita con l'ausilio di numerose captazioni avvenute tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009, ha consentito di verificare l'esistenza di una dipendenza funzionale tra le articolazioni lombarde della associazione criminosa e i nuclei territoriali calabresi, tirrenico e jonico, specie per regolamentare conflitti insorti tra le famiglie per questioni economiche e di influenza territoriale. In particolare è emerso che Oppedisano Michele classe '70, unitamente al cugino omonimo del '69, mantiene rapporti con Varca Pasquale e sostiene il suo tentativo di ottenere lavori in lombardia dalla <i>Perego Strade</i>, società cui era tuttavia collegato - in rappresentanza della zona jonica - Ietto Francesco con la collaborazione di Strangio Salvatore. I due cugini sollecitano un incontro tra Varca Pasquale e il boss Giuseppe Pelle, si recano effettivamente con il Varca dal Pelle ma non riescono ad ottenere ciò che avevano chiesto, per la tutela offerta dal Pelle al duo Strangio-Ietto. Accettano la decisione di Pelle non potendo opporsi.</p> <p>Inoltre, vengono valutati i contenuti delle captazioni di colloqui con il cugino Pasquale Oppedisano, detenuto e l'interessamento in favore del compagno di cella del Pasquale (Larizza Sotirio Santo).</p> <p>Elementi a carico vengono tratti altresì dalle conversazioni tra l'imputato e Nicola Gattuso captate all'interno della vettura del secondo, in data 10 giugno 2009 ed in data 3 gennaio 2009 (in tale conversazione i due si confrontano sulla esatta formula per il conferimento delle doti di trequartino, quartino e padrino, tramandate a memoria).</p> <p>Viene altresì ritenuto responsabile della detenzione e porto di armi da guerra in virtù dei</p>

RM

	<p>conversazione del 27 febbraio 2009. Durante tale colloquio il detenuto chiede al cognato Carmelo Ferraro di contattare tal Rocco Giovinazzo per averne una precisa indicazione dei gradi successivi a quello della 'crociata' di cui lui era già in possesso.</p> <p>Pasquale Oppedisano rivolgeva peraltro ai congiunti richiesta analoga - di avanzamento di grado - anche per il suo compagno di cella Larizza Sotirio Santo e per un ulteriore soggetto a nome Claudio.</p> <p>L'argomento veniva ripreso nel colloquio del 31 luglio 2009 ove i conversanti parlano con Domenico Oppedisano dei rispettivi gradi di cui sarebbero in possesso. In ogni caso tale avanzamento non era possibile, secondo Domenico Oppedisano, come emerge dalla conversazione del 7 dicembre 2009 (<i>..deve passare almeno un anno..</i>).</p> <p>Nel valutare le doglianze difensive, la Corte di secondo grado osserva che :</p> <ul style="list-style-type: none"> - i colloqui hanno piena valenza probatoria, posto che attestano la volontà del detenuto di progredire, in costanza di detenzione, nella scala gerarchica associativa e tale volontà non è contraddetta dal tenore - in alcuni punti ilare - delle conversazioni, attesa la caratura mafiosa di Domenico Oppedisano. Da ciò deriva che le affermazioni dell'imputato non sono riconducibili né a stati patologici né a millanteria ma esprimono la permanente condivisione dei metodi e delle finalità associative. Viene ritenuto altresì significativo che il detenuto Oppedisano spenda la sua influenza in favore di un compagno di detenzione anch'egli desideroso di ottenere un riconoscimento.
Oppedisano Pietro	<p>Ritenuto in entrambe le decisioni di merito componente della società di Rosarno.</p> <p>Gli elementi a carico sono tratti dalle conversazioni intercettate durante i colloqui intrattenuti in carcere da Oppedisano Pasquale, da cui emergerebbe il possesso di una 'carica'.</p> <p>A ciò si aggiunge un riferimento operato da Domenico Oppedisano in data 17 gennaio 2008 ad una carica conseguita da <i>.. mio nipote Pietro...</i> . E la partecipazione ad un colloquio del 20 agosto 2009 con Oppedisano Domenico, nel corso del quale l'anziano Domenico descrive l'accordo raggiunto il giorno prima - 19 agosto - durante le nozze Pelle/Barbaro.</p> <p>La Corte di secondo grado conferma la valenza indicativa di tali elementi di prova e il trattamento sanzionatorio, con denegate generiche e limitato aumento per la ritenuta recidiva.</p>

R17

Oppedisano Raffaele	<p>Ritenuto in entrambe le decisioni di merito componente della società di Rosarno. E' il figlio di Oppedisano.Domenico.</p> <p>Risultano a carico :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le conversazioni intrattenute con il cugino detenuto Pasquale, di cui sopra; - il fatto che è proprio Raffaele Oppedisano a realizzare, con l'ausilio di altro soggetto, la bonifica del luogo di captazione - l'agrumeto del padre - scoprendo le apparecchiature installate dalla polizia giudiziaria; - il colloquio captato nella vettura di Oppedisano Michele il 25 dicembre 2008 nel corso del quale Raffaele Oppedisano discute di argomenti di interesse, lamentandosi - tra l'altro - di essere <i>comandato</i> dai Pesce e dai Bellocco ed augurandosi che la avvenuta scarcerazione di Vincenzo Pesce avrebbe potuto mettere <i>..le cose a posto</i>. <p>Nel valutare le doglianze difensive la Corte di merito afferma, in sintesi, che :</p> <ul style="list-style-type: none"> - non vi è vizio rilevabile delle intercettazioni utilizzate nel procedimento, stante l'opzione per il rito abbreviato; - le dichiarazioni captate sono ampiamente indicative di intraneità associativa, avvalorata dall'episodio della bonifica, posto che ciò esprime piena consapevolezza della rilevanza dei colloqui che il padre intratteneva con terzi in quel luogo; - la prospettazione difensiva, essenzialmente basata su una diversa interpretazione delle frasi oggetto di captazione (nel senso che l'imputato criticava un mondo che conosceva per ragioni familiari ma di cui non era mai entrato a far parte) non è accoglibile, stante la chiarezza dei contenuti e la loro univoca rappresentazione di intraneità. <p>In punto di trattamento sanzionatorio, viene confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e, dato il modesto rilievo dei precedenti, viene ridotto l'aumento per la ritenuta recidiva (pari ad anni uno).</p>
Palmanova Luigi	<p>Ritenuto appartenente alla articolazione territoriale di Siderno in entrambe le decisioni di merito (in secondo grado escluse generiche e inflitta pena anni 6).</p> <p>Quanto agli elementi a carico, in sintesi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la conversazione intervenuta tra Comisso Giuseppe e Bruzzese Giuseppe in data 23 luglio 2009, nel corso della quale si compie riferimento a <i>Gino il Palmanova</i>.. e il Comisso afferma che è in possesso del <i>Vangelo</i> (prima in forma dubitativa poi affermandolo con certezza); - altra conversazione del 31 luglio, tra Comisso, Bruzzese e Etreni (i canadesi) in cui si compie analogo riferimento al Palmanova come

R27

	<p>destinatario della dote del <i>Vangelo</i>.</p> <p>Nel valutare le impugnazioni ivi proposte, la Corte di merito afferma, in sintesi, che :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le conversazioni sono univocamente indirizzate ad attestare l'appartenenza del Palmano al sidalizio criminoso, in ragione della più volte evidenziata affidabilità del Commisso (derivante dal zero livello di vertice emerso come svolto da costui) e dal particolare rilievo del grado ricoperto dal Palmano (almeno la <i>santa</i>), tale da fugare dubbi sul suo impegno associativo, pure in assenza di conversazioni dirette o di altri dati indizianti. <p>Viene inoltre ritenuto fondato il ricorso del P.M. sul punto della sanzione, posto che il ruolo di rilievo svolto non consente di applicare le attenuanti generiche (motivate in primo grado in riferimento alla sola incensuratezza).</p> <p>La misura di sicurezza, in questo come in altri casi, viene ritenuta congruamente motivata in rapporto alla manifestata pericolosità.</p>
Papaluca Antonio Nicola	<p>Ritenuto in entrambe le decisioni componente del gruppo di Rosarno.</p> <p>Gli elementi a carico sono rappresentati da :</p> <ul style="list-style-type: none"> - captazione di un colloquio avvenuto il 27 novembre 2008 tra Pasquale Oppedisano (detenuto) e lo zio Domenico Oppedisano (nonchè i cugini Michele e Pietro) durante il quale si compie riferimento al 'grado' della 'stella' che per il mandamento tirrenico sarebbe stato in possesso di Nicola Papaluca (il cognato di Michele Oppedisano) mentre per quello jonico di tal Giuseppe Marvelli e per Reggio di Ciccio Gattuso; - ulteriore colloquio del 20 febbraio 2009 sempre tra i medesimi soggetti, ove pure veniva evocata l'appartenenza di Nicola alla consorterìa con uguale posizione rispetto ai conversanti; - ulteriore colloquio del 4 settembre 2009, sempre in analogo contesto, ove di nuovo si faceva riferimento a Nicola Papaluca ed al possesso della cd. 'stella' ; - colloquio del 14 agosto 2009 registrato in Siderno, presso la lavanderia del Commisso Giuseppe, tra quest'ultimo e Giorgio De Masi, durante il quale il De Masi afferma che Vincenzo Pesce .. ha cambiato la stella, l'ha data a 'ntoni Papaluca.. <p>A ciò si aggiunge la accertata partecipazione del Papaluca alle nozze Pelle/Barbaro (attività di p.g. e colloquio Oppedisano/Marasco del 20 agosto), alla riunione del 31 agosto presso il ristorante Gaetanaccio (osservazione p.g.) e alla festa di Pòlsi in data 1 settembre 2009 unitamente a Domenico Oppedisano (osservazione p.g.). Anche il collaborante Facchinetti lo ha indicato tra gli aderenti al gruppo di Melicucco.</p> <p>Nel valutare le doglianze ivi proposte, la Corte di</p>

RM

	<p>secondo grado afferma che :</p> <ul style="list-style-type: none"> - non vi è vizio del procedimento in rapporto alla mancata possibilità effettiva dell'ascolto - da parte dell'imputato: delle registrazioni che lo riguardavano, in virtù del fatto che tale situazione dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, non più deducibile per l'avvenuta adozione del rito abbreviato; - non vi è dubbio di identificazione in virtù del complessivo tenore delle conversazioni intercettate; - la certa partecipazione alle nozze Pelle/Barbaro ha un decisivo rilievo, unitamente alle altre risultanze istruttorie da valutarsi nel loro complesso e non in modo atomistico; - anche la convergenza di fondo tra i contenuti delle conversazioni captate nel luogo di detenzione di Oppedisano Pasquale e quelle di Siderno è un dato innegabile e significativo; - non vi è incertezza circa l'appartenenza alla organizzazione e l'avvenuto conferimento di una carica. <p>Quanto al trattamento sanzionatorio si prende a base della decisione il contenuto del dispositivo di primo grado ove risultano concesse le circostanze attenuanti generiche (escluse dalla motivazione) e si reputa detto punto non sorretto da alcuna giustificazione, dato il ruolo svolto e la presenza di precedenti. Pertanto si rielabora il trattamento sanzionatorio, in accoglimento della impugnazione del P.M. con esclusione delle attenuanti generiche, aumento della pena per la recidiva (in anni uno) e successiva riduzione per il rito si da pervenire alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione.</p>
Pagliaviniti Bruno	<p>Raggiunto da affermazione di penale responsabilità in entrambi i gradi di giudizio di merito con concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti e minimo pena (anni 4 mesi 8).</p> <p>Gli elementi a carico, in sintesi, sono rappresentati da :</p> <ul style="list-style-type: none"> - conversazione intercorsa tra Nicola Gattuso e Boschetto Saverio in data 11 agosto 2008. <p>I due, nel conversare, citano i tre Pagliaviniti Bruno, Carmelo e Paolo, secondo la ricostruzione accettata in sentenza.</p> <p>Quanto al contenuto, si toccano temi di rilevanza associativa. In particolare emerge che i Pagliaviniti erano stati toccati da una 'accusa' e che per questa ragione si sarebbero dovuti 'fare da parte' (Carmelo e Bruno), secondo quanto Nicola Gattuso riferisce al Boschetto, anche per averlo saputo da Vincenzo Gattuso. Si afferma anche che ..Carmelo avrebbe dovuto nominare un reggente ma non lo ha fatto perchè si fa condizionare da suo figlio Paolo (... si è fatto</p>

R27

	<p>comandare da suo figlio Paolo..) . Sempre il Gattuso riferisce che Paolo Meduri aveva detto a Bruno e Paolo , desiderosi di una carica, che .. non si può fare niente per ora, se non vi aggiustate, voi avete un'accusa.. .</p> <p>I due commentano, inoltre, il fatto che Paolo Cutedda (identificato nel Pagliaviniti) ha chiamato quattro volte sul cellulare del Boschetto e concordano di non dire dove sono realmente andati.</p> <p>La Corte di merito, nel valutare i contenuti della impugnazione ivi proposta riporta integralmente la conversazione intercorsa tra Nicola Gattuso e Boschetto Saverio, allo scopo di apprezzare la consistenza indiziante del dialogo (da pag. 931 a pag. 951 della decisione impugnata).</p> <p>Esprime successivamente le seguenti valutazioni :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'identificazione degli imputati nei soggetti evocati è certa, in rapporto agli stessi contenuti captati; - i due conversanti sono entrambi affiliati, il primo in posizione di vertice; - il contenuto è inequivoco, specie in rapporto al fatto che Bruno e Carmelo avrebbero dovuto 'mettersi da parte' e Carmelo non aveva ascoltato il consiglio di nominare un reggente perchè negativamente influenzato dal figlio Paolo. <p>L'incontro di Bruno e Paolo con il Meduri - sempre narrato dal Gattuso - conferma che i tre avevano ricevuto una 'accusa' , circostanza che porta univocamente a considerarli appartenenti al consorzio criminale.</p> <p>Le diverse letture proposte dalla difesa vengono pertanto disattese, ivi compresa quella relativa all'assenza di prova de collegamento dei tre imputati ad una specifica 'locale', in ragione della non necessarietà di tale elemento in un contesto dimostrativo ove si è accertata l'esistenza di una unitarietà di fondo della organizzazione criminosa investigata.</p> <p>Si conferma pertanto la decisione di primo grado,</p>
Pagliaviniti Carmelo	<p>Raggiunto da affermazione di penale responsabilità in entrambi i gradi di giudizio di merito, con concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti e minimo pena (anni 4 mesi 8).</p> <p>Il percorso valutativo è stato illustrato alla posizione precedente (Bruno) .</p>
Pagliaviniti Paolo	<p>Raggiunto da affermazione di penale responsabilità in entrambi i gradi di giudizio di merito, con concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti e minimo pena (anni 4 mesi 8).</p>

127

	Il percorso valutativo è stato illustrato alla posizione precedente (Bruno) .
Pesce Antonino classe '92	<p>Raggiunto da affermazione di penale responsabilità in entrambi i gradi di giudizio per appartenenza alla articolazione territoriale di Rosarno.</p> <p>Figlio di Pesce Vincenzo classe '59 ritenuto elemento di spicco, quest'ultimo, della intera organizzazione .</p> <p>Gli elementi a carico sono rappresentati, in sintesi, da :</p> <ul style="list-style-type: none"> - conversazione <i>inter alios</i> del 17 dicembre 2008 tra Domenico Oppedisano e Giuseppe Primerano nel corso della quale, in riferimento alla consistenza numerica del gruppo di Rosarno, l'anziano Oppedisano afferma ... siamo più di 250, l'altra sera abbiamo fatto sette nuove piante.. Pesce.. <i>i figlio di Cenzo .. tutti e tre...</i> ; - Francesco e Antonino Pesce sono stati avvistati e osservati in Polisi, nel settembre del 2009, in occasione della ratifica delle nuove cariche. <p>La Corte di secondo grado, nel valutare le doglianze afferma, in sintesi, che :</p> <ul style="list-style-type: none"> - vi è certezza sulla identificazione; - l'affiliazione è elemento indicativo di intraneità penalmente rilevante, cui si aggiunge il dato della presenza in Polisi in occasione della formalizzazione dei nuovi assetti provinciali. <p>Vengono concesse in secondo grado le circostanze attenuanti generiche equivalenti, con determinazione della pena in anni 4 e mesi 8.</p>
Pesce Savino classe '89	<p>Ricorre il solo P.G. a fronte di assoluzione in secondo grado.</p> <p>Figlio di Pesce Vincenzo classe '59 ritenuto elemento di spicco, quest'ultimo, della intera organizzazione .</p> <p>Gli elementi a carico sono rappresentati, in sintesi, da :</p> <ul style="list-style-type: none"> - conversazione <i>inter alios</i> del 17 dicembre 2008 tra Domenico Oppedisano e Giuseppe Primerano nel corso della quale, in riferimento alla consistenza numerica del gruppo di Rosarno, l'anziano Oppedisano afferma ... siamo più di 250, l'altra sera abbiamo fatto sette nuove piante.. Pesce.. <i>i figlio di Cenzo .. tutti e tre...</i> . <p>A fronte di tale compendio istruttorio, pur essendo certa la identificazione, la Corte di merito osserva che tale dato è rimasto del tutto isolato e non consente - di per sè - di pervenire alla affermazione di penale responsabilità.</p>
Pisano Bruno	<p>Ricorre il solo P.G. a fronte di doppia conforme di assoluzione.</p> <p>La Corte di Appello, su tale posizione, evidenzia che non si è raggiunta la prova della presenza di</p>

127

	<p>Pisano Bruno al rito di affiliazione tenutosi in contrada serricella in data 11 agosto 2009. Costui avrebbe dovuto, in tesi, portare uno dei giovani partecipanti al rito. Si evidenzia, inoltre, che tale elemento, pur ove dimostrato, sarebbe 'del tutto isolato' e non rivestirebbe una piena efficacia indicativa di un ruolo svolto all'interno della compagine associativa.</p>
Praticò Sebastiano	<p>Raggiunto da affermazione di penale responsabilità già nella decisione di primo grado, la Corte di Appello ne riconosce il ruolo direttivo accogliendo, sul punto, l'impugnazione dell'accusa.</p> <p>A carico del Praticò si indicano, in sintesi, i seguenti elementi conoscitivi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - il compendio intercettivo registrato presso l'abitazione di Giuseppe Pelle in Bovalino lo vede citato o presente in diverse occasioni. In particolare si indicano, nella decisione di primo grado, le captazioni relative alla vicenda della trattativa per la nomina del capo locale di Roghudi, cui il Praticò prende parte attivamente (unitamente a Francesco Gattuso e Antonino Latella); - nella conversazione captata in data 14 marzo 2010, sempre nell'abitazione del Pelle, discute circa il conferimento di 'doti' a soggetti affiliati; - nella conversazione, già citata a proposito del Meduri Paolo, registrata in data 10 marzo 2010 nell'abitazione di Giuseppe Pelle è tra i conversanti. L'argomento trattato durante la discussione è quello di una inosservanza alle regole interne commessa proprio da Francesco Gattuso, a vantaggio di Nicola Gattuso; - nella conversazione captata il 18 agosto 2009 nell'agrumeto di Domenico Oppedisano, costui lo indica come soggetto in possesso della 'santa' per la zona di Reggio; - risulta presente il 1 settembre del 2009 alla festa di Polsi dove incontra Oppedisano Domenico, Nicola Gattuso, Francesco Gattuso, Antonino Latella ed altri soggetti di interesse. <p>Nel valutare le impugnazioni ivi proposte, la Corte di secondo grado afferma, in sintesi, che :</p> <ul style="list-style-type: none"> - i contenuti captati offrono piena prova non solo dell'appartenenza al sodalizio ma dello svolgimento del ruolo direttivo (evidenziandosi in particolare la sponsorizzazione fornita ad uno dei candidati alla carica di capo-locale di Roghudi e la costante interlocuzione con Giuseppe Pelle) e la difesa tende, nell'atto di appello ad operare una non consentita parcellizzazione dei dati indizianti, che vanno letti congiuntamente; - viene pertanto non solo confermata l'affermazione di penale responsabilità ma anche riqualificato il fatto nella previsione di cui all'art. 416 co.2 c.p. con quantificazione della pena in

127

	anni 13 (1 anno superiore rispetto al minimo edittale) e riduzione per il rito.
Prestopino Giuseppe	<p>Risulta raggiunto da affermazione di penale responsabilità in entrambi i gradi di giudizio per l'appartenenza alla società di Melito Porto Salvo (cosca Iamonte). In secondo grado riconosciuta continuazione con precedente giudicato.</p> <p>Gli elementi a carico, in sintesi, risultano essere :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'apprezzamento delle circostanze di fatto emerse nei precedenti giudizi del 2001 e del 2010 (condanna per associazione nel primo caso, costante vicinanza a Giuseppe e Vincenzo Iamonte con protezione della loro latitanza nel secondo); - i contenuti della conversazione captata il 24 gennaio 2008 ed intercorsa tra Nicola Gattuso e Ciccillo Gattuso, durante la quale il secondo racconta di essersi recato a Melito per il conferimento di alcune cariche, precisando .. <i>e a Prestopino basta, che gli abbiamo dato il vangelo..</i> ; - in una successiva conversazione del 22 marzo 2008 Nicola Gattuso, in auto, incontra il Prestopino. Subito dopo, conversando con la persona che era con lui afferma .. <i>questo pure è arrivato dritto, a natale, cose di compare Paolo, imbroglia, sbroglià.. ci sono volute dice firme..</i> (riferimento inteso all'avvenuto conferimento della dote). <p>Il GUP ritiene tali dati ampiamente idonei ad affermare la penale responsabilità, evidenziando come non possa parlarsi di <i>bis in idem</i> (in rapporto al precedente giudicato - sentenza GUP del luglio 2010) essendo l'ultima condanna in realtà per favoreggiamento ed incentrata su un episodio del 2005.</p> <p>Nel valutare i contenuti della impugnazione, la Corte di merito osserva, in sintesi, che :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'episodio del conferimento della 'dote' risulta avvenuto durante le festività natalizie del 2007 e può dirsi accertato in rapporto ai contenuti captati; - tale episodio consente di ritenere sussistente, in fatto e in diritto, una condotta partecipativa; - infondata è l'eccezione di improcedibilità per precedente giudicato favorevole di assoluzione dal reato di cui all'art. 416 bis (con contestuale condanna per il solo favoreggiamento) relativo a decisione emessa in secondo grado nel 2013. <p>Su tale ultimo aspetto, la Corte di Appello osserva che la decisione emessa nel 2010 (in primo grado) riguardava di certo l'accusa di partecipazione ad associazione mafiosa ma non può ritenersi che il fatto oggetto di quel giudizio «corrisponda» in tutti i suoi elementi a quello contestato. Ciò in rapporto al fatto che nel presente procedimento la contestazione è estesa</p>

RT

<p>Raso Giuseppe</p>	<p>Ricorre l'imputato e il P.G. a fronte di condanna in secondo grado alla pena di anni 6 di reclusione per ritenuta appartenenza (semplice) al locale di Canolo.</p> <p>Quanto agli elementi a carico, va ricordato che il GUP oltre ad evidenziare la presenza fisica del Raso all'interno del ristorante <i>Piccadilly</i> in occasione del conferimento della 'dote' al D'Agostino Raffaele nel dicembre del 2009 (si veda la relativa posizione) rievoca il contenuto di captazioni ulteriori che consentono di collocare il Raso come soggetto vicino al Commisso Giuseppe e come persona <i>bene informata</i> di quanto avviene nelle collegate locali lombarde e piemontesi.</p> <p>La sintesi di tali conversazioni e dei conseguenti argomenti viene così espressa in sentenza.</p> <p>..può qui ricordarsi la conversazione del 2 febbraio 2010 tra Giuseppe COMMISSO e Rocco AQUINO: il primo, nel commentare l'omicidio di Damiano VALLELUNGA, aveva riferito che era andato a trovarlo Peppe RASO e che questi aveva manifestato l'intenzione di attribuire delle nuove "cariche" a Michele RACCO, mandato dal "Mastro" anche da Antonio RAMPINO. Siffatta vicenda non ha altre spiegazioni se non che il RASO fosse affiliato all'organizzazione criminale, agendo per "portare avanti" altro soggetto. Altra conversazione rilevante è quella del 4 marzo 2010 quando RASO e COMMISSO avevano parlato di un "movimento" a Santhià (Vercelli) ("<i>... e la devono aprire ...</i>"), cioè, secondo la condivisibile interpretazione degli inquirenti, dell'apertura di un "locale" nella città piemontese, ove il Mastro si dovrebbe recare (e sono documentati nell'Operazione MINOTAURO i viaggi del COMMISSO in Piemonte). Al riguardo, le contestazioni difensive sulla valenza di tale conversazione non colgono nel segno, essendo palese il contesto associativo <i>ndranghetistico</i>, anche con il chiaro riferimento al correo "Peppe CATALANO".</p> <p>Si aggiunga che l'imputato il 5 gennaio 2010 alle ore 18:07 (telecamera centrale) era stato video-ripreso, mentre usciva dal piano seminterrato del centro Commerciale "I Portici" ove è ubicata la lavanderia gestita da Giuseppe COMMISSO.</p> <p>Né può avere rilevanza la circostanza che nella conversazione tra Antonio STILO e Antonio SCRICI del 30 gennaio 2006 (in faldone 29), era emerso che capo locale fosse il coimputato FILIPPONE (v. <i>infra</i>), perché, come ben evidenziato dal P.M. nella sua memoria del 21 febbraio 2012, "il fatto che nel gennaio 2006 venga individuato in Filippone Rosario il "capo locale" di Canolo non significa - come si legge nelle memorie difensive - che non possa essere</p>
----------------------	--

R47

riconosciuto al Raso un ruolo apicale nel 2009; questo non soltanto per la diversa collocazione temporale dei due dati, ma soprattutto perché le conoscenze oramai acquisite sulla struttura della 'ndrangheta bastano per affermare che, all'interno dello stesso organismo (società - locale) insistente su di un certo territorio "istituzionalmente" e fisiologicamente convivono più figure apicali con compiti di tipo organizzativo (capo locale, capo società, mastro di giornata, ecc.). E' sicuramente significativo che al conferimento della "Santa" a Raffaele D'Agostino a Canolo siano presenti sia il Filippone Rosario che il Raso Giuseppe".

Nel valutare le proposte impugnazioni, la Corte di secondo grado osserva che :

a) i motivi proposti dalla difesa sono infondati.

La condanna del Raso è razionalmente giustificata dal contenuto delle captazioni e dall'attività di osservazione circa la partecipazione alla riunione del dicembre 2009, non essendo decisivo per escluderla il dato della residenza dell'imputato in comune limitrofo, data l'estensione della competenza territoriale di detta locale. Alla cerimonia di conferimento della dote al D'Agostino prendono parte sia il Raso che il Filippone il che è estremamente significativo circa la qualità dell'apporto associativo dell'imputato.

Si rinvia per il resto alle considerazioni sulla idoneità del locale e sulla studiata modalità di allontanamento dei commensali già esposte nel trattare la posizione del D'Agostino. Si precisa che la durata della permanenza nel ristorante è pari a circa tre ore.

Per il resto, si ritengono significative le ulteriori conversazioni *inter alios* sul tema della 'proposta di conferimento' della dote al Racco e altamente significative quelle in cui il Raso compare come conversante diretto con il Commisso.

Viene dunque confermata la partecipazione del Raso al sodalizio, pur dovendosi escludere lo svolgimento di un ruolo direttivo.

Pur relazionandosi con soggetti di vertice, non emerge dalle captazioni lo svolgimento da parte del Raso di un ruolo direttivo o organizzativo, non essendo allo stesso mai affidati poteri decisionali.

Viene accolta la doglianza del P.M., di contro, in punto di trattamento sanzionatorio, sempre nella cornice edittale della partecipazione.

Non può essere ritenuta congrua nè legittima, ad avviso della Corte reggina, la motivazione con cui al Raso sono state in primo grado concesse le circostanze attenuanti generiche (condizione di incensuratezza), non essendovi elementi positivi cui ancorare la riduzione del trattamento sanzionatorio. La pena viene pertanto commisurata al minimo edittale di anni nove ridotto a sei per la scelta del rito.

R27

<p>Scali Rodolfo</p>	<p>Raggiunto da conforme affermazione di penale responsabilità nelle due decisioni di merito come aderente al teale di Mammola (ruolo direttivo), con incremento della pena in secondo grado dovuto ad accoglimento del ricorso del P.M. in tema di attenuanti generiche.</p> <p>La posizione va esaminata in modo congiunto con quella di Callà Isidoro Cosimo, valendo per lo Scali il compendio captativo già illustrato ed in particolare la conversazione intercorsa tra Commisso Giuseppe, Commisso Roberto e Macri Marco il 22 agosto del 2009 (vedi sopra).</p> <p>Oltre tale dato, relativo al conflitto interno insorto tra Scali Rodolfo e Isidoro Macri, il GUP indica come elementi a carico :</p> <ul style="list-style-type: none"> - conversazione del 20 agosto 2009 tra Commisso Giuseppe, lo stesso Scali e Carmelo Bruzzese durante la quale il Commisso informa i due degli esiti della riunione tenutasi a margine del matrimonio Pelle/Barbaro con attribuzione delle nuove cariche del <i>Crimine</i> (Scali in tale contesto afferma di essersi recentemente incontrato con Mico Oppedisano e commenta la scelta in senso sostanzialmente positivo); - presenza unitamente al Commisso a quattro rilevanti incontri con altri affiliati oggetto di monitoraggio o comunque ricostruiti durante le indagini; - esiti delle indagini torinesi (procedimento cd. Minotauro) riportati a pag. 2207 e ss. che vedono lo Scali in costante contatto con gli affiliati piemontesi, anche per la risoluzione di conflitti insorti in quei territori e per l'attribuzione di 'doti'. <p>Il GUP ritiene provata la condotta organizzativa ed applica le circostanze attenuanti generiche in rapporto alla incensuratezza.</p> <p>Nel valutare le impugnazioni proposte, la Corte di secondo grado, in sintesi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - respinge questione in rito relativa alla modifica della imputazione avvenuta nel corso dell'udienza preliminare (con contestazione del ruolo direttivo in luogo della mera partecipazione) ritenendo tale modalità consentita, trattandosi di fatto diverso da come descritto nell'atto di esercizio dell'azione penale e non di fatto nuovo; - respinge ulteriore questione in rito relativa alla utilizzabilità delle intercettazioni realizzate nel procedimento cd. Minotauro, sulla base della corrente interpretazione della previsione di legge di cui all'art. 270 c.p.p. ; - conferma la complessiva valenza dei dati indizianti a carico dello Scali, data l'ampia convergenza dei contenuti captati, anche in rapporto al ruolo direttivo/organizzativo . <p>Viene pertanto respinto l'appello della difesa ed accolta la doglianza del P.M. in tema di</p>
----------------------	--

RJ

	<p>trattamento sanzionatorio.</p> <p>L'esclusione delle attenuanti generiche, illegittimamente motivate, porta alla quantificazione della pena in anni dodici (minimo edittale per il comma 2 ritenuta l'aggravante del co.4) ridotti ad otto per la scelta del rito.</p>
Schiavo Tonino	<p>Ritenuto appartenente al <i>..locale..</i> di Singen in entrambe le decisioni di merito.</p> <p>Per il GUP è stabile interlocutore di Bruno Nesci e risulta essersi recato da Oppedisano Domenico in data 9 giugno 2009 su mandato del Nesci. Ha contatti anche con il Ciancio. E' uno dei soggetti che risolve la questione insorta tra la locale di Singen e quella svizzera (si veda la posizione del Nesci) presiede la riunione formale del 20 dicembre 2009 presso il bar Rikaro e, tra l'altro, risulta nominato - dopo il rientro in Italia del Nesci - capo della locale di Singen (colloquio del 12 febbraio 2010 con il Nesci). Vengono concesse le circostanze generiche con essenziale riferimento alla incensuratezza.</p> <p>Nel valutare le impugnazioni proposte, la Corte di secondo grado, in sintesi afferma che :</p> <p>la unitarietà della 'ndrangheta non richiede che sul territorio della <i>locale</i> sia necessario avvalersi della capacità di intimidazione e delle condizioni di assoggettamento e di omertà lì dove si resti collegati funzionalmente, come nel caso in esame, alla 'casa madre' calabrese, cui si fornisce apporto.</p> <p>Le condotte dello Schiavo sono altamente indicative della ritenuta appartenenza alla organizzazione oggetto di giudizio.</p> <p>Ne deriva la conferma della affermazione di penale responsabilità e - in rapporto alla rilevanza del ruolo - la negazione delle circostanze attenuanti generiche (con accoglimento del ricorso del P.M.).</p>
Stelitano Sebastiano	<p>Raggiunto da conforme affermazione di penale responsabilità nelle due decisioni di merito per appartenenza alla articolazione territoriale di Roghudi.</p> <p>Gli elenti a carico sono tratti da :</p> <p>- vicenda della successione a Romeo Antonio nella carica di <i>capolocale</i> di Roghudi, ricostruita attraverso la captazione ambientale di diverse conversazioni nel domicilio di Giuseppe Pelle nei mesi iniziali dell'anno 2010. La sequenza delle conversazioni ed i principali contenuti sono stati illustrati in sede di verifica della posizione di Zavettieri Annunziato (v. <i>infra</i>).</p> <p>In particolare durante la conversazione intervenuta in data 11 marzo 2010 tra Giuseppe Pelle e i fratelli Giuseppe e Giovanni Marvelli si fa riferimento al fatto che i due 'anziani' delle</p>

R27

	<p>famiglie in contesa erano Sebastiano Stelitano (detto <i>tarpa</i>) per i Tripodi e Salvatore Romeo per i Zavettieri, che avevano proposto da un lato <i>Giannetto</i> e dall'altro <i>Annunziato</i>.</p> <p>Tale elemento si salda alla considerazione del ruolo già espresso in precedenza e oggetto di giudizio definitivo (condanna per reato associativo alla pena di anni cinque di reclusione).</p> <p>Il GUP afferma come certa l'identificazione posto che il nome di Sebastiano Stelitano o il soprannome <i>Tarpa /Tarpino</i> compare in tutte le conversazioni sul tema.</p> <p>Si ritiene pienamente integrata la condotta associativa, pur in assenza di prova del ruolo direttivo, e si opta per il riconoscimento della continuazione, con quantificazione della pena in aumento (anni tre ridotti a due per il rito) su quanto giudicato (sentenza Corte di Appello del 2002).</p> <p>Nel valutare i contenuti dell'impugnazione ivi proposta, la Corte di merito osserva in sintesi che :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'anziano Steitano, secondo i contenuti captati, partecipa attivamente alla 'contesa' per la nomina del nuovo <i>capolocale</i> e pertanto non può dirsi che l'affermazione di responsabilità sia rapportata ad un mero <i>status</i> ricollegato alla pregressa decisione irrevocabile; - si evidenzia in particolare la conversazione del giorno 10 marzo 2010 nel corso della quale Rocco Morabito afferma che alla riunione del giorno precedente, sul tema, era presente anche <i>Tappicedda</i>, e dal contenuto del colloquio si comprende che anche questo soggetto era anziano, quasi come Salvatore Romeo (il che rappresenta conferma della identità). <p>Si ritiene pertanto infondata la doglianza mossa dalla difesa con conferma delle statuizioni di primo grado.</p>
Surace Luca	<p>Raggiunto da affermazione di penale responsabilità in entrambe le decisioni di merito quale appartenente alla articolazione territoriale di Rosarno (anni 5 e mesi 4 di reclusione).</p> <p>Si ritiene presente al matrimonio Pelle/Barbaro in rapporto alle risultanze investigative di osservazione.</p> <p>La presenza, sia pure non al momento della specifica discussione relativa al conferimento delle cariche provinciali, risulta anche dal colloquio tra lo stesso Surace e Oppedisano Domenico intercettato il giorno successivo (20 agosto 2009).</p> <p>Sempre in tale colloquio l'Oppedisano parla con il Surace di argomenti rilevanti per l'organizzazione (rievocando l'andamento della riunione tenutasi durante le nozze) e il Surace chiede</p>

121

	<p>espressamente all'Oppedisano .. <i>la Lombardia come è messa ?</i> .. ottenendo la risposta circa l'identità del soggetto responsabile (Pino Neri).</p> <p>Inoltre, emergono frequenti -visite del Surace all'Oppedisano ed in una occasione - il 3 febbraio 2010 - Surace accompagna Oppedisano presso l'abitazione del boss della Ionica Giuseppe Pelle (identificazione operata dalla P.S. di Polistena sulla base della visione del filmato che ritrae gli accompagnatori dell'Oppedisano presso il luogo di incontro con il Commisso in Siderno, prima di recarsi tutti dal Pelle).</p> <p>Nel valutare le doglianze difensive la Corte di secondo grado afferma, in sintesi, che :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'attribuzione di valore altamente indiziante alla captazione del 20 agosto 2009 merita piena conferma, posto che da un lato il contenuto della conversazione è del tutto inequivoco (Oppedisano rievoca in modo espresso l'andamento del <i>summit</i> che ha consentito di porre le basi per il rinnovo dell'organismo provinciale e tale tema, così come altri, non potevano essere oggetto di discussione o comunicazione ad un soggetto non affiliato, come è dimostrato dalla vicenda dell'accusa rivolta a Ciccillo Gattuso) dall'altro il Surace non si limita ad un atteggiamento passivo ma, in modo significativo, chiede notizie circa la <i>situazione in Lombardia</i>, il che conferma la conoscenza dei fatti associativi e l'interesse del Surace ad ottenere notizie; - la stessa partecipazione alle nozze Pelle/barbaro va letta in tale chiave, pur se per un fraintendimento intervenuto con l'Oppedisano il Surace si mantiene in disparte nel momento topico della riunione; - tali elementi consentono l'affermazione di penale responsabilità, pur prescindendo dal contestato (dalla difesa) episodio del 3 febbraio 2010, che viene sostanzialmente escluso dal quadro valutativo finale. <p>Si conferma la ricorrenza delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena in modo leggermente superiore al minimo edittale per il rilievo della condotta posta in essere.</p>
Tassone Damiano Ilario	<p>Ritenuto in entrambi i gradi di giudizio affiliato al locale di Vibo Valentia. In secondo grado riconoscimento attenuanti generiche equivalenti e minimo edittale (anni 4 e mesi 8 di reclusione).</p> <p>A suo carico vi è un'unica ampia conversazione diretta, intervenuta il 3 febbraio 2010 con Commisso Giuseppe, di cui appare opportuno riportare il testo :</p> <p>TASSONE: Sapete perché sono venuto... sono venuto perché vi volevo dire un fatto e per spiegarmi una cosa... ho scoperto che... eravamo al ristorante a Cassari li sopra a noi.../</p>

R17

	<p>COMMISSO: Quando adesso?.../</p> <p>TASSONE: L'altra volta... adesso... (inc.)... di Fabrizia, quel compare BRUNO quelli che sono a Francoforte- là in Germania... non so se li sapete.../</p> <p>COMMISSO: E dove sono?.../</p> <p>TASSONE: A Francoforte hanno il locale... compare BRUNO quello di Fabrizia, non so se li conoscete.../</p> <p>COMMISSO: A Francoforte?.../</p> <p>TASSONE: Eh... in Germania.../</p> <p>COMMISSO: E di dove sono?.../</p> <p>TASSONE: Di Fabrizia.../</p> <p>COMMISSO: Ah di Fabrizia?... e non li conosco.../</p> <p>TASSONE: Hanno il locale là... adesso.../</p> <p>COMMISSO: Nella Germania hanno il locale?... chi glielo ha aperto?.../</p> <p>TASSONE: E non lo so come sono intrallazzati... non lo so chi è stato.../</p> <p>COMMISSO: E sono di Fabrizia questi?.../</p> <p><i>omissis</i></p> <p>Damiano Ilario TASSONE aveva iniziato a descrivere dettagliatamente le circostanze dell'offesa che, senza volere, lui e suo cugino "IACOPETTA Pompeo" (un altro affiliato alla 'ndrina di Cassari) avrebbero arrecato ad alcuni <i>uomini d'onore</i> di Fabrizia, che stavano festeggiando il compleanno di un loro affiliato, tra cui, appunto, il citato "Bruno" e un tale di nome "Cosimo". L'oltraggio era consistito nel fatto che sebbene costoro gli avessero inviato dei pasticcini e dello <i>champagne</i> al tavolo, lui e suo cugino Pompeo non si sarebbero alzati per onorarli, limitandosi a un saluto distaccato, mentre suo zio "Rocco", assieme al figlio "Romolo" e un altro soggetto non meglio indicato, avrebbero raggiunto il gruppo di Fabrizia, omaggiandolo con il dovuto rispetto.</p> <p>(...)</p> <p>TASSONE: (...) non siamo andati a salutarli, la verità, non siamo andati a dargli la mano né quando siamo entrati e né quando... questo invece... ROCCO si è alzato ed è andato a dargli la mano, è andato a salutarli, noi li abbiamo salutati da lontano, salute, salute, questo invece è andato a dargli la mano a COSIMO. Adesso sono uscite parole per questo discorso, adesso dicendo che la colpa ce l'abbiamo io e l'altro giovanotto... (inc.)... che dicono che non siamo andati a salutare a questi. Come noi entriamo, tu sei nel ristorante non ci dici né se vogliamo un caffè, né se vogliamo una birra, né ehhh.../</p> <p>COMMISSO: Quando siete entrati voi non siete andati a salutarli?/</p> <p>TASSONE: No, non siamo andati, li abbiamo salutati salute, salute e basta.../</p> <p>COMMISSO: Non siete andati a dargli la mano.../</p> <p>TASSONE: Siccome non è andato nemmeno</p>
--	---

R27

questo qua, che quando ce ne siamo andati è andato.../

(...)

COMMISSO: Guardate voi quando siete entrato dovevate andare a salutarli.../

TASSONE: A dargli la mano?.../

COMMISSO: A dargli la mano.../

TASSONE: Dovevamo andare no?.../

COMMISSO: Era importante... era importantissimo ad andare a dargli la mano.../

(...)

TASSONE: Dicono che non siamo andati a salutarli.../

COMMISSO: E dovevate andare... allora appunto loro... non vi offrivano non vi dicevamo prendetevi qualcosa... qua e la voi avevate torto.../

(...)

COMMISSO: Voi dovevate quando siete arrivati... siete stati voi che non li avete calcolati a loro quando siete arrivati.../

(...)

TASSONE: Ma quindi loro non hanno colpe, hanno fatto bene come dite voi che non ci?.../

COMMISSO: Se volevano neanche vi offrivano. Anzi loro si sono comportati abbastanza bene che vi hanno portati.../

TASSONE: Sì quelli di Fabrizia sì, sono venuti a portarci i pasticcini e lo champagne al tavolo, ma è venuto proprio questo qua, questo ... (inc.).../

COMMISSO: E si perché questi... invece se voi li salutavate loro dicevano questi sono giovanotti dei nostri.../

TASSONE: Niente adesso noi per là non siamo andati per niente, ci salutiamo ma proprio lontano, salute, salute e basta e siamo andati a sederci per i fatti nostri, io per la non.../

COMMISSO: Adesso a voi non vi conviene andare a dire a compare ROCCO che siete venuto a parlare con me.../

(...)

TASSONE: Quindi è trascuranza? È trascuranza?.../

COMMISSO: Voi gli avete detto che vi fate i fatti vostri?.../

TASSONE: Ah?.../

COMMISSO: Che vi fate i fatti vostri?.../

TASSONE: No e che poi uno quando perde la pazienza poi si che... poi glielo ho detto cose, gli ho detto io: se lo posso fare lo faccio, altrimenti ve lo fate voi.../

COMMISSO: Ma lui ha detto che non ve lo fa fare?.../

TASSONE: Ah? No no.../

COMMISSO: Non potete fare l'uomo vi ha detto?.../

TASSONE: No, no mi ha detto no, no è ...mi ha

127

detto: "non è cosa che facciate l'uomo, ma è possibile mai, che testa avete, non si ragiona così" ... ah, gli ho detto io faccio l'uomo d'onore che voi non ci avete nemmeno calcolato... però è che ci sono altre parole nel mezzo cose altre questioni ed allora con quel risentimento... magari non siamo andati a salutarli però io glielo ho detto questo qua.../

omissis

A questo punto, il Mastro aveva chiesto al TASSONE a quale ramo dell'organizzazione appartenesse, nel contesto di dialogo di straordinaria importanza per le dichiarazioni autoaccusatorie:

COMMISSO: **Ma voi siete nella minore?...** /

TASSONE: No no.../

COMMISSO: Cosa avete?.../

TASSONE: Per questi intrighi qua, che hanno fatto quello che hanno voluto loro, la verità, è da tanto tempo che aspetto.../

COMMISSO: Ma voi cosa avete?.../

TASSONE: **Lo SGARRO ho.../**

COMMISSO: Eh va bene, ancora siete figliolo no?... piano, piano.../

TASSONE: Ah, ma sapete cosa hanno combinato? Dopo che mi hanno fatto... dopo di me assai, io è da sette o otto anni... gli altri che hanno fatto dopo di me, ma chissà dove sono, chi li ha visti più... per vedersi magari a vedersi e chi li ha visti più, proprio zero totale, adesso che hanno fatto onde evitare questioni e problemi, che hanno fatto, per non sembrare che... per cercare di addossarmela hanno preso e fatto... gliela hanno data a mio fratello a l'altro mio fratello quello che ho io e... ci hanno messo, ma niente io glielo ho detto.../

COMMISSO: Tuo fratello l'hanno fatto anche.../

TASSONE: Tutti e due i miei fratelli, il mezzano ed il piccolo.../

COMMISSO: Sono nella "maggiore" allora loro?!.../

TASSONE: Ah?.../

COMMISSO: **Sono nella "maggiore"?...** /

TASSONE: No gli hanno dato la stessa cosa che ho io.../

COMMISSO: E voi siete nella "minore" allora.../

TASSONE: Né "minore", né "maggiore".../

COMMISSO: Nella "minore" siete.../

TASSONE: E sì, con lo "sgarro".../

COMMISSO: Cosa vi hanno dato la mezza?.../

TASSONE: No intera intera.../

COMMISSO: "Lo sgarro"?!.../

TASSONE: Sì lo "sgarro intero".../

COMMISSO: E come lo "sgarro" così non ve lo possono dare?.../

TASSONE: Perché?.../

COMMISSO: **Perché se non siete nella "maggiore", vi hanno "comprato i ferri"?**

217

TASSONE: Mi hanno comprato ferri che no?! No!.../

COMMISSO: Allora vi hanno dato la "mezza" vi hanno dato; non è "intera"...quando "vi attaccano i ferri" poi vi completano.../

TASSONE: Ci hanno dato... gli hanno dato "sana".../

COMMISSO: Vi hanno dato la mezza va bo si.../

TASSONE: No ha detto che "sana", la "mezza" gliela ha data ad altri giovanotti a noi no... /

COMMISSO: Allora vi hanno dato "lo sgarro" e siete nella "minore" allora.../

TASSONE: Ma, si... dicevano che ci potevamo riunire per i fatti nostri, cose, però sempre succedono problemi e riuniamo tutti, una volta toccano a questo una volta toccano a quell'altro sempre ogni minuto casini ci sono; allora il discorso è che io glielo ho detto voi avete fatto le cose proprio a favore vostro, io gli ho detto, io non so cose ma non siamo uno... ci sono abbastanza di noi.../

COMMISSO: Ma quanto siete là sopra...la voi.../

TASSONE: A Cassari siamo gira e volta una sessantina, solo a Cassari, a parte poi ci sono di Nardo di Pace.../

omissis

Dal prosieguo della conversazione emerge che Damiano Ilario TASSONE volesse ottenere ad ogni costo una carica nel così detto ramo "Maggiore" dell'organizzazione, e per questo stava frequentando Bruno DEMASI, il quale gli aveva offerto di entrare nella sua organizzazione assicurandogli, nello stesso tempo, la concessione di una carica di 'ndrangheta maggiore: "...mi avevano chiamato quegli altri a dirmi: "vuoi che ti diamo qualcosa?". Tuttavia, il TASSONE si era lamentato con COMMISSO di una disparità di trattamento ("il genero di BRUNO DE MASI ... un ragazzo che è... di Milano ...lo hanno portato proprio come le persone anziane nel giro neanche di due anni proprio lo hanno portato a cose grandi... Sì si lo hanno portato proprio a cose grandi"), evidenziando che "le cose andrebbero fatte giuste, perché se tu... adesso questo che ti è genero, come io ero prima di lui sette otto anni... tu, da un secondo all'altro tu te lo porti dove vuoi tu e perché queste cose non sono nemmeno corrette". Il Mastro aveva risposto che "Lora dicono che voi vi comportate in questa maniera che non li calcolate e non vi danno le cose avete capito?". Dunque, per sanare la situazione lo aveva invitato a recarsi da suo zio Rocco Bruno TASSONE e: "...ragionare con lui... zio ROCCO... io volevo parlare ancora su quell'argomento gli dite perché io... io lo so che ho trascurato la gli dite... (risata)... però gli dite...".

217

	<p>Osserva il GUP che il contenuto del colloquio è inequivoco e dallo stesso emerge che il Tassone è stabilmente inserito nella cd. Società minore con la dote di sgarrista.</p> <p>Analoghe considerazioni sono svolte dalla Corte di Appello, posto che lo stesso fatto di recarsi dal Commisso per sottoporre all'autorevole esponente della Ionica l'esame della possibile 'trascuranza' commessa evidenzia come il Tassone è pienamente consapevole della necessità di osservanza delle regole interne, atteggiamento comprensibile solo in chiave di avvenuta affiliazione.</p> <p>Le circostanze attenuanti generiche vengono concesse in secondo grado in rapporto al fatto che la dote posseduta è tra i gradini più bassi della scala gerarchica e pertanto può inferirsi la marginalità del ruolo svolto.</p>
Tavernese Vincenzo	<p>Ricorre il solo PG a fronte di assoluzione in secondo grado per il reato associativo di cui al capo A.</p> <p>In primo grado era stata ritenuta dimostrata l'appartenenza del Tavernese alla articolazione territoriale di Marina di Gioiosa Ionica (cosca Aquino) con rapporti intrattenuti con l'articolazione canadese (risulta domiciliato in Canada, monitorato all'interno dell'auto noleggiata quando si trova in Italia).</p> <p>Gli elementi posti a carico nella decisione di primo grado, sono stati così illustrati .</p> <p>Viene rievocato l'incontro con altri affiliati, tra cui il Commisso e l'Aquino, avvenuto il 30 luglio del 2008 ritenuto essere una riunione di 'ndrangheta tenutasi dopo l'omicidio di Carmelo Novella (avvenuto il 14 luglio del 2008) in località montana Valle Spana (comune di Mammola) riunione cui risultano aver preso parte : <i>Giuseppe Commisso</i> (vertice della società di Siderno), <i>Vincenzo Tavernese</i> (ritenuto appartenente alla commissione di Toronto) <i>Rocco Aquino</i>, <i>Domenico Focà</i> (ritenuto reggente la locale di Grotteria) <i>Emilio Andrianò</i> (sempre di Grotteria) <i>Rodolfo Scali</i> (ritenuto appartenente al locale di Mammola), <i>Maurizio Logozzo</i>, <i>Cosimo Recupero</i> e <i>Francesco Bonarrigo</i>.</p> <p>Vengono indicati esiti di indagini svolte in territorio canadese : ..in particolare, TAVERNESE, VERDUCI e COLUCCIO - che rappresentano, anche secondo le autorità canadesi, il vertice di un gruppo criminale operante a Toronto (Canada) - si alternano via via nelle varie riunioni, facendo la spola tra il Canada e la Calabria e, quando non sono presenti, vengono comunque informati dell'avvenuta <i>mangiata</i>. Proprio in Canada, peraltro, personale della Sezione centrale ROS</p>

RM

	<p>CC, in data 7 agosto 2008, a seguito degli esiti complessivi delle attività di intercettazione svolte sull'utenza canadese del TAVERNESE e della parallela attività informativa ed accertativa svolta in cooperazione con le competenti autorità canadesi, era riuscita a localizzare il latitante Giuseppe COLUCCIO.. .</p> <p>A seguito di quell'arresto, si era appreso dai funzionari canadesi che era in corso (estate 2008) una incessante attività di monitoraggio informativo e dinamico su un componente calabrese operante a Toronto, facente capo proprio a Vincenzo TAVERNESE. In particolare veniva assunto che nella città di Toronto esisterebbero sette famiglie criminali che hanno al loro interno per lo più soggetti di origine calabrese, ossia quelle facenti capo al TAVERNESE e a Giuseppe ANDRIANO, fratello di Emilio; Cosimo FIGLIOMENI; Antonio COLUCCIO, nella cui organizzazione strettamente legata a quella di TAVERNESE, opererebbe anche Carmine VERDUCI; Cosimo COMMISSO; Angelino FIGLIOMENI; Jimmy DEMARIA; Domenic RUSO. Ognuna di queste sette famiglie sarebbe attiva in Canada nel traffico di droga, nelle estorsioni solo nei confronti di membri della comunità italiana, nel gioco d'azzardo, nella collegata usura, nonché nella commercializzazione di materiale falsificato. Molti dei predetti avrebbero reinvestito parte del denaro illecitamente conseguito in esercizi commerciali, per lo più bar e ristoranti, sia nel centro di Toronto, ma soprattutto nell'area di Woodbridge, ossia il c.d. nuovo quartiere italiano; ognuna di queste famiglie sarebbe rappresentata dal Capo o dal Vice - Capo all'interno di una Commissione. Nell'agosto del 2008, il capo della Commissione sarebbe stato FIGLIOMENI Angelino, la cui famiglia è originaria di Siderno; la famiglia di TAVERNESE - ANDRIANO opererebbe in strettissima simbiosi con i COLUCCIO ed avrebbe solidi rapporti con BRUZZESE Carmelo e gli AQUINO di Marina di Gioiosa Jonica. BRUZZESE, suocero di COLUCCIO Antonio, ha, in Canada, un'ampia cerchia di parenti colà residenti da anni</p> <p>..in questa sede può sinteticamente ricordarsi che l'8 agosto 2008 (ossia il giorno dopo dell'arresto in Canada del COLUCCIO), alle ore 18.31 (cfr i.t. nr. 420 - r.i.t. 1586/08 - utenza 3392184896 in uso a Vincenzo TAVERNESE, intercorsa con l'utenza 0014162304382, in uso a Joe ANDRIANO), Giuseppe ANDRIANO, fratello di Emilio, trovandosi in Canada in compagnia di Antonio COLUCCIO, aveva modo di parlare telefonicamente con Vincenzo TAVERNESE, in quei momenti in Italia (nel nord). Nel corso del colloquio TAVERNESE che sembrava ignaro dell'operazione di polizia (non si trovava infatti in</p>
--	--

PM

Calabria) faceva presente ad Giuseppe ANDRIANÒ che era sua intenzione rimanere in Italia oltre il previsto (lett: "Sto cercando di rimandare per un'altra decina di giorni..."). ANDRIANÒ, appresa la notizia, gli diceva testualmente: "vieni via" e TAVERNESE, non comprendendo la fretta del suo interlocutore gli chiedeva "perché?". ANDRIANÒ, quindi, non volendo esporsi gli diceva "È buono che tu venga...". TAVERNESE rimaneva sempre più perplesso (lett: "Ehm..."). Quindi, ANDRIANÒ continuava "Eh... Vieni che dobbiamo sbrigare quella situazione", dando per scontato che TAVERNESE sapesse quanto era accaduto, "Aspetta un minuto... E quell'altro niente quell'altro! Quello che è lì in Italia!", verosimilmente riferendosi al fratello dell'arrestato, ossia Salvatore COLUCCIO, anch'egli latitante, poi localizzato e arrestato dal ROS a Roccella Jonica. Ma TAVERNESE non riusciva veramente a comprendere cosa gli volesse dire ANDRIANÒ (i due, peraltro, si erano ripetutamente sentiti nei giorni precedenti e tutto sembrava scorrere per il meglio), infatti alla domanda "se quell'altro niente", TAVERNESE rispondeva con un'altra domanda "NIENTE?". A quel punto, ANDRIANÒ, compreso che TAVERNESE non aveva avuto notizia dell'arresto operato in Canada, passava l'apparato cellulare a COLUCCIO Antonio con il quale aveva la seguente conversazione:

COLUCCIO: La notizia l'hai saputa?

TAVERNESE: Quale?

COLUCCIO: Che hanno arrestato mio fratello qua a Toronto...

TAVERNESE: No, e quando l'hanno preso?

COLUCCIO: Ieri...

Notano gli investigatori che la conversazione appena riportata appare estremamente interessante, poiché dopo l'arresto di COLUCCIO, veniva richiesto a TAVERNESE di rientrare in Canada ed inoltre - sembrerebbe - che Giuseppe ANDRIANÒ (in compagnia di Antonio COLUCCIO) volesse - da lui - rassicurazioni circa il perdurare della latitanza di COLUCCIO Salvatore.

Il giorno seguente (9 agosto 2008, progr. 3446 - r.i.t. 758/08), TAVERNESE aveva contattato Emilio ANDRIANO', e i due si erano messi d'accordo per incontrarsi. Il 12 agosto vi era stata una mangiata-summit a cui TAVERNESE aveva partecipato, unitamente proprio a Emilio ANDRIANÒ, a Rodolfo SCALI, a Giorgio DE MASI ed altri non identificati.

L'11 agosto successivo, era stata intercettata una conversazione a bordo dell'autovettura Lancia Musa targata DN913LN in uso a Vincenzo TAVERNESE (progr. 514, RIT 1635/08), dalla quale era emerso che:

RM

Giuseppe COLUCCIO, prima di recarsi in Canada da latitante, era stato per un periodo in Québec, ove era miracolosamente sfuggito alla cattura, verosimilmente a seguito di un controllo occasionale, noto al TAVERNESE che conosceva TUTTO delle abitudini di vita in Canada del COLUCCIO (fino a conoscere i periodi e i luoghi delle sue vacanze), a riprova di quanto precedentemente detto. Abitudini di una vita molto dispendiosa;

Giuseppe COLUCCIO alimentava, molto verosimilmente, la sua latitanza in Canada attraverso il traffico di stupefacenti (lett: "se prendevano qualche nave di quelle, manchi i cani ... non lo toglievano più - n.d.r.: nel senso non sarebbe uscito più dal carcere -, e dico io");

le attività svolte in Canada dal TAVERNESE erano strettamente collegate a quelle del COLUCCIO (vedi *infra*), tanto che l'ignoto interlocutore gli domandava se ci fossero stati problemi di soldi, intendendo dopo l'arresto (lett: *uhhh...i soldi?*) e TAVERNESE rispondeva: "non ti preoccupare ci sono, senza che ci sporchiamo, dopo vediamo, dopo si trovano", in tal modo voleva fargli comprendere che, comunque, avevano anche altre vie e che, per questi aspetti, non ci sarebbero stati problemi, anche perché TAVERNESE confidava che proprio per le disponibilità economiche di COLUCCIO Giuseppe, la situazione si sarebbe potuta risolvere a suo favore.

Per ragione di sintesi, è opportuno rinviare integralmente a quanto analiticamente esposto nel decreto di fermo alle pagg. 1932 ss., in ordine al ruolo ed alle attività del TAVERNESE in Canada ed ai suoi rapporti con i COLUCCIO. Vale, tuttavia, evidenziare che dalle indagini è ancora una volta emerso un indissolubile cordone ombelicale tra la componente italiana dell'organizzazione e quella operante in Canada. Quest'ultima, peraltro, partecipa, come documentato, con suoi rappresentanti alle riunioni strategiche della *Jonica* o, comunque, né viene informata e quando è necessario usufruisce per sé stessa degli aiuti, in termini operativi, della componente italiana. A tal proposito, estremamente significativa risulta la conversazione ambientale del 18 luglio 2009 (progr. 297, RIT 1407/09), intercettata sull'autovettura Fiat Grande Punto targata DX 593 TA, noleggiata da Vincenzo TAVERNESE e svoltasi tra questi e Rocco AQUINO: inizialmente TAVERNESE, rivolgendosi all'AQUINO, gli aveva espresso tutto il suo rispetto, chiedendogli come faceva a resistere con le continue richieste/inviti che riceveva da tutti quelli che andavano da lui. AQUINO aveva risposto di avere in serata due matrimoni, uno a Catanzaro al quale non sarebbe

R27

potuto non andare e uno al Sabbia D'Oro. Vincenzo aveva replicato che non sarebbe potuto mancare nemmeno ai lutti. Vincenzo dice a Rocco che si devono fare una fotografia loro due più una terza persona perchè la deve mettere da zio Rocco nel Bronx; Poi il dialogo era continuato:

TAVERNESE V.: vieni a Toronto una quindicina di giorni...

AQUINO R.: no... penso che vengo...

TAVERNESE V.: devi venire anche per sessantaquattro...(n.d.r.: soprannome)

AQUINO R.: no ma io a quest'ora dovrei essere lì...

TAVERNESE V.: non puoi lasciare a Vice?..perchè lo devi andare a riprendere in qualche maniera... subito subito...ahh?..perchè solo questo è rimasto..hai capito?

AQUINO R.: si...

TAVERNESE V.: ehh..perchè ci imbrogli...se ti metti tu non sbrogli nessuno...inc...

AQUINO R.: adesso sta con questi due... mi ha detto " che me ne faccio di questi cornuti"...

TAVERNESE V.: è bravo...è bravo...ti dico che è una bravissima persona...lui si è cresciuto sempre con tuo zio...ahh?

AQUINO R.: me ne fotto di loro...

TAVERNESE V.: ahhh?...con..inc...là...hanno preso tutti e due qui...

AQUINO R.: ahhh?

TAVERNESE V.: capisci?...
AQUINO R.: ma noi dobbiamo...inc...
TAVERNESE V.: si si ...
AQUINO R.: ce ne fottiamo degli altri...
TAVERNESE V.: si si con noi...con noi...
AQUINO R.: io.. aspetta un attimo...se parliamo di tutti i costi che ha il sopra.. non eravamo lì da Peppe...inc... erano per fatti loro, a me mi riguarda se facciano una cosa noi...
...OMISSIS...

La conversazione appena riportata appare estremamente interessante poiché dimostra il ruolo di capo ricoperto da Rocco AQUINO, tanto rispettato che, solo con il suo intervento, TAVERNESE ritiene di poter risolvere un contrasto in Canada con un soggetto (indicato come "64"), di origini italiane, che sembrerebbe essere rimasto l'unico a non accordarsi con loro nell'area di Toronto (lett: "perchè solo questo è rimasto"). TAVERNESE, peraltro, ben conosce il carisma ed il potere di AQUINO e dei COLUCCIO, infatti appare molto ben attento, durante i suoi soggiorni in Italia a frequentare soggetti sgraditi ai COLUCCIO stessi, con i quali concorda anche il comportamento da tenere nei confronti di terzi. Ciò emerge chiaramente dalla conversazione ambientale intercettata in data 23 luglio 2009, allorquando trovandosi con un ignoto soggetto, di nome Giuseppe, e dopo aver parlato di altri

RST

argomenti non utili alle indagini, aveva affermato: "Prima che uscissi tu dal carcere... inc... mi hanno chiamato i COLUCCIO, e mi hanno detto: Lui si è sempre fatto i cazzi suoi, voglio che ci rispettiamo, noi con lui non abbiamo niente, lui con noi... inc...*.A me lo sai cosa mi dispiace? che se non avevo...inc... andavamo a mangiare assieme..." (cfr. i.a. nr. 420 del 23.07.2009 - ore 15:24 - r.i.t. 1407/09 - autovettura Fiat Grande Punto targata DX 593 TA, già in uso a TAVERNESE Vincenzo - All. 184). In definitiva, TAVERNESE che ha un notevole potere in Canada, ove opera da lungo tempo, in Italia deve portare rispetto agli AQUINO ed ai COLUCCIO, a cui risulta strettamente legato, anche per potersi garantire, oltreoceano, l'appoggio di questi ultimi, utile alla gestione dei suoi interessi.

A fronte di tali emergenze probatorie veniva affermata la colpevolezza del Tavernese per il reato associativo, nonché - in rapporto ad esiti di altra captazione ambientale avvenuta il 6 luglio del 2009 - per il reato di detenzione e porto di un'arma comune da sparo.

Nel valutare le doglianze difensive, la Corte di secondo grado, in sintesi :

- fondate sono le deduzioni difensive in punto di assenza di prova della partecipazione del Tavernese al sodalizio di stampo mafioso.

Si ritiene, in particolare, che :

- a) l'attività illecita svolta in Canada dal Tavernese è stata indicata in modo estremamente generico, senza concreta analisi degli elementi informativi sottostanti e pertanto non può ritenersi dimostrata in modo congruo ;
- b) l'esistenza di un visibile rapporto con il latitante Coluccio Giuseppe, tratto in arresto in Canada nell'agosto del 2008, non è un dato da cui poter inferire come conseguenza l'avvenuta affiliazione del Tavernese alla articolazione della 'ndrangheta operante in Gioiosa Ionica;
- c) la conversazione intervenuta con Rocco Aquino il 18 luglio del 2009, prima riportata, offre di certo la percezione della consapevolezza, da parte del Tavernese, della caratura criminale dell'Aquino ma, in rapporto ai suoi contenuti, non si pone come elemento decisivo in rapporto alla verifica di fondatezza dell'accusa e non consente di affermare, con il dovuto grado di certezza che Tavernese era l'anello di congiunzione tra le cosche calabresi e i gruppi associativi canadesi.

Nè a tale conclusione può pervenirsi in virtù della presenza di Tavernese ad alcune 'mangiate' , pur essendo tale dato un indizio a carico.

La Corte conferma esclusivamente l'affermazione di responsabilità per il possesso dell'arma dato il chiaro tenore della conversazione intercettata,

127

	con esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991.
Tramonte Biagio	<p>Raggiunto da doppia conforme di condanna in riferimento alla contestata appartenenza alla articolazione territoriale di Rosarno. Applicate generiche.</p> <p>Gli elementi posti a carico, consistono :</p> <ul style="list-style-type: none"> - conversazione del 18 agosto 2009 nel corso della quale Domenico Oppedisano indica i componenti della <i>copiata</i> includendo <i>Tramonti..</i>; - partecipazione al rito di affiliazione <i>delle nuove piante</i>, unitamente all'Oppedisano e al Marasco in data 11 agosto 2009; - indicazione proveniente dal collaboratore di giustizia Facchinetti Salvatore. <p>Nel valutare le doglianze difensive, la Corte di merito afferma in sintesi che tali elementi sono convergenti e rassicuranti in ordine al giudizio di intraneità, rendendo vane le ipotesi alternative introdotte dalla difesa.</p> <p>Viene confermata la concessione delle circostanze attenuanti generiche.</p>
Trapani Giuseppe	<p>Raggiunto da conforme affermazione di penale responsabilità, nelle due decisioni di merito, con ruolo di partecipe alla locale di Roghudi.</p> <p>Gli elementi a carico sono, in sintesi, rappresentati da :</p> <ul style="list-style-type: none"> - conversazione captata in data 11 luglio 2008 nella vettura di Nicola Gattuso, intercorsa tra costui e Saverio Boschetto, durante la quale il Gattuso si lamenta del comportamento tenuto da altri soggetti tra cui menziona Peppe Trapani; - presenza del Trapani in Polsi il 1 settembre del 2009, ed incontro tra il medesimo e Domenico Oppedisano nel retrobottega di Bruno Giofrè; - conversazione captata in data 14 marzo 2010 ed intercorsa tra Giuseppe Pelle e Sebastiano Praticò, durante la quale viene rievocata la condotta tenuta da Peppe Trapani durante una riunione per il conferimento di una dote al Maisano; il Trapani, secondo quanto riferito dal Pelle, abbandonò la seduta non concludendo il modo di fare di Ciccillo Gattuso (in tale ambito il Pelle afferma che <i>.. senza disprezzare nessuno Peppe Trapani è Peppe Trapani..</i>) . <p>Viene inoltre citata la dichiarazione concorde di due collaboranti circa la affiliazione del Trapani al gruppo di Roghudi con attività di smercio di stupefacenti.</p> <p>Il GUP ritiene tali elementi significativi e convergenti; esclude il ruolo direttivo e incrementa la pena di anni 9 sino ad anni 12 per la ritenuta recidiva.</p> <p>Nel valutare i motivi di appello la Corte di</p>

RT

	<p>secondo grado afferma, in sintesi, che :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le affermazioni captate, sia pure <i>inter alios</i>, sono estremamente significative per il contesto delle conversazioni cui ineriscono e per le condotte che raffigurano; - quanto al tema della recidiva, si precisa che se è vero che vi è stato esito positivo dell'affidamento in prova successivo ad una condanna (Corte Appello Genova del 20.12.1995) ve ne sono altre non oggetto di misura alternativa che giustificano l'applicazione della recidiva (vedi pag. 1346).
Trichilo Giuseppe	<p>Raggiunto da affermazione di responsabilità in entrambi i gradi di giudizio in relazione alle contestazioni di cui ai capi B e G.</p> <p>Quanto al capo B si tratta della vicenda già esposta in sede di sintesi della posizione di Aquino Rocco (illecita concorrenza aggravata in rapporto alle forniture di ferro alla ditta GIOIOSA).</p> <p>Può dirsi, in sintesi, che dagli atti è emersa la influenza delle due famiglie Aquino e Mazzaferro in occasione dei lavori stradali indicati in riferimento al capo B della contestazione.</p> <p>In virtù della esclusione di ditte riconducibili ai Mazzaferro dal novero dei fornitori di materiali e servizi, si erano infatti verificati incendi e danneggiamenti delle strutture e dei mezzi di cantiere della GIOIOSA tra giugno e luglio del 2007.</p> <p>Ciò veniva accertato durante le indagini che evidenziavano come le ditte selezionate nella prima fase per le forniture erano riconducibili ad interessi impenditoriali degli Aquino (ad esempio la EDIL TRICHILLO per la fornitura delle gabbie in ferro). Da qui le 'rimostranze' dei Mazzaferro e la necessità di trovare una mediazione con inserimento di altri fornitori in percentuale, riducendo gli 'spazi' assegnati alle ditte riconducibili agli Aquino.</p> <p>Le numerose captazioni di conversazioni, consentivano di appurare che :</p> <ul style="list-style-type: none"> - i responsabili del cantiere si erano inizialmente accordati con .. Rocco .. ; - dopo i danneggiamenti avanza delle proposte commerciali il Mazzaferro Ernesto ; - i dirigenti della GIOIOSA comprendono che per mantenere .. <i>gli equilibri</i> .. occorre riparlare con Rocco e accontentare, almeno in parte, il Mazzaferro, che aveva sponsorizzato la ditta TRAEDIL di Domenico Frascà per le forniture di ferro, materiale che era stato in precedenza assegnato alla EDIL TRICHILLO di Domenico Trichilo ; - le febbrili consultazioni, alcune delle quali captate, includono dunque i vari soggetti coinvolti e portano nel settembre del 2007 alla

127

	<p>redistribuzione delle quote di forniture di ferro tra la EDIL TRICHILO (che fornirà 341.000 kg ad un prezzo più basso) e la TRAEDIL (ditta che fornirà 183.000 kg ad un prezzo leggermente maggiore), con aggravio di costi per l'impresa costruttrice.</p> <p>Si ritengono pienamente dimostrati, sulla base di conversazioni in atti, i rapporti intrattenuti da un lato tra Domenico Trichilo e Rocco Aquino, dall'altro tra Domenico Frascà e il Mazzaferro, così come il condizionamento imposto alla GIOIOSA dall'Aquino e dal Mazzaferro, con affermazione di penale responsabilità per Aquino Rocco e Domenico Trichilo quanto al capo B.</p> <p>Quanto al capo G si tratta di minaccia esplicita rivolta - durante una conversazione intercettata - a Capasso Michele (pres. cda della Gioiosa) al fine di ottenere il pagamento di una fornitura per euro 110.000,00 .</p> <p>La Corte di secondo grado, nel valutare le doglianze difensive afferma, in sintesi, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la ricostruzione in fatto e in diritto della vicenda inerente le forniture di ferro alla società Gioiosa come realizzata dal primo giudice è logica e corente, basandosi su una serie inequivoca di fatti oggettivi uniti al rilievo probatorio delle conversazioni captate. <p>Si richiamano sul punto le considerazioni già espresse in sede di esame della posizione di Aquino Rocco.</p> <p>In diritto la condotta è integrata lì dove attraverso la forza di intimidazione del sodalizio mafioso si condiziona il mercato anche tramite l'azzeramento di potenziali concorrenti non risultando necessaria, in questo caso, la individuazione di effettivi concorrenti esclusi.</p> <p>Quanto alla minaccia, così come contestata, ne sussistono tutti gli elementi, dato l'inequivoco tenore della conversazione e l'effetto intimidatorio, pienamente raggiunto.</p> <p>La pena risulta rettificata solo in rapporto all'errore materiale contenuto nel dispositivo della decisione di primo grado (generiche equivalenti all'aggravante del co.2 dell'art. 513 bis c.p. - anni due, con aumento di anni uno per la residua aggravante art. 7 e di mesi tre per il capo g si da pervenire ad anni tre e mesi tre, ridotti per il rito ad anni due e mesi due).</p>
Vecchio Giuseppe classe '25	<p>Raggiunto da affermazione di penale responsabilità in entrambi i gradi di giudizio per ritenuta appartenenza alla articolazione territoriale di Rosarno. La Corte di secondo grado ne incrementa il trattamento sanzionatorio (anni sei) con elisione delle circostanze attenuanti generiche.</p> <p>Gli elementi a carico, in sintesi, sono rappresentati da :</p> <ul style="list-style-type: none"> - intercettazione <i>inter alios</i> del 20 agosto 2009

127

	<p>tra Oppedisano Domenico e Marasco Michele. Durante tale colloquio il primo racconta al secondo cosa è avvenuto durante il matrimonio Pelle/Barbaro del giorno antecedente. La discussione verte sull'accordo per il rinnovo delle cariche provinciali e, a richiesta del Marasco, Oppedisano indica come presente <i>..per noi.. Peppe Vecchio ..</i> ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - conversazione <i>inter alios</i> captata il 14 giugno 2008 e intervenuta tra Nicola Gattuso e Domenico Oppedisano, nel corso della quale si parla di vicende associative e si menziona <i>Peppe Vecchio..</i>; - contatti tra lo stesso Peppe Vecchio e Michele Marasco, che ne consentono la compiuta identificazione; - altra conversazione, diretta, del 10 settembre 2009, intervenuta tra Vecchio, Oppedisano e Marasco nel corso della quale si parla di problemi della <i>locale</i> di Gioia Tauro e del rischio corso da tal Mimmo Cento; - le dichiarazioni rese dal collaborante Facchinetti che lo indica come appartenente alla 'ndrangheta storica. <p>La Corte di merito, nel valutare le doglianze proposte afferma, in sintesi, che :</p> <ul style="list-style-type: none"> - non vi è dubbio sulla identificazione nell'imputato del soggetto evocato da terzi, posto che vi sono anche intercettazioni dirette; - il valore dimostrativo degli elementi posti a carico è particolarmente elevato e consente di ritenere raggiunta la prova della condotta contestata (di particolare significato la partecipazione al <i>summit</i> tenutosi durante le nozze Pelle/Barbaro). <p>Viene accolta la impugnazione del P.M. in riferimento alla avvenuta applicazione delle circostanze attenuanti generiche, con motivazione non congrua in rapporto al rilievo oggettivo del ruolo svolto.</p>
Zappia Vincenzo	<p>Raggiunto da conforme affermazione di colpevolezza nelle due decisioni di merito. Ritenuto affiliato alla articolazione territoriale di Polistena come mero partecipe, con attenuanti generiche equivalenti.</p> <p>Gli elementi a carico sono, in sintesi, rappresentati da :</p> <ul style="list-style-type: none"> - conversazione intervenuta tra l'imputato Zappia, Oppedisano Domenico ed altri soggetti, captata presso l'agrumeto di Oppedisano in data 24 dicembre 2008, avente ad oggetto problematiche della società di Polistena e contrasti interni a detta realtà associativa. Nel corso di tale conversazione Oppedisano cercava di mettere pace <i>.. siete tutta una famiglia, siete</i>

R17

	<p>in fatto sino alla data del 21 marzo 2011.</p> <p>Vi è dunque un segmento temporale aggiuntivo e diverso, che consente di procedere ad affermazione di penale responsabilità anche se l'elemento probatorio valorizzato a tal fine fotografa una condotta tenuta nell'anno 2007.</p> <p>Viene esclusivamente riconosciuta la continuazione per medesimezza del disegno criminoso (incidenza della condotta attuale quantificata in anni 9 e ritenuta reato più grave, con riduzione della precedente condanna a reato satellite anni 4, si da pervenire ad una quantificazione complessiva pari ad anni tredici, ridotta per il rito ad anni otto e mesi otto di reclusione).</p>
<p>Prochilo Domenico detto Benito</p>	<p>In entrambe le decisioni di merito è stato ritenuto affiliato alla articolazione territoriale di Siderno (condanna ad anni 4 e mesi 8 con attenuanti generiche).</p> <p>A suo carico le abituali frequentazioni con il <i>Mastro</i> <i>Commisso</i> Giuseppe, verificate durante le indagini.</p> <p>Nella conversazione del 27 novembre 2009 Giuseppe <i>Commisso</i> e Rocco Aquino appaiono preoccupati per le possibili intercettazioni ambientali in atto e indicano in <i>Prochilo</i> uno dei possibili soggetti attenzionati dalle autorità inquirenti.</p> <p>In data 3 dicembre 2009 conversano, all'interno dei locali della lavanderia Apegreen, <i>Commisso</i> Giuseppe, <i>Prochilo</i> Domenico e <i>Commisso</i> Vincenzo. Il <i>Commisso</i> parla con <i>Prochilo</i> di appuntamenti e riunioni ritenute di rilievo in ambito associativo (conferimento di una dote a un affiliato di Canolo).</p> <p>Sovente il <i>Prochilo</i> accompagna <i>Commisso</i> ad appuntamenti con altri affiliati, anche in luoghi diversi dalla Calabria (in particolare a Torino, episodio del marzo 2009).</p> <p>Nel valutare le doglianze difensive, la Corte di merito, in sintesi, afferma che :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le captazioni utilizzate offrono la prova dell'inserimento del <i>Prochilo</i> nella compagine associativa, anche in rapporto al fatto che il <i>Commisso</i> e l' Aquino (soggetto entrambi di vertice) non avrebbero ragione alcuna di preoccuparsi per le possibili captazioni dei colloqui del <i>Prochilo</i> se costui non fosse un affiliato. Gli ulteriori elementi confermano il dato, in virtù della particolare vicinanza del <i>Prochilo</i> al <i>Commisso</i>, che se ne serve in occasione dei suoi spostamenti per delicati incontri con altri soggetti affiliati. <p>Vengono pertanto disattese le ipotesi alternative - circa la natura dei contatti - introdotte dalla difesa e viene convalidato il ragionamento probatorio seguito dal giudice di primo grado.</p>

127

	<p><i>là padre, figlio e spirito santo.. ed uno degli interlocutori più animati (... non facciamo a chi figli e a chi figliastri..), Vincenzo, è stato identificato nell'imputato Zappia sulla base dell'utilizzo, per giungere sul posto di una vettura a lui in uso e di altri dati di riscontro correlati al contenuto della captazione. Costui faceva, inoltre, riferimento al fatto che i ..nipoti del grande capo ..erano dediti a furti e nessuno prendeva provvedimenti. Oppedisano però gli rappresenta che non si trattava di soggetti 'attivi' e dunque non potevano farsi addebiti a chi non aveva vigilato su di loro.</i></p> <p><i>Il GUP risolve una obiezione difensiva in rito relativa alla avvenuta cancellazione della videoripresa del 24 dicembre 2008 (ma non del file audio), posto che il file è stato per errore sovrascritto, affermando che non si verte in ipotesi di inutilizzabilità patologica e dunque la doglianza non è accoglibile in sede di rito abbreviato. Si precisa che nella informativa si dà atto dell'arrivo della vettura sul terreno dell'Oppedisano e che nel corso della conversazione emergono ulteriori dati identificativi del Vincenzo conversante.</i></p> <p><i>La Corte di secondo grado, sui contenuti dell'appello afferma in sintesi che :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- vi è certezza sull'avvenuta identificazione dell'imputato come uno dei conversanti, potendosi dedurre l'arrivo della vettura in uso allo Zappia sul fondo dell'Oppedisano anche dalla mera annotazione della polizia giudiziaria e dovendosi valutare tale aspetto in una con il contenuto del colloquio e con i successivi riscontri (episodio del furto della vettura denunciato da Zappia Vincenzo un anno prima) ;</i> <i>- quanto ai contenuti della conversazione, si riene che nonostante l'unicità del dato informativo i suoi contenuti siano altamente significativi della appartenenza alla cosca di Polistena. E' del tutto chiaro che si discute di malumori interni al gruppo di 'ndrangheta operante in Polistena e le affermazioni dello Zappia hanno pieno significato autoaccusatorio. L'atteggiamento ostile dello Zappia nei confronti dei reggenti è conferma della sua partecipazione attiva, essendo fisiologico il contrasto in tutti i consorzi umani partecipati, nè la vicenda del furto dell'auto può assumere valenza neutralizzante, posto che lo stesso Zappia afferma di essere a conoscenza dell'autore del furto e di strare solo ..<i>aspettando il momento...</i> . Viene dunque confermata sia l'affermazione di responsabilità che il trattamento sanzionatorio.</i>
Zavettieri Annunziato	Raggiunto da doppia affermazione di responsabilità nei giudizi di merito, in modo conforme (condanna anni sei e mesi otto di

257

	<p>reclusione).</p> <p>La posizione riguarda il <i>..locale..</i> di Roghudi e le fibrillazioni associative correlate alla nomina del <i>capo-locale</i> insvirtù delle precedenti frizioni tra le famiglie Zavettieri (collegata ai Morabito) e Tripodi (oggetto di precedenti giudizi) con una vera e propria faida da cui uscirono vincenti gli esponenti della cosca Zavettieri.</p> <p>Nel gennaio del 2010 era deceduto il capo-locale Antonio Romeo (della famiglia Zavettieri) e ciò aveva determinato scontri interni per la successione.</p> <p>La vicenda viene ricostruita attraverso captazioni ambientali avvenute presso l'abitazione di Giuseppe Pelle in Bovalino.</p> <p>Si fronteggia uno schieramento vicino ai Tripodi (Tripodi Giovanni, sostenuto dai Latella) e uno che sostiene gli Zavettieri, di cui fanno parte i Pelle e i Morabito. Ad essere indicato come possibile <i>capo-locale</i> da tale ultimo gruppo è Annunziato Zavettieri, secondo i contenuti delle decisioni di merito.</p> <p>In tale ambito si discute anche delle 'doti' in possesso dei due aspiranti ed emerge che Annunziato Zavettieri, che il gruppo Pelle/Morabito vorrebbe far progredire, è in possesso del <i>..trequartino..</i> e va parificata la sua posizione a quella dell'avversario.</p> <p>Le conversazioni captate presso l'abitazione del Pelle sono riportate nella decisione di secondo grado da pagina 1275 a pagina 1283 ed alle stesse si rinvia.</p> <p>Va precisato che i colloqui intercorrono, di volta in volta, tra :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giuseppe Pelle, Rocco Morabito, Giuseppe Siviglia, Mario Stelitano (il 28 febbraio del 2010- si decide di portare avanti Nunziato); - Giuseppe Pelle, Giorgio Macrì, Raffaele Nucera, Pietro Casili (il 7 marzo del 2010 - si continua a parlare dei contrasti insorti) - Giuseppe Pelle e Rocco Morabito (8 marzo del 2010 durante la quale, tra l'altro, il Morabito afferma <i>.. se vogliono parlare chiamiamo la provincia come responsabile e parliamo ... vediamo chi ha torto e chi ha ragione..</i> ed in seguito, criticando la posizione presa dal Praticò afferma preoccupato.. <i>qua solo con il fucile si scavalla..</i>); - Giuseppe Pelle e Rocco Morabito (ancora il 10 marzo del 2010) - Giuseppe Pelle e i fratelli Giuseppe e Giovanni Marvelli (11 marzo del 2010); - Giuseppe Pelle e Giorgio Macrì (il medesimo giorno) ; - Giuseppe Pelle, Francesco Pelle, Giovanni Maesano e Sebastiano Praticò (14 marzo 2010, durante la quale a fronte del permanere dei contrasti tra i due gruppi Giuseppe Pelle afferma,
--	---

207

	<p>tra l'altro di aver detto a Rocco... <i>la pace è buona per tutti, e la guerra porta sempre alle disgrazie e porta sempre povertà</i> .. auspicando una soluzione);</p> <p>- Giuseppe Pelle e Giovanni Ficara (il 9 aprile del 2010, conversazione da cui si comprende che la questione era stata risolta, nel senso che il vecchio Romeo Salvatore, reggente anziano, aveva attribuito la carica di <i>capolocale</i> ad un terzo, rispetto ai contendenti, Mario Giuseppe Stelitano detto biscotto, in quanto nipote del Romeo. In tal modo si era rispettata la linea generazionale mentre i due contendenti si erano accontentati di urricevere una progressione nelle rispettive doti.</p> <p>A fronte di tale quadro, qui sinteticamente evocato, il GUP ritiene accertata in modo pieno la responsabilità dell'imputato (pena anni dieci ridotta per il rito a quella inflitta), ritenuto identificato con pienezza.</p> <p>Vengono disattese eccezioni in rito sulla validità delle intercettazioni.</p> <p>Valutando i motivi di appello, la Corte di secondo grado afferma in sintesi che :</p> <ul style="list-style-type: none"> - infondate risultano le questioni in rito sulla validità delle captazioni, essendosi verificata la sostituzione dell'apparato tecnico in corso d'opera con provvedimento pienamente legittimo emesso dal P.M. procedente; - infondate altresì appaiono le opposizioni di merito, posto che pur non essendo mai presente lo Zavettieri nelle conversazioni intercettate è chiara l'identificazione e non vi è dubbio alcuno circa la genuinità delle affermazioni dei numerosi conversanti, alcuni dei quali (Pelle e Morabito) dotati di particolare carisma associativo. <p>Si afferma che emerge con certezza il possesso della rilevante dote di trequartino e che le aspirazioni al comando della locale, assecondate e promosse dal Pelle e dal Morabito, rappresentano un certo indicatore di appartenenza, con ruolo dinamico.</p> <p>Vengono altresì mantenute ferme le statuizioni sanzionatorie.</p>
Zurzolo Kewin	<p>Viene ritenuto, in entrambe le decisioni di merito, affiliato alla società di Rosarno, in virtù della prova della sua partecipazione, quale <i>nuova pianta</i>, al rito di affiliazione tenutosi in data 11 agosto 2009 in presenza di Oppedisano Domenico e Marasco Michele.</p> <p>Nel valutare le doglianze, tra cui va evidenziata una deduzione in diritto alimentata dalla unicità dell'elemento a carico, dall'assenza di altri riferimenti nel materiale di indagine e dall'accertata residenza in piemonte, la Corte di merito evidenzia che il nuovo affiliato è in quanto tale punibile perchè realizza un ulteriore 'anello'</p>

Rd7

	<p>alla catena dei soggetti resisi 'a disposizione'. Si conferma la commisurazione della pena attestata sui mini edittali con attenuanti generiche equivalenti, rigettando richiesta di prevalenza delle medesime (in rapporto alla ritenuta gravità del comportamento posto in essere).</p>
--	---

/

5. I RICORSI

5.1. Il contenuto degli atti di ricorso verrà illustrato in riferimento a quanto previsto dall'art. 173 co.1 disp.att. c.p.p. e, pertanto, nei limiti strettamente necessari per la motivazione della decisione da assumersi. L'avvenuta esposizione delle ragioni in fatto della decisione (alle pagine che precedono) consente di non rieditare profili essenzialmente fattuali, limitando la sintesi ai profili di critica emergenti dal testo dell'atto di impugnazione.

2. Ricorre il **PG territoriale** nei confronti di Agostino Mario Gaetano, Andrianò Emilio, Aquino Giuseppe, Callà Isidoro Cosimo, Commisso Vincenzo, De Masi Giorgio, Fratto Donato, Galea Antonio classe '54, Galea Antonio classe '62, Gattuso Carmelo, Giofrè Bruno, Iaropoli Domenico, Longo Vincenzo, Meleca Francesco, Pesce Savino, Pisano Bruno, Raso Giuseppe e Tavernese Vincenzo.

RM

In rapporto alle posizioni di Pesce Savino, Agostino Mario Gaetano, Aquino Giuseppe, Commisso Vincenzo, Galea Antonio del '54, Galea Antonio del '62 e Raso Giuseppe si impugnano, congiuntamente alla sentenza, le ordinanze (del 26 giugno 2013 e 2 ottobre 2013) con cui la Corte di Appello ha respinto talune richieste di rinnovazione parziale dell'istruttoria (accogliendone altre).

La motivazione viene ritenuta incongrua e si afferma, in particolare, che in caso di prova sopravvenuta il potere istruttorio va esercitato in secondo grado esclusivamente in rapporto alla pertinenza e rilevanza e non alla pretesa decisività dell'elemento offerto.

L'atto di ricorso deduce, in sintesi :

IMPUTATO	CONTENUTO RICORSO PG
----------	----------------------

<p>Agostino Mario Gaetano</p>	<p>Si impugna la statuizione (doppia conforme) di assoluzione.</p> <p>Si deduce in primo luogo il vizio di mancata assunzione di prova decisiva (si impugna il diniego del 2 ottobre 2013).</p> <p>Era stata chiesta l'acquisizione del verbale con cui in data 13 agosto 2013 Ieranò Rocco Francesco, collaboratore di giustizia, aveva indicato Agostino Mario Gaetano come personaggio di vertice della associazione 'ndrangheta, con annesso riconoscimento fotografico.</p> <p>La prova sopravvenuta, da ritenersi decisiva, andava acquisita ai sensi dell'art. 603 cod.proc.pen. e la motivazione del diniego viene contestata.</p> <p>Peraltro si trattava di un unico elemento probatorio la cui acquisizione non avrebbe determinato alcun reale aggravio sui tempi di trattazione del processo.</p> <p>L'assoluzione è dunque viziata dalla mancata acquisizione di un dato potenzialmente idoneo a superare i dubbi espressi in sentenza.</p>
<p>Andrianò Emilio</p>	<p>Il P.G. territoriale ricorre avverso la statuizione (doppia conforme) con cui si è negata la sussistenza in fatto della condotta di direzione di cui all'art. 416 bis co.2 c.p. .</p> <p>Si articola la deduzione in termini di vizio di motivazione per manifesta illogicità e carenza.</p> <p>Si afferma che la condotta di ' promozione, direzione o organizzazione' può essere riconosciuta in concreto, in rapporto alle attività censite, al di là del fatto che diverso soggetto svolga i compiti di 'capo' della specifica articolazione territoriale (nel caso in esame il Bruzzese e, successivamente, il Focà). La presenza di un capo non esclude che anche altri concorrano in compiti di tipo organizzativo.</p> <p>Ciò al fine di censurare uno degli argomenti spesi, sul tema, dalla Corte di secondo grado. Andrianò ha svolto - in tesi - un rilevante ruolo di raccordo tra l'articolazione lombarda e quella 'storica' calabrese.</p> <p>Tale affermazione trova aggancio probatorio nella conversazione Mandalari/Panetta del 22 maggio, 2008, il cui significato è stato sottovalutato dalla Corte di merito nell'economia della decisione. Se ne ripropongono i contenuti e si sostiene che Andrianò svolgeva compiti del tutto analoghi a quelli di Focà e Bruzzese.</p>

PM

<p>Aquino Giuseppe</p>	<p>Si impugna l'avvenuta assoluzione. Come si ricorderà, in rapporto al reato associativo Aquino Giuseppe era stato assolto già in primo grado, e la Corte di merito aveva respinto il gravame. Il P.G. deduce vizio di motivazione e pare indirizzare le critiche alla sola assoluzione dal reato associativo, pur non precisandolo in modo espresso. Si rappresenta : a) un vizio di incompletezza, non essendo state valutate le dichiarazioni di accusa rese dal collaborante Marando Rocco, già in atti (verbali del 17 marzo 2009, del 1 aprile 2009, del 29 aprile 2009, del 15 maggio 2009, del 31 luglio 2009). Ne se sintetizzano i contenuti e si evidenzia il rilievo dimostrativo, in chiave di conferma dell'ipotesi di accusa. L'assenza di riferimenti motivazionali a tale contributo rende viziata la motivazione, posto che i dati a carico reputati insufficienti potevano - per converso - fungere da riscontro a quanto riferito dal Marando. Viene altresì indicato (e trascritto) un ulteriore dato non valutato, rappresentato dalla conversazione intervenuta tra Panetta e Mandalari in data 6 marzo 2008. In tale conversazione si evidenzia, in particolare, una affermazione del Panetta che avrebbe rilievo indiziante (<i>..ho Rocco Aquino e Peppe Aquino qui con noi..</i>) . b) un vizio di mancata rinnovazione istruttoria non congruamente motivata, non essendo stata accolta la richiesta di escussione del testimone di giustizia Oppedisano Domenico (verbali del 7 giugno 2010 e del 6 ottobre 2010). Pur non trattandosi di prova sopravvenuta (la richiesta di rinvio a giudizio reca la data del 6 maggio 2011, <i>nde</i>) vi era certa decisività della prova in rapporto ai contenuti dichiarativi.</p> <p>***</p> <p>Va dato atto del deposito di memoria difensiva (avv. Misaggi) in data 20 maggio 2016. L'atto prospetta ragioni di inammissibilità o comunque di infondatezza del ricorso. Si evidenzia come, al di là di Aquino Rocco, tutti i coimputati iniziali - riferiti alla pretesa cosca Aquino - sono stati assolti nel presente processo o in giudizi correlati. Ciò determina la sostanziale 'inesistenza' della pretesa cosca Aquino. In ogni caso si evidenzia come dietro lo 'schermo' della denunzia di illogicità il P.G.</p>
------------------------	---

RM

	<p>territoriale abbia in realtà prospettato una diversa valutazione delle risultanze probatorie, operazione non consentita in sede di legittimità.</p> <p>Il difensore evidenzia come le dichiarazioni del collaborante Marando siano in realtà state valutate nella decisione di primo grado (così come nel titolo cautelare, peraltro annullato in virtù di accoglimento del ricorso per cassazione).</p> <p>Non vi è alcuna incompletezza cognitiva, posto che la decisione di primo grado è integralmente richiamata nella decisione oggi impugnata.</p> <p>La motivazione della Corte territoriale è pertanto da leggersi in rapporto alle complessive emergenze probatorie, non potendo pretendersi un esame analitico di ogni singola fonte e dovendosi applicare il principio secondo cui il convincimento espresso dal giudice è teso ad esprimere le ragioni essenziali della decisione con implicita reiezione delle argomentazioni di parte contrastanti con la scelta ricostruttiva giurisdizionale.</p> <p>Si ritiene peraltro del tutto infondata la doglianza incentrata sulla pretesa violazione dell'art. 603 c.p.p. .</p> <p>Si esamina il preteso valore degli elementi non acquisiti e lo si confuta in modo esplicito, trattandosi di dati irrilevanti in rapporto alla posizione dell'imputato e, peraltro, ben noti al P.M. precedente prima dell'esercizio dell'azione penale e in larga misura già presenti in atti.</p> <p>Vengono allegati alla memoria provvedimenti giudiziari favorevoli all'imputato emessi in rapporto a tali emergenze investigative, sinanche con rigetto della proposta applicativa di misura di prevenzione personale.</p>
Callà Isidoro Cosimo	<p>Si impugna la statuizione di assoluzione in secondo grado.</p> <p>Si deduce vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà.</p> <p>Il passaggio della conversazione <i>inter alios</i> del 22 agosto 2009 riferito in modo inequivoco ad Isidoro Callà (ove si evoca l'attentato da lui subito) non è stato minimamente valutato ed era - di per sé - indicativo del fatto che lo scontro interno al 'locale' di Mammola aveva visto protagonista proprio Isidoro Callà.</p> <p>Del tutto irragionevole è poi il dubbio espresso dalla Corte di merito sul fatto che nella successiva parte della conversazione il Comisso si riferisse ad un discorso fatto in</p>

R17

	<p>la quale il Commissario Giuseppe, parlando con il Bruzese Giuseppe aveva affermato .. <i>logico ..è come a noi..</i>) andava considerata nel suo complesso e appariva chiara nell'indicare il possesso di una 'dote' di 'ndrangheta.</p> <p>Si deduce pertanto una erronea interpretazione di tale dato.</p> <p>Inoltre, quella del 3 dicembre 2009 non vede il Commissario Vincenzo meramente passivo, nel senso che all'imputato viene - in ogni caso - comunicato che al D'Agostino verrà conferita una importante dote in quel di Canolo.</p> <p>Si deduce altresì mancata assunzione di prova decisiva.</p> <p>Era stata chiesta l'acquisizione di ulteriori conversazioni di diverso procedimento. Il diniego non è minimamente motivato.</p> <p>In particolare si tratta di una conversazione captata in data 18 dicembre 2009 tra Commissario Giuseppe e l'imputato Commissario Vincenzo, trascritta solo in data 1 aprile 2011 e confluita nel proc.to n. 1988/08) e dunque non depositata in sede di esercizio dell'azione penale (la richiesta di rinvio a giudizio reca la data del 6 maggio 2011, <i>nde</i>).</p> <p>Se ne riproduce il testo al fine di illustrare la rilevanza e si insiste per l'annullamento.</p> <p>***</p> <p>Va dato atto dell'intervenuto deposito in data 26 maggio 2016 di memoria di replica da parte del difensore.</p> <p>Si evidenzia che la richiesta del P.G. impugnante in larga misura ripropone il testo dei motivi di appello, senza confrontarsi in modo esplicito con le argomentazioni contenute in sentenza. Tale metodologia non appare consentita e dà luogo ad inammissibilità del ricorso.</p> <p>In ogni caso, si ribadisce la validità logica delle considerazioni espresse dal giudice di secondo grado.</p> <p>Quanto al tema della rinnovazione istruttoria, si rappresenta l'infondatezza dei profili di critica, essendo stata data corretta applicazione - da parte della Corte di Appello - alla norma regolatrice di cui all'art. 603 c.p.p., anche in riferimento alle modalità di definizione del giudizio di primo grado.</p> <p>Si evidenzia, in particolare, che le captazioni in questione erano già conosciute dal P.M. prima dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. In ogni caso si evidenzia che non potrebbe essere introdotta censura in riferimento all'ipotesi di cui all'art. 606 co.1 lett. D c.p.p., non versandosi in ipotesi di</p>
--	--

R17

	applicabilità di tale norma.
De Masi Giorgio	<p>Il P.G. territoriale ricorre avverso la statuizione (in secondo-grado) con cui si è negata la sussistenza in fatto della condotta di direzione di cui all'art. 416 bis co.2 c.p. . Si deduce illogicità manifesta e carenza di motivazione.</p> <p>Anche in tal caso si afferma che la condotta di ' promozione, direzione o organizzazione' può essere riconosciuta in concreto, in rapporto alle attività censite, al di là del fatto che diverso soggetto svolga i compiti di 'capo' della specifica articolazione territoriale (qui è Ursino Antonio). La presenza di un capo-locale non esclude che anche altri concorrano in compiti di tipo organizzativo.</p> <p>Ciò posto, gli stessi argomenti evidenziati nei due giudizi di merito in modo conforme (delicatezza degli argomenti trattati in via diretta con il Commissario, partecipazioni a riunioni nel corso delle quali vengono conferite 'doti', raccordo tra la Calabria e articolazioni settentrionali) portano a ritenere illogica l'esclusione del ruolo organizzativo.</p> <p>***</p> <p>Va dato atto del deposito di memoria difensiva in data 9 maggio 2016.</p> <p>Con tale atto si sollecita la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal P.G. territoriale. Il ricorso sarebbe infatti teso a promuovere una rivalutazione degli elementi di prova e non individua alcuna violazione di legge o un reale vizio logico della motivazione espressa.</p> <p>Si evidenzia, inoltre, che la qualità di 'capo' del locale di Gioiosa Jonica è stata attribuita ad Ursino Antonio con decisione irrevocabile che viene allegata all'atto.</p> <p>La restante parte della memoria individua un vizio in tema di ritenuta recidiva e va illustrata nella parte dedicata alla esposizione dei motivi proposti dal ricorrente De Masi.</p>
Fratto Donato	<p>Si impugna la statuizione di assoluzione in secondo grado.</p> <p>Si deduce vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà.</p> <p>Da un lato la Corte di merito afferma che - data la strutturazione unitaria della 'ndrangheta - non è indispensabile la prova della appartenenza ad uno specifico 'locale' dall'altro finisce con il valorizzare, in chiave assolutoria, il mancato inquadramento specifico in ambito territoriale.</p> <p>Inoltre, si afferma che la lettura delle captazioni tende a 'minimizzare' gli indicatori</p>

RM

	<p>di condotte rilevanti del Fratto sul piano associativo. La conoscenza di fatti riservati ed espressivi dei contrasti associativi è di per sé un indicatore rilevante, trascurato dalla Corte di merito. Inoltre in alcuni passaggi sarebbe emerso il coinvolgimento personale.</p>
<p>Galea Antonio classe '54</p>	<p>Si impugna la statuizione (doppia conforme) di assoluzione. Si deduce vizio di motivazione. Le perplessità circa l'identificazione dell'imputato nel soggetto <i>conversato</i> non sono espresse in modo chiaro e sono, in ogni caso, illogiche. Il riferimento ad Antonio l'elettrauto..era più che sufficiente, posta la conferma circa l'attività lavorativa del Galea. In Siderno, l'imputato è noto con il soprannome di.. Antonio l'elettrauto, dato documentato dalla p.g. e sottovalutato dalla Corte di merito. Inoltre, del tutto illogica è la seconda affermazione di dubbio. La qualifica o carica di 'capo ndrìna' è precisamente indicativa di un ruolo, come l'intera istruttoria ha consentito di apprezzare. Si deduce altresì la mancata assunzione di prove decisive. Si tratta di ulteriori conversazioni (ambientale del 4 maggio 2010 - ambientale del 25 gennaio 2010) la cui acquisizione era stata chiesta in secondo grado ai sensi dell'art. 270 c.p.p. . Vengono integralmente riportate al fine di dimostrarne la rilevanza. In un caso si tratta di colloquio diretto tra l'imputato e Comisso Giuseppe. Si precisa che la ragione del mancato deposito prima dell'esercizio dell'azione penale è dipeso da segreto di indagine, trattandosi di elementi che coinvolgevano anche ulteriori soggetti. Si evidenzia che il diniego è sostanzialmente privo di motivazione.</p> <p>***</p> <p>Va dato atto del deposito di memoria difensiva (avv. Gerace) in data 18 maggio 2016. Si prospetta la inammissibilità del ricorso. Vi è doppia conforme di assoluzione, con ampia motivazione circa le ragioni poste a sostegno. Da un lato il dubbio di identificazione, dall'altro la debolezza logica del preteso indicatore. A fronte di ciò, il P.G. impugnante pretende</p>

247

	<p>di sollecitare una - non consentita - rivalutazione di aspetti dimostrativi e si duole della mancata acquisizione di dati probatori non allegati nella loro interezza.</p> <p>Si rappresenta che nessun contatto è emerso tra Galea Antonio del '54 e i pretesi sodali territoriali.</p> <p>La stessa proposta di misura di prevenzione è stata respinta.</p> <p>Quanto al preteso vizio di mancata assunzione di prova decisiva, lo stesso non è proponibile lì dove il giudizio di primo grado si sia svolto con rito abbreviato.</p> <p>Gli elementi, peraltro, erano noti alla pubblica accusa prima dell'esercizio dell'azione penale e pertanto andavano - se ritenuti rilevanti - depositati in tale fase.</p> <p>Anche la tesi della possibile acquisizione <i>ex officio</i> ai sensi dell'art. 603 co.3 c.p.p. non è fondata, posto che mal si concilia - in diritto - con la fisionomia dell'appello successivo a rito abbreviato.</p> <p>Il mancato deposito, in sede di ricorso, delle trascrizioni integrali rende peraltro non autosufficiente il ricorso.</p>
Galea Antonio classe '62	<p>Si impugna il mancato riconoscimento del ruolo direttivo.</p> <p>Si deduce vizio di motivazione.</p> <p>Gli elementi raccolti erano ampiamente indicativi del ruolo direttivo/organizzativo.</p> <p>Al Galea è stata attribuita - dalla stessa Corte di merito in virtù dei contenuti captati - la <i>carica</i> di 'mastro di giornata', dunque non si tratta di una semplice <i>dote</i> ma di un ruolo che presuppone, in quanto tale, l'attivazione con compiti organizzativi (lo scambio di informazioni interno al gruppo).</p> <p>Si tratta, dunque, di una erronea considerazione da parte della Corte di Appello di un risvolto dimostrativo emerso pacificamente dall'istruttoria.</p> <p>Si impugna altresì il rigetto della richiesta di parziale rinnovazione istruttoria.</p> <p>La richiesta, respinta senza adeguata motivazione, aveva ad oggetto le risultanze investigative acquisite in diverso procedimento e relative al condizionamento dell'attività politico-amministrativa da parte della cosca di Siderno. In tale contesto emergeva in concreto il ruolo del Galea.</p>
Gattuso Carmelo	<p>Si impugna l'assoluzione (doppia conforme) e si deduce vizio di motivazione.</p> <p>Si ritiene, in particolare, l'<i>apparenza</i> di motivazione.</p> <p>La Corte di secondo grado espone un approdo senza indicare le sottostanti</p>

R27

	<p>valutazioni dei dati informativi.</p> <p>Ciò a fronte di una impugnazione che sollecitava non solo la rivalutazione dei contenuti (diretti) captati il 10 febbraio 2008 ma anche di quelli captati in data successiva (31 maggio 2008) e non valutati in primo grado.</p> <p>I contenuti, riportati nel ricorso, appaiono inequivoci e la spiegazione alternativa fornita dall'imputato è del tutto illogica.</p> <p>Si deduce pertanto, il mancato esame complessivo della proposta doglianza.</p>
Gioffrè Bruno	<p>Il P.G. territoriale ricorre avverso la statuizione (doppia conforme) con cui si è negata la sussistenza in fatto della condotta di direzione di cui all'art. 416 bis co.2 c.p. .</p> <p>Si articola la deduzione in termini di vizio di motivazione per manifesta illogicità e carenza.</p> <p>Si rappresenta l'irrelevanza del fatto che nè l'Oppedisano nè il Comisso ricordino il cognome dell'imputato nel corso delle rispettive captazioni e si deduce un errore di interpretazione dei compiti attribuiti al Gioffrè quale 'mastro generale' del Crimine.</p> <p>Detti compiti non vengono svolti solo durante la cerimonia di Polsi (cosa già significativa) ma hanno durata annuale.</p> <p>Dunque erra la Corte di merito quando ricollega la carica - in seno alla provincia - alla sola cura del cerimoniale di Polsi.</p> <p>Si tratta di una carica particolarmente rilevante perchè rispecchia l'equilibrio tra i diversi territori nell'ambito dell'organismo di vertice e pertanto non può ritenersi logica - in riferimento all'intero rilievo dell'istruttoria - l'avvenuta esclusione del ruolo direttivo, pena una evidente contraddizione.</p>
Iaropoli Domenico	<p>Si impugna la statuizione di assoluzione (doppia conforme) e si deduce vizio di motivazione della sentenza.</p> <p>Come si ricoderà, in sede di merito si affermato che la nuda indicazione del Facchinetti non ha trovato riscontri adeguati.</p> <p>Si contesta la fondatezza di tali affermazioni, ritenendo che le emergenze istruttorie avevano pieno valore di riscontro.</p> <p>La pur breve presenza di Iaropoli durante la cerimonia di affiliazione in data 11 agosto 2009 era da ritenersi tale.</p> <p>Più volte Iaropoli è stato visto recarsi nel fondo di Oppedisano.</p> <p>La conversazione diretta (in realtà sono due, entrambe del 9 agosto 2009) captata tra lo</p>

127

	<p>Iaropoli e l'Oppedisano è stata inoltre ritenuta 'neutra' lì dove conteneva spunti di rilievo.</p> <p>Ne viene integralmente riportato il testo.</p> <p>L'Oppedisano, al di là della vicenda della legna, chiede a Iaropoli di portare un'imbasciata a tale compare Carmine, e lo Iaropoli non solo acconsente ma si comprende che già conosce il contenuto della medesima. Nella conversazione successiva Iaropoli afferma di non aver trovato Carmine e dice .. <i>lascio detto a Peppino</i>.</p> <p>Ora, secondo l'impugnante vi sono elementi in atti da cui si desume che il destinatario del messaggio era Carmine Alvaro, cui doveva essere comunicato un appuntamento per una riunione di 'ndrangheta.</p> <p>Tale aspetto è stato del tutto sottovalutato dalla corte di secondo grado, con parzialità della cognizione.</p>
Longo Vincenzo	<p>Si impugna la statuizione (in secondo grado) relativa alla denegata qualità direttiva.</p> <p>Si deduce vizio di motivazione.</p> <p>Ad avviso dell'impugnante P.G. il ruolo direttivo si desume in modo chiaro dai contenuti del colloquio intercorso tra Nicola Gattuso e Domenico Oppedisano in data 14 giugno 2008, ingiustamente sottovalutato.</p> <p>Il Longo viene espressamente indicato come <i>capo società</i> in Polistena e Oppedisano ne critica l'eccesso di autonomia, in ciò confermando appieno la titolarità delle funzioni di comando in quel territorio.</p> <p>Tale qualità, al di là di altri spunti istruttori, è confermata dalla partecipazione del Longo al <i>summit</i> in casa Pelle il 3 febbraio del 2010 e dalla vicenda dei lavori presso l'istituto scolastico ricostruita nel giudizio di primo grado. A ciò si aggiungono i riferimenti all'elevato grado del Longo tratti dalla conversazione captata sul versante Jonico, citata in atti.</p> <p>Si ritiene pertanto sussistente vizio di illogicità e travisamento dei dati informativi.</p>
Meleca Francesco	<p>Si impugna la statuizione di assoluzione (doppia conforme).</p> <p>Si deduce vizio di motivazione della sentenza.</p> <p>Si ricorderà che preliminare alla verifica di fondatezza dell'accusa è stato ritenuto un dubbio di identificazione (il Comisso parla di .. <i>Franchicello o nigrù .. che lavora al comune ..</i>).</p> <p>La Corte di merito, pure a fronte di indicazioni aggiuntive contenute negli atti lo ritiene non superata con motivazione</p>

R27

	<p>apodittica.</p> <p>Era stata argomentata, infatti, la rilevanza delle captazioni dirette tra il Meleca e il sindaco Figliomeni (in rapporto ai contenuti), in virtù del fatto che ciò confermava la parte di captazione relativa al rapporto di lavoro tra .. <i>u nigru</i>.. e l'amministrazione comunale e ciò rassicurava, in una con le altre risultanze, circa l'esatta identificazione del soggetto.</p>
Pesce Savino	<p>Si impugna l'assoluzione (dichiarata in secondo grado) e si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con impugnazione contestuale dell'ordinanza di diniego all'ampliamento della base cognitiva. Come si ricorderà, la Corte di Appello afferma che seppur certa l'affiliazione formale (conv. del 17 dicembre 2008) come <i>nuova pianta</i>, non emergono condotte di attuazione di tale qualità.</p> <p>Sul punto si deduce erronea applicazione di legge, posto che l'affiliazione rituale è <i>di per se</i> dato idoneo a ritenere consumata la condotta partecipativa.</p> <p>Si realizza ampia citazione degli orientamenti giurisprudenziali indirizzati in tal senso, ivi compreso, secondo il PG impugnante, Sez. Un. 2005 Mannino.</p> <p>Si evidenzia che la stessa Corte di Appello ha confermato - in modo contraddittorio - la condanna di Zurzolo Kewin, versante in condizione di fatto del tutto analoga.</p> <p>Si propone altresì il vizio di mancata assunzione di prova decisiva (lett. d).</p> <p>Ci si duole, in particolare, dell'omessa acquisizione di captazioni ambientali relative a colloqui tra Pesce Vincenzo classe '59 e i familiari, tra cui Pesce Savino (colloquio del 16 giugno 2010) da cui potevano essere tratti elementi a carico. La motivazione del diniego appare contraddittoria e viziata in diritto, come da premessa.</p>
Pisano Bruno	<p>Si impugna l'assoluzione (doppia conforme) e si deduce vizio di motivazione.</p> <p>Come si ricorderà, i giudici del merito hanno ritenuto non provata la effettiva presenza dell'imputato al 'rito' di affiliazione tenutosi in contrada Serricella di Rosarno in data 11 agosto 2009 sul terreno del Marasco. Il Pisano viene evocato nella fase preparatoria dal Marasco (<i>mio nipote Bruno</i>) come 'presentatore' di una delle <i>nuove piante</i>.</p> <p>Secondo il PG ricorrente il Pisano si recò, in dissenso con la decisione di merito, alla cerimonia.</p>

R07

	<p>Pur non essendo caduto nella 'rete' dei controlli successivi, il Pisano era stato presente, come si desume da captazioni successive, riferite a <i>„Bruno..</i></p> <p>La massima di esperienza invocata (e recepita dalla Corte in casi analoghi) è che solo il soggetto già affiliato può 'presentare' nuovi aderenti.</p> <p>La Corte di merito non ha ritenuto del tutto affidabile la interpretazione della captazione successiva (circa la presenza sul posto del Pisano) che invece era del tutto inequivoca, cadendo in vizio logico di travisamento della prova.</p> <p>Tale interpretazione era stata infatti confermata sia dall'interrogatorio del Tramonte (che aveva ammesso il riferimento soggettivo a Bruno Pisano) che da un ulteriore episodio (conv. del 16 agosto 2009) da cui emerge una nuova ed ulteriore 'presentazione' da parte del Pisano. Non può affermarsi, pertanto, che il fatto - pur ove accaduto - fosse isolato.</p> <p>Va dato atto del deposito di memoria difensiva per l'udienza del 6 giugno 2016. In tale atto, si prospetta la inammissibilità del ricorso, teso non già ad evidenziare un vizio di motivazione quanto una diversa lettura della valenza dimostrativa degli atti di indagine.</p> <p>Non si rinviene, ad avviso della difesa, alcuna incompletezza valutativa nè un reale travisamento del contenuto della prova.</p> <p>In subordine si chiede che il ricorso del P.G. venga rigettato. Non vi è certezza alcuna sulla identificazione dell'imputato quale soggetto evocato nelle conversazioni indicate nell'atto di ricorso, nè tale incertezza può essere superata dalle affermazioni rese dal Tramonte Biagio. Dagli atti emerge in modo chiaro che il Pisano non ha preso parte al rito di affiliazione tenutosi in data 11 agosto 2009. In ogni caso si contesta la validità logica della pretesa massima di esperienza indicata dalla pubblica accusa.</p>
Raso Giuseppe	<p>Si impugna il mancato riconoscimento del ruolo direttivo.</p> <p>Si deduce vizio di motivazione.</p> <p>Gli elementi raccolti erano ampiamente idonei a dimostrare lo svolgimento del ruolo direttivo/organizzativo.</p> <p>Vengono riprodotte alcune captazioni di conversazioni, e si ritiene del tutto carente lo sviluppo argomentativo espresso dalla Corte.</p> <p>Si sottolinea, in particolare, la vicenda della prospettata apertura del 'locale' di Santhià (prov. di Vercelli) . Il Raso ne discute in via</p>

R27

	<p>diretta con il Comisso e ne promuove la costituzione, durante le conversazioni del 15 febbraio 2010, del 4 marzo 2010 e del 15 marzo 2010 . Comisso finisce con il dare assenso a tale 'apertura' e, discutendo con il De Masi afferma che il locale è <i>di un cugino di Peppe Raso</i>.</p> <p>Tale elemento, unitamente alle altre risultanze, non sarebbe stato adeguatamente valutato nella sua particolare valenza dimostrativa.</p> <p>Si impugna altresì il rigetto della rinnovazione istruttoria, posto che le risultanze di una informativa depositata in diverso procedimento sulle attività del locale di Canolo avrebbero ulteriormente rafforzato il quadro dimostrativo posto a carico dell'imputato.</p> <p>Va dato atto dell'intervenuto deposito in data 30 maggio 2016 di memoria di replica da parte del difensore.</p> <p>Si evidenzia che la richiesta del P.G. impugnante tende a promuovere una rivalutazione degli elementi dimostrativi, letti in modo non irragionevole dalla Corte di merito, con conseguente inammissibilità.</p> <p>Il ricorso non individua fratture logiche delle argomentazioni espresse in sentenza ma tende a riproporre argomenti puramente di merito. Su ogni punto la Corte ha argomentato in modo non irragionevole, mancando la prova specifica dell'esercizio di qualsivoglia potere direttivo da parte del Raso.</p> <p>Quanto al tema della rinnovazione istruttoria, si rappresenta l'infondatezza dei profili di critica, essendo stata data corretta applicazione - da parte della Corte di Appello - alla norma regolatrice di cui all'art. 603 c.p.p., anche in riferimento alle modalità di definizione del giudizio di primo grado.</p>
Tavernese Vincenzo	<p>Si impugna l'assoluzione, dichiarata in secondo grado e si deduce vizio di motivazione della sentenza.</p> <p>La decisione avrebbe parcellizzato in modo illegittimo la valenza degli elementi indiziati posti a carico e trascurato il valore delle captazioni di conversazioni intercorse tra il Tavernese e Mazzaferro Rocco (deceduto).</p> <p>In tali colloqui viene espressa, a giudizio dell'appellante, una chiara manifestazione di intraneità associativa del Tavernese in rapporto alle considerazioni fatte circa la figura di Rocco Aquino e i contrasti in atto in seno alla cosca. Il Mazzaferro non avrebbe affrontato simili argomenti con il Tavernese</p>

127

se questi non fosse stato affiliato, per massima di esperienza convalidata dalla presente istruttoria.

A. ciò aggiunge il particolare valore sintomatico degli incontri - ricostruiti - tra il Tavernese e i principali esponenti della frazione territoriale jonica della 'ndrangheta.

Del tutto svalutato appare inoltre il rapporto del Tavernese con il Coluccio e i comuni interessi criminali in Canada. Anche l'analisi della conversazione diretta intrattenuta con Rocco Aquino tende a sminuire in modo irragionevole il valore probatorio della medesima, ben espresso nella decisione di primo grado.

Va dato atto del deposito di memoria difensiva da parte dell'avv. Albanese - in data 20 maggio 2016 - con cui si prospetta la inammissibilità o comunque l'infondatezza del ricorso.

La difesa del Tavernese evidenzia che la deduzione di illogicità motivazionale in realtà appare finalizzata a promuovere una rilettura delle emergenze probatorie in chiave alternativa, operazione non consentita in sede di legittimità.

Si evidenzia che la Corte di merito non ha commesso alcun travisamento dei risultati informativi nè è incorsa nell'omesso esame di taluno dei dati indizianti ma, più semplicemente, ha ritenuto che il complesso degli elementi raccolti, pur sottoposto a valutazione congiunta, non concretizzasse il necessario livello dimostrativo dell'ipotesi contestata.

Si precisa che le conversazioni tra il Tavernese e il Mazzaferro sono state compiutamente valutate in sentenza, come è dimostrato dalla assoluzione del Mazzaferro.

In ciò la decisione corrisponde sia alle regole normative di valutazione della prova che ai corollari del principio del libero convincimento. L'opinione contraria espressa dal P.G. impugnante è un semplice dato di contrasto argomentativo che non può trovare ingresso in sede di legittimità, non essendo stata individuata alcuna frattura logica delle argomentazioni espresse in sentenza.

Si rafforza la argomentazione con ampi riferimenti agli arresti giurisprudenziali di questa Corte e si insiste per la declaratoria di inammissibilità.

127

Va inoltre dato atto del deposito di memoria da parte dell'**Avvocatura Generale dello Stato** nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'Interno, parti civili costituite.

In tale atto si affrontano alcuni dei temi generali posti dalle difese dei ricorrenti, allo scopo di sostenere la tesi della infondatezza dei proposti ricorsi.

Si ripercorre in diritto la struttura della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 416 *bis* c.p. allo scopo di evidenziarne la natura di reato di pericolo e si prospetta l'infondatezza delle critiche relative alla mancata contestazione - salve limitate ipotesi - di delitti-scopo nel presente giudizio.

Si ritiene, inoltre, ampiamente dimostrato il radicamento territoriale della associazione 'ndrangheta e la sua concreta forza di intimidazione, mediante l'acquisizione ai sensi dell'art. 238 *bis* c.p.p. di numerose decisioni di merito, ampiamente scrutinate nelle due decisioni conformi. Peraltro non è esatto sostenere che nel processo manchino del tutto i reati-scopo, in virtù delle contestazioni relative alla attività della cosca Aquino e dei riferimenti contenuti in alcune captazioni ad altre attività di tipo estorsivo.

Quanto ai requisiti minimi della condotta partecipativa, si evidenzia come il tema di prova, una volta dimostrata l'esistenza dell'associazione, riguarda esclusivamente l'avvenuto inserimento del soggetto nella struttura organizzativa. Si ritiene che la prova di detto inserimento sia stata raggiunta e argomentata in rapporto a tutti i soggetti raggiunti da decisione di condanna.

Rd7

In sentenza vi è ampio riferimento a condotte concrete e non meramente simboliche, il che esclude il vizio lamentato da numerosi ricorrenti.

Anche sotto il profilo della metodologia di ricostruzione probatoria non si reputano sussistenti i vizi denunciati - dai soggetti condannati - nei ricorsi. Si cita, sul tema, l'approdo giurisprudenziale rappresentato dalla decisione emessa da questa Corte di legittimità in data 26 giugno 2014 (n.41735 del 2014) che ha esaminato materiali dimostrativi analoghi, relativi al processo 'parallelo' istruito dalla Dda di Milano (cd. Infinito) evidenziando la sussistenza di riscontri reciproci tra le diverse captazioni sui temi di fondo. Si ritiene, pertanto, del tutto congrua la dimostrazione della esistenza dell'organismo sovraordinato denominato Crimine o Provincia così come emersa dall'istruttoria. Si conclude per il rigetto o la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti dagli imputati e per l'accoglimento dei ricorsi proposti dalla parte pubblica.

6. I ricorsi degli imputati:

a) *questioni comuni* :

a1) nella quasi totalità di ricorsi si deduce - sia pure con diverse modulazioni espositive e accentuazioni di profili di critica - che i giudici del merito non avrebbero rettamete interpretato la principale (e il più delle volte esclusiva) norma incriminatrice applicata, ossia l'articolo 416 *bis* del codice penale.

Ciò in rapporto alla sostanziale carenza di delitti-scopo ed alla correlata assenza dimostrativa, in sentenza, dell'effettiva forza di intimidazione *territoriale* ricollegabile non già alla associazione *'ndrangheta* in via generale e storica quanto alla specifica consorteeria criminosa da ritenersi oggetto del presente giudizio, così come configurata in sede di esercizio dell'azione penale .

Si contesta, pertanto, la validità logica e giuridica della operazione di 'traslazione probatoria' di detto potere di intimidazione da precedenti giudicati (ai sensi dell'art. 238 *bis* c.p.p.) realizzata in sede di merito, posto che in tali decisioni erano stati ricostruiti profili specifici e condotte materiali riconducibili alle singole 'cosche' territoriali ma non era mai stata affermata, come nel presente giudizio, l'esistenza di una struttura unitaria di collegamento, tesa alla conservazione dei rituali e delle regole minime in punto di adesione alla organizzazione di stampo mafioso.

RT

Detta struttura unitaria, peraltro, non risulterebbe congruamente dimostrata nella sua esistenza, trattandosi di dato del tutto nuovo rispetto agli esiti di detti precedenti giudizi, che necessitava pertanto di una ben più robusta provvista asseverativa.

Al di là dei singoli profili di critica si evidenzia pertanto che i contenuti captativi - ampiamente utilizzati - fanno al più emergere l'esistenza di relazioni umane tese alla attribuzione di cariche formali (ritenute secondo alcuni espressione di rituali *folcloristici*) ma non vi è alcun apporto probatorio concreto che dimostri in che modo e in quale forma dette cariche o doti fossero funzionali alla attuazione di un programma criminoso teso, in concreto, a determinare o a mantenere quelle condizioni di assoggettamento ed omertà (sia interna che esterna) imposte dalla norma applicata.

In ciò la Corte territoriale avrebbe eluso la specifica dimostrazione del radicamento effettivo del potere di intimidazione, da un lato, e avrebbe finito - dall'altro - con il costruire le responsabilità individuali - in tema di partecipazione - attraverso una impropria valorizzazione di indicatori di una mera condizione

soggettiva statica (uno *status*) in violazione degli orientamenti espressi in numerosi approdi di legittimità, tra cui Sez. Un. 2000 e 2005 .

Tale profilo di critica può ritenersi un profilo comune e la sua esposizione, pertanto, *non* verrà ripresa nell'analisi delle posizioni individuali tranne che per la necessità di evidenziare particolari tratti di connotazione.

a2) in quasi tutti i ricorsi viene, altresì, impugnato - per erronea applicazione di legge e vizio di motivazione - il punto relativo alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 *bis* co.4, sia in rapporto alla carenza di prova specifica (la Corte si rifugerebbe nel notorio) che in riferimento al coefficiente di imputazione soggettiva. Si afferma altresì che il riferimento - presente in alcune captazioni - ai *ferri* sarebbe stato in realtà travisato (la Corte lo interpreta come conferma della disponibilità di armi) avendo tutt'altro significato (sorta di simbolica progressione nei diversi 'gradi'). In ogni caso la dimostrazione appare carente, posto che non poteva recuperarsi una massima di esperienza generalizzata relativa alla associazione 'ndrangheta, ma andava verificato se lo specifico 'spaccato associativo' oggetto del processo fosse dotato di armi per la realizzazione dei suoi scopi. In alcuni ricorsi si evidenzia, inoltre, che la prova doveva essere calibrata sulla specifica realtà territoriale ove è stato 'inserito' l'imputato.

a3) in numerosi ricorsi si sollevano questioni processuali relative alla tecnica espressiva utilizzata nelle due decisioni di merito ed ai criteri di valutazione della prova consistente in captazioni di conversazioni. Quanto al primo tema si osserva che in primo grado sarebbe stato essenzialmente riprodotto dal GUP il contenuto del titolo cautelare, che a sua volta conteneva ampio riferimento alle risultanze di polizia giudiziaria. In secondo grado la Corte ha ritenuto di 'rieditare' la motivazione della prima decisione con successiva trasposizione dei motivi di appello, riservando uno spazio grafico limitato alla parte strettamente valutativa. Ciò si ritiene difforme dal modello legale di sentenza, nel senso che il rinvio 'per *relationem*' non è consentito il dove l'atto richiamato non soddisfi i parametri legali tipici della fase, risolvendosi in un omesso esame delle doglianze. Quanto al secondo tema si osserva che lì dove gli elementi a carico risultano rappresentati - in via esclusiva - dalla captazione di dialoghi che non vedono presente l'imputato ciò determina la indispensabile adozione della cautela valutativa di cui all'art. 192 co.3 c.p.p. data la sostanziale natura di 'dichiarazioni eteroaccusatorie' provenienti da soggetto imputato del medesimo procedimento. La Corte di merito pur esprimendo una linea generale di rigore valutativo avrebbe poi disatteso tale principio nell'esame delle singole posizioni.

RJ7

b) doglianze relative alle singole posizioni :

IMPUTATO	CONTENUTO ESSENZIALE DEL RICORSO
Agnelli Giovanni	<p>Unico atto di ricorso a firma difensore avv. Azzarà. Deduce :</p> <p>a) erronea applicazione della norma incriminatrice e vizio di motivazione in riferimento alla intervenuta affermazione di responsabilità.</p> <p>Si ritiene non provata la stessa esistenza del <i>..locale..</i> di Oliveto, presupposto per poter partecipare alla struttura in questione.</p> <p>Si esprimono critiche generali al percorso motivazionale, in linea con quanto esposto al punto a1 (assenza di prova dell'esercizio del potere di intimidazione/ adesione ad un modello di partecipazione di tipo statico).</p> <p>Quanto alla posizione individuale, si evidenzia che alcuni temi di critica espressi nell'atto di appello sono in realtà rimasti inesplorati.</p> <p>Si contesta l'effettiva valenza indiziante a carico dei dati emersi, reputandosi illogico il ragionamento probatorio espresso in sentenza.</p> <p>Il bar gestito dell'Agnelli è l'unico esistente nella frazione di Oliveto e pertanto la sua frequentazione da parte dei soggetti raggiunti da elementi a carico non può essere ritenuta significativa, nè emerge con la dovuta chiarezza la rilevanza causale del preteso apporto fornito dall'imputato.</p> <p>Le risposte fornite via filo dall'Agnelli al Gattuso appaiono di scarso rilievo e non denotano adesione alcuna o conoscenza delle finalità associative. Nè dalla massiccia attività captativa è emerso altro.</p> <p>Le risposte fornite dalla Corte appaiono dunque illogiche ed è stata dedotta la responsabilità dell'imputato in modo essenzialmente presuntivo.</p>
Alampì Giovanni	<p>Due atti di ricorso.</p> <p>Il primo a firma del difensore avv. Malara deduce :</p> <p>a) erronea applicazione della norma incriminatrice e vizio di motivazione in rapporto alla ritenuta responsabilità.</p> <p>Si ritiene che la Corte di merito non abbia realmente esaminato le doglianze formulate nell'atto di appello, riportandosi in modo acritico ai contenuti argomentativi della decisione di primo grado.</p> <p>Si ritiene carente la dimostrazione della esistenza della specifica locale di Trunca-Allai.</p>

RM

	<p>Si esprimono critiche riconducibili al profilo generale di cui al punto a1.</p> <p>Sul piano individuale, si ritiene scorretto il metodo valutativo, posto che le captazioni rilevanti sono state operate nei confronti del Gattuso Nicola, soggetto di dubbia affidabilità narrativa.</p> <p>Manca del tutto la ricostruzione di una condotta specifica e il mero riferimento alla 'dote' posseduta non può porsi come dato idoneo a giustificare la condanna;</p> <p>b) le ulteriori deduzioni hanno ad oggetto la ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis co.4 c.p. ed il trattamento sanzionatorio. Si osserva in particolare che la motivazione da un lato valorizza, suò primo aspetto, dati del tutto generici o non pertinenti, senza esaminare la rimproverabilità soggettiva e dall'altro - quanto al diniego delle attenuanti generiche - non tiene conto del fatto che i precedenti sono molto distanti nel tempo e l'imputato è di età avanzata.</p> <p>Il secondo - avv. Aricò - deduce :</p> <p>a) erronea applicazione della norma incriminatrice e vizio di motivazione.</p> <p>Si ritiene erronea la premessa in diritto esposta dalla Corte di secondo grado in punto di ricognizione della condotta partecipativa.</p> <p>La Corte reggina infatti aderisce ad una tesi ormai superata che ritiene la mera adesione al sodalizio come produttiva di responsabilità lì dove è necessaria la ricostruzione - anche in via indiziaria - di condotte concrete, capaci di rappresentare l'avvenuta assunzione di un ruolo 'dinamico e funzionale' nell'ambito del gruppo oggetto di analisi.</p> <p>Il vizio di impostazione si diffonde all'intero tessuto argomentativo e ne comporta la sostanziale invalidità.</p> <p>Peraltro è lo stesso capo di imputazione, si osserva, a descrivere le condotte partecipative in termini di materialità e da ciò deriva la impossibilità di ritenere integrata la condotta punibile in riferimento al mero possesso di una 'dote'.</p> <p>b) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta esistenza del locale di Trunca-Allai.</p> <p>Si propone il tema generale evidenziato già in sede di sintesi del precedente ricorso nonché in via generale al punta a1.</p> <p>c) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla interpretazione dei contenuti delle conversazioni.</p> <p>Le dichiarazioni sono state captate in colloqui resi <i>inter alios</i> e dunque necessitavano di una specifica asseverazione, capace di escluderne</p>
--	---

RJ

	<p>l'ineliminabile tasso di ambiguità. La scarsa chiarezza dei contenuti impedisce di delineare la carica effettivamente attribuita all'Alampi. In ciò si rafforza il profilo di illegittimità della decisione, già evidenziato in precedenza, non essendovi stata la ricostruzione di condotte concrete e rivelatrici dell'assunzione di un ruolo in seno al sodalizio. d) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio. Le censure sul punto sono state del tutto eluse. Si contesta in particolare la congruità motivazionale in punto di incremento della pena per recidiva, posto che un precedente risaliva al 1969 ed uno, relativamente più recente (condanna per armi) al 2000. L'ampio intervallo temporale decorso rende del tutto assenti i parametri richiesti da questa Corte di legittimità per la elevazione del trattamento sanzionatorio, incrementato per anni tre. L'assenza di effettiva motivazione viene dedotta anche in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Manca l'apprezzamento delle caratteristiche individuali e non vi è adeguato riconoscimento della marginalità del ruolo, in tesi, svolto.</p>
Albanese Giuseppe	<p>Unico atto di ricorso a firma difensore avv. D'Ascola. Deduce : a) erronea applicazione della norma incriminatrice e vizio di motivazione. Il ricorrente muove dalla censura in diritto relativa alla nozione di partecipazione punibile sposata dalla Corte di merito. Vi è stata impropria enfaticizzazione del cd. 'modello organizzativo', con punibilità della mera affiliazione formale, il che determina l'approdo ad una linea interpretativa sconfessata dalla più avveduta giurisprudenza di legittimità. Ciò si riflette sul terreno dimostrativo, essendo stata attribuita valenza indiziante ad affermazioni captate <i>inter alios</i> tese alla mera indicazione di una 'dote' (ad es. il dialogo intervenuto tra Comisso e Cataldo) . L'errore di prospettiva sarebbe dunque sia di diritto sostanziale che di diritto processuale, posto che a fini di ricognizione della condotta partecipativa sarebbe stata necessaria la ricostruzione - anche in via indiziaria - di condotte concrete, indicative di un ruolo dinamico e funzionale svolto dal soggetto accusato.</p>

127

Vi è ampio riferimento ai principi espressi da Sez. Un. 2005 Mannimo, secondo il ricorrente non rispettati nella *decisione impugnata*.

La prova deve avere ad oggetto il fenomeno dell'inserimento effettivo del soggetto nel consorzio criminale attraverso la ricostruzione di condotte concrete, espressive di tale fenomeno.

Ciò posto, è evidente che già tale aspetto della decisione realizza - di per sé - una violazione di legge.

Quanto alla specifica posizione dell'imputato, si ritiene illogica l'argomentazione con cui la Corte di secondo grado ha risposto alla doglianza relativa alla possibile millanteria del Commisso durante il colloquio intervenuto con il Cataldo. A fini commerciali il Commisso era, infatti, interessato a 'promuovere' in modo anche artificioso l'Albanese, il che impedirebbe di ritenere sincera la parte della conversazione relativa a tale argomento.

La Corte ha replicato che in realtà il Cataldo - insritto nelle articolazioni piemontesi - già conosceva l'appartenenza dell'Albanese, sia pure con 'dote' inferiore.

Ma, in realtà, si replica, è proprio l'errore di inquadramento commesso dal Cataldo che avrebbe dovuto allarmare la Corte di merito.

E' dunque del tutto plausibile che l'Albanese non possedesse alcuna 'carica o dote' (ammessa la effettiva rilevanza del tema) e che il Cataldo sia stato indotto in errore e abbia affermato di conoscere l'Albanese solo per compiacere il Commisso.

Del resto, se l'Albanese fosse stato realmente in possesso di una carica tanto elevata (quella di *padrino*) non si comprende la necessità della 'mediazione' in suo favore realizzata dal Commisso.

Ciò posto, si affievolisce - in tesi - l'intero compendio probatorio posto a carico, atteso che anche la ulteriore circostanza della 'messa a disposizione' dell'appartamento da parte dell'Albanese finisce con l'avere un significato del tutto diverso (riconoscenza per la mediazione commerciale) rispetto a quello attribuito dalla Corte di merito.

Peraltro il ricorrente osserva che non vi è logico collegamento tra la preoccupazione espressa per possibili arresti dal Commisso nell'aprile del 2010 e l'offerta del rifugio fatta dall'Albanese che è del gennaio 2010.

Dunque la diversa chiave di lettura (rispetto all'avvenuta affiliazione) dei rapporti intrattenuti tra l'Albanese e il Commisso non è certo implausibile, a differenza di quanto ritenuto in sentenza.

b) erronea applicazione di legge e vizio di

RT

	<p>motivazione in riferimento alla ritenuta circostanza aggravante del comma 4 art. 416 bis.</p> <p>Come in numerosi altri ricorsi si rappresenta che la motivazione travisa il riferimento ai 'ferri' emerso in alcune captazioni, per il resto rifugiandosi nel notorio.</p> <p>Non vi è alcun dato storico capace di sostenere l'equivalenza tra i 'ferri' e le armi, essendo l'espressione 'attaccare i ferri' utilizzata in modo simbolico a fini di raffigurazione della progressione nella scala gerarchica interna.</p> <p>Peraltro vi è piena carenza di analisi del criterio di imputazione soggettiva di cui all'art. 59 co.2 cod.pen. .</p> <p>c) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio.</p> <p>La inadeguatezza motivazionale deriva, in tesi, dall'essere stati utilizzati per il diniego delle attenuanti generiche i medesimi elementi utilizzati per affermare la penale responsabilità.</p>
Altamura Antonio	<p>Unico atto di ricorso a firma difensore avv. Marafioti deduce :</p> <p>a) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione della sentenza.</p> <p>La Corte di secondo grado interpreta essenzialmente una conversazione <i>inter alios</i>, intervenuta tra Domenico Oppedisano e Bruno Nesci in data 30 dicembre 2009.</p> <p>Circa il contenuto di tale conversazione il ricorrente osserva che la trascrizione è costellata di parti omissate perché incomprensibili (ben dieci). Ciò rende incerto il senso complessivo del colloquio.</p> <p>Inoltre si ripropone il tema del dubbio di identificazione dell'imputato nel soggetto evocato.</p> <p>Non è stata valutata in modo adeguato la inverosimiglianza della condotta partecipativa di un soggetto come l'Altamura (residente nel territorio montano di Vibo) ad attività che si svolgono in Rosarno e dunque a circa 50 km. di distanza. Inoltre si contesta l'utilità delle captazioni relative alla morte del cognato dell'Altamura (di certo l'imputato) avvenute circa tre mesi dopo rispetto alla captazione ambientale rilevante.</p> <p>In ciò il GUP aveva espresso un dubbio di identificazione che non risulta suerato in modo congruo.</p> <p>Inoltre si precisa che, anche in ipotesi di superamento del dubbio, nessun riferimento a condotte concrete risulta presente in atti.</p>

R17

Andrianò Emilio	<p>Unico atto di ricorso a firma difensori avv. Lojacono e avv. Fonte (si tratta di due copie con il medesimo contenuto), deduce :</p> <p>a) erronea applicazione della norma incriminatrice e vizio di motivazione in riferimento alla intervenuta affermazione di penale responsabilità.</p> <p>Assenza di motivazione circa l'effettiva esistenza del ..locale.. di Grotteria, articolazione territoriale in cui è stato 'iscritto' l'imputato, unitamente ad altri soggetti.</p> <p>Sul tema le doglianze espresse nell'atto di appello sono rimaste inascoltate.</p> <p>La fonte di prova circa tale aspetto è unicamente rappresentata dalle conversazioni captate tra Panetta e Mandalari, avvenute in Lombardia. Si tratta di soggetti neanche imputati nel presente processo e il cui livello di inserimento nella ipotizzata struttura è rimasto indimostrato.</p> <p>Tale dato è del tutto insufficiente, posto che non risulta l'agire mafioso di tale preteso agglomerato nel territorio di Grotteria e le conversazioni sul tema non appaiono del tutto chiare nei loro contenuti.</p> <p>Si realizzano pertanto le critiche di impostazione generale, già sintetizzate al punto a1 (mancata prova dell'effettiva percezione da parte di terzi del potere di intimidazione).</p> <p>Quanto al profilo individuale, si contesta l'identificazione dell'imputato nel soggetto evocato - in sole tre occasioni - dai conversanti Panetta e Mandalari, non essendo logica e convincente la risposta fornita dalla Corte di merito su tale decisivo aspetto.</p> <p>In ogni caso dai frammenti di conversazioni captate non sarebbe possibile la ricostruzione di un 'ruolo' svolto dall' Andrianò nella compagine associativa.</p> <p>Anche la ritenuta presenza a momenti conviviali è stata ritenuta riscontro in violazione dei canoni della logica, non essendovi prova alcuna che si trattasse di riunioni tra affiliati.</p> <p>Si evidenzia pertanto la violazione della regola di giudizio di cui all'art. 533 c.p.p. -</p> <p>b) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis co.4.</p> <p>I richiami al possesso di armi sono del tutto generici e imprecisi nè vi è prova alcuna che Andrianò, di tale possesso, ne abbia avuto contezza o lo avesse ignorato per colpa, con omessa risposta a deduzione specifica.</p>
	Unico atto di ricorso a firma difensori avv.

RJ

<p>Aquino Rocco</p>	<p>Aricò e avv. Misaggi. Articola plurimi motivi : a) in riferimento alla affermazione di responsabilità per il <i>reato associativo</i>, si deduce erronea applicazione della legge penale e plurimi vizi processuali (violazione art. 441 co.5 c.p.p., vizio di motivazione, travisamento della prova). In premessa si evidenzia che tutti gli imputati tratti a giudizio in riferimento alla articolazione locale di Marina di Gioiosa Ionica sono stati assolti e pertanto Rocco Aquino dirigerebbe 'se stesso'. Si critica, inoltre, la tecnica redazionale della decisione impugnata, che ha integralmente riprodotto la parte motiva della decisione di primo grado e il contenuto dei motivi di appello, restringendo le effettive valutazioni del giudice di secondo grado in poche pagine e rieditando, in tal modo, elementi di priva dalla dubbia valenza informativa (ad es. in tema di attività di contrabbando realizzata anni fa dalla famiglia degli Aquino, fatto che non risulta consacrato in alcun accertamento giudiziario, così come il preteso conflitto con altra famiglia). L'imputato si è presentato in giudizio del tutto incensurato. Non vi è mai stata sentenza di accertamento dei pretesi rapporti illeciti tra gli Aquino e i Coluccio. Lo stesso Aquino Salvatore non è mai stato condannato per reati di mafia e nessun elemento a carico di Aquino Rocco può trarsi dalle captazioni ambientali dei colloqui intrattenuti con lo zio detenuto, sostanzialmente neutri. Si contesta, pertanto, la validità della ricostruzione 'di cornice', in realtà mutuata dalla informativa di polizia giudiziaria trasfusa nel decreto di fermo e si contesta la valenza indiziante delle captazioni poste a carico dell'Aquino. In particolare si deduce l'avvenuta utilizzazione di fonti dimostrative prodotte dal Pubblico Ministero dopo l'ammissione del rito abbreviato e in assenza di una estensione ex officio della prova ai sensi dell'art. 441 co.5 c.p.p. . Si tratta della 'memoria' prodotta dal P.M. il 21 febbraio 2012 al cui interno vi sono atti con valenza istruttoria non previamente depositati. Il GUP dopo averne affermato la non acquisibilità ne ha poi vagliato i contenuti in sentenza (replicando alle questioni sollevate dalla difesa circa i colloqui intervenuti, in tesi, tra Rocco Aquino e il Commissario nella lavanderia Ape Green di Siderno) e pertanto il</p>
---------------------	---

127

provvedimento ammissivo ex art. 441 co.5 c.p.p. non è mai intervenuto.

Vi è pertanto specifica deduzione di vizio del procedimento.

Peraltro lo stesso GUP, con decisione confermata nella sentenza impugnata, ha dichiarato non utilizzabile la documentazione esibita dalla difesa all'udienza del 13 gennaio 2012. Detta decisione si reputa illegittima posto che si trattava dei documenti prodotti dalla difesa nel procedimento incidentale di sequestro dei beni.

Si deduce altresì vizio di motivazione e travisamento della prova.

La difesa riproduce le contestazioni relative alla effettiva presenza di Aquino Rocco all'interno della lavanderia Ape Green in Siderno nelle occasioni delle captazioni ambientali dei pretesi 'colloqui diretti', data la non coincidenza tra l'orario delle captazioni e gli orari di ingresso e di uscita di Aquino Rocco presso il centro commerciale I Portici di Siderno e la presenza in tale centro commerciale di numerosi altri esercizi. Si afferma altresì, sulla base delle considerazioni espresse dal consulente di parte, che la voce captata non è quella di Aquino Rocco.

Tale contestazione, unitamente a considerazioni tese a neutralizzare la valenza indiziante dei colloqui, è sviluppata da pagina 12 sino a pagina 31 dell'atto di ricorso, cui si rinvia.

Quanto alle captazioni relative a colloqui *inter alios*, si afferma che non è stato superato il dubbio di identificazione dell'imputato nel soggetto evocato, posto che nel solo comune di Marina di Gioiosa Jonica vivono ben sette persone aventi nome Rocco e cognome Aquino.

In molte occasioni si parla genericamente di tal 'Rocco' e l'elemento di prova circa l'identificazione non poteva essere l'accertata presenza di contatti - in talune occasioni - tra l'imputato e la persona del Commissario Giuseppe.

L'indagine ha visto la presenza di altre persone a nome Rocco (si cita il caso di tal Rocco Pollifroni) e pertanto non può certo affermarsi che in ogni segmento in cui compare il nome Rocco si parli, in realtà, dell'Aquino.

Quanto alla conversazione *inter alios* del 14 agosto 2009 si ripropone il dubbio circa l'esatta trascrizione, in rapporto alla consulenza di parte (vedi testo a fronte da pag. 34 a pag. 38).

Altre deduzioni di travisamento dei contenuti effettivi delle captazioni sono poste in essere in rapporto alle ulteriori trascrizioni (da pag.

217

39 a pag. 55). Si rinvia al testo del ricorso.
Quanto agli incontri con altri soggetti imputati si prospetta che :

- quanto al pranzo presso il ristorante Piccadilly in Canolo (11 dicembre 2009) si evidenzia che Aquino Rocco è stato ripreso esclusivamente all'uscita dal ristorante e non al momento dell'entrata. Si afferma che l'Aquino si era recato in tale luogo da solo ed allo scopo di discutere con il proprietario del ristorante una questione relativa ad un incidente stradale, come da documentazione versata in atti. Non vi è peraltro alcuna prova del fatto che tale riunione conviviale - cui l'Aquino non ha partecipato - fosse stata realizzata allo scopo di conferire una 'dote' a tal D'Agostino ;
- quanto alla pretesa presenza alla riunione in Bovalino dal Pelle Giuseppe (3 febbraio 2010) la stessa deriva da osservazioni della p.g. di momenti antecedenti e dell'avvenuto parcheggio della vettura dell'Aquino in zona limitrofa a detta abitazione ma non è convalidata da nessun'altro strumento tecnico, allora già in atto, presso l'abitazione del Pelle. Non vi è pertanto alcuna prova certa della presenza dell'Aquino all'interno della abitazione del Pelle.

La maggior parte dei dati informativi utilizzati a carico sono, pertanto, da ritenersi incerti o travisati.

Quanto al vizio di motivazione in punto di responsabilità si deduce, inoltre, che :

- non poteva mantenersi una qualifica 'direttiva' a fronte della assoluzione di tutti i soggetti coimputati di 'appartenenza' alla specifica 'locale'.

La Corte di Appello, invece, mantiene tale qualità facendo riferimento alla particolare 'vicinanza' dell'Aquino a Commisso Giuseppe e alle comuni attività di conferimento di doti o cariche in occasione di alcuni incontri oggetto di scrutinio.

Ma si è già detto che le conversazioni intercettate non consentono di ritenere certa la presenza di Rocco Aquino in tali riunioni e in ogni caso il tenore delle conversazioni non risulta univoco ed è stato sovente travisato.

Altri soggetti si sarebbero relazionati più volte con il Commisso e non per questo è stata loro riconosciuta la qualità direttiva. Si denuncia pertanto il vizio di contraddittorietà.

Si evidenzia peraltro che in sede di esercizio dell'azione penale detta qualità era esclusivamente rapportata - per Aquino Rocco - ad un preteso ruolo esercitato nell'ambito territoriale del locale e non in rapporto alle funzioni del preteso organismo sovraordinato

247

	<p>chiamato <i>provincia</i>.</p> <p>Il ricorrente sostiene di non aver preso parte alla cerimonia nuziale del 19 agosto 2009 tra la figlia di Pelle e Barbaro (in dissenso rispetto alle affermazioni dei giudici del merito, nde) e di non aver preso parte alla cerimonia di Polsi (sul punto c'è convergenza con le decisioni di merito).</p> <p>In sintesi, il ruolo direttivo sarebbe stato attribuito senza il necessario substrato cognitivo.</p> <p>Nessuna fonte dichiarativa ha mai fatto il suo nome, nè Rocco Aquino è stato coinvolto nei precedenti giudizi sulla associazione denominata 'ndrangheta.</p> <p>La deduzione di vizio motivazionale si estende alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis co.4 c.p. .</p> <p>La segnalata complessità organizzativa, con autonomia operativa delle singole cosche e pretesa esistenza di un organismo sovraordinato teso a custodire alcune regole di fondo, non consentiva di generalizzare il tema della disponibilità di armi, tema che necessitava di un adeguato supporto dimostrativo in rapporto a ciascun 'locale'.</p> <p>Da ciò deriva un primo vizio della decisione, che peraltro eleva a indicatore di tale disponibilità brani di captazioni in cui, in realtà, si parla di altro (la questione dei 'ferri' sollevata in modo analogo in altri ricorsi).</p> <p>b) In riferimento alla intervenuta condanna per il delitto di cui all'art. 513 bis descritto al capo B si deduce vizio di motivazione e altri vizi processuali.</p> <p>Si ripercorrono - in dettaglio - i dati probatori e si evidenzia, in sintesi, che difetta la prova della iniziale imposizione di fornitori da parte di Rocco Aquino, posto che non vi è certezza di identificazione nelle conversazioni <i>inter alios</i> (evocative di tal <i>Rocco</i>) e, pacificamente, le attività di intimidazione e danneggiamento sono state attribuite a diverso soggetto.</p> <p>L'identificazione dell' imputato nel soggetto evocato nelle conversazioni come Rocco è stata operata in modo travisante, solo sulla base del fatto che i dirigenti della Gioiosa erano alloggiati presso la struttura alberghiera Hotel Miramare. Tale dato non è certo univoco. Peraltro tale rapporto commerciale è stato successivamente interrotto (in favore di altra struttura, con incremento di costi per la Gioiosa) e ciò dimostra - in positivo - l'assenza della pretesa capacità di condizionamento in capo all'imputato.</p> <p>Non risulta altresì dimostrato il rapporto 'privilegiato' intrattenuto da Rocco Aquino con il Trichilo, che era un fornitore alla pari di altri.</p>
--	---

RCT

	<p>Del resto la stessa istruttoria ha dimostrato che il Frascà fornì il ferro ad un prezzo più alto rispetto al Trichilo.</p> <p>Le intimidazioni sono riferibili esclusivamente al Mazzaferro, il che rende illogica e illegittima la ritenuta sussistenza - a carico di Rocco Aquino - della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n.152 del 1991.</p> <p>La stessa contestazione in diritto si mostra del tutto fragile, mancando le basi cognitive per ritenere che Rocco Aquino abbia mai condizionato, in danno di terzi, le scelte commerciali della Gioiosa.</p> <p>c) in riferimento alla intervenuta condanna per il delitto di cui all'art. 56-629 c.p. descritto al capo M si deduce erronea applicazione della norma incriminatrice e vizio di motivazione della sentenza.</p> <p>Si ritengono non esaminate appieno le doglianze difensive proposte con l'atto di appello e male interpretata la normativa di diritto sostanziale.</p> <p>La persona offesa in sede di incidente probatorio ha esclusivamente rappresentato che il tono dell'interlocutore era 'un pò alterato' ed ha ribadito che costui si limitò ad affermare che avrebbe pubblicato in internet note negative sul suo conto.</p> <p>Dunque si tratta di condotta che non può essere ritenuta 'minacciosa' neanche ad una valutazione <i>ex ante</i>, come invece sostenuto dalla Corte di merito.</p> <p>La volontà della persona offesa non è stata coartata - dato pacifico - nè la conversazione era idonea a determinare potenzialmente tale coartazione.</p> <p>Peraltro, al di là della evidente illogicità motivazionale sul tema della idoneità degli atti, la stessa teste ha riconosciuto - in sede di incidente probatorio - di essere stata più volte ripresa, durante il breve periodo di servizio prestato, perchè 'alzava il gomito' e da ciò deriva che la prospettata divulgazione di tali circostanze non poteva essere ritenuta ingiusta.</p> <p>Peraltro, nessuna nota negativa venne mai pubblicata e la controversia è stata affidata ad un legale, con condotta spontanea di desistenza non valutata dalla Corte di merito.</p> <p>Si deduce inoltre la totale assenza di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n.152 del 1991, di cui non sussiste alcun presupposto in fatto.</p> <p>d) si deduce inoltre l'assenza di motivazione anche in riferimento alle statuizioni in punto di responsabilità civile, non essendo stato dimostrato il fondamento della pretesa da parte dei soggetti ammessi alla relativa</p>
--	---

RFT

	<p>costituzione nonchè si deduce l'assenza di motivazione in rapporto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Del tutto illegittima, sul punto, la valorizzazione dello stato di latitanza, posto che l'imputato è stato reperito in una abitazione di sua proprietà e pertanto non si è servito di terzi per sottrarsi alla esecuzione del provvedimento cautelare. A fronte di ciò doveva essere individualizzata la pena, anche in rapporto alla assoluta incensuratezza.</p> <p>***</p> <p>Va dato atto del deposito di motivi aggiunti da parte dei difensori avv. Aricò e avv. Misaggi in data 20 maggio 2016.</p> <p>Il motivo si incentra su deduzione di erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena.</p> <p>Non è stato giustificato in modo adeguato - specie ove si ponga mente alla quantificazione operata per posizioni analoghe - il punto di partenza del trattamento sanzionatorio, superiore di un anno al minimo edittale.</p> <p>La Corte di merito, sul tema, si affida a vuote formule di stile.</p> <p>Anche nei procedimenti correlati (Minotauro, Infinito..) la pena per i promotori non è stata mai quantificata in misura superiore al minimo edittale.</p> <p>Non vi è peraltro motivazione alcuna tesa a sorreggere il diniego delle circostanze attenuanti generiche.</p> <p>L'assoluta incensuratezza andava in ogni caso valutata, pur non potendo - di per sè sola - fondare la riduzione.</p>
Boschetto Saverio	<p>Unico atto a mezzo difensori avv. Putorti e Albanese. Deduce :</p> <p>a) vizio di motivazione sul tema della responsabilità.</p> <p>Si evidenzia che la conversazione intervenuta, si ritiene, tra l'imputato e Gattuso Nicola è l'unico dato conoscitivo posto a carico.</p> <p>Il contenuto di tale captazione è stato interpretato in chiave indiziante, in violazione delle regole della logica e della semantica.</p> <p>Si denuncia, pertanto, un sostanziale travisamento dei contenuti della captazione (si rinvia al testo del ricorso).</p> <p>Ciò sia in rapporto alla pretesa narrazione del Boschetto di una 'riunione' cui lo stesso avrebbe preso parte (non essendo stato utilizzato detto termine) che in riferimento, tra l'altro, alla interpretazione data dalla Corte di merito al termine 'mangiate' illogicamente ritenuto indicativo di riunioni di 'ndrangheta.</p> <p>Le incertezze emerse in rapporto alla corretta interpretazione del lungo colloquio non</p>

217

	<p>potavano pertanto che dar luogo a pronunzia assolutoria e la Corte di merito ha finito con il violare la regola di giudizio di cui all'art. 533 c.p.p.</p> <p>b) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis co.4 . Non vi è congrua motivazione sul punto e la Corte di merito travisa il dato della messa a disposizione dei 'ferri', che ha diverso significato (avanzamento di grado).</p>
Bruzzeze Carlo	<p>Unico atto (due ricorsi uguali) a firma dei difensori avv. Lojacono e avv. Fonte (mandato difensivo rilasciato con atto sottoscritto dall'interessato, allo stato latitante, in Woodbridge - Canada). Deduce :</p> <p>a) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla intervenuta affermazione di responsabilità. Si ritiene non dimostrata l'esistenza l'effettiva esistenza del <i>..locale..</i> di Grotteria, articolazione territoriale in cui è stato 'iscritto' l'imputato, unitamente ad altri soggetti. Sul tema le doglianze espresse nell'atto di appello sono rimaste inascoltate. La fonte di prova circa tale aspetto è unicamente rappresentata dalle conversazioni captate tra Panetta e Mandalari, avvenute in Lombardia. Si tratta di soggetti neanche imputati nel presente processo e il cui livello di inserimento nella ipotizzata struttura è rimasto indimostrato. Tale dato è del tutto insufficiente, posto che non risulta l'agire mafioso di tale preteso agglomerato nel territorio di Grotteria e le conversazioni sul tema non appaiono del tutto chiare nei loro contenuti. Si realizzano pertanto le critiche di impostazione generale, già sintetizzate al punto a1 (mancata prova dell'effettiva percezione da parte di terzi del potere di intimidazione). Quanto al profilo individuale, si contesta l'attribuzione di valenza indiziante al contenuto delle captazioni. Nel rievocare i dati (già esposti in parte narrativa, nde) si contesta anzitutto la identificazione dell'imputato nel soggetto evocato nella conversazione tra il Panetta e il Mandalari, posto che il Panetta parla di 'Franco' e non vi è prova che si riferisca realmente a Bruzzeze Carlo. Si rappresenta che la spiegazione fornita dalla Corte di secondo grado non è del tutto esaustiva, ben potendo il Panetta essersi incontrato con uno dei ragazzi che dalla Calabria si era portato a Milano unitamente al</p>

PM

205

	<p>figlio di Ciccio Andrianò diverso da Carlo Bruzzese.</p> <p>Peraltro, la richiesta che sarebbe stata rivolta da Carmelo Bruzzese al figlio prima della partenza si riferisce, in tutta evidenza, a qualcosa di diverso rispetto all'incontro con il Panetta.</p> <p>Anche ammesso che i due si siano incontrati, i contenuti della narrazione non consentono di affermare l'intraneità dell'imputato alla organizzazione criminosa, nè tale conseguenza può derivare dalla affermazione secondo cui il figlio di Carmelo <i>ha la .. alta, posto che non è detto che tale espressione si riferisca ad una dote di 'ndrangheta</i>.</p> <p>Non risultano contatti tra il ricorrente e Domenico Focà, che sarebbe l'anello di congiunzione tra il Panetta e la realtà calabrese, nè il credito di attendibilità riconosciuto al Panetta appare fondato su chiare evidenze storiche.</p> <p>Manca in ogni caso la ricostruzione di condotte specifiche e sintomatiche della pretesa affiliazione, nè è stato possibile realizzare il contraddittorio in rapporto agli elementi emersi a carico di Bruzzese Carmelo, non imputato nel presente stralcio.</p> <p>b) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis co.4.</p> <p>I richiami al possesso di armi sono del tutto generici e imprecisi nè vi è prova alcuna che Bruzzese, di tale possesso, ne abbia avuto contezza o lo avesse ignorato per colpa, con omessa risposta a deduzione specifica.</p>
Chilà Domenico	<p>Unico atto di ricorso a firma difensore avv. Calabrese. Deduce :</p> <p>a) erronea applicazione della norma incriminatrice e vizio di motivazione della sentenza in punto di ritenuta responsabilità per il reato associativo.</p> <p>Si evidenzia che i punti di critica rappresentati nell'atto di appello - specie in tema di identificazione dell'imputato a mezzo di riconoscimento 'vocale' operato dalla p.g. - non sono stati congruamente esaminati.</p> <p>La Corte di secondo grado recepisce in modo acritico l'approdo espresso dal GUP il dove si era osservato che il riconoscimento 'vocale' (per essere stato l'imputato intercettato in precedenza in conversazioni telefoniche, con strumento tecnico dunque diverso rispetto alla captazione ambientale) non offriva garanzie assolute.</p> <p>Anche in rapporto ai contenuti captati <i>inter alios</i> non è convincente l'attribuzione dei comportamenti all'imputato, data la presenza -</p>

1287

	<p>nel territorio oggetto di discussione - di più persone aventi il medesimo nome.</p> <p>In ogni caso le conversazioni non offrono, a dire del difensore, materiale idoneo a ritenere dimostrata l'accusa di partecipazione, nei confronti di un soggetto mai attenzionato in precedenza.</p> <p>Di scarsa chiarezza quella intervenuta tra Nicola Gattuso e Boschetto Saverio. Non è stata ricostruita, peraltro, la 'dote' che in ipotesi il Chilà avrebbe dovuto possedere.</p> <p>Si esprimono critiche in punto di metodo al percorso motivazionale, in linea con quanto indicato in via generale al punto a1 con ampi riferimenti agli approdi giurisprudenziali di questa Corte (in particolare SU Mannino del 2005).</p> <p>b) violazione di legge e vizio di motivazione in rapporto al trattamento sanzionatorio.</p> <p>La richiesta di prevalenza delle concessioni attenuanti generiche è stata respinta con motivazione del tutto incongrua.</p>
Chilà Stefano	<p>Unico atto di ricorso a firma difensori avv. Cananzi e avv. Genovese. Deduce :</p> <p>a) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla intervenuta affermazione di responsabilità.</p> <p>Si evidenzia che il ribaltamento della decisione assolutoria emessa in primo grado non è sostenuto da congruo apparato motivazionale.</p> <p>Non vi è ricostruzione di alcun contributo concreto fornito da Chilà Stefano alla associazione criminosa.</p> <p>Non vi è prova dell'esercizio concreto del potere di intimidazione (si formulano critiche già esposte in via generale al punto a1).</p> <p>Quanto al profilo individuale si afferma che nessuna reale forza indicativa poteva derivare dall'analisi dei dialoghi intervenuti tra l'imputato e il Gattuso.</p> <p>Si evidenziano i rischi correlati alla formulazione di un giudizio di responsabilità basato esclusivamente, come nel caso in esame, su tale tipologia di dati istruttori.</p> <p>Si compie nuova analisi dei colloqui captati (si rinvia al testo) allo scopo di far emergere le pretese lacune motivazionali.</p> <p>In sintesi, si evidenzia come nelle occasioni di dialogo con il Gattuso il Chilà era per lo più 'mero ricettore' di notizie o considerazioni operate dal primo e circa l'unico punto di maggior consistenza - il tema relativo alla cessione dell'autolavaggio - la difesa ha ampiamente dimostrato l'esistenza di un sottostante contenzioso con l'acquirente non certo risolto con modalità mafiose.</p> <p>Per il resto il ricorrente è del tutto estraneo</p>

RST

	all'indagine e non risulta monitorato in compagnia di altri soggetti coinvolti.
Commissio Giuseppe	<p>Unico atto di ricorso a firma difensore avv. Santambrogio con cui deduce :</p> <p>a) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla affermata responsabilità.</p> <p>Si sviluppano critiche in punto di sussistenza della fattispecie di cui all'art. 416 bis, in presenza di meri <i>'rituali anacronistici e ridicoli'</i> come quelli oggetto dell'istruttoria.</p> <p>Il tema è stato esposto in via generale al punto a1.</p> <p>Si argomenta come la norma di cui all'art. 416 bis non può essere ritenuta reato di pericolo, quanto di danno. Si tratta, come è stato sostenuto in dottrina, di reato associativo a <i>struttura mista</i>.</p> <p>La necessaria componente descritta dal legislatore nell' <i>avvalersi</i> della forza di intimidazione presuppone non una mera progettazione di delitti ma la verifica di una effettiva operatività, con caratteristiche tali da determinare le condizioni di assoggettamento e di omertà.</p> <p>Si ripropone, pertanto, il tema della mancata dimostrazione della pretesa struttura unitaria della <i>'ndrangheta</i>.</p> <p>La sentenza la afferma solo in parte e in modo diverso da come prospettato nella imputazione.</p> <p>Nessuna reale novità è stata registrata in rapporto ai precedenti accertamenti giudiziari nel cui ambito l'esistenza di tale struttura di vertice era stata negata.</p> <p>Il preteso organismo di vertice non impedisce invero che continuino gli scontri armati tra alcuni gruppi (Ascone/Sabatino Nirta/Vottari) in ciò evidenziando la sua debolezza intrinseca. Gli scontri e le faide non cessano per intervento del 'Crimine' ma per scelta autonoma delle famiglie coinvolte.</p> <p>La stessa pretesa indicatività della vicenda dell'omicidio Novella - quanto alla sua genesi - non appare confermata in fatto, posto che trattasi di omicidio derivante da questioni personali (si citano le dichiarazioni rese da Belnome Antonino).</p> <p>Non vi è prova della esistenza di poteri coercitivi in capo al cd. Crimine (definito come una struttura <i>mista</i>) e la cura del rituale è da altri esponenti della consorceria criminosa oggetto di scherno (si citano le dichiarazioni del Facchinetti).</p> <p>Quanto alla posizione individuale, si lamenta l'assenza di episodi concreti di manifestazione della pretesa valenza mafiosa.</p>

147

200

	<p>La deduzione difensiva è stata disattesa in modo illogico, posto che non basta affermare che il delitto associativo - in quanto tale - prescinde dalla realizzazione di delitti/scopo.</p> <p>Non vi è prova, in particolare, del fatto che l'apertura o meno di un 'locale' (episodio di Motticella) abbia effettiva rilevanza causale circa il raggiungimento di scopi illeciti qualificabili come 'mafiosi' e pertanto anche il preteso ruolo del Comisso Giuseppe appare descritto solo in riferimento alla cura di rituali astratti e inoffensivi.</p> <p>b) vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis co.4.</p> <p>Anche questo tema è stato sintetizzato in via generale al punto a2.</p> <p>In particolare si contesta il ricorso alla massima di esperienza relativa al possesso di armi in capo alla 'ndrangheta, posto che andava dimostrato come la particolare struttura oggetto del processo fosse dotata di armi. nPer il resto si deduce il travisamento già indicati negli altri ricorsi sul tema.</p> <p>c) erronea applicazione di legge in riferimento alla ritenuta recidiva.</p> <p>Si ritiene assente, nei confronti del Comisso Giuseppe, la contestazione della recidiva.</p> <p>d) erronea applicazione di legge sempre sul tema della recidiva.</p> <p>Si denuncia violazione dell'art. 99 comma 6.</p> <p>L'incidenza concreta della recidiva è, per il Comisso Giuseppe, pari ad anni cinque e mesi sei di reclusione.</p> <p>Ma le precedenti condanne non superano la quota complessiva di anni uno e mesi otto di reclusione. Tale incremento andrebbe inoltre ridotto di un terzo per la scelta del rito abbreviato.</p> <p>e) ulteriore violazione di legge sul tema della recidiva.</p> <p>Si era rappresentato che con ordinanza del 26 marzo 2008 il Comisso aveva ottenuto riabilitazione.</p> <p>Da ciò deriva l'estinzione degli effetti penali della condanna e la impossibilità di ritenere il precedente utile per la contestazione della recidiva.</p> <p>La Corte di merito afferma tuttavia che l'art. 180 prevede la revoca (di diritto) della riabilitazione se il soggetto destinatario commette entro sette anni un delitto non colposo con pena non inferiore a due anni. Dunque sarebbe possibile identificare la condanna 'fonte' di revoca con quella inflitta nel presente giudizio.</p> <p>Osserva il ricorrente che la decisione non è definitiva e pertanto non poteva essere</p>
--	--

257

	<p>ritenuta 'fonte' di revoca. Peraltro nessun preliminare provvedimento di revoca formale è stato emesso in primo grado, il che rende impossibile la produzione dell'effetto pregiudizievole, stante l'assenza del relativo provvedimento.</p> <p>f) erronea applicazione di legge in rapporto alla mancata applicazione dell'art. 63 c.p. . In presenza dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 416 bis co.4 c.p., la recidiva era sottoposta al particolare regime di cui all'art. 63 co.4 c.p., con aumento facoltativo sottoposto a specifico obbligo motivazionale. Sul punto, non è stata espressa motivazione adeguata e i precedenti iscritti a carico del Comisso sono di lieve entità e molto risalenti nel tempo (l'ultimo risale al 1987).</p> <p>g) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio di base. La pena edittale è stata commisurata su quota decisamente superiore al minimo di anni 12 (anni 16 e mesi sei) . Non si tratta, pertanto, di pena 'lievemente' superiore al minimo edittale come indicato in sentenza e ritenuto condivisibile. Si ravvisa, pertanto, contraddittorietà manifesta.</p> <p>h) si ripropone il vizio processuale di nullità correlato alla limitazione del numero dei colloqui con il difensore (legge n.94 del 2009), rimosso solo da Corte Cost. numero 143 del 17 giugno 2013. Sul tema, si prospetta come la decisione della Corte Costituzionale abbia dato attuazione alla pretesa sentenza 'pilota' emessa dalla CEDU nel caso Ocalan contro Turchia. Le limitazioni subite dal Comisso - quanto al numero di incontri con il difensore, data la sottoposizione al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. - hanno pregiudicato l'esercizio del diritto di difesa. Si censura la motivazione del diniego, offerta dalla Corte di Appello, posto che l'eliminazione dall'ordinamento della norma dichiarata inconstituzionale ha effetto retroattivo. La menomazione concreta del diritto di difesa era stata ampiamente illustrata nel motivo di appello.</p>
Correale Michele	<p>Unico atto di ricorso a firma difensore avv. Speciale, deduce :</p> <p>a) erronea applicazione della norma incriminatrice e vizio di motivazione sul punto della affermata responsabilità. Si denuncia il travisamento del contenuto delle captazioni ritenute rilevanti, molte intervenute tra soggetti terzi.</p>

R07

	<p>Da tali contenuti non emerge lo svolgimento di alcun ruolo concreto - dinamico e funzionale - del Correale all'interno della compagine associativa.</p> <p>La espressione di sintesi utilizzata dalla Corte di merito per liquidare le censure difensive è del tutto generica.</p> <p>In particolare, si evidenzia l'assenza di concreti elementi indizianti circa il preteso ruolo direttivo in ambito territoriale.</p> <p>La moltiplicazione degli ambiti direttivi per ogni 'locale' non appare frutto di concreta analisi degli ambiti operativi e mostra di essere artificiosa.</p> <p>Non è spiegato in cosa andrebbe a consistere l'autonomia decisionale delle singole 'locali' rispetto a raggruppamenti di maggior ampiezza.</p> <p>Si evidenzia come in alcuni casi la Corte abbia evidenziato tale assenza di concretezza, ma non in quello del Correale, in modo del tutto ingiustificato.</p> <p>La natura di titolo autonomo di reato, riconosciuta al comma 2, avrebbe meritato ben diverso supporto dimostrativo, lì dove dalle conversazioni oggetto di captazione non si evince in alcun modo l'esistenza in capo al Correale di poteri deliberativi autonomi né si identificano in modo preciso i destinatari delle sue ipotetiche direttive.</p> <p>b) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta aggravante dell'essere l'associazione armata.</p> <p>Si tratta di censura comune a molti ricorrenti, sintetizzata al punto a2.</p> <p>c) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio.</p> <p>La scarsa materialità della condotta e l'evanescente ruolo direttivo erano dati da valutarsi in sede di delibazione della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, data l'incensuratezza dell'imputato.</p> <p>La Corte ha invece confermato il diniego, apprezzando in <i>malam partem</i> il riconoscimento del ruolo direttivo, in realtà non ostativo - in termini generali - alla individualizzazione del trattamento sanzionatorio.</p>
Costa Carmelo	<p>Unico atto di ricorso (avv. Contestabile) deduce :</p> <p>a) vizio di motivazione in riferimento alla intervenuta affermazione di responsabilità.</p> <p>In tale atto si evidenzia come non vi sia prova della effettiva capacità di intimidazione della specifica associazione denominata 'crimine', lì</p>

R27

	<p>dove la si ritenga oggetto del presente giudizio, come si è detto in via generale. Non poteva dunque darsi rilievo al 'mero fatto' dell'accordo, così come ritiene la Corte di Appello, posto che l'art. 416 bis postula non solo l'esistenza di una struttura organizzativa ma anche la manifestazione esterna del potere di intimidazione.</p> <p>Nè tale forza di intimidazione può essere mutuata da quella delle singole aggregazioni già giudicate attraverso il recupero della cd. 'struttura unitaria' della 'ndrangheta, ipotizzata in sentenza, posto che di tale struttura effettivamente unitaria non vi sarebbe adeguata dimostrazione probatoria.</p> <p>Quanto ai pretesi elementi a carico, si evidenzia che la difesa aveva dimostrato, attraverso documentazione specifica, che il Costa non si era recato in Allai nel giorno indicato dagli inquirenti e tali elementi sono stati trascurati.</p> <p>Nè sono state ricostruite condotte specifiche e significative poste in essere dal Costa, riducendosi l'affermazione di penale responsabilità alla mera attribuzione di uno 'status'.</p> <p>b) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.</p> <p>L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e il riferimento al minimo edittale avrebbero dovuto realizzare, in virtù della riduzione prevista per il rito, l'approdo ad anni 4 e mesi 8 in luogo di anni 5 e mesi 4 indicati in dispositivo.</p> <p>In primo grado la pena-base era stata appunto indicata nel minimo edittale.</p> <p>In ogni caso si rappresenta che le circostanze attenuanti generiche dovevano essere ritenute prevalenti e la mera equivalenza non risulta congruamente motivata.</p>
D'Agostino Raffaele	<p>Unico atto di ricorso a firma difensore avv. Tommasini. Deduce :</p> <p>a) articolato vizio di motivazione della sentenza, nonché contestuale impugnazione della ordinanza con cui è stata respinta la richiesta di rinnovazione istruttoria (consistente in domanda di perizia trascrittiva delle intercettazioni reputate rilevanti).</p> <p>Le trascrizioni utilizzate per pervenire alla affermazione di penale responsabilità sono quelle realizzate dalla polizia giudiziaria.</p> <p>Il ricorrente ne ha contestato l'esattezza con apposita consulenza tecnica prodotta ed acquisita in sede di udienza preliminare.</p> <p>Le critiche di metodo rivolte all'operato della</p>

R07

	<p>p.g. (tra cui quella relativa all'avvenuta elaborazione del documento in lingua italiana, previa traduzione del dialetto utilizzato dai conversanti) imponevano di fare ricorso alla perizia trascrittiva.</p> <p>In primo grado il GUP afferma di aver proceduto ad 'ascolto diretto' dei brani rilevanti ma tale aspetto sfugge al controllo del contraddittorio tra le parti.</p> <p>L'istanza di rinnovazione istruttoria in secondo grado è stata respinta con ordinanza emessa il 26 giugno 2013.</p> <p>Se ne contesta la motivazione espressa.</p> <p>Dopo aver ricostruito l'ambito giuridico della rinnovazione in secondo grado su rito abbreviato, la Corte di merito ha affermato in modo del tutto generico e apodittico che ' non si ravvisa l'assoluta decisività o utilità ai fini del decidere'.</p> <p>Ha poi precisato in sentenza che la richiesta di rito abbreviato rende utilizzabili le trascrizioni delle conversazioni realizzate dalla polizia giudiziaria e le obiezioni difensive non imponevano la nomina di un perito, potendo essere realizzato - anche dal giudice - l'ascolto diretto della traccia fonica lì dove ritenuto necessario.</p> <p>Tale motivazione viene ritenuta non congrua posto che la esistente duplicità di 'letture' dei medesimi brani (in virtù delle obiezioni provenienti dal consulente della difesa) rendeva obiettivamente necessaria - in chiave di tutela della presunzione di innocenza - la nomina del perito, al di là delle forme di celebrazione del rito.</p> <p>Viene infatti riproposta, al fondo, la tesi del possibile ascolto 'diretto' da parte del giudicante, non presidiata dalla garanzia del contraddittorio.</p> <p>Viene dunque del tutto eluso il reale profilo critica, sganciato dalla forma del rito e basato sul rilevato contrasto tra i contenuti trascrittivi.</p> <p>b) vizio di motivazione in rapporto al diniego di ulteriore istanza di rinnovazione istruttoria motivata in rapporto agli esiti della perizia trascrittiva disposta nel giudizio dibattimentale a carico dei coimputati presso il Tribunale di Locri.</p> <p>In sede di discussione, udienza del 9 gennaio 2014, è stata depositata memoria, esibita copia e chiesta l'acquisizione della perizia trascrittiva delle conversazioni rilevanti, realizzata nel giudizio, sui medesimi fatti, a carico dei coimputati, all'epoca in corso di trattazione presso il Tribunale di Locri.</p> <p>La Corte di Appello ha preso visione degli allegati alla memoria senza emettere un</p>
--	---

R7

	<p>formale provvedimento di acquisizione della perizia trascrittiva <i>de qua</i>. Sollecitata formalmente, all'udienza del 27.2.2014, la Corte respingeva la richiesta di acquisizione della suddetta perizia, richiamando i criteri generali dell'ordinanza già emessa e non ravvisando la necessità dell'acquisizione. Tale motivazione viene sottoposta a censura, posto che la novità e la rilevanza del dato dimostrativo ne imponevano l'acquisizione, allo scopo di sciogliere il segnalato contrasto dimostrativo tra consulenza di parte e trascrizione operata dalla polizia giudiziaria. Peraltro, tornando sul tema in sentenza la Corte di merito valorizza un profilo diverso - in rapporto alle ragioni della mancata acquisizione dell'elaborato peritale - affermando in sostanza la tardività dell'istanza istruttoria. Anche tale motivazione, diversa da quella emessa in udienza, viene sottoposta a critica posto che trattavasi di dato processualmente 'nuovo' e nessuna norma sottopone a precisa decadenza il potere istruttorio <i>ex officio</i> di cui all'art. 603 co.3 c.p.p. . c) vizio di motivazione relativo alla ritenuta valenza dimostrativa dell'incontro tenutosi in Canolo in data 11 dicembre 2009 presso il ristorante Piccadilly. Si ritiene illogica la attribuzione del significato di 'cerimonia di affiliazione' all'incontro tenutosi in Canolo tra più soggetti, poi imputati del presente processo. Si tratta di un locale pubblico, aperto e frequentato da soggetti terzi. Dunque le più volte esposte regole assolute di segretezza e riservatezza di simili eventi sarebbero - nel caso del D'Agostino - venute meno. La conformazione del locale - oggetto di dimostrazione - non garantiva alcuna riservatezza. L'argomento difensivo è stato disatteso in modo del tutto illogico, posto che da un lato si è fatto riferimento all'esistenza di una 'sala grande' non di passaggio, dall'altro si è recuperata una dichiarazione di un collaborante attestante la brevità di simile cerimonia. Si tratta di argomenti non aventi reale portata di contrasto, atteso che la grandezza della sala ne determinava - appunto - l'assenza di riservatezza e la durata del rito è un dato inconferente, posto che anche se breve sarebbe stato percepito dagli altri commensali. Viene meno, in chiave logica, il principale indizio posto a carico del D'Agostino.</p>
--	---

R27





**Pontificia Academia
Mariana Internationalis**
Città del Vaticano



Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e
monitoraggio dei fenomeni
criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e
monitoraggio dei delitti ambientali,
dell'ecomafia, della tratta degli esseri
umani, del caporalato e di ogni altra forma
di schiavitù

ISEN 978-88-89681-49-7



9 788889 681497